


ANTIGONE



Rivista ANTIGONE

a cura dell'associazione Antigone onlus

SEDE OPERATIVA: via Silvano n. 10, fabbricato D, scala I, 00158 Roma

SEDE LEGALE: via della Dogana Vecchia n. 5, 00186 Roma

TEL.: 06 443631191 - FAX: 06 233215489

SITO: www.associazioneantigone.it - E-MAIL: segreteria@associazioneantigone.it

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino)

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia)

COMITATO SCIENTIFICO: Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Leonardo Di Carlo (Università di Foggia); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); Francesco Maisto (magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Torino); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Alessandro Margara † (Fondazione Giovanni Michelucci); Luigi Marini (magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (PC-CP, Consiglio d'Europa); Massimo Pavarini † (Università di Bologna); Livio Pepino (Associazione studi giuridici Giuseppe Borrè); Tamar Pitch (Università di Perugia); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di Roma Tre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di Roma Tre); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley)

REDAZIONE:

COORDINATORI: Daniela Ronco, Giovanni Torrente

CORPO REDAZIONALE: Perla Allegri, Rosalba Altopiedi, Cecilia Blengino, Giuseppe Campesi, Carolina Canziani, Giulia Fabini, Valeria Ferraris, Patrizio Gonnella, Simona Materia, Susanna Marietti, Michele Miravalle, Silvia Mondino, Benedetta Perego, Ivan Papolizio, Simone Santorso, Alvisè Sbraccia, Vincenzo Scalia, Alessio Scandurra, Daniele Scarscelli, Valeria Verdolini, Francesca Vianello

IN COPERTINA: Giovanni Battista Piranesi, Carceri d'invenzione (1745-1761), Tavola XI, ediz. Jaspard, Polus et, Monaco, 1961; tavole riprodotte da Bracon-Duplesis, con prefazione di Marguerite Yourcenar (collezione privata)

STAMPA TIPOGRAFICA: Vulcanica S.r.l. - Nola (NA) - Novembre 2018

Pubblicazione realizzata con il contributo della Compagnia di San Paolo di Torino

Editoriale Scientifica Srl

via San Biagio de' Librai, 39 - 80138 Napoli

TEL/FAX: 081 5800459

SITO: www.editorialescientifica.com - EMAIL: info@editorialescientifica.com

ANTIGONE

SEMESTRALE DI CRITICA
DEL SISTEMA PENALE E PENITENZIARIO

a cura di Alwise Sbraccia e Valeria Verdolini

Editoriale Scientifica
Napoli

ANTIGONE

SEMESTRALE DI CRITICA DEL SISTEMA PENALE E PENITENZIARIO

(ISSN = 1828-437X)
2 FASCICOLI ANNUALI

ITALIA/ ITALY	45,00
Singolo fascicolo	24,00
ESTERO/FOREIGN	90,00
Abbonamento online	45,00

Francesco Buongiorno

UFFICIO ABBONAMENTI

editoriale.abbonamenti@gmail.com

INDICE

(N. 2 – 2017 La circuitazione dei detenuti: differenziazione, contrattazione e gestione degli spazi del penitenziario)

Introduzione	7
Simone Santorso e Francesca Vianello	
Marco Colagiovanni e Giuseppe Mosconi, <i>Le sezioni per i “protetti” nel sistema carcerario italiano</i>	11
Alessandra Frenza, Caterina Peroni, Michele Poli, <i>Protetti da chi? Posizionamento, genere e vulnerabilità nel lavoro trattamentale con i sex offenders in carcere</i>	31
Claudia Mantovan, Francesca Vianello, <i>Detenute e transgender: tra riconoscimento e normalizzazione. Le sezioni protette di Belluno e Napoli Poggioreale</i>	53
Elton Kalica, <i>Note dal regime detentivo speciale: il carcere duro e la realtà del 41 bis</i>	85
Simone Santorso, <i>Migrazioni e carcere: riflessioni su pena e diritti</i>	109
Luca Sterchele, <i>Geografie post-manicomiali? La circuitazione psichiatrica tra Carcere e REMS</i>	129
 Il focus su di una ricerca empirica	
Luigi Gariglio, <i>“La banalità dell’uso della forza” in carcere: peacemaking e/o violenza istituzionale? Note a margine di un’etnografia</i>	151
 Rubrica giuridica	
Michele Miravalle, <i>In Italia la tortura esiste. Lo dichiara anche la Corte europea dei diritti dell’Uomo. Commento alle sentenze sui casi di Asti e Bolzaneto</i>	179
 Recensioni	
Francesca Cerbini, <i>La casa del sapone. Etnografia del carcere boliviano di San Pedro</i> , di Amedeo Cottino	185
Martha C. Nussbaum, <i>Rabbia e perdono. La generosità come giustizia</i> , di Anna Maria Campanale	190
Giovanni Ziccardi, <i>L’odio online, violenza verbale e ossessioni in rete</i> , di Francesca Palmiotto	194
Grazia Mannozi, Giovanni A. Lodigiani, <i>La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi</i> di Costanza Agnella	196
Note sugli Autori	199

Introduzione

Simone Santorso e Francesca Vianello

L'Amministrazione penitenziaria riserva da sempre particolare attenzione alla differenziazione dei ristretti. Le tradizionali distinzioni per sesso ed età rispondono dichiaratamente a considerazioni relative alla opportunità di procedere ad un trattamento educativo comune, ma anche di evitare "influenze nocive reciproche" tra i detenuti. Sulle esigenze trattamentali sembrano però prevalere spesso imperativi gestionali, finalizzati al contenimento della complessità interna. In particolare, gruppi di detenuti che, per la tipologia del reato commesso possono divenire oggetto di violenza e sopraffazione, vengono comunemente ristretti in sezioni dedicate, in ragione di esigenze di sicurezza e di protezione (le cosiddette sezioni protette). All'interno di queste sezioni si ritrovano spesso tipologie di detenuti molto diverse tra loro (sex offenders, esponenti delle forze dell'ordine, collaboratori di giustizia) cui è preclusa la vita nelle sezioni comuni per essere stati ritenuti autori di comportamenti contrari all'etica della maggioranza della popolazione detenuta (collaborazione con la giustizia, reati di natura sessuale, in special modo pedofilia).

A questo tipo di differenziazione interna si affianca, da alcuni anni, la previsione di circuiti penitenziari dedicati che prescindono dalla differenziazione nei singoli istituti e struttura una diversificazione degli stessi istituti penitenziari, attraverso la collocazione di detenuti "omogenei" in aree fisicamente separate o istituti specializzati sul territorio nazionale. Nato all'inizio degli anni Novanta con riferimento alla pericolosità sociale e penitenziaria espressa dal reato e dall'affiliazione a specifiche realtà criminali (i circuiti di alta sicurezza), il termine *circuito* è stato progressivamente esteso a tutti quei casi in cui le specifiche esigenze di una minoranza detenuta hanno richiesto la previsione di un regime differenziato (per esempio la custodia attenuata, con la nascita di istituti appositi per madri con figli al seguito) o l'offerta di attività trattamentali specifiche (programmi terapeutici dedicati ai detenuti tossicodipendenti).

In questo numero della rivista intendiamo promuovere una riflessione su quella che ci pare essere quindi una generale tendenza del carcere

italiano alla differenziazione e alla circuitazione e sui suoi possibili effetti: circuiti dell'alta sicurezza e il regime del 41bis, le sezioni protette in cui vengono collocati i sex offenders, le sezioni dedicate alle persone transgender, i reparti di osservazione psichiatrica, le sezioni informalmente riservate alla popolazione straniera...

La prima questione affrontata è quella relativa alla difficoltà di un adeguato bilanciamento tra gli interessi connessi alla sicurezza penitenziaria e quelli legati alla tutela della dignità del detenuto. Se, da una parte, la differenziazione forzata può condurre ad un'effettiva maggior tutela dell'incolumità personale, dall'altra la pratica della collocazione in sezioni riservate ed isolate presenta importanti controindicazioni. L'isolamento preclude di fatto l'accesso a qualsiasi attività trattamentale al di fuori della sezione, con particolare riferimento alle attività (istruzione, lavoro, attività culturali) normalmente organizzate per gruppi di detenuti. L'isolamento fisico a scopo di tutela rischia quindi di trasformarsi, di fatto, in una minaccia per la dignità del detenuto, titolare di diritti soggettivi che non dovrebbero venir meno per effetto della sottoposizione ad un regime speciale di detenzione. D'altro canto, per quanto riguarda la circuitazione in senso stretto, un'attenzione privilegiata alle specifiche esigenze cautelari e/o trattamentali può scontrarsi con altre considerazioni delicate, quali la tutela dei rapporti affettivi o familiari e l'ottemperanza al principio della territorialità della pena.

La seconda questione investe invece il concetto stesso di circuito e la sua dimensione pragmatica. Il circuito ci è parso divenire, in questo senso, una chiave di lettura della realtà carceraria in grado di restituirne complessivamente paradossi e incongruità. Le ricerche che presentiamo in questo volume dimostrano come la definizione del concetto di circuito carcerario, cioè la ripartizione dei detenuti all'interno di un istituto penitenziario, non necessariamente corrisponda ad una distinzione formalmente riconosciuta. La pluralità di accezioni che tale termine assume nei contributi raccolti sottolinea come il 'circuito' non sia solamente la prassi giuridicamente definita di distribuire i detenuti a seconda del livello di sicurezza o in relazione alla salvaguardia della loro incolumità, ma anche un insieme informale di decisioni e opportunità di gestione delle risorse e degli spazi che provengono sia dagli amministratori del carcere che dai detenuti stessi. Se i processi di circuitazione si presentano come emanazione diretta dell'organizzazione formale del carcere, come imposizione

definita dalla trasformazione delle prassi penitenziarie nel tentativo di controllare e ridurre la complessità sociale e demografica dei detenuti e garantirne una gestione più efficace, essi si prestano al contempo a descrivere una realtà in cui i detenuti stessi, per sopperire alle deprivazioni materiali del carcere e/o assecondando affinità socioculturali, riescono a promuovere autonomamente processi e pratiche di differenziazione (basate per esempio su origine geografica, affiliazione nelle economie illegali, consumo di sostanze...). Questa prospettiva riconosce implicitamente una mobilità dei detenuti, descrivendo una realtà carceraria magmatica, piuttosto che monolitica. Seguendo questa prospettiva il concetto di circuitazione assume una nuova valenza in cui è possibile riconoscere una dimensione osmotica tra prassi formali ed informali: l'agency dei detenuti si compenetra con le pratiche dell'organizzazione formale del carcere. La compenetrazione tra queste due prospettive suggerisce di riconoscere nel 'circuitato penitenziario' un insieme di pratiche e di azioni che vedono coinvolte tutte le soggettività presenti in un istituto nella contrattazione e nella gestione degli spazi e dei tempi del penitenziario.

Le sezioni per i “protetti” nel sistema carcerario italiano

Marco Colagiovanni e Giuseppe Mosconi

Abstract: *L'articolo si occupa della realtà delle sezioni per “protetti” nel sistema penitenziario italiano. La presenza delle stesse si colloca all'incrocio di due ambiti problematici. Da un lato l'ostilità, nella cultura carceraria, verso alcune tipologie di detenuti, accomunate dal collidere con determinanti elementi costitutivi della stessa: In particolare sex offenders, collaboratori di giustizia, ex agenti delle FF OO. Dall'altro la necessità dell'istituzione di tenere sotto controllo queste particolari categorie e di prevenire conflitti e tensioni che determinerebbero seri problemi nella gestione dell'organizzazione istituzionale. Al centro si pone particolarmente la figura del sex offender, portatore, in quanto tale, di una serie di problematiche di ordine identitario, psicologico, socioculturale, relazionale; ma gestito soprattutto in modo da prevenire ipotetiche aggressioni da parte degli altri reclusi. In realtà in questo spazio si delineano due dimensioni particolarmente complesse: la personalità e la rete relazionale di chi risulta compiere questo tipo di illeciti; la rigidità autodifensiva e rituale della cultura reclusa e della sua normatività. A sua volta l'istituzione, declinando tali problematiche secondo la logica delle mere istanze disciplinari, non fa che radicalizzare e drammatizzare gli aspetti negativi dell'intera costruzione stereotipica della questione. Questi aspetti vengono messi a confronto da un lato, con le modalità detentive nelle sezioni in questione, con le forti limitazioni e le violazioni dei diritti che tale regime comporta; dall'altro con le varie esperienze dei principali paesi europei, tutte comunque incentrate sulla ricerca e sperimentazione di metodologie particolari e personalizzate di intervento, atte a incidere su patologie e relazionali emarginanti, in vista del pieno reinserimento sociale dei soggetti. Tutto ciò mette definitivamente in luce l'inadeguatezza e le criticità della situazione italiana, il carattere ideologico e asfittico dell'approccio che la caratterizza, tali da richiedere in tempi rapidi un radicale cambiamento delle modalità di gestione del problema, se non altro per portarsi al passo degli altri paesi europei¹.*

Keywords: *carcere, sex offenders, circuito penitenziario*

¹ Questo articolo nasce, nel suo nucleo originario, come tesina di fine Master in “Criminologia critica e Sicurezza sociale” istituito presso l'Università di Padova, del corsista Marco Colagiovanni. La versione originale è stata ampiamente ristrutturata, revisionata, integrata, tramite riduzione e sostituzione di intere parti, da Giuseppe Mosconi. Anche se l'attenzione è principalmente rivolta al ruolo dei sex offenders reclusi, lo scritto intende offrirsi come strumento di analisi della realtà e delle problematiche proprie delle “Sezioni protetti”, nel sistema penitenziario italiano.

1. Inquadramento tematico

L’istituzione penitenziaria da diverso tempo ha provveduto a differenziare i detenuti secondo particolari “caratteristiche”. Tale differenziazione è stata effettuata secondo diversi criteri: giuridici, come gli appartenenti alla criminalità organizzata, i tossicodipendenti in trattamento terapeutico, i collaboratori di giustizia, i detenuti semiliberi; socio anagrafici, come le sezioni per giovani-adulti; etnico-culturali, con sezioni omogenee per provenienza; sanitari, per detenuti “infetti”, o di quanti vivono in una situazione di disagio psichico; ma anche secondo criteri morali, E’ questo il caso degli omosessuali, dei transgender, di quanti vivono in una situazione di disagio psichico. Il gradino “più basso” di qualsiasi graduatoria delle tipologie, formali o informali, vede i violentatori, gli sfruttatori e i “mangiabambini”, cioè quelli che hanno abusato di minori.

In una situazione di sovraffollamento, quale quella attuale, risulta estremamente difficoltoso per l’Amministrazione assicurare la migliore gestione dei soggetti con “caratteristiche particolari”, che risultano essere non ben visti dalla stragrande maggioranza della popolazione detenuta, la quale ha “rispetto” in ambito penitenziario anche per il pluriomicida, ma non per colui che ha commesso “reati infamanti”. Al fine di evitare una sorta di giustizia “fai da te” tra detenuti, nella maggior parte degli istituti di pena sono state istituite particolari sezioni destinate alla reclusione dei soggetti cosiddetti “protetti”, tra questi, oltre ai *sex offenders*, vi sono anche i collaboratori e gli ex collaboratori di giustizia, gli appartenenti o gli ex appartenenti alle forze dell’ordine, e a volte i gay e transessuali.

Attualmente i detenuti allocati nelle sezioni protette ammontano al 4% del totale e numericamente sono circa 2280 soggetti.

Come spiega Sergio D’Elia, segretario di “Nessuno tocchi Caino”, la realtà è quella di un carcere a due dimensioni: quella in cui vivono i detenuti “normali” e quella in cui, carcerati tra i carcerati, vivono quelli che scontano anche un’altra pena, che non esiste nei codici, la cosiddetta “pena dell’infamia”.

Gli autori di reati sessuali appaiono caratterizzati, come noto, da atteggiamenti difensivi particolarmente rigidi e resistenti alla cura, che si traducono in forme di negazione e minimizzazione.

La difficoltà ad accedere alla propria sfera emotiva, per questi soggetti, comporta anche l’incapacità di comprendere la sofferenza della vittima.

La stragrande maggioranza di questi soggetti, spesso alla prima detenzione e quindi non “criminali incalliti”, non conoscono la sub cultura carceraria, e quindi mal si adattano all’ambiente penitenziario. L’isolamento in cui solitamente vivono in carcere determina un costante e progressivo deterioramento delle loro condizioni psicofisiche e li sottrae al necessario confronto con la realtà, rafforzando in loro la convinzione dell’inutilità di un’esperienza detentiva priva di strumenti di riflessione. In genere sono persone che hanno uno stile relazionale basato sulla negazione, modelli sociali deboli e confusi, e problemi psicologici non affrontati; spesso sono stati essi stessi oggetto di abusi nell’infanzia.

Alla categoria dei sex offenders appartengono tutti gli autori di reati a sfondo sessuale, di grado e modalità differenti: dallo stupratore individuale e di gruppo, al pedofilo autore di abusi sessuali su minori, a coloro che commettono atti di libidine pubblici o privati, molestatori verbali, autori di prodotti pedo-pornografici, fino alla nuova categoria dei cosiddetti “Stalker” cioè di quei soggetti, in prevalenza maschi, che attuano un insieme di comportamenti molesti e continui, costituiti da ininterrotti appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima, ulteriormente aggravati da intrusioni nella sua vita privata, alla ricerca di un contatto personale per mezzo di pedinamenti, telefonate oscene o indesiderate.

Non va sottovalutata inoltre la relazione fra i comportamenti sessuali violenti o abusanti e specifici disturbi di personalità, nonché l’eventuale co-presenza di psicopatologie. Questa condizione si configura come un ulteriore livello di complessità nell’affrontare il trattamento, il fenomeno delle recidive e la prevenzione.

La gestione di questa tipologia di detenuti non può non considerare lo stato di disagio in cui si trovano gli operatori che si trovano a intervenire verso questa particolare utenza. Il rapporto professionale di tutte le figure che lavorano a contatto con i sex offenders, siano esse istituzionali (agenti di polizia penitenziaria, educatori, assistenti sociali, esperti, personale sanitario) o volontarie, produce condizioni particolarmente problematiche derivanti dalle tipologie di reati commessi.

Ma la maggiore difficoltà connessa alla presenza di queste tipologie di detenuti è determinata dal già rilevato atteggiamento di rifiuto e di discriminazione che gli altri detenuti manifestano verso di loro.

L’istituzione di sezioni protette negli istituti penitenziari, destinate alle

categorie inive alla maggioranza dei detenuti, nasce quindi dalla rigidità ostativa di una subcultura carceraria che attribuisce una connotazione di "infamia" non solo a quanti in qualche modo collaborano con la giustizia, o sono espressione dell'autorità statale e del suo potere, ma anche e soprattutto a quanti si rendono responsabili di reati ritenuti particolarmente deprecabili dal codice deontologico della malavita e della cultura carceraria.

Per quanto riguarda il criterio di discriminazione morale, lo stupro e l'abuso su minori, ma anche lo sfruttamento della prostituzione, da parte dei cosiddetti "magnaccia", sono i reati che incontrano la totale e unanime riprovazione della comunità detenuta. Ciò può determinare situazioni paradossali, per cui succede, ad esempio, che un detenuto responsabile dell'uccisione dell'ex fidanzata, sia accettato dai compagni, mentre se l'avesse violentata sarebbe considerato un *infame*, da relegare nelle sezioni protette.

Diversi possono essere i motivi di tale ostilità, che qui elenchiamo:

- Il fatto che nelle vittime di questi reati ognuno identifica i propri cari. In particolare, tra gli appartenenti alla criminalità organizzata, c'è infatti una forte attenzione per la famiglia, ora ancora più importante in quanto sostegno nella detenzione.
- Il fatto di considerare questo tipo di reati come espressione di vigliaccheria, in quanto agiti ai danni di persone più deboli e indifese, come donne e bambini.
- Il fatto che individuare persone definibili come spregevoli e inaccettabili in un contesto stigmatizzante, quale quello detentivo, può assumere il senso di un'autolegittimazione, di una possibile rivalse contro il discredito cui si è fatti istituzionalmente segno.
- La conferma di una forte identità maschile onorevole, che non ha bisogno della violenza per conquistare le donne, mentre si fa protettore della prole.
- Possibili motivi di vendetta personale o di ritorsione verso reati pregressi a danno di altri reclusi.
- Soprattutto il rispetto di una specie di "codice d'onore" non scritto, ma da tutti rigorosamente osservato, a conferma di un'identità che, pur coesistendo con il compimento di illeciti, si vive come integerrima ed eticamente ineccepibile, il che è condizione di appartenenza alla comunità reclusa.

In questi ultimi anni qualcosa sta cambiando nella cultura reclusa, ma il disprezzo nei confronti di persone accusate di reati infamanti è rimasto immutato. Forse è solo cambiata la risposta punitiva violenta nei confronti di tali soggetti, considerando che la stessa viene evitata per non incorrere in trasgressioni che potrebbero compromettere il conseguimento dei vari benefici, la cui concessione è sempre condizionata quantomeno alla regolarità del comportamento del recluso, come pur improbabile indicatore di prognosi positiva; il che costituisce, come noto, un potente dispositivo disciplinare all'interno dell'istituto.

Comunque, quale che sia la dinamica sottostante al processo di esclusione di questa categoria di reclusi da parte della comunità carceraria, emerge soprattutto il fatto che vengono collocate in queste sezioni tipologie di soggetti molto diverse, accomunate dal solo fatto di essere invise alla maggioranza dei detenuti. E' evidente che l'istituzione non si occupa di attivare piani trattamentali adeguati alle specificità di ogni singola tipologia di "protetti", quanto di gestire la loro presenza in chiave puramente amministrativa e disciplinare, preoccupata unicamente di prevenire tensioni, conflitti, manifestazioni di violenza, che, oltre a ledere i diritti dei reclusi, metterebbero seriamente a rischio la gestibilità dell'istituto e l'affidabilità della sua direzione. Ci occuperemo più oltre di mettere a fuoco il senso e le implicazioni di questa modalità di gestione istituzionale di questi "ruoli differenziali".

Ma fin da ora rileviamo che tutti questi soggetti non hanno momenti in comune con altri detenuti, non prendono parte alle iniziative e manifestazioni istituzionali, hanno una ridotta libertà di movimento rispetto agli altri, non vi è possibilità per esempio, di frequentare la biblioteca o di trovare un lavoro all'interno dall'amministrazione penitenziaria. Infatti l'unica possibilità di attività lavorativa per un detenuto protetto è quella adottata in alcuni carceri italiani "cosiddetti sperimentali", grazie a Cooperative esterne.

Ad eccezione di queste limitate realtà, detti detenuti si preferisce isolarli, soprattutto per la loro salvaguardia e incolumità. C'è dunque una fitta schiera di ghettizzati i quali vivono un rapporto con la detenzione ancora più problematico e senza nessuna concreta possibilità di avere un reale percorso di reinserimento sociale.

2. Riferimenti normativi

Se nel contesto dei presupposti che orientano l’assegnazione di alcune tipologie di detenuti alle sezioni per “protetti”, intendiamo inquadrare in particolare il profilo legislativo riferibile ai condannati per reati sessuali, va innanzitutto ricordato che, nell’ordinamento giuridico italiano, i reati di natura sessuale sono stati trasferiti con legge n. 66/1999 dal Titolo IX C.P. : “Delitti contro la moralità e il buon costume”, in cui li aveva collocati il Codice Rocco, al Titolo XII, in quanto “Delitti contro la persona”.

Si tratta di un cambiamento molto significativo, in quanto con il provvedimento citato il legislatore ha voluto recepire nell’ordinamento penale il cambiamento socio-culturale verificatosi nel precedente ventennio: vale a dire, ha voluto focalizzare l’attenzione sulla esigenza di tutelare la libertà inviolabile della persona in relazione all’esercizio della sessualità.

Pertanto, si è deciso di prevedere sanzioni penali più severe per quelle condotte sessuali poste in essere con violenza (fisica o psichica) o comunque in assenza di consenso.

Per quanto riguarda in particolare la protezione dei minori da reati sessuali, l’Italia, con legge 1/10/2012 n. 172, ha ratificato la Convenzione internazionale di Lanzarote, che ha appunto ad oggetto in particolare la tutela dei minori.

Tale atto rappresenta un importante obiettivo centrato dal nostro Paese, frutto di un complesso iter parlamentare, che ha visto per molto tempo protagonista il relativo disegno di legge, approvato alla unanimità dal Senato della Repubblica il 19 settembre 2012. Tuttavia, per quanto riguarda il nostro tema, risultano evidenti limiti. Infatti in particolare, all’art 7, che interviene inserendo nell’O.P (L. n.354/75) un articolo 13 bis, si prevede che le persone condannate per reati a sfondo sessuale (art 600 e 609 C.P.), se commessi in danno di persona minorenni, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. Inoltre “La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge, ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione”.

Ora è evidente, in primo luogo, il carattere assolutamente ipotetico e indeterminato che viene conferito alla possibilità di attivare verso le persone interessate un trattamento psicologico. L’uso del termine “possono” lascia infatti del tutto imprecisato se tale intervento possa attivarsi

su iniziativa delle stesse, o dell' amministrazione penitenziaria, o ancora delle strutture sanitarie: Né alcuna indicazione viene data sul carattere di tale intervento, sui suoi obiettivi e sulle sua modalità. Ma ancor più inquietante è il fatto che l'unica indicazione in merito è riferibile al fatto che gli esiti di tale intervento sono rilevanti, a giudizio del magistrato, ai fini del conseguimento o meno dei benefici, secondo quanto previsto dal famoso articolo 4 bis OP. Il che proietta un'ombra di dubbio, dato il probabile rischio di una funzionalità strumentale, circa la reale e sostanziale efficacia dell'intervento stesso. È perciò evidente come il legislatore italiano non abbia affatto assunto l'importanza di uno specifico intervento terapeutico o riabilitativo verso gli autori di reati sessuali, in particolare minorenni, relegando il carattere dello stesso a una mera funzionalità processuale, tanto più squalificante, in quanto si inquadra nella più ampia cornice della "collaborazione di giustizia".

Al contrario, maggior impulso andrebbe considerato nel campo del trattamento degli autori di tali tipologie di reato, laddove servirebbe una iniziativa a carattere parlamentare volta a disciplinare una legislazione coerente che dia stimolo e impulso ad un programma nazionale per il trattamento degli autori di reati sessuali su minori, magari sulla scorta di quanto previsto da altre normative europee, di cui ci occuperemo in seguito.

Da un'analisi della normativa relativa ai reati sessuali (in particolare di quelli legati alla pedopornografia) emerge come la disciplina inerente il trattamento dell'autore di tale tipo di reati abbia oscillato negli anni tra una elaborazione delle garanzie connesse alla funzione risocializzativa e la valorizzazione di tale funzione, anche a fronte delle disposizioni normative introdotte a livello internazionale.

Infatti l'art. 4 bis O.P., cui l'art 13 bis fa riferimento, riveste un ruolo fondamentale nell'introdurre un catalogo di reati ostativi all'ottenimento di ogni sorta di beneficio che si riferiscono a una serie di fenomeni criminali che suscitano un particolare allarme sociale, in delazione ai quali la decadenza della pregiudiziale in questione è condizionata alla collaborazione (alias pentimento).

3. Regime di reclusione

Gli assegnati alle sezioni protetti non hanno momenti in comune con altri detenuti, non prendono parte alle iniziative e manifestazioni istituzionali, hanno una ridotta libertà di movimento rispetto agli altri, non vi è possibilità per esempio, di frequentare la biblioteca o di trovare un lavoro all'interno dall'amministrazione penitenziaria, infatti l'unica possibilità di attività lavorativa per un detenuto protetto è quella adottata in alcuni carceri italiani cosiddetti "sperimentali", grazie all'attivazione in carcere di lavorazioni gestite da Cooperative esterne.

Ad eccezione di queste limitate realtà, detti detenuti si preferisce isolarli, avendo essenzialmente riguardo solo alla loro salvaguardia e incolumità e alla prevenzione di tensioni interne. C'è dunque una fitta schiera di ghettizzati i quali vivono un rapporto con la detenzione ancora più problematico e senza nessuna concreta possibilità di intraprendere un reale percorso di reinserimento sociale.

Il detenuto sex offender è soggetto che vive isolato e discriminato dagli altri ristretti; infatti sia i suoi compagni di detenzione, che il personale, di norma, vedono questo particolare autore di reati come un individuo da tenere lontano, il più lontano possibile, avendo costui commesso azioni spregevoli ed esecrabili.

Tali atteggiamenti, di per sé oggettivamente discriminanti, ingenerano nel sex offender deprivazione sociale ed ambientale e notevoli difficoltà ad accedere a possibili benefici penitenziari.

Questa condizione aumenta lo stato di isolamento, che è già una condizione di vita caratteristica di tali persone al di fuori del carcere, nella loro vita quotidiana. Trasversalmente alla categoria generale dei rei sessuali, nella maggioranza dei casi, si rileva infatti uno stile di vita povero di relazioni sociali significative. Soprattutto, per quanto riguarda i pedofili, è abbastanza comune un restringimento delle relazioni, caratteristica questa che spesso riguarda anche la famiglia e il contesto di appartenenza.

Mentre un intervento riabilitativo dovrebbe puntare ad una trasformazione sia dei meccanismi di difesa psicologici, sia dell'isolamento sociale, porre le basi di una futura reintegrazione, la perpetuazione all'interno del carcere di questo stile di vita già assunto in precedenza non facilita certo la diminuzione della "pericolosità sociale" e nel periodo di detenzione complica il rapporto quotidiano con gli operatori, in

special modo con il personale della Polizia Penitenziaria, che con questi detenuti vive a stretto contatto e per lungo tempo.

I sex offender, scontando la loro pena in carcere all'interno delle cosiddette sezioni "protette", sono esclusi da molte delle attività che normalmente si svolgono in carcere, sia che si tratti di attività ricreative, che di attività più propriamente lavorative o sociali.

Le poche attività in cui sono coinvolti possono essere realizzate solo all'interno del gruppo stesso.

Tutte le ricerche a livello internazionale pongono in evidenza come la sanzione penale da sola e la detenzione, in particolare per i sex offender, non sia sufficiente per un trattamento che prevede, anche ai sensi della nostra Costituzione, il reinserimento sociale del reo una volta scontata la pena.

C'è da sottolineare che, in relazione a questa particolare tipologia di detenuti, è inevitabile un delicato problema: quello della loro collocazione logistica all'interno della struttura carceraria.

Tutte le ricerche e tutti i risultati degli interventi applicati sono d'accordo sulla specificità del trattamento per i detenuti e sull'importanza della formazione specifica per gli operatori coinvolti nella presa in carico dei sex offenders (Progetto Transnazionale W.O.L.F. *Working On Lessening Fear*), è stato presentato nel corso del Seminario Transnazionale di Roma del 10-12 marzo 1999; significativo è risultato essere il contributo apportato dall'Istituto Superiore di Studi Penitenziari di Roma – Amministrazione Penitenziaria – per il tramite del direttore, dott.ssa Luigia Mariotti Culla e degli altri componenti del gruppo di lavoro, tra cui il Prof. Gaetano De Leo.

Secondo questi studi si possono distinguere tre diverse strategie.

La prima viene definita strategia di "esclusione": la sorveglianza del detenuto avviene in ambito protetto o semiprotetto e con assegnazione in una particolare sezione. Questo tipo di strategia è rilevabile in tutti i casi in cui emergono, nel corso del trattamento intramurario, dei fattori critici, quale ad esempio la difficile convivenza con gli altri detenuti, la mancata assunzione di responsabilità per il reato commesso, le difficoltà del rapporto con gli operatori.

La seconda strategia viene definita "inclusione-subordinata", viene applicata tutte le volte in cui i detenuti vengono stimolati con attività lavorativa intramuraria e da frequenti colloqui con educatori, psicologi e volontari.

La terza strategia viene definita di "inclusione", consiste nella totale parificazione del delinquente sessuale con tutti gli altri detenuti; in tal caso l'autore di reati sessuali accede alle stesse possibilità trattamentali degli altri detenuti.

Vale la pena di considerare, sotto questo profilo, il progetto attuato presso la Casa di reclusione di Bollate. Ispirandosi anche all'impianto delle nuove disposizioni normative descritte qui di seguito. Nel mese di marzo del 2005 ha preso il via un primo progetto sperimentale di trattamento intensificato dei condannati per violenza sessuale in carcere, grazie ad un finanziamento congiunto della Regione Lombardia e della Provincia di Milano.

Il progetto è gestito da un'associazione di professionisti del privato sociale e si svolge in un reparto a detenzione differenziata della Casa di Reclusione di Milano-Bollate, dove attualmente sono stati trasferiti 19 condannati provenienti dalle sezioni protette dei penitenziari lombardi; la metà circa di essi sono autori di reati sessuali ai danni di minori. L'equipe è a composizione multidisciplinare e il progetto offre un servizio di trattamento specializzato, rivolto ad un'utenza di reclusi per reati sessuali adulti, condannati in via definitiva, che abbiano ammesso e riconosciuto la responsabilità relativa ai fatti loro ascritti e alla propria particolare problematica sessuale.

L'inserimento dei detenuti nell'Unità è preceduto da una fase di selezione nei reparti "protetti" degli altri carceri di provenienza, sulla base di valutazioni criminologiche cliniche psicodiagnostiche del soggetto che si dichiara interessato ad aderire al progetto trattamentale.

Successivamente ad una prima fase rivolta ad una valutazione dei meccanismi di negazione, si sviluppa il programma di trattamento vero e proprio.

Gli elementi del trattamento consistono in attività di gruppo, tra le quali si sviluppa un intervento specifico sulla "prevenzione della recidiva".

Trattasi di tecnica terapeutica di tipo cognitivo-educativo, mirata a ridare un senso non solo ai singoli abusi sessuali e ai relativi illeciti, ma anche alle scelte di vita del soggetto.

Il modello di prevenzione della ricaduta non attua interventi di modificazione degli schemi sessuali devianti, specifici delle terapie aversive-comportamentiste, bensì si incentra sulla individuazione dei prodromi dell'atto deviante, della catena degli eventi e delle situazioni a rischio.

Nel far ciò si procede ad un automonitoraggio continuo di pensieri, fantasie e impulsi antecedenti e conseguenti all'abuso.

L'unità trattamentale è caratterizzata da un regime di custodia attenuata, che tende a valorizzare i processi di autonomizzazione e responsabilizzazione dei singoli detenuti, i quali sono chiamati a gestire in prima persona l'organizzazione della giornata in detenzione, disponendo di una elevata libertà di movimento all'interno della sezione e di una maggior possibilità di frequentazione e incontri con soggetti provenienti dall'esterno.

Il progetto è istituito e supervisionato da istituti universitari e di cura del Québec (Istituto Pinel di Montréal) e del Belgio (Università di Liegi, Istituto di Psicologia clinica) che da anni hanno sviluppato analoghi interventi trattamentali con detenuti autori di reati sessuali.

Il progetto è oggetto di valutazione da parte del Centro per la Ricerca delle Tecniche di Istruzione, dell'Università Cattolica del "Sacro Cuore" di Milano.

I medesimi principi trattamentali sono alla base del trattamento in esecuzione penale esterna degli autori di reati sessuali, attualmente in corso sulla base di un progetto finanziato anch'esso dalla Regione Lombardia e gestito dalla stessa Associazione C.I.P.M.

4. Il quadro normativo europeo

Se analizziamo le *policies* adottate dai vari paesi europei, quelli almeno comparabili, per tradizione giuridica ed esperienze, con l'Italia, rileviamo la varietà di approcci sia nel campo del contrasto dei reati commessi online nei confronti di minori, sia nel trattamento degli stessi affidato alle varie strutture penitenziarie e/o sanitarie. Tale diversificazione, comunque, ha come necessario presupposto la piena accettazione del quadro giuridico Internazionale, cornice assolutamente necessaria e dalla quale si dipanano le differenti misure messe in campo a livello nazionale. Il contrasto e il trattamento degli autori di reati sessuali nel quadro nazionale poggia i suoi presupposti e i suoi meccanismi anzitutto all'interno della cornice giuridica definita dal diritto internazionale e dal diritto comunitario.

Non sembra dunque, possibile prendere in esame nello specifico spunti propositivi ed elementi di indagine per il nostro paese, senza pri-

ma affrontare un'analisi comparativa del trattamento degli autori di reati sessuali negli altri stati membri della Unione Europea; almeno i principali e maggiormente assimilabili all'Italia per grandezza demografica e caratteristiche socio-politiche.

Vengono, quindi, descritte le principali caratteristiche delle policy in materia di *sexual offenders* adottate da Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Olanda e Spagna. Al di fuori del perimetro della Unione, viene poi analizzata come *case study* la Norvegia, in quanto presenta alcuni spunti di particolare interesse nel trattamento degli autori di reati sessuali su minori.

Si tratta di esperienze particolarmente differenti l'una dall'altra, ma che possono aiutare a tracciare un orizzonte ampio e variegato, riguardante non solo la fenomenologia dei reati, ma in modo particolare le attività di contrasto che le Autorità Giudiziarie e di Polizia hanno messo in campo soprattutto nella sfera on line, come del resto il loro trattamento sia in carcere che fuori, dopo la scarcerazione.

La già menzionata Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa il 25 ottobre 2007, è il primo strumento internazionale con il quale gli abusi sessuali contro i bambini diventano reati, compresi quelli che hanno luogo in casa o all'interno della famiglia, con l'uso della forza, con la coercizione, le minacce o altre forme di seduzione.

La Convenzione fa riferimento a quella storia e tradizione di strumenti pattizi internazionali a salvaguardia dei minori. In primis vale la pena di ricordare la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, firmata New York il 29 novembre 1989.

Oltre ai reati più comunemente diffusi in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedo pornografia, partecipazione coatta di bambini e spettacoli pornografici) la Convenzione disciplina anche i casi di *grooming* (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale.

La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l'addestramento di persone che possono lavorare con i bambini, al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre ed insegnare loro a proteggersi. La Convenzione stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di Centri di Aiuto via telefono o via internet.

A conferma della complessità della materia e della sua regolamentazione va rilevato che la Convenzione di Lanzarote si compone di un preambolo e di 50 articoli, raggruppati in 13 capitoli.

Il trattamento dell'autore di reati sessuali, nei paesi in cui è previsto, ha come obiettivo centrale la riduzione della recidiva del reo. Prendiamo a riferimento dell'analisi dei diversi metodi il modello proposto da G.B. Traverso (G.B. Traverso, A. Marzi, 1999). L'intervento dovrebbe assolvere a tre principi: 1) il principio legato al rischio di recidiva; 2) il principio legato ai bisogni del soggetto da trattare; 3) il principio legato all'adeguamento del tipo di trattamento alla popolazione bersaglio.

Il modello di intervento maggiormente conosciuto e utilizzato a livello internazionale con questa tipologia di utenti è quello della *relapse prevention*. La *relapse prevention* nasce come tecnica per rafforzare le abilità di auto-gestione dei tossicodipendenti (Marlatt, W.H.- George 1984) ed è stata riveduta per essere utilizzata nell'intervento con i bambini con problemi comportamentali connotati sessualmente e per abusanti sessuali (Dettore, Fuligni, 2008).

Il presupposto teorico alla base è la possibilità di identificare ed utilizzare gli eventuali segni premonitori del reato sessuale come "mezzi per incrementare l'autogestione e facilitare la supervisione" dell'abusante (Dettore, Fuligni, 1999, p. 317).

Si citano qui di seguito le esperienze di programmi di trattamento presenti in Inghilterra, Francia, Belgio, Olanda, Spagna raccolte attraverso un'analisi della letteratura esistente (Traverso, 1999; Dettore, Fuligni, 2008; Cuzzocrea, Lepri, 2010) e gli esiti di progetti di ricerca transnazionali (De Leo et al, 2001; De Leo, Mariotti Culla, 2005).

Volendo ricostruire una visione d'insieme dei programmi di trattamento dei soggetti autori di reati sessuali a livello europeo, con riferimento ai suddetti Paesi, rileviamo che il modello prevalente è quello che si articola in tre fasi: l'osservazione, il trattamento, l'accompagnamento nel reinserimento postdetentivo. In Inghilterra è attivo uno dei programmi di trattamento più completi: il *Sexual Offenders Treatment Program* (STOP) nato nel 1993 con la creazione di una unità speciale per il lavoro con gli autori di reati sessuali (la *Sex Offender Unit*) ad opera del *Probation Service* del West Midlands. Particolare rilievo assume, già nella prima fase, la valutazione del rischio di recidiva, aspetto che viene monitorato nelle successive fasi del trattamento. Esso procede per moduli successivi, di

diversa durata (riconoscimento dell'atto, responsabilizzazione, partecipazione a diverse tecniche terapeutiche, tra cui la dinamiche di gruppo e la riorganizzazione dei riferimenti soggettivi). Il reinserimento avviene tramite l'accompagnamento e il sostegno per un lungo periodo di tempo, che può durare anche 15 anni.

In Francia l'osservazione avviene anche prima della condanna, in istituti specialistici ad hoc, e si sviluppa in fasi successive, combinando anche in questo caso, lavori di gruppo a tecniche di ristrutturazione della personalità. A differenza del modello inglese, tale programma viene attivato nella fase precedente alla scarcerazione, in appositi centri (SMPR), e potrebbe programmaticamente prolungarsi nella fase successiva, anche se ciò di fatto avviene molto raramente.

Anche in Belgio il trattamento può avere inizio anche prima della condanna e si sviluppa per fasi successive, che comportano lavori di gruppo e, in qualche caso, la somministrazione di farmaci antiandrogeni. Non risulta invece un'assistenza post detentiva.

La stessa assenza di intervento post-carcerario risulta per la Spagna, dove peraltro il trattamento interno risulta ben articolato tra livello individuale (percezione del se, superamento della denegazione, assunzione di responsabilità, ecc..) e psicosociale, che investe la sfera della relazionalità, l'assunzione di attitudini al controllo e alla valutazione delle situazioni di rischio. Particolare attenzione viene dedicata alla selezione degli operatori dei progetti e alla loro preparazione professionale.

In Olanda il trattamento terapeutico degli autori di reati sessuali avviene solo se viene riconosciuta un'infermità o una seminfermità mentale. I soggetti vengono avviati a un centro specializzato (TBS), nel primo caso direttamente, nel secondo dopo un periodo di detenzione in carcere. La durata della misura, essendo commisurata al tempo necessario alla terapia, non è predeterminata in assoluto, ma per periodi di tempo rinnovabili, risultando così di entità imprevedibile. Le tecniche terapeutiche consistono nella convivenza organizzata in piccoli gruppi, nelle terapie familiari o di coppia, in vari tipi di attività formative (lavoro, istruzione, sport, attività ludiche e culturali), in metodi orientati all'assunzione di consapevolezza e di responsabilità, attraverso la ricostruzione del vissuto delle fasi precedenti al passaggio all'atto.

Risulta evidente che se realmente si vuole operare nell'ottica di una prevenzione del pericolo di recidiva è necessario attuare strategie mul-

tidisciplinari che richiedono una formazione professionale a più livelli.

Tutte le ricerche e tutti i risultati degli interventi applicati sono d'accordo sulla specificità del trattamento per i detenuti e sull'importanza della formazione specifica per gli operatori coinvolti nella presa in carico dei sex offenders il Progetto Transnazionale W.O.L.F. (*Working On Lessening Fear*) è stato presentato nel corso del Seminario Transnazionale di Roma del 10-12 marzo 1999; significativo è risultato essere il contributo apportato dall'Istituto Superiore di Studi Penitenziari di Roma – Amministrazione Penitenziaria – per il tramite del direttore, dott.ssa Luigia Mariotti Culla e degli altri componenti del gruppo di lavoro, tra cui lo stesso Prof. Gaetano De Leo.

L'offerta di un aiuto trattamentale appare pertanto determinante per favorire la possibilità di una comprensione della criminogenesi e della criminodinamica e può stimolare anche un cambiamento interiore in una prospettiva di prevenzione della recidiva.

5. Considerazioni conclusive

Il confronto con il quadro europeo, che abbiamo ora brevemente ricostruito, mette in luce l'enorme arretratezza e inadeguatezza delle modalità di gestione di queste problematiche nel sistema penitenziario italiano, per il quale, come emerge dalla normativa più sopra richiamata, le possibilità di un programma specifico di trattamento risultano ipotetiche ed esigue, a fronte di un regime carcerario di segno esattamente opposto. Infatti il relegare questi soggetti nella sessione protetti, mentre rende programmaticamente impraticabile ogni strategia specifica di riabilitazione, risulta rispondere esclusivamente ad esigenze gestionali dell'istituzione. Infatti tale scelta appare giustificata dal concorrere essenzialmente di due funzionalità correlate: Impedire il contatto con gli altri detenuti, per prevenire aggressioni ed altri comportamenti ostili; garantire un regime disciplinato e controllabile della presenza di queste categorie di reclusi. A riprova di ciò è il fatto che le sezioni "protetti" ospitano anche altre tipologie invise alla cultura carceraria; principalmente i collaboratori di giustizia e gli appartenenti alle forze dell'ordine (carabinieri e agenti di polizia). Queste categorie rivelano, in controluce, a contrario, alcuni tratti essenziali della cultura reclusa: il senso di appartenenza e di autodifesa

rispetto ai rischi di intromissioni dall'esterno, il senso di identificazione con alcuni valori e principi, quali i legami familiari e la difesa dei più deboli, il senso dell'onore, inteso come rispetto delle regole della comunità e dimostrazione di affidabilità, terreno insostituibile del conseguimento della stima da parte del gruppo e, conseguentemente, del consolidamento della propria autostima. Ma questo modello fa emergere anche la povertà e superficialità della cultura istituzionale, preoccupata solo di rispondere ad istanze disciplinari, senza prendere in considerazione le specificità problematiche e di personalità dei singoli soggetti, come pure la “individualizzazione del trattamento”, sancita dall'O.P., richiederebbe. In particolare la situazione degli autori di reati sessuali appare porsi al centro del concorrere di una serie di ostilità e di pregiudizi: l'atteggiamento di rigetto e di assoluto disprezzo da parte della comunità intramuraria; l'essiccate riprovazione e ripulsa da parte della società esterna in generale; ma anche l'imbarazzata e colpevolizzante ritrosia degli operatori dello staff penitenziario, ai vari livelli, che assolvono per lo più i loro compiti in modo distanziato e rituale.

Le persone condannate per questo tipo di reato sono sempre state lasciate a scontare le loro pene senza controllo e alla fine del periodo di detenzione sono rimesse tranquillamente in circolazione, con grande probabilità che soggetti affetti da patologie del genere possano reiterare il reato specifico.

A ciò va aggiunto che, nella situazione italiana, non solo nelle sezioni “protetti” l'offerta di risorse trattamentali anche solo generiche risulta rarefatta ed episodica, principalmente soltanto per motivi organizzativi, ma anche per il fatto che gli operatori che si occupano di questa tipologia di detenuti sono privi di qualsiasi preparazione specifica che li predisponga ad intervenire adeguatamente in una realtà tanto complessa e delicata. Ma sullo sfondo di questa realtà si delinea in generale una cultura diffusa della riprovazione, della colpa e del rifiuto, che nella sostanza legittima questo stato di cose. Non è difficile cogliere la continuità di questi aspetti con quella stessa sessuofobia che continua caparbiamente ad opporsi, nella situazione italiana, all'esercizio naturale dell'affettività e della sessualità in carcere; tale per cui la sfera sessuale, in tutte le sue dimensioni, anziché essere assunta e gestita in termini adeguati ed equilibrati, viene rimossa, ghetizzata e colpevolizzata. Questo approccio coinvolge inevitabilmente anche le altre figure di reclusi nelle sezioni per “protetti”

(collaboratori di giustizia, agenti delle FF.OO.) che si trovano a condividere, per puri motivi logistici e disciplinari, le stesse privazioni di diritti e inadeguatezze trattamentali, cui sono sottoposti i sex offenders.

E' invece necessario approfondire le conoscenze su questa tipologia di reati, sulla psicopatologia e gli aspetti psicodinamici e motivazionali che stanno dietro ai sex offenders.

Solo questa attitudine e consapevolezza consentirebbe di attuare progetti sia di cura che di riabilitazione, che consentano di poter ritrovare fuori un autore di reato sessuale non più alla mercé delle sue problematiche psichiche, così da riuscirne compensato, sia dal punto di vista risocializzativo che dal punto di vista medico-psichiatrico. Ma va anche preso atto che lì dove i detenuti "protetti" vengono messi direttamente a contatto con i comuni, ad esempio nell'ambito di un "attività lavorativa" (vedi il call center della Coop. Giotto alla casa di reclusione di Padova), i pregiudizi e le tensioni si destrutturano e si diluiscono, determinando una situazione di accettazione e di tranquilla convivenza. Certo va considerato che la funzionalità dell'esperienza lavorativa, al fine del conseguimento di misure alternative e benefici vari, vale a prevenire conflitti e trasgressioni che comprometterebbero tali obiettivi. Ma non va trascurato il fatto che l'esperienza concreta di condivisione di spazi e attività atte a soddisfare vari bisogni di ordine materiale ed esistenziale, sortisce l'effetto di destrutturare reattività fondate essenzialmente sulle frustrazioni indotte dalla condizione reclusa e sulla rigidità culturale che regge i pregiudizi. Se questo orientamento viene relegato a poche (o uniche) esperienze modello (es. carcere di Bollate, coop. Giotto di Padova), il rischio è che le stesse svolgano il ruolo, anziché di modello da imitare e generalizzare, di "fiore all'occhiello" atto a coprire la negatività di un sistema che complessivamente non funziona. Viene a questo punto il sospetto che i pregiudizi e le aggressività verso gli ospiti delle sezioni "protetti" si radichino nel clima di deprivazione e di violenza di cui è subdolamente permeata la condizione reclusa, ma ancor più rilevante può risultare il ruolo esercitato dall'istituzione nel costruire il problema della diversità degli ospiti delle sezioni "protette". L'enfasi attribuita alla necessità prevalente di proteggere i soggetti in pericolo nel sistema di relazioni istituzionali altro non fa che appiattare su questa unica emergenza le specificità e le esigenze delle singole persone, con le relative problematiche, a un tempo rafforzando e incentivando gli stereotipi negativi e reiettivi

radicati nella cultura dei reclusi. Decostruire questo aggregato interattivo di deformazioni non può che significare, da un lato, entrare a fondo in sintonia con le istanze e i vissuti personali in cui si sono radicati gli impulsi negativi e socialmente inaccettabili, per sviluppare percorsi terapeutici che riportino la persona a una pienezza del sé atta a superare le distorsioni pulsionali; dall'altro intervenire su quelle condizioni e quelle variabili che fanno della cultura reclusa un universo chiuso e reietto, perché a sua volta stigmatizzato e “sotto attacco”, riportandola ad una naturalità di relazioni, basata sulla soddisfazione dei bisogni sostanziali e sulla tutela dei diritti. Si tratta certo di un percorso complesso e necessariamente articolato, ma che non può che evocare, in primis, la responsabilità delle istituzioni nell'assumere metodi di intervento specifici adeguati e scientificamente fondati, ponendo fine alla tendenza di scaricare e mascherare le propria inerzia, i pregiudizi e le proprie ambivalenze dietro l'alibi nella necessaria protezione.

Riferimenti bibliografici*

American Psychiatric Association (2003), *Manuale diagnostico dei disturbi mentali*, Trad. it. Milano: Masson.

Aubut, J. Et al. (1993), *Les agresseurs sexuels, théorie, évaluation et traitement*, Montréal: Les éditions de la Chenelière.

Bandini T., Marugo M.I., G.B. Traverso (1983), *Il controllo formale e informale dei comportamenti violenti in ambito familiare: il problema della donna maltrattata*, “Rassegna di criminologia, vol. XIV -, fascicolo 2.

Ciappi S. Palmucci V., Toccafondi I., Scala P. (2006), *Aggressori sessuali. Dal carcere alla società; ipotesi e strategie di intervento*. Milano: Giuffrè. Malacrea.

Cuzzocrea V., Lepri G.L. (2010), “Il trattamento dell'autore di reati sessuali: miti e contraddizioni”, in A.L. Fagnoli (a cura di), *La violenza. Le responsabilità di Caino e le connivenze di Abele*, Alpes, Roma.

Dettore D., Fuligni C. (1999), *L'abuso sessuale sui minori. Valutazione e terapia delle vittime e dei responsabili*, McGraw-Hill Companies

De Leo G., Patrizi P. (2001), *Trattare con adolescenti devianti. Progetti e metodi di intervento nella giustizia minorile*, Carocci, Roma.

Dettore D., Fuligni C. (2008), *L'abuso sessuale sui minori*, McGraw-Hill Education.

Fernandez Y., Marschall W., Serran G. (2005), *Sexual offender treatment: Controversial issues*. Wiley

Giulini P., *Principi ispiratori e premesse teoriche del progetto di trattamento per autori di reati sessuali “Unità di trattamento intensificato” presso la casa di reclusione di Bollate*, in Ciappi et al. (cit.)

- Marlatt G.A., George W.H. (1984), *Relapse Prevention Introduction and Overview of the Model*, in *British Journal of Addiction*, Volume 79, Issue 3, Pages 241-349.
- Mariotti Culla L. De Leo G. (2005), *Attenti al lupo. Pedofilia e vittime per progetti integrati di trattamento penitenziario. Il progetto europeo «For-W.O.L.F.*, Giuffrè, Milano.
- Marshall, W. L., Fernandez, Y. M., Marshall, L. E. and Serran, G. A. (eds) (2005) *Appraising Treatment Outcome with Sexual Offenders*, in *Sexual Offender Treatment: Controversial Issues*, John Wiley & Sons, Ltd, West Sussex, England.
- Morini P. (2001), *La cura dell'orco*, Edizioni Sapere, Padova.
- Morrone A. (2003), *Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione*, Cedam, Padova.
- Pajardi D., *Esperienze e riflessioni di operatori su trattamento e cura in carcere*, Giuffrè.
- Palmucci V., *La presa in carico del delinquente sessuale*.
- Palmucci V., Traverso G.B. (2004), *La valutazione del delinquente sessuale nelle esperienze di ricerca e di intervento in campo internazionale*, in *Rivista Italiana di Criminologia*, fascicolo n. 1-2.
- Rialti S., Petrone L. (2000), *Chi ha paura del lupo cattivo?*, Franco Angeli, Milano.
- Roccia C., Foti C. (1998), *L'abuso sessuale sui minori*, Unicopli, Torino.
- Rossi L., Zappalà A. (2005), *Personalità e Crimine*, Carocci, Milano.
- Scardaccione G. (1992), *Autori e vittime di reati sessuali*, Bulzoni, Roma.
- Traverso G. B., A. Marzi (1999), *Considerazioni criminologiche sulla funzione del mito nella rappresentazione della violenza sessuale*, in *Rassegna di Criminologia*, Northeastern University Press.
- Valcarengi M. (2007), *Ho paura di me: il comportamento sessuale violento*, Mondadori, Milano.
- Vassalli A. (1990), *Segreti di famiglia. L'intervento nei casi d'incesto*, Raffaello Cortina, Milano.
- Zappalà A. (2009), *Abusi sessuali collettivi*, Franco Angeli, Milano.
- Zappalà A. (2007), *Gli stupratori*, Franco Angeli, Milano.

* Dato il carattere di questo articolo e l'iter della sua stesura, ci limitiamo ad una bibliografia relativa ai testi citati che può servire come orientamento per il lettore.

Protetti da chi? Posizionamento, genere e vulnerabilità nel lavoro trattamentale con i *sex offenders* in carcere

Alessandra Frenza, Caterina Peroni, Michele Poli¹

Abstract: *Questo contributo traccia alcune riflessioni sul progetto pilota di trattamento per uomini violenti “Il Cerchio degli Uomini”, avviato nel 2016 presso il carcere di Ferrara dall’equipe del CAM - Centro per Uomini Maltrattanti cittadino. Il progetto ha l’obiettivo di condividere con i detenuti per reati di violenza una riflessione sulle identità di genere, le relazioni fra uomini e donne, l’affettività e della mascolinità, la gestione della rabbia e dell’aggressività nei rapporti interpersonali e interfamiliari (violenza domestica, di genere, assistita). Con approccio autoetnografico, si affronta il piano del posizionamento soggettivo sia degli operatori e delle operatrici in relazione ai detenuti, caratterizzato da un’attenzione all’emotività; alla riflessività sui dispositivi di genere e alla violenza come dimensione estesa all’intera esistenza ristretta del detenuto, posizionandolo sul confine tra carnefice e vittima, e condizionandone inevitabilmente lo spazio di parola.*

Keywords: *sex offenders, violenza di genere, riflessività*

1. Introduzione

In questo contributo proveremo a tracciare alcune riflessioni sul progetto pilota di trattamento per uomini violenti “Il Cerchio degli Uomini”, avviato nel 2016 presso il carcere di Ferrara dall’equipe del CAM - Centro per Uomini Maltrattanti cittadino. Il progetto fa parte di una serie di azioni finanziate dall’8x1000 della Chiesa Valdese con l’obiettivo di condividere con i detenuti per reati di violenza una discussione guidata che, partendo dalle tematiche dell’identità di genere e delle relazioni fra uomini e donne, dell’affettività e della mascolinità, porti ad una riflessione sui propri comportamenti e sulla gestione della rabbia e dell’aggressività nei rapporti interpersonali e interfamiliari (violenza domestica, di genere, assistita).

¹ Il presente contributo è frutto di una riflessione comune svolta sul campo da parte delle autrici e dell’autore. Nello specifico, i paragrafi 1, 2, 3, 4.1 e 5 sono stati scritti da Caterina Peroni, i paragrafi 4.2 e 4.3 da Alessandra Frenza e i paragrafi 4.4 e 4.5 da Michele Poli.

Queste note non saranno esaustive del lavoro svolto nell'istituto, ma cercheranno di restituire, con prospettiva immanente e sotto forma di appunti, alcuni nodi emersi durante i nove mesi di incontri individuali e di gruppo svolti nell'istituto, sia dal punto di vista operativo sia da quello metodologico. Il Cerchio degli Uomini è appunto un progetto sperimentale, ed è con l'incedere induttivo tipico dell'esplorazione che si snodano queste note, cercando di restituire *da dentro* un approccio che si situa tra la ricerca e la riflessione sull'intervento trattamentale, tra l'autoetnografia e la revisione di un progetto in fieri, focalizzando l'attenzione su alcuni primi punti critici che ci sono apparsi centrali nelle sue fasi principali (accesso al campo e realizzazione dei gruppi) e che riguardano temi fondamentali come la violenza, il genere e la libertà.

La violenza di genere infatti è un "fatto sociale totale" come ci ha ricordato Tamar Pitch (1998), e la sua stessa definizione ha molteplici sfumature che si riferiscono a un fenomeno estremamente ampio e diffuso, ma ognuna delle quali afferisce a un universo semantico specifico denso di significati e prospettive. Se ciò è vero in generale, lo è tanto più nel campo del diritto e in particolare di quello penale, che deve rispondere a esigenze di semplificazione e di determinazione delle fattispecie di reato che sono per molte studiosi insufficienti se non incompatibili con la complessità del fenomeno e l'esigenza di affrontarlo in termini culturali, politici e sociali più strutturali (T. Pitch, 1998; M. Graziosi, 2013). In ambito penale, dalla definizione del reato deriva la configurazione dell'autore e quindi dei percorsi trattamentali a lui rivolti. Vedremo come questo passaggio costituisca un primo nodo critico del lavoro con gli autori di violenza di genere in carcere, non esistendo nel nostro codice penale una definizione univoca di questo fenomeno e quindi neanche degli autori stessi (M. Virgilio, 2014).

In relazione a ciò, vi è poi, determinante nel lavoro trattamentale con gli autori di violenza di genere, il piano del posizionamento soggettivo sia degli operatori e delle operatrici in relazione ai detenuti (Deriu, 2013). Questo piano è caratterizzato, anche nella letteratura etnografica sulla ricerca in carcere (B. Crewe, 2014; V. Ferreccio, F. Vianello, 2014; Y. Jewkes, 2011; J. B. Waldram, 2007), da un'attenzione all'emotività che scaturisce dal rapporto tra *insider* e *outsider*, distinti dall'elemento fondamentale della privazione o disponibilità della libertà personale; alla riflessività sui dispositivi di genere, che in carcere acutizzano gli stereotipi e la perfor-

mance del maschile (N. de Viggiani, 2012; B. Crewe 2014; R. Ricciardelli, K. Maier, K Hannah-Moffat, 2015) e alla violenza, che è l'oggetto specifico del trattamento ma che informa anche il contesto detentivo, creando per i detenuti una dimensione di vulnerabilità e rischio permanenti che espande la dimensione della violenza all'intera esistenza ristretta del detenuto, posizionandolo sul confine tra carnefice e vittima, e condizionandone inevitabilmente lo spazio di parola (J. B. Waldram, 2007; D. Lacombe, 2008; R. Ricciardelli, D. Spencer, 2014; R. Tewksbury, 2012).

2. I programmi e le metodologie rivolti agli uomini maltrattanti

Negli ultimi quarant'anni le ricerche e i programmi di intervento sulla violenza di genere a livello internazionale si sono rivolti anche agli autori di violenza, individuando la necessità di intervenire sulle cause profonde dei comportamenti violenti degli uomini sulle donne, derivanti dalla disegualianza e dalle differenze di potere legate al genere in tutti gli ambiti sociali². In tal senso vanno alcune importanti raccomandazioni dei principali organismi europei, come il Consiglio d'Europa³; l'Unione europea⁴, il Parlamento europeo⁵ e la Commissione europea⁶.

Secondo gli indirizzi assunti dai principali programmi implementati a livello europeo in materia di violenza di genere negli ultimi anni,

² Per una storia e una rassegna dei programmi internazionali dedicati ai *perpetrators* a livello internazionale, si veda A. Bozzoli et al. (2017).

³ Council of Europe, Recommendation Rec (2002) 5 and documents concerning violence against women, <https://www.euromed-justice.eu/en/document/coe-2002-recommendation-rec-5-committee-ministers-member-states-protection-women-against>; Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e>

⁴ European Union, "EU guidelines on violence against women and girls and combating all forms of discrimination against them", 2008 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/eu-guidelines-violence-against-women-and-girls-and-combating-all-forms-discrimination_en

⁵ European Parliament resolution of 5 April 2011 on priorities and outline of a new EU policy framework to fight violence against women, <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0127&language=EN&ring=A7-2011-0065>

⁶ Attraverso l'implementazione di programmi DAPHNE come "WWP - Work With Perpetrators" (<http://www.work-with-perpetrators.eu/>).

è diventato prioritario organizzare programmi d'intervento finalizzati a responsabilizzare gli autori di violenza rispetto alle loro azioni e alla sofferenza che producono, attraverso il contrasto a una cultura fortemente caratterizzata da immaginari maschilisti e sessisti, e elaborare strategie individuali per interrompere il ciclo della violenza. Sulla base di questi obiettivi generali, si sono sviluppate in tutta Europa esperienze e percorsi di trattamento degli autori di violenza, prevalentemente di approccio pro-femminista e cognitivo-comportamentale, inseriti nei programmi di supporto e protezione alle vittime e collegati con il sistema giudiziario per il trattamento degli autori condannati come forma sostitutiva o supplementare della pena (A. Bozzoli et al., 2017). Tutti i programmi sono caratterizzati da metodi di lavoro analoghi, la cui validità è riconosciuta a livello internazionale da decenni. Questi prevedono una prima fase di valutazione del rischio e della possibile riuscita del percorso; colloqui individuali volti a far assumere all'autore la responsabilità del comportamento violento e della continuità del percorso; lavori di gruppo psico-educativo, aperti o chiusi, che permettono di verbalizzare la violenza e rompere l'isolamento soggettivo del maltrattante; attività di monitoraggio e valutazione ex post.

In Italia, tali programmi non hanno visto lo stesso livello di sviluppo⁷. In ambito carcerario, i programmi rivolti agli autori di violenza di genere sono ancora pochi e caratterizzati da forti differenze metodologiche e di approccio, non esistendo ancora a livello nazionale una definizione di linee guida organiche che vadano nella direzione dell'uniformità degli interventi trattamentali. Il programma sicuramente più consolidato per durata e metodologia è quello del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione (CIPM) di Milano, che prevede il trattamento e la presa in carico degli autori di reati sessuali presso il carcere di Bollate, con un approccio clinico-criminologico focalizzato sulla prevenzione della recidiva. Il programma è caratterizzato da un regime di custodia attenuata che permette da un lato di garantire la protezione dei detenuti per reati sessuali da eventuali aggressioni, e dall'altro di fruire di maggiore privacy per affrontare le riflessioni sul proprio operato (R. Panaro, 2012; F. Garbarino, P. Giulini, 2014). Pur avvalendosi di una metodologia ibrida,

⁷ Per una rassegna storica dei programmi per uomini maltrattanti in Italia, si veda A. Bozzoli et al. (2017).

l'approccio del CIPM non è orientato al genere, non affronta quindi la violenza nella sua dimensione culturale e sociale, ma si focalizza sull'individuo e sulla gestione pacifica dei conflitti.

Tra i pochi altri progetti intramurari realizzati in Italia, segnaliamo, per la sua sostanziale differenza di approccio e metodologia da quello del CIPM, il progetto della cooperativa Befree di Roma all'interno dell'istituto Regina Coeli. L'intervento di Befree, infatti, nasce nel suo percorso di lavoro politico con le donne nella lotta alla violenza di genere e prevede la presa in carico di uomini maltrattanti integrando un approccio socio-educativo con uno psicoterapeutico e coinvolgendo diversi attori che intervengono in tre fasi del trattamento: la prima dedicata alla violenza di genere (Befree), la seconda alla decostruzione della mascolinità (Maschile Plurale), la terza psicoanalitica (ISIPSE). Un approccio multidisciplinare e focalizzato sulla riflessività e sulla decostruzione dei dispositivi di potere che attraversano la costruzione dei rapporti di genere è quello che anche la rete nazionale dei Centri di Ascolto per Uomini Maltrattanti (CAM), che ha promosso il progetto di cui parleremo nei prossimi paragrafi.

3. Il progetto CAM

Il CAM di Ferrara fa parte della rete nazionale fondata nel 2009 a Firenze su iniziativa dell'Associazione Artemisia. L'approccio del CAM di Ferrara si rifà alla metodologia pro-femminista e socioeducativa elaborata nei principali programmi europei rivolti agli uomini violenti (A. Bozzoli et al., 2017), che inseriscono l'individuo che ha agito violenza nel suo contesto culturale, sociale e economico, tenendo conto del peso che hanno stereotipi e ruoli sociali, norme e credenze, condizione economica, cultura e relazioni sociali. Questo approccio si distanzia radicalmente dagli approcci clinici patologizzanti o criminalizzanti, che tendono a individualizzare il reato ed a rappresentare l'agire violento come caratteristica essenziale legata alla situazione o all'individuo. La prospettiva pro-femminista del CAM si radica nei percorsi, nei saperi e nelle pratiche elaborati all'interno dei movimenti femministi e dei centri antiviolenza, ed è quindi caratterizzata da un orientamento sociale e culturale finalizzato alla decostruzione degli stereotipi di genere e all'assunzione di responsa-

bilità da parte dell'uomo maltrattante (M. Poli, 2017; A. Pauncz, 2017). L'intervento psico-educativo si svolge principalmente in gruppi di riflessione condotti da un uomo e una donna, per permettere il bilanciamento e la rilegittimazione del ruolo femminile nel discorso e nella percezione degli uomini maltrattanti. Affrontare con approccio pro-femminista la violenza maschile sulle donne per gli operatori e soprattutto le operatrici dunque significa saper sviluppare una forte capacità di introspezione riflessiva e una profonda consapevolezza dei processi di costruzione del genere (M. Deriu, 2013, 2017), che riguardano tanto gli uomini maltrattanti quanto gli operatori e le operatrici stesse.

Il percorso "Il cerchio degli uomini" sviluppato nell'istituto penitenziario di Ferrara fa parte delle azioni programmate dal progetto nazionale della rete CAM "Carcere, violenza e società – percorsi di trasformazione". Partendo dall'assunzione di responsabilità rispetto ad azioni di maltrattamento (fisico, economico, sessuale, di stalking), il percorso, situato tra l'intervento terapeutico e di recupero, ha come obiettivo il cambiamento stabile nei comportamenti e nelle relazioni di tutti i destinatari, che possa ripercuotersi positivamente sia nel contesto carcerario che in quello sociale, soprattutto dopo la dimissione del detenuto. In particolare, rispetto ai detenuti per violenza contro le donne e di genere, il progetto si proponeva di offrire ai detenuti una prospettiva di aggregazione, riflessione e cambiamento, di ricostruzione di un sé e di una dignità personale, sostegno emotivo e rielaborazione delle colpe, con la finalità di promuovere processi riparativi nei confronti delle vittime e ridurre il rischio di recidiva. Nella prima fase il progetto prevedeva la formazione degli operatori e delle operatrici dei CAM territoriali, l'elaborazione di percorsi formativi sperimentali rivolti ai detenuti e la strutturazione di reti locali con i diversi attori che lavorano negli istituti penitenziari (operatori del carcere, UEPE, dirigenti degli istituti, Garante dei diritti). La seconda fase ha visto l'implementazione delle azioni a livello territoriale e la terza la condivisione e valutazione del percorso svolto. Il CAM di Ferrara è stato coinvolto nella concertazione con i servizi del carcere, attivando gruppi di incontro e confronto con gli operatori e le operatrici dei servizi educativi, e la sperimentazione dei "moduli formativi" rivolti ai detenuti, preceduta da colloqui individuali. Nello specifico, il progetto ha visto coinvolti un operatore (educatore) e quattro operatrici del Centro (due psicologhe e due sociologhe).

4. “Il cerchio degli uomini”. Appunti dal campo

4.1. Nota metodologica

Come anticipato, gli appunti che seguono sono il risultato di un primo momento di riflessione collettiva sull'esperienza in carcere da parte delle operatrici e degli operatori che hanno partecipato al programma. Si tratta, se così possiamo dire, di note autoetnografiche, che cioè partono dall'esperienza diretta delle attrici e degli attori per costruire un sapere parziale su un determinato ambito (D. Reed-Danahay, 1997). Dal femminismo prendiamo a prestito la categoria dell'esperienza, della restituzione soggettiva e riflessiva di un posizionamento situato, di genere e intersezionale (S. Harding, 2004). Come è noto, la ricerca in carcere, e in particolare la ricerca *engagée*, coagula coinvolgimento, emozioni, esperienze, domande di ricerca e interrogativi sul campo in un insieme aperto e sempre in elaborazione di saperi e pratiche (B. Crewe, 2014). Inevitabilmente quindi, le riflessioni che seguono riguardano l'esperienza operativa da un lato, e quella emotiva dall'altro, che insieme restituiscono un quadro scomposto di lavoro da ricomporre di continuo. Quello con gli uomini maltrattanti è un lavoro estremamente intenso e coinvolgente, che interroga continuamente la natura dei rapporti (M. Deriu, 2013), delle identità e delle soggettività, soprattutto quando lo si fa con un'attitudine *engagée* e riflessiva: affrontare la violenza in termini trasformativi costringe l'operatore e soprattutto l'operatrice a fare i conti con una questione antropologica in cui tutte e tutti siamo immersi, a riconoscere e riconoscersi in maniera riflessiva come soggetti che hanno una *posizione* all'interno delle dinamiche di potere, di dipendenza, di violenza che strutturano le relazioni sociali. Il carcere, come campo di intervento e ricerca, per la sua caratteristica intrinseca di luogo di privazione della libertà, funziona come un prisma attraverso il quale si riflettono in maniera nitida, abbagliante e allo stesso tempo alterata le stesse dinamiche umane di potere della vita sociale, investendo l'osservatore e l'osservatrice esterna (*outsider*) con potenza (Y. Jewkes, 2011). La violenza, in questo contesto, emerge non solo come caratteristica delle azioni di chi vi è detenuto, ma anche e soprattutto come elemento strutturale che governa tutte le dinamiche relazionali del carcere, esponendo a loro volta i dete-

nuti ad alti livelli di vulnerabilità e rischio (R. Ricciardelli, D. Spencer, 2014).

Abbiamo suddiviso in sei sottoparagrafi la narrazione, concentrandoci sui nodi critici che ci sono apparsi da subito i più rilevanti perché hanno riguardato la materialità, in termini di fattibilità, agibilità e relazioni strategiche, del lavoro con gli uomini all'interno del carcere, e insieme il nostro posizionamento anche sul piano dell'emotività in relazione al dispositivo del genere, che abbiamo *a posteriori* riscontrato essere in effetti anche un campo della ricerca metodologica critica e femminista dei *prison studies*, confermando quello che le nostre impressioni "a caldo" ci avevano restituito senza però trovare un nome. In particolare, l'aspetto dell'emotività (B. Crewe, 2014; V. Ferreccio, F. Vianello, 2014; Y. Jewkes, 2011; J. B. Waldram, 2007) ha inciso sulla nostra esperienza rispetto a tre ambiti principali legati al nostro ruolo di operatori e operatrici: il rapporto tra genere e sessualità con i detenuti (N. de Viggiani, 2012; B. Crewe 2014; R. Ricciardelli, K. Maier, K Hannah-Moffat, 2015); quello tra libertà e la sua privazione, in particolare rispetto al rischio, alla vulnerabilità e alla possibilità che i detenuti hanno di parlare; e infine quello, ambivalente, con la violenza (J. B. Waldram, 2007; D. Lacombe, 2008; R. Ricciardelli, D. Spencer, 2014; R. Tewksbury, 2012). Questa infatti è stata l'elemento costante e pervasivo di tutto il lavoro svolto, essendo insieme l'obiettivo e l'oggetto del nostro intervento con gli uomini e anche il tratto costante della loro condizione di detenuti, portandoci ad interrogarci su come un ambiente privato di libertà produca vittime e carnefici rendendo evanescente un confine che nella vita extramuraria appare così netto.

4.2. Prima fase – accesso e definizione del campo

Il progetto in carcere ha avuto inizio a Ferrara nel 2016, dopo avere superato non poche difficoltà riconducibili sia a motivi di ordine amministrativo sia all'avvicinarsi, nel giro di pochi mesi, di diversi Direttori alcuni dei quali non sempre favorevoli alla realizzazione del progetto. Approfittando di uno dei momenti di disponibilità manifesta e anche dell'appoggio palesato da parte dell'assessora ai Servizi alla Persona del Comune, siamo riusciti ad avviarlo per tempo. La nostra richiesta era stata quella di organizzare i gruppi di discussione nella sezione dei dete-

nuti comuni, sia per potere incontrare un numero maggiore di detenuti, visto che non potevamo sapere in quanti avrebbero aderito alla nostra proposta, sia per avere un numero maggiore di probabilità di entrare in contatto con autori di reati contro le donne. Questo accordo iniziale raggiunto durante una riunione avuta con il direttore, la comandante della polizia penitenziaria e le educatrici, in realtà è stato successivamente disatteso, in quanto le educatrici hanno preferito decidere di individuare il gruppo nella sezione dei “protetti”, per una scelta puramente “logistica” e organizzativa, visto che la sezione protetta non era coinvolta in nessuna attività, mentre i detenuti comuni erano comunque impegnati con altre iniziative e, tra queste, anche in quelle scolastico-educative.

Così, abbiamo accettato pur consapevoli che non avremmo avuto la possibilità di incontrare un grosso numero di *sex offender*, poiché molti di essi erano già stati trasferiti presso un altro carcere dell’Emilia Romagna; per noi realizzare per la prima volta un progetto mirato alla costituzione di un gruppo di riflessione sul maschile e, dunque, di contrasto alla violenza nel carcere di Ferrara rappresentava già di per sé un grande traguardo. Avremmo voluto incentrare l’architettura del progetto sul gruppo e svolgere degli incontri individuali preparatori all’accesso a quest’ultimo, come la nostra metodologia prevede, ma anche in questo caso, vista la fatica nel far partire il gruppo, la difficoltà nel poter agire delle scelte per noi coerenti e il timore di entrare in rotta di collisione con il “sistema carcere” nel suo complesso, abbiamo preferito non insistere e lasciar scegliere alle educatrici i soggetti bisognosi di colloqui individuali. Le scelte si sono indirizzate su uomini, reclusi nella sezione dei “comuni” che avevano compiuto reati attinenti allo sfruttamento della prostituzione. Con i colloqui individuali si è dato l’avvio a dei micro percorsi autonomi, tesi a portare gli uomini alla consapevolezza delle loro azioni, ovvero, delle loro conseguenze.

In questa fase, la dinamica di *gatekeeping* messa in atto dagli operatori giudiziari, dovuta alla struttura dell’ordinamento penitenziario che inevitabilmente ne influenza la cultura giuridica interna (F. Vianello, V. Ferreccio, 2014), ha quindi inciso sugli obiettivi iniziali del progetto, che intendevano aprire percorsi di riflessione sulla violenza maschile con i detenuti comuni proprio perché è in questo contesto che sono reclusi gli autori di tutte le violenze di genere non codificate dal codice penale e quindi non tradotte nell’ordinamento penitenziario (B. Guazzaloca, M.

Virgilio, 2017). Questa sorta di equivoco formale restituisce in realtà il processo sostanziale di neutralizzazione della dimensione di genere delle violenze fisiche, psicologiche, economiche – compreso l'omicidio – contro le donne operata attraverso scelte “logistiche”, dimensione che sparisce dietro alla definizione di reato “comune”, informando di conseguenza anche la percezione degli operatori e delle operatrici che lavorano sul campo. Processo ben sintetizzato dal colloquio esplorativo con un'educatrice di un altro istituto, che alla domanda: «Ma dove stanno tutti i detenuti per violenza di genere, ad esempio gli omicidi delle proprie mogli?», ha risposto candidamente: «E che cosa c'entra il genere? L'omicidio è omicidio!».

4.3. Il lavoro con i detenuti: genere, violenza, vulnerabilità

Il gruppo ha lavorato per nove mesi, impostato su un incontro settimanale di un'ora e mezza. Al primo incontro di presentazione del gruppo, svolto all'interno della sezione scelta, hanno partecipato tutti i detenuti, e si è registrato un vero successo iniziale. Infatti, su trentadue partecipanti ben quindici hanno dato adesione anche se, per motivi legati alle autorizzazioni, solo otto hanno potuto concretamente parteciparvi. Naturalmente, ci sono state anche alcune defezioni volontarie nel corso delle sedute di gruppo, ma si sono comunque avvicinati e poi aggiunti altri soggetti spronati positivamente dagli altri detenuti già inseriti nel gruppo di lavoro.

Quando abbiamo progettato gli incontri, pensavamo che avremmo dovuto fronteggiare comportamenti molto aggressivi, invece, non ci sono mai state esplosioni, anzi, abbiamo dovuto faticare per fare esprimere della aggressività e consentire a ciascuno di contattarla, di esserne consapevole e di riconoscersi, appunto, un portatore consapevole. La consapevolezza di essere aggressivo, la consapevolezza di potere usare la violenza e quella di non usarla sono alla base del nostro percorso di crescita in quanto uomini e donne. Nel gruppo in carcere la presa d'atto è stata ancora più difficile.

Per rispondere a questo fine, il gruppo è stato co-condotto da un operatore e da una operatrice, seguendo le modalità di conduzione dei gruppi di riflessione e di confronto che vengono già realizzati all'interno del Centro CAM di Ferrara. Infatti, in considerazione dell'ottica del

nostro intervento mirato all'attenzione al genere oltre che alla violenza in senso lato, per noi è stato un obiettivo importante quello di fare misurare ciascun uomo con la maschilità di ciascun componente del gruppo, ognuno pari rispetto all'altro, e spronarli ad apprendere una nuova modalità di relazione tra uomini, svincolata sia dai modelli patriarcali, in loro già insiti, sia da quelli costruiti nel contesto del carcere per far fronte alla forzata convivenza dovuta alla detenzione e, al contempo, confrontarsi con l'autorevolezza maschile e con quella femminile, esplicitate e concretizzate attraverso le figure dei conduttori e delle conduttrici degli incontri (M. Deriu, 2017).

L'interazione all'interno del gruppo è stata lasciata libera di esprimersi, cioè, la conduzione, pur sempre presente, è stata volutamente basata su un modello di libera espressione: alcune volte abbiamo proposto noi dei temi che pensavamo potessero interessare i partecipanti o, comunque, che potessero introdurre indirettamente altri utili per avviare un confronto ed una riflessione. Abbiamo chiesto ai detenuti di esternare i momenti positivi della loro esistenza e questa proposta, come peraltro ci aspettavamo, non solo è stata accolta, ma ha generato ed animato un vivace dibattito, un confronto serrato durante il quale, tra i diversi argomenti, è emerso quanto sia difficile nell'ambiente carcerario riuscire ancora a dare valore alla positività della vita, ma sia comunque possibile se aiutati a farlo.

Nei gruppi di uomini che si ritrovano settimanalmente al Centro, uno dei momenti decisivi per la crescita emotiva e la riflessione su di sé sta nel confrontarsi sulle azioni che favoriscono la violenza in modo duro, diretto, con cruda verità, lealtà. Dentro le stanze del carcere abbiamo constatato che, nonostante gli sfoghi, i racconti e gli sforzi fatti per essere testimoni attivi e critici delle loro e altrui storie, per i detenuti era comunque più rischioso essere diretto, perché non erano in grado di reggere tanta pressione, perché temevamo che la reclusione fosse in sé limitante, castrante per il cambiamento (R. Ricciardelli, D. Spencer, 2014). Inoltre, non si può ignorare che in un luogo quale è il carcere qualsiasi espressione di pensiero non potrà essere mai custodita con riservatezza (J. B. Waldram, 2007). Nonostante questo limite, certamente non da sottovalutare, volendo effettuare una valutazione di massima, è doveroso per noi riconoscere che il senso di controllo e di mancata riservatezza, provati inevitabilmente all'interno delle mura del carcere nell'affrontare certe

tematiche e certi racconti di vita, a lungo andare, hanno rappresentato un problema sentito maggiormente da noi operatori/operatrici che dai detenuti, i quali, pur con le difficoltà già espresse, hanno partecipato e comunque alimentato i dibattiti.

Alcune volte i temi sono stati sollevati direttamente dai partecipanti che spesso hanno chiesto di utilizzare l'incontro tra tutti come un'opportunità, uno spazio "di riflessione", nel quale affrontare tematiche che non riguardassero solo il carcere, pur avendone comunque abbondantemente sviscerato dinamiche e rituali, ma per parlare anche di "cose normali", di una quotidianità (interna ed esterna al carcere) che aveva riguardato e che ancora riguardava anche loro (J. B. Waldram, 2007; F. Vianello, V. Ferreccio, 2014).

4.4. La rilevanza delle emozioni nel lavoro in carcere

Per noi operatori e operatrici, sono stati importanti tutti i momenti di dialogo intercorsi, ma sicuramente i più intensi emotivamente sono stati quelli in cui gli uomini hanno usato il gruppo per scaricarsi di grossi pesi psicologici. Dopo sei-sette mesi di incontri settimanali abbiamo potuto constatare la loro capacità di riuscire a discutere tra loro, di manifestare il proprio pensiero rispetto a certe situazioni, superando il timore di essere etichettati o, peggio, di essere oggetto di ritorsioni, di violenza più o meno pacata, in un contesto come quello carcerario nel quale la convivenza è sentita come emotivamente precaria e molto intima. D'altro canto, la paura di esprimere francamente e apertamente il proprio pensiero o la propria opinione è spesso insita in ognuno di noi e si può constatarla sempre anche all'interno dei gruppi condotti nel Centro CAM ai quali partecipano autori di violenza.

Le maggiori criticità sono sorte nel mettere in relazione i diversi vissuti, i diversi livelli culturali di ciascuno, le diverse storie criminali, il diverso grado di rispetto manifestato per le azioni criminali agite e le loro conseguenze dirette ed indirette, i diversi orientamenti sessuali (N. De Viggiani, 2012; R. Ricciardelli, K. Maier, K. Hannah-Moffat, 2015). Siamo riusciti a superarle? A volte sì, a volte poco, altre volte no. Troppo complessi sono risultati i nodi da districare. Spesso è stato quasi impossibile riuscire a riservare un equo peso a ciascuna delle problematiche affrontate, inoltre, non è stato sempre facile anche solo identificare un

livello di discussione al quale potessero partecipare tutti, sia a causa del variegato grado di alfabetizzazione e/o scolarizzazione, sia per la scarsa conoscenza della lingua italiana (detenuti stranieri) sia per la diversa capacità di porre attenzione. Spesso le emergenze da affrontare che affluivano nel gruppo erano talmente tante che risultava per noi difficilissimo riuscire a far sì che il gruppo risultasse comunque un luogo sicuro per tutti e, così, i soggetti più “deboli” li abbiamo perduti, non siamo riusciti ad infondere in loro una sicurezza. Forse sarebbero serviti dei colloqui individuali di preparazione alla discussione di gruppo, come quelli che utilizziamo nel CAM, per fornire e suggerire degli strumenti relazionali da usare nel momento del confronto, anche quello più animato o più complesso emotivamente, ma, come già detto, non siamo riusciti ad attuarli.

Abbiamo sofferto nell'affrontare il sentimento di dolorosa solitudine e di isolamento che perceivamo nei detenuti soprattutto al loro arrivo per partecipare al gruppo (Y. Jewkes, 2011). Ci scrutavamo a vicenda per comprendere se noi, esseri umani liberi, saremmo riusciti a sostenere i loro sguardi di esseri umani reclusi. I loro occhi impregnati di dolore e di stanchezza facevano male e rendevano faticoso per noi stabilire un contatto con loro. Però, con lo scorrere dei mesi, il timore in fondo reciproco si è attenuato e, pur non scomparendo mai, ha comunque arricchito gli incontri: l'equilibrio tra leggerezza e convivialità, sebbene precario, ha supportato i conduttori/conduttrici, abituati a tenere sempre una metà del proprio cuore rivolta alla sofferenza delle vittime per opera degli uomini. Questo sguardo rivolto altrove, ossia verso la vittima, ci consente di contenere il rischio di provare dell'empatia nei confronti di chi agisce violenza e di commettere l'errore di rimuovere le motivazioni profonde, corrette o arbitrarie che siano, che lo hanno portato ad esprimere azioni malvage (M. Deriu, 2013). Il rischio della rimozione e quello della mancanza di approfondimento delle ragioni che hanno indotto ad usare violenza si accentuano all'interno dell'istituzione carceraria, nella quale la ripetitività forzata di gesti e di abitudini imposti, non sempre motivati da valori socio-educativi, rende ancora più difficile l'accettazione e la elaborazione della reclusione. Quindi è stato molto complicato gestire l'oscillazione dei nostri sentimenti e tenere una rotta comune che ci permettesse di lavorare bene per tutti: vittime, famigliari, compagni di cella e, quindi, non solo per la persona presente nel gruppo. Del resto

lo sapevamo, sentirsi e porsi come operatori/operatrici che contrastano la violenza non equivale a rientrare nei canoni di una definizione, ma si diventa tali ogni qual volta ci si relaziona con l'utente e si riesce, paradossalmente, a trovare una sintesi dentro e fuori di noi. Questo impegno va costantemente rinnovato, ancora e ancora, e comunque sempre, anche quando pensiamo di poterci porre quali "esperti" del problema (M. Deriu, 2017).

4.5. Insider/Outsider: il dilemma dell'empatia

Proprio riflettendo sulla nostra condizione di individui "fuori" e su quella degli individui "dentro" il carcere, ci siamo chiesti se la violenza da contrastare fosse sempre e solo quella agita dagli autori o se ci fosse anche la violenza subita da loro, ovvero, ci siamo posti il problema di comprendere quanto l'Istituzione stessa operi violenza, attraverso l'uso della repressione, della prevaricazione, della punizione (R. Ricciardelli, D. Spencer, 2014). La logica della sottrazione della libertà individuale può e deve giustificare il disconoscimento della dignità della persona? Chi lavora nel carcere è giustificato quando usa violenza, seppure nei confronti di chi l'ha agita? Per fermare la violenza noi del CAM di Ferrara ci impegniamo a stroncare sul nascere questa logica, poiché la riteniamo il motore stesso del male, ma, allora, come avremmo potuto oltrepassare il cancello del carcere senza sentirci collusi con alcuni di quei metodi repressivi a nostro avviso forieri di altra violenza?

Il contrasto tra quelle modalità e le nostre è palese: noi lavoriamo quotidianamente in relazione con gli uomini violenti, sapendo che le nostre azioni devono restare pulite, scvre da ogni compromesso con la violenza. A tal fine, nel Centro, gli operatori, uomini e donne, devono avere elaborato e metabolizzato quanto della loro vita ha avuto a che fare o ancora può avere a che fare con la violenza agita, subita o assistita (M. Poli, 2017). Il continuo ridiscutere e rivedere le dinamiche interiori di ciascuno nei confronti dell'altro deve consentire di comprendere se alcuni comportamenti possono risultare contaminati dalla violenza e, quindi, deve assicurare un libero e corretto confronto che apra le menti e dischiuda i cuori.

Il percorso che intraprende l'operatore è lo stesso che viene riproposto all'uomo violento, pur partendo dal presupposto che questi ha

evidentemente fallito (una o più volte, a seconda dei casi), ossia, non ha saputo sottrarsi alla violenza. Invece, in carcere si rischia di lasciarsi offuscare, confondere dal doppio ruolo ricoperto dal detenuto, quello di violento nei confronti di una vittima e quello di “violentato” dal sistema detentivo (B. Crewe, 2014). Chi vuole e deve operare all’interno del carcere, si trova quindi a fronteggiare questa ambiguità di fondo dei ruoli, e deve stare sempre attento a non perdere in credibilità verso se stesso, prima ancora che verso l’altro. Infatti, per quanto non risulti semplice e nemmeno sempre fruttuoso perseguire questi obiettivi con gli uomini violenti che si rivolgono al CAM, sicuramente risulta ancora più difficoltoso raggiungerli con i detenuti, sempre in considerazione del loro status di “reclusi”, cioè di uomini privati della libertà.

4.6. La violenza di genere nelle griglie del carcere

Una ulteriore riflessione va fatta rispetto ai detenuti cosiddetti *sex offender*, al fine di comprendere le dinamiche all’interno delle carceri e le difficoltà degli operatori ivi impegnati. A tal proposito, riportiamo ciò che ci ha detto un uomo condannato per reati di pedofilia:

«Ho chiesto a tutti: giudici, psicologi, educatori, psichiatri, poliziotti, altri uomini e altre donne perché il mio reato è più grave di quello di un pluriomicida? Così grave da richiedere di mostrare una mia riabilitazione, di essere cambiato, posizione non richiesta agli autori di altri tipi di reato anche più efferati miei compagni di carcere che mai si sono pentiti?... E nessuno mi ha saputo rispondere!»

Nessuno ha la risposta. Non c’è una ragione razionale che spieghi perché la società tutta distingua un’azione violenta da un’azione violenta ma di stampo sessuale e gli stessi detenuti si considerano tra loro diversi, a seconda se il reato commesso sia dell’una o dell’altra specie. I detenuti comuni rivendicano una maggiore (pseudo)-dignità grazie alla distinzione fatta tra loro ed i *sex offender*, in tal modo possono rimuovere le proprie responsabilità e mantenere un ordine gerarchico basato sulla tipologia del reato all’interno della schiera dei carcerati, senza comprendere che, in tal modo, emulano quella stessa gerarchia sociale che di solito osteggiano (R. Tewksbury, 2012; R. Ricciardelli, D. Spencer, 2014). Il potere patriarcale, nelle sue diverse e più subdole forme, si sviluppa in continuità dentro e fuori il carcere.

In realtà, i *sex offender* agiscono, pensano e sognano in maniera non tanto dissimile rispetto agli altri detenuti, ma anche agli uomini cosiddetti liberi che, ovviamente, sono sempre pronti a giudicarli. Il genere maschile è intrappolato in un immaginario sessuale che è divenuto il senso stesso della vita e che rappresenta anche il mezzo per soddisfare il proprio bisogno di potere. L'operatore e l'operatrice che non avranno saputo trovare una concreta e vissuta alternativa a questo pensiero dominante proveranno frustrazione non sapendo trovare altri strumenti e argomenti da usare e proporre; per contraddistinguersi dai detenuti potranno solo fare appello al riconoscimento e all'adeguamento alla legge (M. Deriu, 2013). Così, chi è chiamato a fare una perizia sul detenuto o chi dovrà decidere la pena da infliggere potrebbe scambiare l'effetto con la causa, cioè valutare la scarsa capacità empatica dell'uomo violento verso le sue vittime quale origine della violenza e, magari, per tale mancanza lo potrà reputare anche inadatto ad una terapia psicologica. Il comportamento del *sex offender* potrebbe essere tacciato semplicemente come patologico da parte dell'operatore, perché per lui incomprensibile, visto che anch'egli è offuscato da un pregiudizio di base. Invece, bisognerebbe riconoscere che la violenza è insita nella cultura diffusa e condivisa, si dovrebbero rimettere in discussione anche i ruoli, i metodi, le istituzioni, le convinzioni che si abbracciano ormai acriticamente (R. Connell, 2013). Diventa più facile considerare i *sex offender* "non umani", diversi da noi, piuttosto che riconsiderare tutti gli aspetti della nostra esistenza.

4.7. Che fare ora?

Una volta terminato il progetto, abbiamo deciso di interrompere gli incontri e di definire un nuovo inizio. Un punto nodale è stata l'apertura di un dialogo con il personale dell'Asl, che in carcere ha la responsabilità clinica degli interventi del Programma Salute, in linea anche con l'esigenza mossa dal Responsabile di gestire gli interventi in termini medico-legali corretti, visto che in qualche modo possono condizionare e incidere sui percorsi di salute mentale all'interno del carcere. Quindi, lo scopo è quello di avere un confronto preventivo tra la nostra e la loro *équipe* riguardo a quei detenuti che sono seguiti dal personale ASL e che, dopo la loro valutazione positiva, dovrebbero e potrebbero incontrare anche noi. Il vantaggio sarà quello di poter scambiarci informazio-

ni per operare al meglio, sia consentendo loro di relazionare in termini più esaustivi sulle attività e sulle caratteristiche del percorso compiuto dal detenuto sia evitando generare confusione tra i diversi interventi ed i rispettivi risultati. Ad oggi, anche il coordinamento con le educatrici del carcere è senz'altro migliorato, anche facilitato dal fatto che avevamo avuto modo di conoscere ed apprezzare il nostro lavoro. A testimonianza della reciproca fiducia, siamo riusciti anche a sperimentare delle gestioni a distanza di alcuni detenuti, ossia, alcuni di essi hanno ottenuto dei permessi per incontrarci presso il Centro, questi "invii" sono stati integrati con quelli già attivati dall'U.E.P.E.

Inoltre, stiamo progettando insieme un ciclo cadenzato di incontri di presentazione del nostro Centro di Ascolto nelle varie sezioni, al fine di fare conoscere i nostri servizi e consentire a coloro che vengono dimessi di continuare un percorso di accompagnamento, di supporto presso il Centro insieme agli altri uomini che lo frequentano, per favorire il loro reinserimento sociale rivolgendo attenzione all'aspetto psicologico. A tal fine, attiveremo anche dei colloqui individuali in carcere, tesi a comprenderne i loro bisogni e ad aiutarli ad impattare la realtà esterna al carcere, quella umana e quella propriamente sociale. Lo scopo non è solo quello più immediato di prevenire nuovi reati, cioè di aiutare i detenuti a non incorrere in una recidiva, ma anche di aiutarli concretamente sostenendoli in un percorso di crescita e di cambiamento già sperimentato con gli autori di violenza sulle partner e sui figli o con chi ha abusato dei minori. Nel frattempo, pur mantenendo il *focus* sull'accompagnamento psicologico, come operatrici e operatori del Centro stiamo frequentando un corso organizzato dal Garante regionale dei detenuti dell'Emilia-Romagna, per meglio accompagnare e sostenere i detenuti nel reinserimento nella società anche relativamente alle questioni pratiche, ad esempio, come procedere con il rinnovo dei documenti, dei permessi o come cercare lavoro. Insomma, il nostro sforzo è anche quello di approfondire sempre di più le dinamiche relazionali ed organizzative mosse dal carcere al suo interno e quelle promosse verso l'esterno e riuscire, così, ad affermare il nostro *modus operandi* anche attraverso le rigidità istituzionali, ricordando e preservando la sua natura e la sua funzione.

5. Riflessioni finali

Negli ultimi anni abbiamo assistito al susseguirsi di diverse ondate di allarmi sociali e morali intorno al fenomeno del “femminicidio”, un termine denso di significati e dalla genealogia profondamente situata, ma che nel contesto italiano attuale, pervaso da retoriche securitarie e dal populismo punitivo, è stato tradotto in chiave meramente emergenziale. Si tratta infatti di un termine sussunto dal linguaggio giornalistico che colpisce l’immaginario per la sua etimologia facilmente deducibile e che, strategicamente o meno, è stato funzionale ad associare la violenza sulle donne e l’idea di una strage in corso, i cui perpetratori sono senza nome e senza volto, ma le cui vittime sono nominate essenzializzandone il destino (M. Graziosi, 2013). Un termine che in questo processo di traslazione ha semplificato e neutralizzato la dimensione politica, sociale e culturale del femminicidio come forma estrema di violenza contro le donne “in quanto donne” (B. Spinelli, 2008).

Di tutto ciò, che è un campo di ricerca, denuncia, lotta e attivismo radicato e diffuso in tutto il mondo, quello che ci interessa rilevare in questa sede è proprio la duplice strumentalizzazione che di questo termine è stata fatta nel discorso pubblico italiano, volta a rappresentare la violenza sulle donne come fenomeno eccezionale e giustificando l’approvazione di misure urgenti e repressive contenute nei diversi pacchetti sicurezza susseguitisi dal 2007 in poi sull’onda emotiva di alcuni fatti di cronaca (A. Simone, 2010; C. Peroni, 2012). Questo approccio repressivo ha avuto la funzione di neutralizzare la dimensione politica e culturale contenuta nel “genere” della violenza e, conseguentemente, di deresponsabilizzare le istituzioni nel campo della prevenzione e della lotta al fenomeno, relegandole alla dimensione penale, attraverso misure principalmente punitive e simboliche e delegando all’iniziativa privata e sociale il compito del lavoro culturale e politico di prevenzione e di intervento.

L’approccio penale alla violenza di genere, procedendo per fattispecie astratte, non riconosce la complessità soggettiva e relazionale dei reati legati alla violenza di genere, omologando così tutte le forme di violenza a reati comuni, semmai prevedendo esclusivamente delle aggravanti legate alla familiarità con la vittima secondo una logica emergenziale e punitiva, e producendo così delle distorsioni particolarmente gravi e allo stesso tempo significative della cultura giuridica penale: solo le violenze sessuali

sono considerate reati “sessuali” mentre tutte le altre forme di violenza di genere vengono rubricate all’interno degli articoli del codice penale come reati comuni (B. Guazzaloca, M. M. Virgilio, 2017). Se da un punto di vista teorico e filosofico-giuridico questo aspetto va senz’altro ulteriormente indagato, nelle sue conseguenze materiali questo porta al fatto che all’interno degli istituti carcerari i cosiddetti *sex offender* siano separati dai detenuti comuni in quanto detenuti a rischio: considerati alla stregua degli “infami”, vivono il percorso penale con una doppia stigmatizzazione, con evidenti effetti sulle possibilità di riabilitazione (R. Tewksbury, 2012). D’altro canto, per quanto riguarda invece i detenuti comuni per violenze fisiche – compreso l’omicidio -, nessun tipo di riflessività e di problematizzazione del proprio comportamento verranno messe in campo, essendo inseriti e quindi rappresentati come attori di reati “comuni”.

In questo paradosso giuridico-penale, risulta necessario costruire dei percorsi che viceversa rimettano al centro la specificità del reato di violenza di genere ma allo stesso tempo la sleghino dalla sua eccezionalità, inserendola nel contesto relazionale, sociale e culturale all’interno del quale si verifica (M. Kimmel, 2013). Se un obiettivo generale dovrebbe essere senz’altro quello di prevedere percorsi di mediazione extra-penale, altrettanto urgente appare ora l’esigenza di intervenire all’interno del carcere sui detenuti per violenza di genere, coinvolgendoli in programmi che permettano una presa di coscienza delle cause e dei fattori che hanno portato a compierla o che l’hanno in ogni caso resa possibile e accettabile.

Risulta inoltre fondamentale prevedere contestualmente dei percorsi formativi permanenti rivolti agli operatori penitenziari e agli educatori che operano all’interno del carcere, sia per eliminare la “doppia stigmatizzazione” che colpisce i *sex offender* nelle sezioni “protette” che per fornire gli strumenti operativi e cognitivi indispensabili per costruire percorsi di riabilitazione e riflessività rispetto alla violenza di genere e agli stereotipi che in carcere, istituzione fortemente segnata dalla costruzione di una maschilità violenta e machista, vengono viceversa riprodotti e amplificati.

Come abbiamo visto, in Italia, tali programmi non hanno visto lo stesso livello di sviluppo dei paesi europei e nordamericani. La tendenza a considerare la violenza di genere come un’emergenza sociale derivata da una devianza psicologica e comportamentale maschile (approccio psico-patologico) continua a indicare come unica soluzione la criminaliz-

zazione e la carcerizzazione degli uomini che commettono violenza di genere, senza problematizzare le cause sociali e culturali che ne determinano la diffusione, senza quindi affrontarla in maniera organica come problema sociale e strutturale. La traduzione penale del “femminicidio”, lungi dal seguire i dettami costituzionali sulla funzione riabilitante della pena, opera una sorta di neutralizzazione e incapacitazione dei soggetti detenuti, sottraendoli dal corpo sociale senza prevedere alcun tipo di intervento, a parte rarissimi casi, sulle cause e sugli effetti del reato (B. Guazzaloca, M. M. Virgilio, 2017). Questo fattore, nel caso della violenza di genere, ha una principale conseguenza: la recidiva dei reati legati alla violenza di genere è tra le più alte, e i rischi e i costi di tale dato dal punto di vista delle vittime sono enormi.

Riferimenti bibliografici

Bozzoli Alessandra, Merelli Maria, Ruggerini Maria Grazia (2014), a cura di, *Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschie contro le donne: modelli culturali di intervento*, Ediesse, Roma.

Connell Raewyn (2013), *Uomini, maschilità e violenza di genere*, in Magaraggia Sveva, Cherubini Daniela (2013), *Uomini che odiano le donne? Le radici della violenza maschile*, UTET, Novara.

Crewe Ben (2014), *Not looking hard enough: Masculinity, Emotion, and Prison Research*, Qualitative Inquiry, Vol. 20(4), 392-403.

De Viggiani Nick, *Trying to be something you are not: masculine performance within a prison setting*, in *Men and masculinities*, 15(3), 271-291.

Deriu Marco (2013), *Farsi carico dell'ambivalenza. Cosa significa lavorare con gli uomini violenti*, in Magaraggia Sveva, Cherubini Daniela (2013), *Uomini che odiano le donne? Le radici della violenza maschile*, UTET, Novara.

Deriu Marco (2017), *Cambiamenti di frame. La prospettiva culturale e politica del lavoro sulla violenza maschile*, in Bozzoli Alessandra, Merelli Maria, Ruggerini Maria Grazia, *Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschie contro le donne: modelli culturali di intervento*, Ediesse, Roma.

Garbarino Francesca, Giulini Paolo (2017), *Il “campo del trattamento” per gli autori della violenza di genere*, in Bozzoli Alessandra, Merelli Maria, Ruggerini Maria Grazia, *Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschie contro le donne: modelli culturali di intervento*, Ediesse, Roma.

Graziosi Marina (2013), *Femminicidio: i rischi delle leggi-manifesto*, in *Studi sulla questione criminale* 2/2013, pp. 7-12.

Guazzaloca Bruno, Virgilio Maria Milli (2017), *Il trattamento penale degli uomini violenti contro le donne. Profili giuridici*, in Bozzoli Alessandra, Merelli

Maria, Ruggerini Maria Grazia, *Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschile contro le donne: modelli culturali di intervento*, Ediesse, Roma.

Harding Sandra (2004), *The Feminist Standpoint Theory Reader*, Routledge, London.

Kimmel Michael (2013), *Che cosa c'entra l'amore? Stupro, violenza domestica e la costruzione dell'uomo*, in Magaraggia Sveva, Cherubini Daniela (2013), *Uomini che odiano le donne? Le radici della violenza maschile*, UTET, Novara.

Lacombe Dany (2008), *Consumed with sex: the treatment of sex offenders in risk society*, in *British Journal of Criminology*, 48, 55-74.

Jewkes Yvonne (2011), *Autoethnography and Emotion as Intellectual Resources: Doing Prison Research Differently*, in *Qualitative Inquiry*, 18(1), 63-75.

Magaraggia Sveva, Cherubini Daniela (2013), *Uomini che odiano le donne? Le radici della violenza maschile*, UTET, Novara.

Panaro Rossella (2012), *Il trattamento dei detenuti condannati per reati sessuali: il progetto Giuliani*, in Istituto Superiore di Studi Penitenziari, *Gli spazi della pena - Tutela dei diritti umani e circuiti penitenziari*, Quaderni ISSP, Numero 10, Nov 2012.

Pauncz Alessandra (2017), *Verso il luogo delle origini: riflessioni di una operatrice eretica*, in Bozzoli Alessandra, Merelli Maria, Ruggerini Maria Grazia, *Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschile contro le donne: modelli culturali di intervento*, Ediesse, Roma.

Peroni Caterina (2012), *Violenza di genere e prostituzione nel discorso pubblico. Norme, controllo, sessualità*, in Simone Anna (a cura di), *Sessismo Democratico*, Mimesis, Milano.

Pitch Tamar (1998), *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, Il Saggiatore, Milano.

Poli Michele (2017), *Custodire l'umano oltre il bene e il male*, in Bozzoli Alessandra, Merelli Maria, Ruggerini Maria Grazia, *Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschile contro le donne: modelli culturali di intervento*, Ediesse, Roma.

Reed-Danahay Deborah (1997) (a cura di), *Auto/ethnography*, Berg, New York.

Ricciardelli Rosemary, Maier Katharina, Hannah-Moffat Kelly (2015), *Strategic masculinities: Vulnerabilities, risk and the production of prison masculinities*, in *Theoretical Criminology*, 1-23.

Ricciardelli Rosemary, Spencer Dale (2014), *Exposing sex offenders. Precarity, abjection and violence in Canadian federal prison system*, in *British Journal of Criminology*, (2014)54, 428-448.

Simone Anna (2010), *I corpi del reato*, Mimesis, Milano.

Spinelli Barbara (2008), *Femminicidio: dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, FrancoAngeli,

Terragni Laura (1998), *La ricerca di genere*, in Melucci Alberto, *Verso una sociologia riflessiva. Ricerca qualitativa e cultura*, Il Mulino, Bologna.

Terragni Laura (2000), *Le definizioni di violenza*, in Adami Cristina, Basaglia Alberta, Bimbi Franca, Tola Vittoria, (a cura di), *Libertà femminile e violenza sulle donne. Strumenti di lavoro per interventi con orientamenti di genere*, Franco Angeli, Milano.

Tewksbury Richard (2012), *Stigmatization of sex offenders*, in *Deviant Behavior*, 33:8, 606-623.

Vianello Francesca, Ferreccio Vanina (2014), *Doing Research in Prison: How to Resist Institutional Pressures*, in Lumsden K., Winter A. (a cura di) *Reflexivity in Criminological Research*, Palgrave Macmillan, London.

Waldram James B. (2007), *Everybody has a Story: Listening to Imprisoned Sexual Offenders*, in *Qualitative Health Research*, 17(7), 963-970.

Detenute e transgender: tra riconoscimento e normalizzazione. Le sezioni protette di Belluno e Napoli Poggioreale

Claudia Mantovan, Francesca Vianello¹

Abstract: *Il contributo presenta i risultati di una recente ricerca sulle sezioni protette dedicate alle persone transgender negli istituti penitenziari di Belluno e Napoli Poggioreale proponendo una serie di riflessioni sulla detenzione transgender e sulle sue ricadute sul campo del penitenziario. L'attenzione è rivolta all'analisi delle flessibilità e delle resistenze del penitenziario e alle strategie di rivendicazione e di contrattazione utilizzate dagli attori sociali di fronte alle proposte di cambiamento delle pratiche penitenziarie. La presa di parola delle detenute transgender sui fattori che all'interno del carcere minano la loro identità di genere e la descrizione delle tattiche usate per la sua salvaguardia suggeriscono l'opportunità di un approccio intersezionale al tema in grado di riconoscere l'interazione tra identità di genere, classe sociale e appartenenza etnica.*

Keywords: *carcere, transgender, ricerca qualitativa*

1. Distinzione di genere e detenzione

La sessualità costituisce una preoccupazione centrale per gli amministratori del carcere fin dalle origini del penitenziario, al punto da poter affermare che essa è un elemento costitutivo della prigione moderna, nella misura in cui la distinzione binaria dei sessi ne ha progressivamente definito il disegno, l'organizzazione, l'architettura, le modalità di segregazione e perquisizione dei detenuti e le relazioni tra loro (cfr. Kunzel, 2008). Il sistema penal-penitenziario è in questo senso produttore di normatività - anche di genere. Le prigioni diventano spazi che esaltano l'espressione dei ruoli tradizionali: nella rappresentazione delle carceri

¹ Il presente contributo è a tutti gli effetti frutto di riflessione comune a partire dai risultati della ricerca "One jail, two sexes and three genders: the struggle concerning the gender binarism in Italian prisons", finanziato dall'Università di Padova (PRAT 2015-2016). I paragrafi 2, 3 e 5 sono stati scritti da Claudia Mantovan; i paragrafi 1 e 4 sono stati scritti da Francesca Vianello. Le Conclusioni (par. 6) sono state scritte da entrambe.

maschili si celebra una ipermascolinità che naturalizza la violenza, quella dei controllori contro i prigionieri e quella che essi eserciterebbero tra loro, in particolar modo se rivolta verso i detenuti stigmatizzati dalla comunità carceraria come più deboli o effeminati; le ospiti delle prigioni femminili sono immaginate invece come passive, deboli ed emotive (cfr. Girschick, 2011).

Ciò nonostante, la materialità delle esistenze di chi vive il carcere come spazio sessualmente segregato che di fatto promuove le relazioni omosessuali ha da sempre sfidato la rappresentazione essenzialista e binaria della differenza sessuale, fluidificandone i confini e confondendo le tradizionali categorie di riferimento (cfr. Walker Vitulli, 2012). La reazione del penitenziario è sempre stata ferma, tesa a ribadire le proprie categorie e le relative classificazioni. Per esempio, in relazione alla omosessualità, la reazione degli specialisti è stata quella di procedere ad una sottocategorizzazione delle sue forme, immaginate alternativamente come ‘costitutive’, in una prospettiva essenzialista e quindi stabile, oppure ‘circostanziali’, legate alla situazione specifica e quindi temporanea vissuta all’interno di uno spazio sessualmente omogeneo. La differenziazione utilizzata nelle politiche di definizione e organizzazione degli spazi penitenziari ha condotto quasi ovunque a una segregazione dei “veri omosessuali”, funzionale alla conferma e all’irrigidimento della distinzione tra i sessi.

Con la realtà delle persone transgender² il penitenziario si trova di fronte ad una situazione nuova, ad un fenomeno “che mal si adatta a questa organizzazione ideologico-spaziale e che sfida il consolidato binarismo normativo” (Dias Veira, Ciuffoletti, 2015, 160) e che esprime un potenziale molto elevato di alterazione della sua geografia. A fronte di una sostanziale indifferenza del legislatore, che conferma con il suo silenzio la differenziazione binaria dello spazio sociale in relazione al sesso, l’amministrazione ha dovuto progressivamente definire delle pratiche

² “Transgender” è un termine ombrello che si riferisce alle persone la cui identità di genere è vissuta in maniera discordante rispetto al sesso assegnato alla nascita. Il termine “transessuale”, invece, è più specifico e si riferisce a coloro che vivono la stessa discordanza tra l’identità di genere ed il sesso assegnato alla nascita, ma che presentano alla scienza medica una domanda di modificazione dei caratteri sessuali primari e secondari (Amodeo *et al.*, 2015). In questo articolo utilizzeremo dunque il termine “transgender”, come categoria generale, cui si riferiscono sia le persone transessuali sia coloro che non intendono cambiare sesso.

di convivenza e di regolazione dei conflitti con una popolazione che in esso non si riconosce e che ne travalica in svariate forme i rigidi confini. Fantasmî normativi, le persone transgender in carne ed ossa rivendicano spazi concreti di espressione della propria identit  - e correlati bisogni, esigenze e desideri - che mettono profondamente in discussione l'organizzazione interna degli istituti. Il penitenziario reagisce, ancora una volta, attraverso i propri tradizionali strumenti: in primis la classificazione e l'isolamento volti al contenimento del potenziale destrutturante espresso dalle detenute transgender.

2. Il panorama nazionale

Le detenute transgender che risultavano negli archivi DAP al 30/09/2015 erano in tutto 49. Le denominazioni presenti nella tabella inviataci mettono sin da subito in luce la difficolt  da parte dell'amministrazione penitenziaria di concepire e gestire l'identit  transgender: nel titolo della tabella le persone transgender vengono definite al maschile ("detenuti"), e un asterisco precisa che «i dati si riferiscono ai soli detenuti uomini, perch  non risultano presenti donne nelle sezioni in oggetto». In questo linguaggio non vi   dunque alcun riconoscimento del fatto che le persone transgender per lo pi  parlano di s  utilizzando il femminile e si concepiscono come donne: il dato meramente biologico e anagrafico   assunto come l'unico rilevante, come se i *soggetti* in questione non contassero. Le 49 detenute sono collocate all'interno di sezioni "protette" nelle case circondariali di Firenze "Sollicciano" (14 detenute), Roma Rebibbia "N.C. Raffaele Cinotti" (11), Belluno (10), Napoli Poggioreale "Giuseppe Salvia" (5), Ivrea (5) e Rimini (4)³. In tutti questi casi, le detenute transgender sono collocate in istituti o reparti maschili, tranne a Firenze

³ Al 2 agosto 2016, invece, secondo i dati ricavati dalla consultazione dell'Applicativo 15 (ASD) forniti dall'Unit  operativa C.E.D.U. - Gruppo "Torreggiani" - gli istituti penitenziari in Italia che ospitavano le detenute transgender in sezioni loro dedicate erano: C.C. Belluno (n. 6), C.C. "Francesco Di Cataldo" Milano San Vittore (n. 9), C.C. Firenze "Sollicciano" (n. 11), C.C. "Giuseppe Salvia" Napoli Poggioreale (n. 5), C.C. Roma "Raffaele Cinotti" Rebibbia Nuovo Complesso (n. 19), C.C. Roma "regina Coeli" (n. 1), C.C. Rimini (n. 5), C.C. Ivrea (n. 7), C.C. Torino "Lorusso e Cutugno" (n. 1), per un totale dunque di n. 64 detenute (Lomazzi, 2015).

“Sollicciano”, dove sono invece state inserite nel reparto femminile. La grande maggioranza (l’81,6%, pari a 40 persone) hanno cittadinanza non italiana. Il 77,5% (pari a 38 persone) si trova in carcere in seguito ad una condanna definitiva, mentre il restante 22,5% (11 persone) è classificato come “imputato”, e deve dunque ancora affrontare l’ultimo grado di giudizio. Da notare che in quest’ultimo gruppo sono presenti quasi solo straniere: delle 11 imputate le straniere sono ben 10. Le 9 italiane presenti sono dunque quasi tutte (8) presenti in carcere con una condanna definitiva.

Le detenute transgender si collocano soprattutto nelle fasce di età 30-34 anni e 35-39 anni (entrambe le fasce costituiscono il 24,5% del campione, dunque circa la metà delle detenute transgender ha tra i 30 e i 39 anni). Seguono le fasce 40-44 anni (14%), 45-49 (12%), 25-29 (12%), 50-59 (10%) e 21-24 (3%). Le poche italiane detenute si distribuiscono piuttosto uniformemente in tutte le fasce di età, ma la maggioranza (3 casi) si trova nella fascia di età più alta (50-59), mentre le straniere si concentrano soprattutto nella fascia 30-39 anni. Si può dire dunque che le detenute transgender sono per lo più giovani adulte, con una tendenza delle italiane a collocarsi nelle fasce di età più mature e con una tendenza invece delle straniere a collocarsi nelle fasce di età centrali ma anche in piccola parte nelle fasce di età giovanili (l’unica detenuta tra i 21 e i 24 anni è straniera). Anche il nostro approfondimento qualitativo nelle case circondariali di Belluno e Napoli Poggioreale ha confermato questo dato: le detenute transgender italiane avevano per lo più un’età matura, mentre le straniere (quasi tutte brasiliane) erano più giovani. La pena residua, con riferimento alle 38 detenute condannate, risulta piuttosto bassa: 17 detenute hanno una pena residua inferiore ad un anno, 9 tra uno e due anni, 6 tra due e tre anni, 4 tra tre e cinque anni. Questo dato è senz’altro collegato alla tipologia dei reati, che sono tendenzialmente di lieve entità e comportano una detenzione relativamente breve o media. I dati relativi ai reati per cui le detenute transgender sono state condannate, infatti, evidenziano che il 32,4%, dunque quasi un terzo, sono reati contro il patrimonio. Seguono reati contro la persona (23,4%) e contro la pubblica amministrazione (13,5%). Sono poi presenti reati connessi alla violazione della legge sulla droga (7%), alla prostituzione (4,5%) e contro l’amministrazione della giustizia (4,5%). Le altre tipologie di reato presenti riguardano la violazione della legge

sugli stranieri, reati contro la moralità pubblica, contro la fede pubblica, contro l'incolumità pubblica, contro l'ordine pubblico, contro la famiglia e contravvenzioni.

3. La ricerca: note metodologiche

Alla luce dei dati sopra riportati, il presente contributo sintetizza i risultati del progetto di ricerca dal titolo "*One jail, two sexes and three genders: the struggle concerning the gender binarism in Italian prisons*", finanziato dall'Università di Padova nel biennio 2015-2016. Il progetto aveva l'obiettivo di analizzare la condizione delle detenute transgender all'interno delle carceri italiane e le trasformazioni intercorse nel penitenziario in risposta ai bisogni e alle esigenze da esse espresse. Numerosi spunti provenienti dalla letteratura scientifica sul tema e anche da inchieste giornalistiche mettono in luce come questa tipologia di detenute sia particolarmente penalizzata dalla detenzione, in quanto alle "normali" condizioni di afflizione derivanti dalla reclusione si sommano per loro ulteriori elementi discriminanti collegati alla difficoltà, da parte dell'istituzione carceraria, di riconoscere la loro auto-identificazione di genere e di tutelarla all'interno del carcere. La vulnerabilità e il danno esperiti dalle persone transgender in carcere costituiscono un *continuum*, all'interno del contesto penitenziario, degli alti livelli di esclusione sociale e discriminazione che esistono nella società in generale verso questa categoria di persone. In sintesi, assistiamo ad un processo nel quale significativi aspetti delle vite delle persone transgender sono "cancellati" dalle pratiche istituzionali dominanti, fondate su una visione normativa che ruota attorno al binarismo di genere e alla rigorosa sovrapposizione tra sesso e genere (Edney, 2004). Con riferimento al contesto italiano, ad esempio, si nota che la legislazione relativa alle persone che vivono un processo di transizione di genere non dia loro potere di decidere se cambiare sesso, se correggere i documenti, se una volta cambiati i documenti possono mantenere in vita i loro matrimoni, se possono continuare ad avere la potestà genitoriale, bensì queste decisioni vengono demandate a legislatore, giudici, consulenti. Le persone transgender non vengono cioè considerate titolari di diritti, bensì malati di cui farsi carico, perché incapaci di prendere decisioni in piena auto-

mia (Dameno, 2012, 58). Nel contesto carcerario, il medesimo disconoscimento della capacità di auto-determinazione con riferimento all'identità di genere porta alla scelta da parte dell'istituzione di collocare le persone transgender per lo più in carceri o sezioni maschili (cosa che le espone in taluni casi al rischio di violenze sessuali) e al fatto che sovente (anche se non in tutti i contesti) le detenute transgender non possono disporre di tutti gli strumenti necessari per poter mantenere in essere la propria identità di genere: trattamenti ormonali, abiti e accessori femminili, ecc.

Una volta ricostruito, attraverso i dati forniti dal DAP, il quadro strutturale di sfondo a livello nazionale, la ricerca ha poi voluto approfondire, con l'utilizzo di metodologie qualitative, la situazione in due case circondariali, rispettivamente del nord e sud Italia: quella di Belluno (Baldenich) e quella di Napoli (Poggioreale). L'approfondimento qualitativo, in linea con le premesse teoriche, era volto a comprendere in che modo l'amministrazione di un'istituzione rigida e permeata da un'ipernormatività di genere quale il carcere avesse cominciato a reagire alla presenza potenzialmente destabilizzante rappresentata dalle detenute transgender, quali scelte gestionali fossero state finora portate avanti nei confronti di queste detenute, e come queste ultime stessero vivendo la loro condizione in carcere. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, in particolare, ci interessava analizzare le modalità con cui le detenute transgender cercano di mantenere in essere la propria identità di genere (il *doing gender* di cui parlavano West e Zimmerman nel loro pionieristico articolo del 1987) in un contesto di reclusione, e se e in che misura i peculiari bisogni da loro espressi (tra cui il riconoscimento della propria identità di genere) trovino riconoscimento in carcere.

A questo scopo, sono state svolte interviste semi-strutturate sia con i membri dello staff penitenziario sia con le detenute transgender, per un totale di 19 interviste, integralmente registrate e sbobinate. La traccia delle interviste è stata utilizzata per orientare l'interazione comunicativa tra intervistato e intervistatore, ma è stata immaginata come decisamente destrutturata. Si è trattato di una precisa scelta metodologica (Sormano, 1996): l'intendimento era di non preordinare l'evoluzione del confronto dialettico, ovvero di lasciare all'intervistato/a ampi margini di libertà espressiva e associativa (Marcus, 1998) in riferimento alle aree tematiche rilevanti per la ricerca. I membri dello staff penitenziario intervistati sono stati 8: il di-

rettore della casa circondariale di Napoli Poggioreale⁴, due persone che si occupano dell'area pedagogica (rispettivamente un'educatrice di Belluno e una funzionaria giuridico-pedagogica di Napoli) e cinque esponenti delle forze dell'ordine (un ispettore e un comandante a Belluno, due agenti e l'assistente capo di polizia a Napoli). Nel periodo della ricerca, le detenute transgender erano rispettivamente 5 a Belluno e 7 a Napoli Poggioreale. Hanno accettato tutte di essere intervistate, tranne una a Belluno.

4. Tutela delle differenze e pratiche gestionali

L'Amministrazione penitenziaria riserva da sempre particolare attenzione alla differenziazione dei ristretti. Le tradizionali distinzioni per sesso ed età rispondono a considerazioni relative alla opportunità di procedere ad un trattamento educativo comune, ma anche di evitare "influenze nocive reciproche" tra i detenuti. Particolari gruppi di detenuti che, per la tipologia del reato commesso possono divenire oggetto di violenza e sopraffazione, vengono comunemente ristretti in sezioni dedicate, in ragione delle esigenze di sicurezza e di protezione (le cosiddette sezioni protette). La previsione di circuiti penitenziari dedicati prescinde invece dalla differenziazione interna ai singoli istituti e struttura una diversificazione degli stessi istituti penitenziari, attraverso la collocazione di detenuti "omogenei" in aree fisicamente separate o istituti specializzati sul territorio nazionale. Nato all'inizio degli anni Novanta con riferimento alla pericolosità sociale e penitenziaria espressa dal reato (i circuiti di alta sicurezza), il termine *circuito* è stato progressivamente esteso a tutti quei casi in cui le specifiche esigenze di una minoranza detenuta hanno richiesto la previsione di un regime differenziato (per esempio la custodia attenuata) o l'offerta di attività trattamentali specifiche (programmi terapeutici dedicati) (cfr. Anniciello, 2012).

Per quanto riguarda l'identificazione di genere, l'ordinamento penitenziario definisce la collocazione dei detenuti in base al sesso di appartenenza così come riportato sui documenti di identità personale. Tale separazione corrisponde alle definizioni normative e risolve alla radice il problema (gestionale) della promiscuità sessuale. Le donne, notoriamente

⁴La direttrice della casa circondariale di Belluno non ha dato il suo assenso all'intervista.

te una percentuale minima della popolazione penitenziaria, sono ospitate in istituti dedicati o, più frequentemente, in sezioni separate all'interno degli istituti maschili. I detenuti transessuali, in Italia nella pressoché totalità dei casi MtF (Male to Female), se ancora "in transito" e quindi identificati da un documento di riconoscimento come maschi sono stati nel tempo assegnati ad un istituto destinato alla popolazione maschile, indipendentemente dalla loro volontà. L'opportunità di riservare loro delle sezioni dedicate nasce primariamente da considerazioni relative all'ordine e alla sicurezza interne, legate da una parte all'idea che l'ostentazione di attributi e comportamenti femminili possa generare situazioni di promiscuità, alimentare disordini, promuovere relazioni strumentali; dall'altra al timore che questi detenuti possano divenire oggetto di aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni (cfr. Lomazzi, 2015).

Perché queste detenute sono in una sezione separata?

"Sono in una sezione a parte per essere protette dagli altri detenuti, perché magari possono vedere in loro un genere femminile, va', e magari apprezzare un tipo di rapporto con loro, un dialogo, queste cose qua... Per proteggere le trans, sì"

Secondo lei è proprio necessario separarle rispetto agli altri detenuti?

"Io penso che... sia giusto che siano messi in una sezione a *partire* per i motivi che le ho spiegato prima, non perché si vuole essere omofobo o altro. Penso sia prettamente un problema di sicurezza"

(operatore di polizia penitenziaria n. 1, Napoli)

Ma secondo lei è giusto metterle in queste sezioni protette?

"Io non so se sia giusto, però credo che attualmente sia la cosa... l'unica soluzione, magari ce ne saranno altre e sarebbe bello immaginarne altre, però al momento... specie in una casa circondariale come questa..."

Per una questione etica o perché bisogna garantire la sicurezza e l'ordine dell'istituto?

"No, per tutelare loro, al di là dell'ordine dell'istituto, cioè proprio, appunto, per difenderle"

(funzionaria giuridico pedagogica, Napoli)

In questo istituto c'è proprio una sezione dedicata a loro, una specie di piano, di ala riservata. ... Quali sono state le motivazioni per giustificare questa scelta a tuo avviso?

"Probabilmente per motivi di protezione, penso. Bisogna pensarla al positivo non al negativo. Perché comunque qui si trovano in una situazione

– sono tutti transessuali – che li mette in difficoltà e li protegge anche dalla sezione maschile, nella quale potrebbero essere soggetti comunque a pressioni o altre situazioni che poi per loro possono essere difficoltose, insomma...

(funzionaria giuridico pedagogica, Belluno)

Ma non crede magari che una sezione protetta, quindi solo riservata alle detenute trans, possa promuovere un'ulteriore condizione di emarginazione e ghettizzazione?

“Ogni tanto ma... per esigenze di sicurezza... per una questione...”

(ispettrice, Belluno)

“per esigenze di sicurezza più...”

(comandante, Belluno)

“Non per altro, non per la volontà di fare...”

(ispettrice, Belluno)

“Non hanno mai esternato questo sentirsi ghettizzati perché sanno che insomma, lo si fa per motivi di sicurezza, a livello...”

(comandante, Belluno)

“C'è il problema del sesso, negli istituti esiste, i maschi lo avvertono”

(ispettrice, Belluno)

La pratica dell'isolamento e quella della collocazione nelle sezioni riservate a quei detenuti che si teme possano divenire oggetto di minacce o violenze ad opera degli altri detenuti rivelano importanti controindicazioni. L'isolamento è stato riconosciuto quale causa di profondi stati di disagio fisico e psichico, in particolar modo quando attuato nei confronti di soggetti già psicologicamente vulnerabili (cfr. Shalev, 2008). Anche i cosiddetti “protetti”, in qualità di autori di reati considerati ‘infamanti’ (reati sessuali, pedofilia) o perché ex appartenenti alle forze dell'ordine, si ritrovano di fatto isolati dal resto della popolazione all'interno di vere e proprie sezioni-ghetto che offrono un accesso molto limitato alle attività trattamentali: occasioni lavorative e percorsi scolastici rischiano di rivelarsi situazioni difficilmente gestibili in condizione di promiscuità con gli altri detenuti, e d'altro canto l'opzione di attivare percorsi dedicati appare il più delle volte impraticabile. Il risultato è un regime che, pur formalmente non differenziato, si presenta di fatto come punitivo.

Con particolare attenzione alle pratiche dell'isolamento delle detenute transgender dai detenuti comuni, va ricordato che esse hanno avuto inizio, con numeri assolutamente esigui, con la prassi della loro collocazione in sezioni dedicate all'interno dei reparti maschili. Trattandosi

di sezioni maschili, la collocazione delle persone transgender all'interno delle sezioni protette rischiava di riprodurre le stesse dinamiche e quindi i medesimi problemi gestionali osservabili all'interno delle sezioni comuni: timore per la promiscuità sessuale, sviluppo di relazioni strumentali, necessità di una ulteriore separazione interna.

“In situazioni dove c'erano sezioni protette promiscue venivano spesso fuori problemi di sopraffazione, di maschio nei confronti dei trans, insomma non era (facile) da gestire. Mi ricordo le storie di innamoramenti folli, che però si riducevano a atti sessuali da parte del maschio che viene... poi con tutto quello che ne derivava, quindi autolesionismo, tentativi di suicidio perché c'erano queste delusioni amorose che nell'ambito di una sezione detentiva sono difficili da gestire” (ispettrice di polizia penitenziaria, Belluno)

Sulla base della letteratura sul tema, confermata dagli estratti delle nostre interviste, le forme della violenza che le persone transgender affermano di subire dentro il carcere sono molteplici, al punto che l'esperienza della detenzione viene spesso definita come “terrificante” (cfr. Edney, 2004): violenze fisiche e sessuali sia da parte dello staff che da parte degli altri detenuti, ma anche una generalizzata tolleranza e compiacenza verso queste violenze da parte di chi ne è testimone ed esperienze di isolamento e costante paura per la propria incolumità (cfr. Goring, 2011). A ciò si aggiunge la particolare sofferenza che può derivare dalla frustrazione di non vedersi riconosciute nella propria condizione e, in mancanza di un adeguato sostegno terapeutico ormonale, di dover combattere anche con il proprio corpo che lentamente torna a non appartenere (cfr. Lomazzi, 2015).

Per questi motivi, dichiaratamente “in assenza di appigli teorici e ... sulla spinta di necessità puramente gestionali” (cfr. Lomazzi, 2015, 108) sono state introdotte anche nel sistema penitenziario italiano delle sezioni dedicate alle detenute transessuali. Da più di un decennio ormai le detenute transessuali sono ospitate in una sezione apposita, collocata in un'area separata all'interno di reparti già esistenti, finalizzata a conciliare le diverse istanze della sicurezza, della gestione e del trattamento. Più recentemente, in seguito all'esperienza innovativa del carcere toscano di Sollicciano (cfr. Dias Vieira, Ciuffoletti, 2015), si è cominciato a discutere dell'opportunità di una loro collocazione all'interno dei reparti femminili.

Cosa ne pensate della soluzione proposta a Firenze in cui (la sezione trans) afferisce al femminile?

“(Ride) Bella domanda, secondo me – lo abbiamo detto tante volte – che qui dentro il lavoro in team – maschio e femmina – è la cosa migliore, perché ci sono dei momenti in cui... o anche proprio perché la loro identità è così, che non è decisa, si sentono donne, ma comunque esce molto spesso l’aspetto maschile, e quindi penso che sia utile avere entrambe le figure: sia il maschio che la femmina”

(ispettrice, Belluno)

Secondo lei sarebbe giusto che le persone trans afferissero ad un carcere femminile o è giusto che siano in un carcere maschile?

“Questa è una bella domanda. L’importante comunque è come gestire la tipologia del detenuto. Nel senso che anche lì, come qua, c’è una sezione a parte, per non creare problemi con altre tipologie di detenuti. Perché anche lì, essendo in un reparto femminile, hanno comunque una sezione a parte. Cioè loro non si vedono con altre tipologie di detenuti. E questo non significa isolarli, ma riguarda sempre la sicurezza ed è per una loro protezione, insomma”

(operatore di polizia penitenziaria n. 1, Napoli)

In entrambe le situazioni si tratta comunque di collocazioni isolate, ovvero di sezioni che con il reparto in cui sono materialmente collocate non condividono logisticamente alcuno spazio: non quelli adibiti alle attività trattamentali, non la socialità, né, evidentemente, gli spazi scoperti per le ore d’aria. Questo tipo di soluzioni presenta notevoli criticità, nella misura in cui gli spazi dedicati - e a questo punto isolati dal resto del reparto - non sono stati pensati originariamente per una gestione totalmente autonoma e mancano appunto di tutte le strutture che, attorno alle celle detentive, costituiscono le aree comuni (per la socializzazione o per i colloqui con operatori ed avvocati): questa politica di organizzazione dello spazio rischia evidentemente di realizzare “l’abnormità di un reparto chiuso, autonomo, indipendente e allo stesso tempo strutturalmente carente” (Dias Vieira, Ciuffoletti, 2015, 195).

“C’è una sezione detentiva, il padiglione si chiama Roma... (Le detenute transgender si trovano) al piano terra di questo padiglione; la restante popolazione detenuta nel padiglione, al primo e secondo piano sono tossicodipendenti; al terzo piano ed ultimo sono invece detenuti per reati sessuali... Questa sezione al piano terra consente una maggiore sottrazione rispetto ad altre situazioni. La cosa che abbiamo fatto a livello strutturale in questi quasi due anni di gestione è creare uno spazio, come dire, sezionale, un ulteriore passaggio esterno, quindi creare un terzo spazio proprio per dare la possibilità anche a queste persone di usufruire di un maggior numero di ore all’aperto, cosa che prima era preclusa... Se fosse maggiore lo spazio noi potremmo anche ipotizzare una gestione dei tempi di vita detentiva e spazi detentivi sicuramente migliori e diversi. Invece l’impossibilità di far incontrare queste persone con le altre ci condiziona fortemente e circoscrive sia gli spazi che i tempi”

Secondo lei la collocazione in queste sezioni protette può produrre una ulteriore condizione di emarginazione?

Questo è un rischio, sicuramente. Noi abbiamo pensato di contrastare questo rischio attuando in questa sezione un regime sicuramente più leggero. Sono aperte per almeno otto-nove ore al giorno. Stiamo cercando di portare delle attività specifiche di laboratorio, proprio perché devono essere necessariamente attività dedicate, perché non possono coesistere con gli altri detenuti. Stiamo cercando di calibrare delle azioni specifiche per loro, cosa che prima, in virtù dei numeri che c’erano...”

(direttore del carcere di Poggioreale, Napoli)

E’ così che, come per le altre categorie di detenuti “protetti”, anche per le detenute transgender l’accesso alla scuola, alle attività culturali e alla pratica sportiva risulta spesso fortemente ridotto, più per ragioni logistiche e materiali che non per una reale volontà di emarginazione. Se a ciò si aggiunge, come a Belluno la condizione di straniero, le opportunità provenienti dall’esterno (dai pacchi di viveri o di vestiti fino ai contatti determinanti per l’accesso alle misure alternative) si riducono drasticamente.

Secondo lei il fatto che stiano in una sezione a sé stante... sono sfavoriti...?

“... In alcuni aspetti sì, sono sfavoriti... al maschile ci sono tante persone che fanno colloquio, che fanno attività, sono in tanti. Si possono anche trovare tra di loro, riuscire a trovare persone con cui andare d’accordo. Invece qua è una sezione piccola quindi ti devi far piacere quelli che ci sono per forza di cose... Qui hanno qualche spazio in più e in questo periodo lavorano tutte, però non è sempre stato così perché quando la

sezione era piena non c'era lavoro quasi per trenta detenuti...”
 (ispettrice di polizia penitenziaria, Belluno)

“Poi anche per le attività sportive, sono un po’... per fare sport, ci sono meno iniziative... Forse il loro gap più forte qui è che sono tutti stranieri, se non quasi tutti stranieri il 99%, quindi è difficile che abbiano dei legami sul territorio per poter avere delle opportunità esterne”
 (comandante di polizia penitenziaria, Belluno)

“Comunque i problemi che hanno sempre sollevato a Belluno era sempre il discorso della mancanza di attività, di essere occupate...” (ispettrice)
 “... certo bisognerebbe che avessero qualche altra apertura, magari nei momenti di attività lavorativa e qualcosa con i detenuti comuni, però non è sempre facile da gestire...”
 (comandante di polizia penitenziaria, Belluno)

“... Nel senso che davvero devi volutamente dedicare a quel tipo, a quel segmento di persone delle opportunità. Prima i numeri erano così elevati che queste persone venivano quasi sempre tenute fuori da qualsiasi tipo di opportunità, perché si cercava di privilegiare, ovviamente, il maggior numero di persone possibile. Ora, con i numeri più umani riusciamo anche a consentirci... anche per una scelta politica forte che a livello gestionale stiamo cercando di fare”
 (direttore del carcere di Poggioreale, Napoli)

“Sono persone che dovrebbero essere impegnate a fare qualcosa, qualche attività... Lo richiedono però vedo anche che stando così, in una sezione chiusi, non hanno qualcosa da fare, li mette un po’... Perché comunque la differenza si vede tra loro e i detenuti comuni”
 (operatore di polizia penitenziaria n. 2, Napoli)

La diversa collocazione nei due contesti (maschile o femminile) può comunque avere importanti ripercussioni, oltre che da un punto di vista simbolico, anche sulla materialità della quotidianità carceraria, in termini di destinazione di risorse (attività trattamentali o lavorative immaginate dall'amministrazione come più specificatamente 'femminili' paiono raggiungere più facilmente le detenute transgender nei reparti femminili, a fronte della totale residualità delle risorse loro destinate nei reparti maschili) o di relazioni con il personale (maschile nei reparti maschili, ma al di là di questo - e della generale mancanza di formazione specifica - comunque senz'altro orientato alle dinamiche relazionali proprie del

carcere maschile, spesso lontane da quelle prodotte dalle comunità delle detenute transgender).

C'è comunque un disagio della struttura che è tutta invece declinata al maschile, fatta eccezione per questa porzione di istituto. La sezione di queste persone è inserita in un contesto di un padiglione detentivo tutto al maschile. ... Abbiamo avuto ospite una persona che qui abbiamo avuto difficoltà a collocarla, proprio perché mancava questa vicinanza di una sezione femminile. (Era) proveniente da Sollicciano. Io penso che, in realtà, sì, questo tipo di persone transgender debbano probabilmente essere gestite in istituti che hanno sezioni femminili”

(direttore del carcere di Poggioreale, Napoli)

“Io credo che al femminile sarebbe meglio, perché potrebbero lavorare tra di loro, fare delle cose tra di loro, perché loro si sentono donne e quindi... Molte di loro, le ragazze che le vedo abbastanza, molto effemminate, pure fisicamente, che si sono abbellite molto, hanno fatto delle chirurgie, loro dicono che preferivano andare più in un carcere femminile che restare qui in uno maschile”

(operatore di polizia penitenziaria n. 2, Napoli)

“Ritengo che loro siano molto più vicine al mondo femminile anche nelle richieste che fanno. Le richieste possono essere di due tipi. Possono essere materiali, che sono legate per esempio alla tintura per capelli, ai trucchi, al vestiario... e poi, prevalentemente, c'è una richiesta di tipo relazionale, perché loro, giustamente, pretendono un riconoscimento della loro identità che difficilmente gli viene riconosciuta”

(funzionaria giuridico pedagogica, Napoli)

Una strada diversa sembrava aver inaugurato il progetto pilota del carcere di Empoli, un istituto che avrebbe dovuto raccogliere tutte le detenute transgender sul territorio nazionale in una sorta di “circuito” dedicato. La proposta intendeva risolvere le criticità appena descritte, pur rischiando di fatto di farne emergere altre.

Senta, una delle cose di cui si era discusso... era di fare un carcere proprio per la popolazione trans. Secondo lei sarebbe giusto?

“Per me sarebbe giusto mandarli. Ogni persona con la sua stessa specie: trans coi trans, omosex con omosex. Questo bisognerebbe proporre... Se stanno in una casa detentiva per loro i regolamenti sarebbero diversi”

(operatrice di polizia penitenziaria n. 3, capoposto, Napoli)

Alcuni anni fa in Italia si era discusso di istituire un unico carcere nazionale esclusivamente dedicato alla popolazione trans. Secondo lei è una cosa buona?

“Ma questo lo vedo un po’ sballato... Il discorso di metterli insieme a fare qualcosa, diciamo dei corsi, li aiuta molto, ma stando in una struttura solo trans penso che ci sia un po’... (Penso che) mischiandoli, diciamo, col femminile, con detenute donne, sia molto meglio, ma fare una struttura solo di trans...”

(operatore di polizia penitenziaria n. 2, Napoli)

In particolare è stata sottolineata da più fonti la difficoltà che una collocazione centralizzata produrrebbe nei rapporti con il territorio e con eventuali parenti ed amici: si tratta di una limitazione già presente nella circuitazione, ovvero nella scelta di dedicare istituti, anche plurimi, a delle categorie specifiche di detenuti. Belluno per esempio non è certo una sede centrale rispetto al bacino di provenienza delle detenute transgender che riesce a servire. Ma è evidente che tale criticità risulterebbe aggravata dalla opzione dell’istituto unico.

Sai che alcuni anni fa si è discusso di istituire un carcere unico a livello nazionale, quello di Empoli. Per ubicare l’intera popolazione trans attualmente reclusa presso i cinque istituti qui in Italia. Saresti favorevole o sfavorevole?

“Forse non è neanche necessario, probabilmente...”

La proposta è stata bocciata per vari motivi: probabilmente la ghettizzazione e il fatto che in un istituto unico diventa difficile il dislocamento, soprattutto i colloqui con i familiari”

“Certo, assolutamente. Ma questa è anche una difficoltà di Belluno. Il fatto che comunque si trovano qui allocate persone che provengono da territori (lontani) e quindi hanno difficoltà ad incontrare i parenti e gli amici. I colloqui sono molto scarsi con l’esterno”

(funzionaria giuridico pedagogica, Belluno)

Tempo fa si era discusso in Italia di istituire un carcere nazionale specificamente dedicato alla popolazione trans... Secondo lei potrebbe offrire dei vantaggi una soluzione del genere?

“Sì e no. Consideri che instaurare un carcere o più carceri di questo tipo significa ovviamente accentrare la condizione di queste persone, quindi la prima cosa che mi viene da pensare è che sicuramente ne guadagni in tempi e spazi di detenzione che puoi declinare con maggior facilità

perché non hai questi divieti da rispettare, però rischi, laddove ci siano, di allontanare le persone da eventuali legami sul territorio. ... Questo è un rischio. Però le devo anche dire, in maniera altrettanto sincera, ahimé, che il più delle volte queste persone finiscono con la mancanza alle spalle di una rete che sia affettiva o familiare. Il più delle volte si tratta di vite che sono davvero molto sole”

(direttore del carcere di Poggioreale, Napoli).

Quel che è certo è che, pur tra mille dubbi, il valore aggiunto della progettazione è stato rappresentato dall'elaborazione concettuale che ne ha accompagnato la definizione: attorno a quel progetto, avviato nel 2009 dal PRAP della Toscana, si assiste alla predisposizione, da parte del DAP, di un modello di trattamento dedicato, alla formazione di un Gruppo di lavoro interprofessionale, all'avvio di una rilevazione delle esigenze specifiche della popolazione detenuta transgender, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, di formazione del personale e di coordinamento con i servizi del territorio (cfr, Dias Vieira, Ciuffoletti, 2015). Il progetto, mai concretizzato e infine destinato alla detenzione femminile, conclude la sperimentazione ancor prima del suo inizio, condannando il tema ad una riflessione residuale e contingente legata esclusivamente alle esigenze della sicurezza e dell'ordine interno.

Una delle questioni dibattute riguarda l'assegnazione delle detenute transgender alle sezioni dedicate. Sarà anche vero, come si sostiene, che le tradizionali procedure del primo ingresso vengono normalmente svolte con particolare attenzione, promuovendo un livello più elevato di vigilanza e appositi colloqui di osservazione e sostegno in grado di intercettare immediatamente eventuali segnali di disagio e sofferenza legati alla particolare condizione fisica e psicologica delle persone transgender (cfr. Lomazzi, 2015). Ma in assenza di precisi criteri normativi, chi decide dell'identità di genere della detenuta? Il punto di vista dell'Amministrazione penitenziaria, costretta a operare con criteri non formalizzati, non sempre corrisponde all'autoidentificazione o alla percezione dei soggetti coinvolti, quasi mai per altro chiamati a contribuire in prima persona alla definizione della propria identità di genere. Se l'intervento chirurgico per il cambiamento dei genitali (M to F) pare offrire la garanzia di una collocazione nei reparti femminili, ben più arbitraria è la decisione circa il collocamento nelle sezioni dedicate ai transessuali: in mancanza di preesistenti classificazioni, operate dalle forze dell'ordine nelle questure o

definite durante precedenti esperienze di detenzione, l'amministrazione pare affidarsi alla propria valutazione circa il potenziale di rischio per l'ordine interno incarnato dal soggetto.

“Credo che la classificazione, come dire, tradizionale, istituzionale, che vede omosex e transex, proprio per usare la terminologia - diciamo - ordinamentale, sia assolutamente superata perché tra questi due possibili estremi che noi riconosciamo anche a livello istituzionale, la realtà ci insegna come ci siano situazioni molto più variegata e non più classificabili”
(direttore del carcere di Poggioreale, Napoli)

Vale la pena evidenziare anche la questione, che per le persone transgender sembra ricoprire un significato importante, della declinazione al femminile o al maschile delle detenute nel corso delle necessarie interazioni quotidiane. Nelle parole degli operatori raccolte durante le interviste la declinazione di genere rischia di cambiare più volte nel corso della stessa frase, rivelando, al contempo, incertezza e disagio:

Quando deve interagire con queste persone le capita più spesso di utilizzare il genere maschile o femminile?

“Dottore, questa è una bella domanda: Io chiamo sempre per nome e cognome, cioè non vado mai nello specifico. Io chiamo sempre per cognome”

Però se uno dice per esempio “Esposito...”

“... Venga. Io do sempre un verbo, dico: Esposito, venga...”

Sì ma lei dice ‘è andato in bagno’ o ‘è andata’?

“Sinceramente non ci faccio caso. Ora mi so ponendo questo dubbio anch'io, però non ci faccio proprio caso. Cioè non mi pongo il problema di chiamare al femminile o al maschile”

(operatore di polizia penitenziaria n. 1, Napoli)

Quando deve interagire con una detenuta trans normalmente usa il maschile o il femminile?

“Maaaah... diciamo il femminile. Molte volte anche il maschile... però più che altro il femminile, così li mettiamo un po' in tranquillità, perché loro si sentono donne, quindi si fanno chiamare anche con nomi che scelgono. Noi li chiamiamo col cognome loro reale, però loro usano tra loro dei nomi femminili perché si sentono donne, quindi usano dei nomi femminili che si attribuiscono loro...”

(operatore di polizia penitenziaria n. 2, Napoli)

Quando deve interagire con una detenuta trans normalmente usa un linguaggio declinato al femminile?

“Dipende da come si pongono. Di solito stiamo sul neutro”

(ispettrice, Belluno)

“Stiamo sul neutro”

(comandante, Belluno)

“Se però loro si definiscono al femminile io uso proprio il femminile”

(ispettrice, Belluno)

“Poi sì, se uno (ride) ha un atteggiamento aggressivo faccio fatica a declinare al femminile...”

(comandante, Belluno)

Quando deve interagire con una detenuta trans normalmente usa un linguaggio declinato al maschile o al femminile?

“Mah, al femminile. Anche se devo dire, siccome non sono stata preparata, ecco, a relazionarmi con queste detenute, eh... specie quando effettuo il colloquio di primo ingresso, cioè quando vengono arrestate, all'inizio ho un po' di difficoltà, perché magari chiamo la detenuta ma ha un nome maschile e quindi è complicato. Sicuramente, riflettendo, è normale, cioè è giusto, declinarlo al femminile. Però nel momento in cui scrivo nella cartella personale... della detenuta, io lo scrivo al maschile”

(funzionaria giuridico pedagogica, Napoli)

Assume particolare rilevanza, proprio in quest'ottica, la formazione del personale dedicato, non solo gli operatori di polizia penitenziaria ma tutte le figure che si trovano ad interagire con la persona detenuta transgender. Si tratterebbe da una parte di fornire agli operatori adeguati strumenti di relazione e interlocuzione utili a contenere le occasioni di fraintendimento e di conflitto con soggetti spesso resi suscettibili dalle esperienze già vissute; dall'altra di sostenere gli operatori stessi in un compito di relazione che può rivelarsi emotivamente impegnativo, fonte di imbarazzi e incomprensioni.

“Lavoriamo con un nucleo di persone che è sempre lo stesso, quindi nel tempo sicuramente acquisisce anche una sensibilità e una preparazione diversa. Ma questo tipo di percorso noi lo stiamo accompagnando, proprio perché ci rendiamo conto che se lo lasciamo esclusivamente alle dinamiche, insomma, naturali diventa molto più difficile... Bisogna fornire anche al personale quegli strumenti adatti, di natura culturale ma anche operativa, per poter interagire al meglio con queste persone”

(direttore del carcere di Poggioreale, Napoli).

Purtroppo la formazione, ritenuta auspicabile da tutti gli intervistati, pare essere solo sporadica (a Belluno) o addirittura mancare totalmente (Napoli). Nessuno degli operatori afferma di aver ricevuto una vera formazione specifica, ma tutti affermano che la riterrebbero molto utile.

Avete ricevuto una preparazione specifica durante la vostra formazione professionale per quanto riguarda la realtà trans in carcere?

“Mah, a livello locale sì, abbiamo fatto un corso...”

(comandante di polizia penitenziaria, Belluno)

“Più di uno, sì, a suo tempo, quando era iniziata la sezione”

(ispettrice di polizia penitenziaria, Belluno)

Tu e i tuoi colleghi avete avuto una formazione specifica per quel che riguarda la realtà trans in questo istituto?

“Ci sono stati dei corsi di formazione ad hoc, sì, anche per il personale di polizia. E' necessario probabilmente però rimanere sempre aggiornati, perché ci sono naturalmente studi sempre più recenti... La formazione dev'essere sempre continua, quindi anche in quest'ambito, perché comunque cambia il personale, si modificano le situazioni, cambia il contesto, insomma”

(funzionaria giuridico pedagogica, Belluno)

Lei ha avuto una formazione specifica?

“No”

Secondo lei potrebbe essere utile?

“Sì, secondo me potrebbe essere utile”

Ma secondo lei questa formazione dovrebbe essere rivolta solo alle persone che ci lavorano o potrebbe essere utile per tutto il personale?

“Secondo me per tutto il personale, anche perché in futuro si potrebbero trovare a svolgere il lavoro che faccio io”

(operatore di polizia penitenziaria n. 1, Napoli)

Senta, lei e i suoi colleghi avete avuto una preparazione prima di questa esperienza?

“Un corso di un giorno, qua, dove si è parlato di queste persone: transex, omosex, di tutte queste categorie, per capire un po' di cosa si trattava...”

Ma invece, secondo lei, una formazione per le persone che ci lavorano, fatta in maniera più approfondita’

“Secondo me ci vorrebbe una formazione più approfondita per capire bene tutta la particolarità di queste persone”

(operatrice di polizia penitenziaria n. 3, capoposto, Napoli)

Lei e i suoi colleghi avete avuto una formazione specifica per quanto riguarda la realtà transgender nelle carceri?

“No, anzi l’avrei gradita una preparazione specifica.

Secondo lei sarebbe utile?

“Sì sicuramente, per il personale di polizia penitenziaria, ma anche io la gradirei, veramente sarebbe ben accetta”

(funzionaria giuridico pedagogica, Napoli)

Se quindi la necessità di una formazione specifica appare fortemente sentita, si tratterebbe però anche di riconoscere operativamente la particolare necessità di una formazione interprofessionale e intersezionale, laddove alle questioni materiali (vestiario, cura del corpo) e psicologiche, sottolineate da tutti gli operatori, si affiancano quelle sanitarie (visite specialistiche, terapie ormonali, screening per patologie specifiche), culturali (opportunità di mediazioni linguistiche e culturali), giuridiche (condizioni del soggiorno, diritto agli interventi chirurgici per il transito di genere, riconoscimento delle convivenze).

5. Identità transgender e contesto carcerario

Questo paragrafo si ripropone di analizzare come le detenute transgender intervistate vivano la loro condizione di reclusione all’interno di una sezione protetta per persone transgender collocata in case circondariali maschili (Belluno e Napoli Poggioreale). Prima però è opportuno riportare alcune informazioni sui profili delle intervistate.

Delle 11 detenute intervistate (4 a Belluno e 7 a Napoli Poggioreale), 6 sono italiane, 4 brasiliane e 1 algerina. Hanno età comprese tra i 22 e i 51 anni. In linea con i dati forniti dal DAP a livello nazionale, le sei italiane tendono ad essere più anziane: a parte una 22enne, ci sono tre 50enni. Le altre due hanno 32 e 35 anni. Le quattro brasiliane hanno invece età comprese tra i 23 e i 36 anni, e vi è infine un’algerina di 47 anni. Si tratta di persone che, nella stragrande maggioranza dei casi, provengono da contesti familiari (e, in alcuni casi, anche urbani) problematici. Questo è vero soprattutto per le detenute italiane: due provengono dal quartiere Secondigliano di Napoli, ed hanno entrambe familiari che sono stati o sono tuttora in carcere. Una delle due, in particolare, proviene da una famiglia (sia da parte di padre che di madre) a suo dire affiliata alla camorra, e lei

stessa è stata avviata alla carriera criminale sin da piccolissima, oltre ad aver subito violenze sessuali da parte del padre a partire dall'età di dieci anni. Ha trascorso gran parte della sua vita in carcere (anche nel minorile) per reati connessi alle sue attività all'interno della criminalità organizzata (omicidio, traffico di stupefacenti, ecc). Anche una terza detenuta italiana proveniente dal napoletano (Torre Annunziata), che fuori dal carcere faceva la parrucchiera, ha diversi familiari in carcere, e un padre che non ha mai accettato la sua identità di genere arrivando anche a picchiarla. Pure la quinta italiana è originaria di Napoli, anche se vive da molti anni a Milano, ed ha alle spalle molti anni di prostituzione e di consumo e spaccio di droga (cocaina), mentre l'ultima intervistata italiana proviene da Cosenza (Calabria) ed è andata via di casa giovanissima, dopo la morte del padre, aveva una madre che soffriva di depressione, ed ha iniziato anche lei a praticare la prostituzione. Quest'ultima attività, minoritaria tra le italiane intervistate (solo due su sei praticavano la prostituzione prima di entrare in carcere), è invece preponderante tra le straniere: delle cinque detenute transgender straniere (quattro brasiliane e un'algerina), quattro (tutte tranne una delle brasiliane) praticavano questa attività. In alcuni casi l'emigrazione in Italia è stata proprio funzionale ad un progetto migratorio che prevedeva l'esercizio della prostituzione, per poter accumulare una quantità di risorse economiche che potessero permettere l'acquisto di un appartamento in Brasile (in un paio di casi) e/o il pagamento delle spese di chirurgia plastica necessarie per il percorso di transizione di genere (in un caso). In un paio di casi (l'algerina e una delle brasiliane) all'esercizio della prostituzione è collegata una condizione di dipendenza (da alcol o da droga). I reati per cui le detenute intervistate si trovano in carcere sono per lo più di piccola entità (soprattutto spaccio, furti, rapine), tranne il caso della detenuta implicata nella criminalità organizzata. Conseguentemente, anche le pene sono brevi, di pochi anni (non tutte le detenute intervistate erano però condannate in via definitiva)⁵. I contenuti delle interviste relativi al vissuto delle detenute mettono in luce un primo dato di carattere generale, ovvero che sembra esservi stata, negli anni, una progressiva presa di coscienza all'interno delle carceri ita-

⁵ Le pene delle detenute condannate in via definitiva che ci hanno riferito questo dato andavano da un anno e tre mesi a cinque anni e otto mesi. La detenuta implicata nella criminalità organizzata, in carcere da 30 anni, non ci ha fornito dettagli sul suo fine pena.

liane dell'importanza di garantire alle detenute transgender la possibilità di tutelare la propria identità di genere permettendo loro di continuare l'assunzione di ormoni anche in prigione e di poter accedere, tramite la "domandina", ai vestiti e accessori (trucchi, pinzette, tinture per capelli, phon, ecc.) di cui necessitano per confermare la propria auto-rappresentazione come donne (su questo cambiamento nel tempo, con riferimento al caso di Poggioreale, cfr. Piscopo, 2017). Il riscontro istituzionale non appare però del tutto soddisfacente, perché diverse intervistate, specialmente a Poggioreale, hanno sottolineato di avere problemi a procurarsi vestiti, accessori e/o trucchi femminili a causa del fatto che non li possono pagare o della non completa collaborazione del personale carcerario. Inoltre, il fatto che attualmente, a differenza di ciò che accadeva in passato, le detenute transgender possano acquistare le proprie dosi di ormoni, non elimina i problemi legati alle difficoltà economiche di molte, che rendono problematico trovare le risorse per comprarli. La materia sanitaria è di competenza regionale, ma soltanto le Regioni Toscana ed Emilia Romagna hanno firmato dei protocolli d'intesa ministeriali per garantire il trattamento ormonale gratuito (perché a carico del Sistema sanitario nazionale) all'interno degli istituti penitenziari, che però viene garantito solo alle detenute che hanno la residenza nella Regione. Al di fuori di tali casi, le spese relative rimangono a carico della detenuta (Lomazzi, 2015). Questo fa sì che vi siano soggetti che non riescono ad acquistare nessun tipo di ormone, o più spesso detenute che riescono ad acquistare solo alcuni tipi di ormoni, ma non esattamente quelli che già assumevano fuori dal carcere. Diverse, specialmente a Belluno, raccontano di non poter continuare in carcere l'assunzione di ormoni tramite puntura, modalità preferita perché più efficace:

L'unica cosa che mi fa stare male è non aver proprio la cura che ho bisogno [...] La puntura di *hormônio* mi manca troppo, perché fa parte del mio percorso fuori, per l'operazione [...] Per me è molto importante perché fa parte di me. Io senza la quantità di *hormônio* giusto non sono più la stessa persona

(Detenuta n. 2, brasiliana, 36 anni – C.C. Belluno)

Questa e altre interviste hanno messo fortemente in luce come la difficoltà di procurarsi in carcere tutti gli strumenti (in termini di vestiario, accessori, trattamenti ormonali) indispensabili per continuare a perce-

pirsi ed auto-rappresentarsi come soggetti caratterizzati da una spiccata femminilità o come donne *tout court* (o, come direbbe Goffman, la privazione del «corredo per la propria identità»⁶) costituisca un'autentica *aggressione al proprio sé*, molto pesante da gestire a livello psicologico (fino a sfociare in alcuni casi nell'auto e/o etero aggressività). Il trattamento ormonale, inoltre, non sempre è seguito da vicino da un medico: se questo sembra essere il caso di Belluno, a Poggioreale sono invece numerose le testimonianze che raccontano di ormoni auto-prescritti (o prescritti da un'amica o da un fidanzato) senza una reale supervisione da parte del personale sanitario.

Le aggressioni all'auto-rappresentazione di genere delle detenute transgender, inoltre, non sono costituite soltanto da elementi che agiscono sul corpo, bensì anche da attacchi verbali che agiscono sul piano psicologico, collegate al *non riconoscimento* da parte altrui della propria identità di genere. Se rispetto al passato il personale carcerario ha fatto dei passi in avanti in questo senso, infatti, molto c'è ancora da fare, come dimostra ad esempio questa testimonianza, che mette in luce come una parte dello staff carcerario continui a percepire le detenute transgender come uomini (e dunque a rivolgersi a loro con il genere maschile) e/o come portatrici di una patologia:

La discriminazione più forte è stata quando mi sono sentita dire «fin quando hai l'organo maschile, sei un uomo per noi, sei un uomo»; quando è stato che mi sono sentita dire «tutti voi siete dei malati di mente»
(Detenuta n. 6, italiana, 50 anni - C.C. Napoli Poggioreale).

Un altro ingombrante *frame* che viene usato per interpretare la condizione delle donne transgender è quello della prostituzione: come ha sostenuto in un altro passaggio l'intervistata appena citata, «transessuale è l'equivalente di un prostituto per loro». Molte altre interviste effettuate convergono su questo punto, dimostrando come effettivamente l'equi-

⁶ «L'insieme delle proprietà personali ha un particolare rapporto con il sé. L'individuo ritiene, di solito, di esercitare un controllo sul modo in cui appare agli occhi degli altri. Per questo ha bisogno di cosmetici, vestiti, e di strumenti per adattarli, aggiustarli e renderli più belli; di un luogo accessibile, sicuro, dove poter conservare queste scorte e gli strumenti di lavoro - in breve, l'uomo ha bisogno di un *corredo per la propria identità* per mezzo del quale poter manipolare la propria facciata personale» (Goffman, 2003, pp. 49-50).

valenza transgender = prostituta sia radicata nel senso comune, dentro il carcere come fuori. Questo porta a casi di violenza sia verbale che fattuale. Nel primo caso, si fa riferimento ai vari appellativi volgari con cui vengono chiamate e apostrofate le detenute transgender da altri detenuti e dallo staff del carcere. Un esempio eclatante è descritto nella seguente testimonianza:

Che tipo di rapporto hai con le persone che lavorano all'interno del carcere?
 Ci sono stati dei momenti difficili, perché appena entrata c'era un assistente che mi disse «senti, ma dove vai a fare la prostituta?» [...] Un'altra volta mi viene un assistente davanti alla cella a chiudere e mi dice «puttana, sei ancora qua?» Io sto vivendo l'inferno qua dentro [...] Anche mi è successo un episodio dal dottore. Sto all'inizio di anoressia [...] ho perso 16 kg da quando sto qua, e il dottore mi chiese, perché mi uscì la lingua verde, «a chi hai preso il cazzo in bocca?»

(Detenuta n. 1, italiana, 32 anni - C.C. Napoli Poggioreale).

Nel secondo caso, ci riferiamo invece ad evidenze di scambi sessuali tra agenti e detenute transgender, messi in luce ad esempio in questa testimonianza:

A Ivrea ho mandato via otto guardie e quattro capoposti, perché prima venivano a farsi fare i rapporti orali, e poi, invece di aiutarmi, mi venivano contro [...] la notte con la pila così, ci facevano segno

(Detenuta n. 5, italiana, 35 anni - C.C. Napoli Poggioreale).

Il fatto di essere spesso percepite e trattate come prostitute pesa molto sia, ovviamente, alle intervistate che non hanno mai praticato questa attività, sia a coloro che fuori dal carcere la praticavano per guadagnarsi da vivere, le quali si lamentano di essere viste solo in quella luce (un'intervistata brasiliana, ad esempio, ha detto al ricercatore che «è importante parlare, esprimersi con una persona come te che viene, ci ascolta, ci prende sul serio, non ti vede solo dalla parte della prostituzione»). Come già accennato, le aggressioni al proprio sé subite dalle detenute transgender ingenerano in alcuni casi fenomeni di auto e/o etero aggressività. Quest'ultima è responsabile dei numerosi casi, citati dalle nostre intervistate, di gelosie e litigi tra le detenute transgender, che spesso hanno per posta in gioco proprio l'affermazione della propria femminilità attraverso la negazione di quella altrui. Si tratta di un fenomeno riscontrato

anche in altri studi: Sarah Fenstermaker e Valerie Jenness, ad esempio, con riferimento ad una vasta ricerca in cui sono state intervistate 315 transgender detenute in 27 diverse carceri maschili della California, scrivono:

Under the sometimes brutal, and always difficult, conditions of the prison, transgender prisoners engage in a competitive pursuit of a femininity that does not constitute “passing” but does involve accountability to a normative standard and a “ladylike” ideal. Such practices require an intense preoccupation with bodily adornment and appearance as well as a deferent demeanor and a studied comportment. The result is the achievement of a *recognition* from others that one is close enough to a “real girl” to feel deserving of a kind of privilege

(Fenstermaker, Jenness, 2014, p. 7).

Interessante a questo proposito la testimonianza di un'intervistata, che racconta che di fatto una delle minacce maggiori alla propria identità di genere le è stata posta da un'altra detenuta transgender, che non riconosceva la sua femminilità, cosa che l'ha ferita molto, al punto che cita quell'episodio almeno tre diverse volte nel corso dell'intervista:

Quella ieri m'ha detto una battuta che so' rimasta male tutta la giornata... m'ha detto «io non ti vedo donna a te! Perché non fai un passo indietro e ritorni uomo?» Che poi, proprio quella che me l'ha detto, che proprio non è donna!

No, va be', non farlo tu, pero vedi! Se tu hai questa discriminazione non farlo tu con gli altri!

E no! E perché loro lo devono fare con me?!

Hai ragione! Però ...

Che io oggi devo stare male ... [piange] «Devi fare un passo indietro!»... perché non lo fa lei un passo indietro! [...] Quelle si sentono superiori!

(Detenuta n. 5, italiana, 35 anni - C.C. Napoli Poggioreale).

Episodi come questo rivelano un effetto inaspettato e disfunzionale della concentrazione in sezioni dedicate delle detenute transgender: presentate come uno strumento per tutelare meglio la loro auto-identificazione di genere (oltre che per proteggerle da abusi da parte dei detenuti comuni e per non creare disordini in carcere), le sezioni dedicate possono ingenerare invece peculiari conflitti interni, come nel caso appena citato. La realtà è che la popolazione identificata dall'amministrazione penitenziaria sotto la voce “detenuti transessuali” è più eterogenea di

quanto potrebbe sembrare, in primis con riferimento proprio all'identità di genere (sulla molteplicità di percezioni ed esperienze che si celano dietro la generica etichetta di "transgender", cfr. ad esempio Connell, 2012). Diverse evidenze nelle interviste mostrano come nelle sezioni dedicate alle persone transgender sia di Belluno che di Poggioreale siano stati collocati anche soggetti che più che transgender erano gay. Alcune intervistate in entrambe le case circondariali hanno dichiarato di essersi sentite a disagio con compagni di sezione che non erano realmente transgender e che loro percepivano invece come uomini. Nel caso di Belluno, si tratta di una detenuta italiana 50enne che, inizialmente gay, è diventata transgender non tanto perché si auto-percepisse come donna, ma per esigenze legate alla sua attività di prostituzione, e dunque per una "domanda" che è venuta dai clienti (di sé, durante l'intervista, ha detto ad esempio: «Va bo', io mi ritengo un uomo... eh, di natura sono un uomo. È l'aspetto femminile, mi capisci? Io a usare quegli abiti, quelle posizioni da donna mi sembrano una presa per il culo»). Alcune delle sue compagne di sezione brasiliane ci hanno riferito ad esempio di essersi sentite in imbarazzo a mostrarsi in abiti succinti durante le ore d'aria nelle giornate estive. Nel caso di Poggioreale, la presenza di un detenuto gay ha comportato problemi ben peggiori: una detenuta transgender intervistata ha detto di essere stata messa inizialmente in cella con lui, il quale ha tentato ripetutamente degli approcci sessuali con lei, e alla fine di essere riuscita a farlo trasferire (dopo essere però stata messa inizialmente in isolamento lei, esperienza che l'ha provata molto). Altre due detenute transgender sempre a Poggioreale hanno detto di essere profondamente disturbate dalla promiscuità sessuale presente nel loro reparto, in particolare in riferimento ad una coppia che condivide la cella, un gay e una transgender, che hanno unito i letti in «un letto matrimoniale». Un'altra testimonianza che abbiamo raccolto a Poggioreale riguarda una detenuta che traccia nei confronti delle compagne di sezione due tipologie di confini simbolici: uno relativo all'identità di genere, e uno relativo alla classe sociale. Si auto-percepisce infatti più come donna che come transgender, e inoltre, proprio perché alle persone transgender è associato comunemente lo stereotipo di prostitute provenienti da ambienti sociali deprivati, risente particolarmente della sua collocazione in quella sezione, perché si ritiene parte di un altro mondo sociale e ribadisce in moltissimi passaggi di provenire da una famiglia di classe media:

Io purtroppo sto vivendo un incubo, perché è la mia prima volta questa carcerazione. Ho lasciato un negozio fuori perché sono un'impreditrice, ho un negozio di parrucchiera, ho fatto le accademie per qualificarmi. Non ho mai fatto e mai pensato di fare la prostituta, scusate il termine, nella mia vita [...] Anche essendo transessuale, io mi ritengo una persona diversa, mi ritengo una donna... per me amicizie transessuali non esistono [...] Io mi ritengo estranea a questo mondo

(Detenuta n.1, italiana, 32 anni – C.C. Napoli Poggioreale)

Si manifesta qui l'effetto perverso che possono avere le politiche di "tutela delle minoranze": la creazione artificiosa di una categoria che si percepisce come omogenea (e che in quanto tale si vuole tutelare) ma nella quale vengono ricomprese persone che hanno molteplici elementi di diversità tra di loro, che vengono disconosciuti. Nel nostro caso le diversità riguardano soprattutto le diverse sfumature nell'auto-identificazione di genere, l'estrazione sociale, e anche la provenienza geografica (e dunque lo status giuridico). Le detenute straniere, infatti, ci hanno riferito di essere maggiormente discriminate nel mantenimento dei contatti con la famiglia d'origine (che si trova in paesi extra-europei) e nella ricerca di un lavoro, dato che nel loro caso più che mai le alternative alla prostituzione paiono impraticabili (sia perché le transgender brasiliane vengono viste ancor più delle italiane solo come prostitute, sia a causa della mancanza di documenti).

Appare evidente, in questo senso, la dimensione intersezionale del fenomeno che stiamo osservando, la cui gestione deve affrontare, oltre alle considerazioni fondanti la categoria, relative al genere, importanti variabili relative alla classe sociale e alla provenienza geografica con il conseguente status giuridico.

6. Conclusioni

Il sistema penitenziario ha finora reagito al disordine gestionale derivante dall'inserimento di persone transgender all'interno dei tradizionali circuiti abitati dai detenuti "comuni" attraverso un processo di differenziazione e isolamento delle detenute apparentemente votato alla tutela delle differenze da quest'ultime espresse, ma in realtà concentrato ossessivamente sulle questioni manageriali della sicurezza e dell'ordine interno. Dopo l'abortito progetto del carcere dedicato di Empoli, appare

lampante infatti come “la dimensione dell’incarcerazione delle persone transgender non sia mai stata inserita nell’agenda dei policy-makers italiani che, a oggi, non hanno mostrato di voler aprire un dibattito e interrogarsi sul dove e sul come del trattamento penitenziario di soggetti che non si definiscono a partire dalla propria dimensione genitale di riferimento” (Dias Viera, Ciuffoletti, 169): non si spiega altrimenti, a distanza di quasi un decennio dalla definizione di quel progetto, l’assenza di linee guida e la vaghezza delle circolari dedicate, la mancanza di strutture detentive idonee ad un “modello trattamentale”, la significativa carenza di formazione degli operatori, la rassegnazione rispetto agli alti tassi di recidiva pur di fronte alla diffusa consapevolezza che la maggior parte dei reati per cui le persone transgender sono condannate, come emerge anche dalle nostre interviste, derivano da condizioni di marginalità e disagio sociale e dall’impossibilità di inserirsi nel mercato del lavoro legale.

Abbiamo infatti potuto notare importanti criticità nell’esperienza della detenzione in sezioni “protette” a Napoli Poggioreale e a Belluno delle detenute transgender. Si riscontrano innanzitutto problematiche derivanti dal trovarsi collocate, anche se in un’area a parte, pur sempre all’interno di una casa circondariale maschile, che vede dunque la presenza di agenti uomini, i quali in alcuni casi mettono in atto varie forme di discriminazione, che vanno dagli appellativi oltraggiosi, al non riconoscimento dell’identità di genere, a scambi sessuali (segnalati ad esempio nel caso di Ivrea). In secondo luogo, le detenute spesso hanno difficoltà a procurarsi tutti gli accessori, trucchi e vestiti di cui avrebbero bisogno e/o a proseguire le stesse terapie ormonali che seguivano fuori dal carcere, e questo mina la loro possibilità di continuare a percepirsi ed auto-rappresentarsi come soggetti caratterizzati da una piena femminilità. In terzo luogo, la necessità dell’amministrazione penitenziaria di classificare e separare dagli altri categorie particolari di detenuti per esigenze di ordine interno, pur appunto presentata anche come mezzo di tutela di queste “minoranze penitenziarie”, comporta in realtà per queste ultime una serie di problematiche. La collocazione in sezioni protette si traduce infatti sostanzialmente in un isolamento quasi totale dagli altri detenuti, e, specie nel caso in cui in queste sezioni siano collocate poche persone, può comportare un’estrema povertà relazionale delle detenute, con conseguenze molto pesanti sul loro benessere psichico. Questo tanto più considerando il fatto che non di rado tra le detenute transgender, anche a causa delle

aggressioni alla propria identità di genere subite all'interno del carcere, si ingenerano rapporti conflittuali, caratterizzati da litigi e gelosie che hanno spesso come posta in gioco l'affermazione della propria femminilità e/o il disconoscimento di quella altrui. Il non riconoscimento della propria identità di genere, dunque, come nel caso di una nostra intervistata, può finire per provenire proprio da una o più compagne di sezione. Infine, la classificazione operata dall'istituzione non tiene conto delle molteplici sfumature delle identità di genere che caratterizzano la condizione delle detenute etichettate tutte genericamente come «detenuti transessuali». Vi sono infatti coloro che si sentono solo donne, anche se non sono operate, e che soffrono molto la convivenza con persone transgender con cui ritengono di non avere nulla a che fare. Vi sono anche detenuti gay, più che transgender "travestiti", che, auto-percependosi e venendo percepiti dalle compagne di detenzione come uomini, generano problemi a queste ultime (dal semplice imbarazzo alla possibilità di approcci sessuali). Oltre alle differenze di genere, come abbiamo visto, anche le differenze di classe sociale e di provenienza geografica (e relativo status giuridico) concorrono a stratificare internamente l'universo rappresentato dalla cinquantina di transgender detenute nelle carceri italiane.

A fronte di questa estrema complessità, le prassi avviate nella gestione penitenziaria delle detenute transgender, discorsivamente declinate come il risultato della mediazione tra le esigenze di sicurezza delle detenute stesse, le finalità del trattamento e le istanze dell'ordine interno, appaiono in realtà servire primariamente quest'ultime. Nonostante sia possibile riconoscere, nelle parole degli operatori, momenti significativi di riflessione e di apertura rispetto alle sollecitazioni provenienti dall'esterno, una situazione sistemica segnata dalla continua emergenza e una diffusa carenza di riferimenti teorici relativi alla detenzione da una prospettiva di genere (che investe anche il carcere femminile) condannano le persone transgender a continuare ad essere vissute dal penitenziario come una minaccia per la sicurezza e un problema per l'ordine interno, il che finisce per produrre ulteriori discriminazioni rispetto a quelle già patite all'esterno, nonostante la relativa tenuità dei reati e l'estremo bisogno di politiche di sostegno e di riconoscimento.

Rimane ovviamente un fitto sottobosco di attori sociali, operatori e attivisti, che si battono per il riconoscimento delle specifiche esigenze delle persone detenute transgender, concentrando le proprie denunce

sulle discriminazioni individuali e intenzionali di cui esse sono oggetto, fuori e dentro al carcere. Per quanto riguarda il penitenziario, in questa direzione appaiono andare tutte le più attente riflessioni sociologico-giuridiche sviluppate in ambito italiano, nei termini della rivendicazione di un trattamento specifico individualizzato (cfr. Lomazzi, 2015; Marcasciano 2013) e della tutela delle minoranze penitenziarie attraverso la configurazione di specifiche identità carcerarie (Gonnella, 2015). Sulla base delle affermazioni dei nostri intervistati, detenute e operatori, sembra però possibile avanzare una posizione più strutturale che tende a spostare l'attenzione dai diritti dei singoli alle norme che regolano la gestione della popolazione carceraria (cfr. Spade, 2011): non si tratterebbe tanto di rivendicare singoli diritti, quanto di riconoscere la rilevanza di quelle pratiche, per lo più amministrative e gestionali che producono condizioni strutturali di discriminazione, ipergenderizzazione e transfobia. Violenze e discriminazioni non appaiono essere atti individuali degli attori o costituire eccezioni (pur sempre presenti) del trattamento, ma sembrano costituirsi piuttosto come il prodotto di un sistema che si regge sull'esaltazione delle identità sessuali, sulla segregazione tra i sessi e sull'occultamento della sfera sessuale dei detenuti.

Riferimenti bibliografici

Amodeo Anna Lisa, Scandurra Cristiano, Valerio Paolo (2015), *Lesbiche, gay, bisessuali, transgender. Una guida dei termini politicamente corretti*, Comune di Napoli.

Annicciello Emanuela (2012), *I circuiti penitenziari: biunivocità tra sicurezza e trattamento*, in Ministero della Giustizia, *Gli spazi della pena. Tutela dei diritti umani e spazi penitenziari*, Quaderni ISSP, n. 10, pp. 35-44.

Connell Raewyn (2012), *Transsexual women and feminist thought*, in *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, Vol. 37, No. 4, pp. 857-81.

Damenò Roberta (2012), *Percorsi dell'identità. I diritti fondamentali delle persone transgenere. Una riflessione socio-giuridica*, Aracne.

Dias Viera Adriana, Ciuffoletti Sofia (2015), *Reparto D: un tertium genus di detenzione? Case-study sull'incarceramento di persone transgender nel carcere di Sollicciano*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1, pp. 159-207.

Dunn Peter (2013), *Slipping Off the Equalities Agenda? Work with LGBT Prisoners*, in *Prison Service Journal*, n. 206, Centre for Crime and Justice Studies, London, pp. 3-10.

Edney Richard (2004), *To keep me safe from harm? Transgender prisoners and the experience of imprisonment*, in *Deakin Law Review*, Vol. 9, No. 2, pp. 327-339.

Fenstermaker Sarah, Jenness Valerie (2014), *Agnes goes to prison: Gender Authentici-*

city, *Transgender Inmates in Prisons for Men, and Pursuit of "The Real Deal"*, in *Gender & Society*, Vol. 28, No. 1, pp. 5-31.

Girshick Lori (2011), *Out of Compliance: Masculine-Identified People in Women's Prisons*, in Stanley Eric A., Smith Nat (edited by), *Captive genders: Trans Embodiment and the Prison Industrial Complex*, AK Press, Oakland, CA, pp. 189-208.

Goffman Erving (2003), *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino (ed. orig. 1961).

Goring Clifton (2011), *Being an Incarcerated Transperson: Shouldn't People Care?*, in Stanley Eric A., Smith Nat (edited by), *Captive genders: Trans Embodiment and the Prison Industrial Complex*, AK Press, Oakland, CA.

Jones Laura, Brookes Michael (2013), *Transgender Offenders: A Literature Review*, in *Prison Service Journal*, n. 206, Centre for Crime and Justice Studies, London, pp. 11-18.

Kunzel Regina (2008), *Criminal Intimacy: Prison and the Uneven History of Modern American Sexuality*, University of Chicago Press, Chicago.

Lomazzi Chiara (2015), *L'impatto del transessualismo nelle politiche penitenziarie*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n.3, pp. 97-119.

Marcasciano Porpora, "La doppia sofferenza delle trans in carcere", *Le inchieste di Repubblica*, 28 agosto 2013, http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/08/28/news/sexo_trans_in_carcere_princesa_in_gabbia_di_pietro_pruneddu_smeralda_non_sa_chi_sia_fabrizio_de_andr_e_non_ha_mai_visto_65430608/

Marcus George E. (1998), *Ethnography through thick and thin*, Princeton University Press, Princeton.

Piscopo Umberto (2017), *La vita di una detenuta transessuale nel carcere maschile di Poggioreale*, "Vice" (<https://www.vice.com/it/article/d7e7nv/la-vita-di-una-detenuta-transessuale-nel-carcere-maschile-di-poggioreale>)

Shalev Sharon (2008), *A Sourcebook on Solitary Confinement*, Mannheim Centre for Criminology, London, www.solitaryconfinement.org

Sormano Andrea (1996), *Modelli sociologici di intervista e modelli linguistici di razionalità dell'attore*, in AA. VV., *Il sociologo e le sirene*, Franco Angeli, Milano, pp. 351-362.

Spade Dean (2011), *Normal Life: Administrative Violence, Critical Trans Politics and the Limits of Law*, South End Press, Booklin, NY.

West Candace, Zimmerman Don (1987), *Doing gender*, in *Gender & Society*, Vol. 1, No. 2, pp. 125-151.

Walker Vitulli Elias (2012), *Queering the Carceral. Intersecting Queer/Trans Studies and Critical Prison Studies*, in *GLQ*, XIX, 1, pp. 111-123.

Note dal regime detentivo speciale: il carcere duro e la realtà del 41 bis

Elton Kalica*

Abstract: *Partendo dalla propria esperienza detentiva che l'ha portato a trascorrere cinque anni in una sezione di Alta sicurezza, ispirato anche dalla produzione teorica e pratica della Convict Criminology, l'autore ha svolto una ricerca etnografica all'interno della Casa di Reclusione di Padova focalizzandosi sui detenuti collocati nel circuito di Alta Sicurezza 1 in quanto provenienti da periodi trascorsi sottoposti al regime del 41bis. Attraverso interviste e scritti autobiografici vengono tratteggiati le principali restrizioni applicati ai detenuti sottoposto al regime del 41 bis. Con riferimento anche all'ultima circolare emanata dall'amministrazione penitenziaria allo scopo di omogeneizzare le disposizioni tra le varie carceri, l'analisi si sofferma sui limiti trasformativi di tale documento. Il materiale etnografico e le riflessioni dell'autore vengono qui inquadrati nella dottrina ispiratrice del diritto penale del nemico evidenziando l'irreversibilità delle deroghe alle garanzie del diritto penale.*

Keywords: *41 bis, carcere duro, diritto penale del nemico, convict criminology*

1. Studiare i regimi speciali

La suddivisione del carcere secondo vari regimi è stata oggetto di numerose ricerche in relazione alle diverse unità create per accogliere condannati per reati sessuali, persone tossicodipendenti, detenuti considerati particolarmente violenti oppure affiliati a gruppi organizzati.

Alcuni studi inglesi condotti all'interno di reparti di Alta sicurezza si sono concentrati sulla dimensione della mascolinità, sulle forme di adattamento alla reclusione dei condannati a lunghe pene e sulle storie di violenza che caratterizzano queste sezioni (Cohen e Taylor, 1972), oppure sulle misure adottate dalle istituzioni per mantenere l'ordine interno (Drake, 2006, 2009; Home Office, 1984; Liebling, 2002; Sparks, 1996) o

* Elton Kalica, ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università di Padova svolgendo una ricerca sull'Ergastolo ostativo e il regime di 41 bis.

ancora sulla percezione del personale penitenziario rispetto a chi è considerato a tutti gli effetti “un pericolo” (Drake, 2011).

Negli Stati Uniti degli anni '80, sulla scorta di quella che Pavarini (2001) ha definito nuova penalogia fondamentalista, sono sorte anche le sezioni di elevata sicurezza chiamate *Supermax* (Re, 1999) destinate ad accogliere diverse categorie di detenuti in isolamento punitivo o giudiziario, sotto protezione, in osservazione psichiatrica, o in sezioni di massima sicurezza e nei bracci della morte (Riveland, 1999). Le campagne politiche a sostegno del carcere duro, la richieste da parte dell'amministrazione penitenziaria di nuovi strumenti utili alla gestione del sovraffollamento e l'aumento delle proteste nelle carceri hanno creato il terreno fertile per l'espansione dei reparti Supermax (Ross, 2013).

Alcune di queste forme d'isolamento si sono rivelate psicologicamente alienanti e fisicamente distruttive, quindi accomunabili alla tortura (Jeffreys, 2013; cfr. Johnson, Vezzadini, 2015). Sicuramente questi contesti alimentano tra gli agenti di polizia penitenziaria la percezione di essere legittimati ad assumere comportamenti in sintonia con la durezza del regime che sconfinano spesso in veri e propri maltrattamenti (Haney 2008), scongiurati solo nel caso in cui il condannato sia disposto a mostrare piena cooperazione con l'istituzione (Rhodes, 2004). Non sembrano esservi molti modi per resistere ai regimi speciali, se non quello di tentare di evadere mentalmente, con l'immaginazione, come afferma di fare anche chi si trova nel braccio della morte per evitare di pensare alla propria esecuzione (Mcgunigall-Smith e Johnson, 2008).

Tutta questa sofferenza si rivela spesso del tutto inutile: l'applicazione dell'isolamento a lungo termine non ha mai prodotto alcun miglioramento in termini di ordine e di sicurezza all'interno del sistema penitenziario (Mears & Reisig, 2006). L'inutilità di questa punizione trova conferma anche in alcuni studi sulla recidiva, i quali rivelano che le persone detenute nei Supermax tornano a delinquere in minor tempo e con maggiore frequenza rispetto ai detenuti condannati per gli stessi reati ma che non hanno sperimentato lo stesso regime (Lovell, Johnson, Cain, 2007).

La durezza della quotidianità di questi reparti è stata anche oggetto di studi ad opera di ricercatori ex-detenuti, per ovvi motivi gli unici a poter offrire una prospettiva interna. Lo studio sul carcere di Marion, assunto come modello per tutte le sezioni Supermax, ha rivelato come esso sia diventato teatro di storie di violenza quotidiana sui detenuti (Richards,

2008) e ha descritto la rapidità e la brutalità con le quali il detenuto può essere “trascinato in isolamento” o rispedito in un regime speciale (Richards e Ross 2003a).

Il carcere duro non solo non rieduca, ma rischia di brutalizzare sempre più persone. Anche nel panorama italiano la vita detentiva è stata più volte oggetto di severe restrizioni all’interno di una cornice già resa problematica dalla “vertiginosa crescita delle incarcerazioni e del derivante sovraffollamento penitenziario all’interno di spazi architettonici che riflettono il modo di interpretare la pena privativa della libertà” (Anastasia, Corleone, Zevi 2011): segregazione in cella o nella sezione, spazi per la socialità inadeguati, luoghi per le attività mai sufficienti al fabbisogno. Il problema del sovraffollamento ha così messo in ombra le pene *estreme* del regime 41bis (Corleone, Pugiotto, 2013) e dell’ergastolo ostativo (Vianello, 2015).

E’ necessario ricorrere ai detenuti e ai loro scritti per ragionare sui regimi speciali e sul fine pena mai. Nei loro testi essi si raccontano rivelando le torsioni mortificanti della reclusione e le forme di resistenza messe in atto: storie incise sui muri delle istituzioni totali, o pubblicate nei testi letterari, raccolte dalla memoria orale, nella scrittura testimoniale o in altre forme espressive (Curcio, Petrelli e Valentino 1990). Essi scrivono lettere e petizioni per l’abolizione dell’ergastolo, raccogliendo l’adesione di centinaia di persone, tra loro anche molto artisti, scrittori e intellettuali¹. I racconti di questi detenuti si rivelano essere una preziosa testimonianza alla quale attingere per quei pochi studiosi che s’ispirano ad una cultura della carcerazione minima (cfr. Mosconi, 2009).

2. Il regime del 41bis

L’Ordinamento Penitenziario (d’ora in poi O.P. - Legge del 26 luglio 1975, n. 354), nato con l’obiettivo di dare esecuzione al principio rieducativo della pena, ha avuto sin da subito vita difficile subendo numerose deroghe prima con la Legge n. 450 del 20 luglio 1977 che restringeva i

¹La campagna «Firma contro l’ergastolo» ha diffuso la proposta di iniziativa popolare per l’abolizione della pena dell’ergastolo. Lanciata nel 2011 da Carmelo Musumeci, condannato all’ergastolo ostativo, e appoggiata dall’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, aveva raccolto oltre 20 mila adesioni (cfr. Vianello, 2015).

permessi premio e poi con l'introduzione dell'art. 90, che dava al Ministro della Giustizia il potere di "sospendere" il trattamento penitenziario in interi istituti di pena². In risposta ad alcune rivolte ed evasioni si decise di trasferire i detenuti condannati per terrorismo nelle carceri ritenute più sicure, dando così vita alle cosiddette "carceri speciali"³. Successivamente, la riforma Gozzini, oltre ad introdurre una serie di misure alternative al carcere, riprese l'art. 90 inserendo nell'Ordinamento penitenziario l'art. 41-bis (Legge n. 663 del 10 ottobre 1986) che si limitava a sospendere il trattamento penitenziario verso i detenuti coinvolti in casi di rivolta. Nel 1992 la guerra sanguinaria intrapresa dall'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra contro i rappresentanti dello Stato nella regione siciliana costrinse il legislatore a modificare l'art 41bis estendendo la sua applicazione anche per motivi di sicurezza esterna riguardando i detenuti indagati⁴ o condannati per reati di criminalità organizzata⁵. Fino ad allora tale modifica, come ricorda il suo stesso autore Scotti, aveva trovato una contrarietà fortissima sia da parte del suo stesso governo che da parte dell'opposizione che ne considerava il testo "incostituzionale, illegittimo, fuori dalle righe"⁶.

E' evidente come il regime del 41bis sia stato ideato, sin dalla sua origine, come una misura draconiana a misura di "mafioso" con il fine di colpire i nemici delle istituzioni. I primi provvedimenti raggiunsero 200 detenuti raggruppati in tre carceri: Ascoli, Spoleto e Cuneo.

² L'art. 90 della riforma prevedeva che il Ministro di Grazia e Giustizia avesse "facoltà di sospendere le regole del trattamento e gli istituti previsti dalla legge nell'ordinamento penitenziario, in uno o più stabilimenti e per un periodo determinato, strettamente necessario, quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza".

³ Nel maggio del 1977, con un decreto interministeriale a firma di Bonifacio-Lattanzio-Cossiga (rispettivamente Ministro della Giustizia, della Difesa e degli Interni), intitolato "Per il coordinamento dei servizi di sicurezza esterna degli istituti penitenziari", venne attribuito al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa il potere di coordinamento per la sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziari, il quale individuò alcune carceri più sicure ove destinare i detenuti ritenuti più pericolosi.

⁴ Alle stesse categorie di detenuti si applica l'art. 4 bis O.P., primo periodo del primo comma, che esclude la concessione di misure alternative: permessi premio, lavoro all'esterno, affidamento ai servizi sociali. Infine, l'art. 58 ter annulla tale esclusione solo per i collaboratori di giustizia.

⁵ Art.19 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306.

⁶ Audizione del professor Vincenzo Scotti, sui grandi delitti e le stragi di mafia nel periodo 1992-1993, in qualità di Ministro dell'interno pro tempore. 112^a seduta: martedì, 11 settembre 2012.

“Io ero in carcere dal 1986. Nel luglio del 1992, sono venuti, ci hanno chiamato dal passaggio e la cosa bella ti davano due fogli con tutti i nomi di tutte le persone sottoposte al 41bis, erano tutti fotocopiati e non si capiva nulla, ... effettivamente quello è stato il momento, perché anche loro pensavano che fosse una cosa temporanea. (G. D.)

Nasce una categoria nuova di detenuti, denominati “i quarantuno”. La sospensione del trattamento rimaneva però ancora un concetto astratto e le tre carceri individuate si rivelarono inadatte a dare seguito alle disposizioni prescritte dal nuovo regime. Ad esempio, i detenuti del 41bis continuavano a trascorrere l’ora d’aria nello stesso spazio dei passeggi destinato ai detenuti “comuni”. Ovviamente in orari diversi. Quando uno di loro doveva recarsi in infermeria oppure incontrare l’avvocato, nei corridoi veniva sospeso il transito degli altri detenuti e dei volontari, mentre gli agenti incaricati di accompagnare il detenuto ad ogni cancello urlavano “collega, apri che ho uno quarantuno!”.

Secondo Foucault (1998), il potere politico ha bisogno dell’esistenza della dimensione bellica per confermare il rapporto di forza nelle istituzioni, così come il diritto penale ha bisogno di costruire la figura del *nemico* e la necessità di individuare adeguati strumenti sanzionatori per combatterlo. L’utilizzo di tali strumenti sanzionatori richiede uno spazio penale di natura speciale, teorizzato da Günther Jakobs (2000) come *diritto penale del nemico*⁷. Il giurista tedesco precisa che, in situazioni in cui la *sicurezza cognitiva* è messa a repentaglio, emerge inevitabilmente il bisogno di un sistema penale a più velocità in grado di affiancare ad un sistema penale delle garanzie per i cittadini altri e distinti regimi speciali da utilizzare contro coloro che, ritenuti socialmente pericolosi, non possono essere considerati come ‘cittadini’ ma devono essere trattati come ‘nemici’.

⁷ Ispirato dalle teorie dello stato d’eccezione, il diritto penale del nemico ha stimolato una interessante discussione tra i teorici contemporanei del diritto penale. A titolo di esempio si ricorda il numero monografico *La giustizia penale ostile* in “Studi sulla questione criminale”, Anno II, n.2, 2007; inoltre alcuni convegni: *Delitto politico e Diritto penale del nemico*, (atti pubblicati a cura di Alessandro Gamberini e Renzo Orlandi, Bologna 2007); *El Derecho penal del enemigo, el discurso de la exclusión* (coordinato da Manuel Cancio Meliá e Carlos Gómez-Jara Diez, Madrid 2006); Si menzionano qui anche i lavori di Francisco Muñoz Conde: *De nuevo sobre el Derecho penal del enemigo*, 2.ed., Buenos Aires, 2007; *Los orígenes ideológicos del Derecho penal del enemigo*, México 2009; *Über das Feinstrafrecht*, Berlin 2006.

Di recente il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.) ha emanato una circolare (n. 3676/6129, del 21 aprile 2009) contenente le linee guida che regolamentano l'applicazione del regime imposto dall'art. 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario. Nel suo preambolo, tale documento definisce il regime del 41bis come "una misura di prevenzione che ha come scopo quello di evitare (...) contatti e comunicazioni tra esponenti della criminalità organizzata, detenuti o internati, all'interno degli istituti di pena nonché contatti e comunicazioni tra gli esponenti detenuti delle varie organizzazioni e quelli ancora operanti all'esterno". Per *evitare* contatti e comunicazioni dentro e fuori dal carcere si introducono una serie di prescrizioni che sospendono il trattamento penitenziario. Il provvedimento emesso nei confronti del detenuto, avente ad oggetto la *sospensione del trattamento ordinario* (art. 41bis, comma 2 O.P.), sdogana di fatto prassi applicative particolarmente severe, tanto da potersi definire come "carcere duro" (Margara, 2002).

La quotidianità detentiva al 41bis ha rappresentato per me l'oggetto di un recente studio condotto nella Casa di reclusione di Padova, dove precedentemente sono stato ristretto in qualità di detenuto. Durante il periodo detentivo ho terminato gli studi universitari e mi sono interessato al filone pratico-teorico della *Convict Criminology*, una corrente la cui peculiarità è quella di riunire come autori di testi e di ricerche empiriche gli stessi detenuti o ex-detenuti che, spesso partendo dagli studi condotti all'interno del carcere, hanno intrapreso un percorso accademico. Come spiegano Jeffrey Ross e Stephen Richards (2003), la ricchezza di questa scuola sta nella opportunità di partire dalla propria esperienza detentiva per raccogliere, attraverso testimonianze orali e scritte, una prospettiva interna al carcere altrimenti inaccessibile. La prospettiva interna, oltre a far emergere l'umanità senza voce che vi si nasconde, si rivela spesso uno strumento di ricerca capace di decostruire il discorso ufficiale sul carcere (cfr. Kalica, 2011).

Ho quindi cercato di sfruttare le mie conoscenze per condurre una ricerca focalizzata sulla condizione di vita degli ergastolani ostativi. L'ipotesi di base leggeva l'ergastolo-ostativo come una forma di tortura perpetua, un trattamento inumano e degradante. Il fatto che tutte le persone condannate all'ergastolo ostativo da me intervistate si soffermassero a raccontare i propri vissuti durante il periodo trascorso nel regime del 41bis mi ha spinto ad approfondire anche le condizioni di vita specifiche patite all'interno di questo regime.

3. La quotidianità del carcere duro

La nozione del *nemico* appare utile per comprendere la logica che ha ispirato il 41bis creando un catalogo di divieti in deroga a tutti quei diritti che il sistema penale dovrebbe garantire. Tali disposizioni producono una sorta di militarizzazione del diritto penale (Delmas-Marty, 2011) che sposta di fatto i confini del diritto penale verso quelli del diritto bellico. L'applicazione della figura del *nemico* trasforma lo strumento giuridico in uno strumento di guerra e il sistema penale in un campo di battaglia in cui la soppressione dei diritti è all'ordine del giorno (Rose, 2004).

I detenuti sottoposti al regime del 41bis provenivano già da regimi di Alta sicurezza in cui vivevano separati dal resto della popolazione detenuta. Tuttavia potevano usufruire di alcune pratiche comuni come le quattro ore giornaliere di aria, la telefonata a casa una volta alla settimana per sei minuti, sei ore di colloqui al mese, l'acquisto di generi alimentari presso lo spaccio del carcere o l'utilizzo del fornellino a gas per cucinare in cella. La sospensione del trattamento penitenziario dettata dal 41bis si è da subito tradotta nell'annullamento di quelle poche, ma importanti, occasioni di autonomia e di contatto con la famiglia che avevano conservato anche in Alta Sicurezza.

“Ho fatto 9 anni in 41bis, 8 in AS3. Il 41bis è che devi rimanere 23 ore in cella chiuso, un'ora d'aria e 23 ore chiuso, un'ora d'aria e una di saletta che vai a parlare con le solite tre persone, perché loro ti danno un gruppo e loro ti dicono che da oggi uscirai solo con loro. (T. R.)

In conformità con la logica della gestione dei reparti, anche all'interno dei reparti del 41bis sono presenti delle celle destinate ad isolare come forma disciplinare e punitiva o per proteggere i detenuti. Queste celle sono chiamate “Aree Riservate”. In Italia si contano ventidue Aree Riservate delle quali soltanto tre sono destinate ad ospitare detenuti collaboratori della giustizia. Questi minireparti ospitano complessivamente una cinquantina di detenuti⁸ costantemente monitorati anche attraverso telecamere installate all'interno delle celle e dei bagni. La collocazione

⁸ Nella relazione sull'amministrazione della Giustizia nell'anno 2012, pubblicata in occasione dell'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2013, veniva riferito di 48 detenuti collocati in Area riservata.

nell'Area Riservata vieta ogni contatto con gli altri detenuti della sezione. Nonostante tale separazione abbia a tutti gli effetti le caratteristiche dell'isolamento, il collocamento nell'Area Riservata non viene considerato una pratica di isolamento a lungo termine poiché il condannato può trascorrere l'ora d'aria ed eventualmente l'ora della socialità in compagnia di un altro detenuto, scelto dall'amministrazione.

Lo specifico regime introdotto ha comportato anche la necessità di immaginare di affidare queste sezioni ad un personale di polizia dedicato. Viene creata quindi una *troupe d'élite* chiamata Gruppo Operativo Mobile (GOM) composta da agenti scelti: il GOM ad ottobre del 2017 conta 597 unità impegnate a sorvegliare i 723 detenuti rinchiusi nei dodici reparti sottoposti al regime del 41bis distribuiti sul territorio nazionale.

La separazione dal resto della popolazione detenuta e la selezione di un gruppo di agenti speciali innesca una costruzione identitaria particolarmente rigida, per natura contrapposta e in costante tensione. Dal racconto dei detenuti intervistati emerge la percezione di essere sottoposti quotidianamente a pratiche umilianti tese a riaffermare la loro posizione di subordinazione, come il costante utilizzo della perquisizione straordinaria attraverso il denudamento.

“Sempre e dovunque andavi, per esempio devo andare dall'avvocato, prima di entrare nella stanza dell'avvocato mi mettevano in una stanzetta e mi spogliavano, e poi dopo che ero uscito mi rispogliavano. Era un'umiliazione... Anche se andavi dal magistrato una cosa pazzesca... io l'ho detto al magistrato, dottoressa, le ho detto, ogni volta che voi mi chiamate qui mi spogliano, mi svestono, mi umiliano, ma scusate, io posso capire all'entrata che posso avere un'arma, ma all'uscita se mi spogliano all'uscita vuol dire che voi siete corrotta con me. Il magistrato chiama l'ispettore e gli chiede come mai all'uscita voi lo spogliate? Risponde che questo è l'ordine...” (B.C.)

Le perquisizioni (art. 74 del D.P.R. n. 230/2000) non hanno l'obbligo della convalida giudiziaria. Tuttavia, devono essere effettuate con l'ordine del direttore e nel pieno rispetto della persona (art. 34 O.P.). La stessa Corte costituzionale (Sentenza n. 526/2000) considera la misura del denudamento particolarmente invasiva e potenzialmente lesiva dei diritti fondamentali dell'individuo e stabilisce che non può essere prevista in astratto e in situazioni ordinarie, ma deve essere disposta con provve-

dimento motivato, solo nel caso in cui sussistano specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna o in ragione di una pericolosità del detenuto risultante da fatti concreti (Grevi, Giostra, Della Casa, 2006). L'esclusiva presenza di specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna a giustificazione del denudamento è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 46263/2008; sentenza n. 12286/2013).

La recente circolare del D.A.P. cerca di chiarire la questione delle perquisizioni ricordando che occorre perquisire attentamente i detenuti in tutte le occasioni di movimento all'interno dell'istituto, indicando come strumento ideale il metaldetector. Aggiunge che il denudamento potrà essere usato solo in caso di fondato sospetto circa il possesso di oggetti non consentiti, pericolosi per l'ordine e la sicurezza dell'istituto. Questa pratica ingiustificata dovrebbe essere evitata.

4. L'annullamento della dimensione domestica

L'orizzonte garantista che legittima il diritto penale si rivela sempre soggetto a deroghe che rispondono a necessità contingenti di natura emergenziale; deroghe eccezionali che irrompono nel processo penale ostentando l'urgenza di garantire altri obiettivi, più elevati (Agamben, 2003). Si tratta di quelle situazioni in cui, per proteggere la società dai nemici in situazioni di rischio esistenziale, il sovrano deve ricorrere alla legge del campo di battaglia piuttosto che alle norme (Schmitt, 1922)⁹. Nello stato di eccezione la norma è sospesa, iscrivendosi nel diritto, in modo bizzarro (Agamben, 2003), un elemento che è per sua natura esteriore ad esso, anzi che lo annulla. Per Agamben lo 'stato di eccezione' definisce quell'ambito dell'azione giuridico-politica che in Italia si materializza attraverso i 'decreti d'urgenza' (i cosiddetti *emergency powers*).

⁹ Com'è noto Schmitt si occupa lungamente della questione in *La dittatura* (1921) e *Teologia politica* (1922). Nel primo dei due testi lo stato di eccezione viene presentato come espressione della dittatura, appunto, e quindi evidentemente come una condizione di sospensione del diritto. La dittatura è ulteriormente differenziata in 'dittatura commissaria', che ha la funzione di difendere o persino di restaurare la costituzione vigente, e 'dittatura sovrana', che invece si pone come forza costituente di un nuovo assetto giuridico. In definitiva, per Schmitt lo Stato di eccezione è una condizione extra-*legem*, nella quale un dato sistema di norme si rivela non funzionante ed un nuovo sistema funzionante non è stato ancora emanato.

Anche il regime del 41bis, in quanto momento sospensivo della norma, trova la sua manifestazione attraverso i decreti d'urgenza, che non sono formalmente leggi pur avendone tuttavia la 'forza'.

Le persone sottoposte a questo regime si ritrovano a trascorre anni in una cella di poco più di sei metri quadrati, dotata solo degli arredi essenziali: branda di ferro e uno sgabello inchiodati a terra, un tavolino e un armadietto fissati al muro, un televisore agganciato a muro all'interno di una intelaiatura fissata con vetro infrangibile e uno specchio in plexiglass.

Gli effetti personali che si possono tenere in cella sono limitati a due paia di scarpe, due paia di pantaloni, due camicie, quattro boxer, quattro magliette intime, quattro calzini e due giubbini. Per annullare ogni margine di discrezione, viene redatta una lista di tutto ciò che il detenuto tiene in cella e che non può superare il totale di 30 articoli.

Uno dei modi più diffusi in carcere per riempire il tempo da trascorrere in cella è quello di cucinare. È nota la capacità dei detenuti d'ingegnarsi a cucinare anche piatti raffinati utilizzando fornelli da camping, gli unici autorizzati. Secondo la nuova circolare relativa al 41bis (n. 3676/612 del 2 ottobre 2017) si possono acquistare una pentola, un pentolino e una moka per il caffè. Inoltre si possono acquistare generi alimentari indicati in una lista specifica e un fornello a gas. L'utilizzo del fornello però è consentito per riscaldare cibi già cotti e per preparare cibi di facile e rapido approntamento. Il fornello si può usare durante il giorno ma dev'essere consegnato all'agente durante la notte.

Queste disposizioni vanno ad abrogare i divieti posti dalle circolari precedenti, compresa la circolare del 2009 voluta dall'allora Ministro Alfano, che vietavano l'acquisto di generi alimentari che richiedono cottura e consentivano l'utilizzo dei fornelli esclusivamente per riscaldare liquidi e cibi già cotti forniti dall'Amministrazione. Quindi si poteva riscaldare soltanto il rancio del carcere.

In una situazione di estrema deprivazione, le restrizioni o le estensioni sull'utilizzo dei fornelli rischiano di essere tra i pochi elementi utilizzabili nella gestione dei reparti, non appartenendo alla logica dei diritti ma a quella della concessione, in qualità di ricompense e privazioni attraverso le quali, da sempre, si governa il carcere (cfr. Clemmer, 1940; Sykes, 1958). Le restrizioni sul cibo nulla hanno a che vedere, evidentemente, con l'esigenza (che pur ne è legittima l'introduzione) di limitare i collegamenti con l'esterno, ma sono semplicemente parte della punizione

riservata ai nemici, essenza del *carcere duro*, esempio delle sue concrete prassi applicative (Margara, 2002). Il fatto che la recente circolare abbia attenuato simili inutili restrizioni sul cibo non può che essere considerato positivamente. Tuttavia il permanere di un ampio spazio per l'interpretazione – dato che si possono preparare solo “cibi di facile e rapido approntamento” – continua a delegare ai direttori la decisione finale circa l'opportunità che la preparazione della pasta o del riso rientri tra le attività concesse.

5. La socialità compatibile

La permanenza all'aperto e nella saletta della socialità è organizzata in gruppi di quattro detenuti *compatibili* fra loro. L'esigenza di creare dei gruppi in realtà è nata in risposta alle raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura che, dopo aver visitato alcune sezioni di 41bis e di fronte alle pesanti limitazioni rilevate, ha raccomandato di mettere a disposizione dei detenuti delle attività motivanti e garantire loro un contatto umano adeguato¹⁰. La circolare D.A.P. n. 3470/5920 del 1998 ha quindi introdotto la possibilità di andare all'aria in piccoli gruppi, attribuendo alla direzione del carcere il compito di sceglierne i componenti.

La nuova circolare dedica molta attenzione ai criteri usati per determinare la compatibilità di questi gruppi. Si deve innanzitutto evitare di mettere insieme detenuti componenti della stessa organizzazione o in alleanza fra loro o su territori confinanti, ma anche impedire di creare legami d'interessi tra consorterie mafiose di differenti provenienze territoriali; quindi non possono essere inserite nello stesso gruppo personaggi di spicco delle diverse organizzazioni, dovendo combinare persone appartenenti a ranghi diversi. Il comandante del reparto deve quindi studiare i fascicoli per capire passato (la storia processuale) e presente (la condotta all'interno del carcere) delle storie personali; deve controllare a quali altri gruppi il soggetto è stato precedentemente assegnato, al fine di evitare di mettere insieme persone che già possono avere contatti; deve inoltre effettuare verifiche sulla corrispondenza epistolare dei detenuti per ricostruirne i con-

¹⁰ CPT/Inf (1997) 12, parr. da 76 a 94, e CPT/Inf (2003) 16, parr. da 70 a 78.

tatti esterni; deve avere ben presente la composizione dei detenuti presenti e creare gruppi di quattro persone che non si conoscevano precedentemente. Insomma, tenuto conto anche del fatto che la maggior parte dei detenuti soggetti al regime del 41bis proviene dalle medesime regioni del sud Italia, possiamo ritenere che la creazione dei gruppi secondo i criteri della circolare possa rivelarsi un'impresa molto complicata. Come emerge anche da questo stralcio di intervista, i gruppi, nel peggiore dei casi, provocano l'aumento della frustrazione di quei detenuti che, dopo 23 ore di cella, si ritrovano costretti a condividere anche l'area dei passeggi sempre con le stesse tre persone imposte dal carcere; nel migliore dei casi, rischiano di far nascere proprio quegli affiatamenti che il 41bis vorrebbe evitare.

“...mettevano un calabrese, un napoletano, un siciliano e un pugliese, per non legare. Era una stronzata quella! cioè se tu vuoi estirpare quello che può essere diciamo un gergo malavitoso allora cosa fai tu? metti quattro diversi, che non si sono mai visti in vita sua e li fai legare? perché lì nasce un'amicizia... può nascere una cosa... quanto meno ti nasce una conoscenza. ...mentre loro sai perché lo facevano? Lo facevano con l'intento di farti bisticciare, perché non è che ti mettevano solo al passeggio, te li rimettevano anche in cella perché sapevano che ognuno poi c'è incompatibilità di carattere. Perché tu che sei nella tua terra e vieni nella mia poi ne viene un altro di un'altra terra non ragioniamo uguali, cioè abbiamo delle differenze che poi lì possono succedere degli scontri, in effetti.” (G Z.)

I detenuti possono stare all'aperto per un massimo di un'ora, tra quattro mura di cemento armato alte cinque metri e coperte di una rete metallica. Oltre alla rete, in alcune carceri (per esempio a Cuneo) vi è anche il plexiglass che fa entrare sì la luce, ma impedisce il circolare dell'aria. Con le stesse quattro persone si deve poi trascorrere anche l'ora della “socialità” che si svolge all'interno di una stanza attrezzata di tavoli e sedie, dove è possibile giocare a carte. Mentre nella cosiddetta palestra, uno stanzino con dentro una cyclette, i detenuti possono recarsi solo singolarmente.

6. La disciplina

La recente circolare sul 41bis ha voluto ricordare (art. 28.1) l'obbligo in capo al detenuto di osservare le disposizioni impartite dal personale

e di assumere un atteggiamento improntato al rispetto. Come è emerso dalla ricostruzione operata dalla mia ricerca, infatti, le restrizioni applicate all'interno del 41bis hanno creato un clima di estrema tensione tra la popolazione detenuta e i rappresentanti delle istituzioni sin dal loro primo giorno di applicazione. Come descritto precedentemente, contestualmente all'introduzione del regime di sospensione dei diritti è stato definito un Gruppo dedicato di agenti (G.O.M.) chiamati ad operare con estremo rigore. Non è da tutti l'essere in grado di ordinare quotidianamente ai detenuti di rispettare regole come i cinque minuti per fare la doccia, oppure lo spogliarsi ogni volta che si esce dalla cella, il non usare il fornello nemmeno per far bollire una mela oppure lo scrivere a casa in modo telegrafico. Dal canto loro, i detenuti cercano di resistere a queste imposizioni anche semplicemente chiedendo spiegazioni all'agente che impartisce l'ordine, ma la risposta è sempre la stessa: "siamo al 41bis". Alcuni stralci di intervista raccontano come nascessero spesso diverbi tra detenuti e agenti in ragione dell'annullamento di ogni margine d'azione dovuto alle restrizioni del 41bis:

"Io ad esempio spesso non mi riconoscevo... sono stato sempre molto pacifico, mai avuto una lite, mai fatto a botte... e dentro al 41 sono pieno di rapporti disciplinari e denunce per discussioni con le guardie. Perché arriva il punto in cui bisogna reagire, tanto non si ha niente da perdere, non si ha più la propria vita, non si sa più cosa fare e si reagisce." (A.L.)

"L'ultimo carcere in cui sono stato, Cuneo, la doccia era con i gettoni, in 5 minuti ti dovevi fare la doccia sennò non c'era più acqua per te... e lì si litigava, perché in 5 minuti come fai a lavarti. Ti arriva il pacco da casa, le solite cose, "questo non entra, le scarpe non devono essere così, il pantalone no perché c'ha il bottone di ferro, la maglietta non può essere così, non possono entrare giubbotti... ed è uno scontro continuo. Sul vitto ... il vitto era proprio una cosa precaria, ma veramente. Immaginati un uomo come me, che peso 130 kg, con un mestolo di riso." (G. Z.)

"Poi c'erano gli agenti che venivano due o tre volte al giorno a battere i ferri e magari pretendevano che tu devi stare in un determinato posto in un certa posizione è questo scatenava la ribellione, tu infatti fai il tuo servizio, ma non puoi limitare anche la mia libertà di pensiero o dirmi se devo mettermi mezzo metro più in là o se sto appoggiato o se sto seduto." (G. D.)

Quando il detenuto protesta gli agenti redigono una relazione e la consegnano ai propri superiori. Il giorno successivo viene riunito il consiglio disciplinare composto dal direttore del carcere, il comandante degli agenti, il medico e l'educatore per decidere la sanzione che spesso consiste nell'esclusione dalle attività in comune, quindi l'isolamento. Essendo il 41 bis già una sezione d'isolamento, la sanzione viene eseguita all'interno della propria cella. La recente circolare ha ricordato come durante l'esecuzione di questa sanzione possano essere sequestrati gli arredi della cella, compreso il televisore. Se la filosofia che sta alla base della punizione dell'isolamento è la privazione temporanea dei privilegi, al regime del 41bis, poiché ai detenuti già prima non è concesso nulla, è l'arredo stesso a diventare privilegio. Quando hai così poco da perdere va da sé che la minaccia dell'isolamento lascia il tempo che trova. Se c'è da alzare la voce per negoziare qualche piccolo spazio, i detenuti sono pronti a farlo senza temere le punizioni. Il risultato è l'inasprirsi di un clima di tensione che rischia di aumentare esponenzialmente negli anni:

“In 10 anni non ho preso neanche un giorno di liberazione anticipata. Se, uno come me, lo metti al fine pena mai, che cosa ho da perdere, dimmi tu che cosa ho da perdere? Non ho più niente, che cosa devo perdere, i giorni? E' che me ne faccio?” (G.Z.)

“Non ho preso la libertà anticipata per ventidue semestri. Undici anni in 41bis. Perché devono fare delle provocazioni. Faccio un esempio: venivano per battere i ferri e c'erano sempre quelli che strisciavano le scarpe sul pavimento... Tornavi dall'aria e trovavi la cella tutta strisciata. Erano fatte apposta, non è una casualità che può capitare. Ma può capitare, magari quando tu entri a fare un controllo che sta piovendo e ti dimentichi la finestra aperta? e io trovo la cella bagnata e il letto bagnato? allora lo fai apposta! poi uno deve andare fuori di testa e reagisce. Sono metodi di lavoro che usano loro, perché loro facendo poi la relazione disciplinare dicono, “questi soggetti non si piegano” e riescono ancora in un certo modo a giustificare il 41bis.” (G.D.)

7. Gli affetti che spaventano

Allo scopo di limitare il più possibile la comunicazione tra il detenuto e il mondo esterno, i rapporti affettivi sono messi sotto stretta sorveglianza. In questo caso ad essere direttamente investita dalla rigidità delle prescrizioni non è solo il diretto interessato, ma tutta la sua famiglia. Il sistema repressivo del 41bis si concentra specialmente sul rapporto del detenuto con i propri congiunti, considerati un possibile mezzo di comunicazione con l'esterno e quindi una minaccia alla sicurezza. Ogni forma di contatto e di comunicazione è sottoposta a controlli particolarmente severi per evitare qualsiasi occasione per il detenuto di “trasmettere all'esterno le proprie determinazioni, e quindi di continuare ad esercitare il proprio potere criminale” (Circolare n. 3592-6042 del 2003).

Per questo motivo la corrispondenza epistolare dei detenuti al 41bis è sottoposta alla censura. L'attività di controllo del testo delle missive viene svolta dall'amministrazione penitenziaria e non è organizzata in relazione al controllo personalizzato della corrispondenza dello specifico detenuto. In altri termini, all'interno degli scritti del detenuto non si cercano elementi riguardanti indagini giudiziarie su fatti specifici che lo riguardano ma, come conferma l'ultima circolare sul 41 bis, semplicemente “elementi che costituiscono pericolo per l'ordine o la sicurezza...”. La formulazione lascia evidentemente ampi spazi nella scelta dei criteri adottabili dall'amministrazione per definire i contenuti censurabili; tali criteri non vengono preventivamente comunicati al detenuto, il quale deve sperimentare e adattarsi man mano che si vede trattenuta la corrispondenza. In assenza di indicazioni precise sui contenuti da ritenersi pericolosi, qualsiasi frase può apparire pericolosa, garantendo agli agenti un altro strumento di potere, spesso ai limiti dell'arbitrarietà.

“Il più delle volte, all'inizio nel 41bis, quando scrivevo a mia moglie quasi tutto quello che avevo scritto veniva censurato, poi ho capito cosa dovevo scrivere, solo: “ciao amore come stai? Sto bene anch'io, ci sentiamo alla prossima”. Se scrivevi di più trovavano sempre qualche difetto e bloccavano la lettera. Se, per esempio, mia moglie mi diceva che ieri è stata a cena da mia madre, la censuravano. Mi hanno bloccato delle lettere e delle cartoline di auguri di compleanno prestampati che io avevo comprato con la normale spesa, e sotto ho scritto solo: “ciao ti amo amore” a mia moglie, l'ho imbucata e loro me l'hanno bloccata.” (E. G.)

La decisione di trattenere la corrispondenza viene notificata al detenuto attraverso un verbale di censura. Successivamente il carcere invia la corrispondenza trattenuta al magistrato di sorveglianza che decide sulla convalida del trattenimento. Non c'è un termine per la decisione di convalida. Quando il trattenimento viene confermato, la missiva viene sequestrata.

“Non solo hai la censura, devi stare anche attento che, magari una parola normalissima, loro la interpretano diversamente e ti sequestrano la lettera, intanto te la sequestrano, poi vedono che non c'è niente, ma intanto passa del tempo, poi te la restituiscono, capito cosa fanno?” (A. P.)

La censura e i tempi relativi producono un effetto demotivante e demoralizzante sui detenuti costretti a snaturare il linguaggio nei rapporti affettivi e a ridurre la sintassi ad un format telegrafico con un numero di vocaboli estremamente limitato.

Comunicare telefonicamente è possibile, ma sempre secondo procedure eccezionali. Il detenuto deve fare richiesta fornendo i dati e la residenza del familiare. Nel caso di autorizzazione, al momento della telefonata il parente deve recarsi nel carcere più vicino e ricevere la telefonata attraverso un apparecchio messo a disposizione dal carcere. I detenuti intervistati hanno raccontato di utilizzare le telefonate soltanto in casi eccezionali per risparmiare ai familiari l'ingresso in un carcere solo per dieci minuti di telefonata.

I colloqui visivi sono ridotti ad un colloquio al mese della durata di un'ora e si svolgono in una sala con il vetro divisorio. La direzione stabilisce un giorno al mese in cui tutti i detenuti sottoposti al 41bis possono effettuare il colloquio. Essendo un'unica sala, succede spesso che gli agenti preposti taglino i tempi per poter sfruttare al meglio l'utilizzo della stanza.

“...ti fanno fare solo 45 minuti, al massimo 50 minuti. Io in otto anni non ho mai fatto un'ora. C'è un vetro e il citofono sempre rotto, quando parlavi dovevi gridare e se stavano due in sala, non si capiva nulla.” (E.C.)

Il colloquio con i familiari viene costantemente sorvegliato attraverso telecamere e microfoni. Oltre alla vigilanza visiva, viene effettuata anche la perquisizione corporea, prima e dopo il colloquio:

“...a volte ti fanno uscire la lingua, ti fanno alzare i piedi ... queste sono pressioni psicologiche, torture psicologiche, sennò non mi spiego altrimenti, perché come fai, tu alzi la lingua, nella lingua che puoi avere? Inoltre sei sempre guardato, perché sei solo in cella. Con i miei figli non ho avuto nessun tipo di contatto diretto per otto anni, attraverso quel vetro.” (A. P.)

Nei casi di presenza di figli minori di 12 anni, il detenuto poteva incontrarli senza vetro divisorio per una durata di dieci minuti. Questa interruzione produceva un pesante disagio dato che il genitore che accompagnava il minore doveva allontanarsi dalla stanza lasciandolo da solo nel parlatorio, poi un agente lo prelevava e lo portava dall'altra parte del vetro per consegnarlo al padre. Anche se la nuova circolare modifica questa pratica, dando la possibilità di accompagnare il minore dal padre sin dall'inizio e di rimanervi per tutta la durata del colloquio, il regime di 41bis continua a mettere il rapporto padre/figlio a dura prova. Buona parte dei detenuti che ho intervistato hanno espresso un comune senso di impotenza e di frustrazione per la totale impossibilità di offrire ai propri figli gli spazi e il tempo minimamente necessari per costruire un minimo di rapporto col padre. Per questo motivo, molti detenuti decidono di rinunciare al colloquio per lunghi periodi: una rinuncia dolorosa, ma vissuta come un regalo ai propri figli per risparmiare loro la fatica e le umiliazioni di seguire il padre in carceri spesso lontane da casa.

“I problemi li ho avuti in 41bis, poi ho deciso all'Asinara di non fare i colloqui perché lì era un dramma fare i colloqui. Io sono stato un anno senza fare i colloqui e senza vedere i miei figli per scelta e poi per i vetri, poi l'età. Adesso sono persone adulte è differente, io adesso soffro di meno.” (C. M.)

Permettere ai figli di avere un contatto fisico più prolungato col proprio genitore comporta sicuramente un allentamento delle restrizioni del 41bis, ma può essere molto importante per la salute mentale e fisica del minore. Vedere i familiari affrontare viaggi lunghi per un colloquio al mese che non spesso non raggiunge l'ora di tempo, per vedere il proprio caro da dietro un vetro e fargli toccare il figlio solo negli ultimi dieci minuti, viene vissuto come una forma di tortura nei confronti dei propri cari, vittime di una sofferenza inutile da evitare.

8. La revoca che non cancella il 41bis

L'applicazione del regime del 41bis incide pesantemente sui diritti del detenuto e per questo motivo il provvedimento è definito nel tempo e deve essere sempre convalidato dal magistrato di sorveglianza. Lo stesso avviene anche in caso di proroga. Si tiene quindi una camera di consiglio e il detenuto può essere rappresentato dal suo legale. Partecipare all'udienza rappresenta un'occasione di essere ascoltati, ma diversi detenuti dichiarano di aver rinunciato alla partecipazione alla camera di consiglio in quanto convinti che si trattasse solo di un atto formale che si risolve di solito in una convalida.

Dopo la convalida dell'applicazione del provvedimento di 41 bis, il detenuto può fare reclamo al tribunale di sorveglianza chiedendone la revoca. La procedura che segue la domanda di revoca prevede l'interpello della D.N.A (Direzione Nazionale Antimafia) e della D.D.A (Direzione Distrettuale Antimafia) con la richiesta di una verifica sulla presunta persistenza dei legami del detenuto con la criminalità organizzata. In particolare, viene richiesta una verifica degli aspetti oggettivi (se il gruppo di affiliazione sia ancora attivo o se in concreto la potenzialità organizzativa del gruppo criminale sia cessata) e l'accertamento dei presupposti soggettivi (se si siano verificate sopravvenienze da cui desumere un mutamento del ruolo e della posizione del detenuto all'interno dell'organizzazione, se il decorso del tempo trascorso in detenzione abbia mutato il ruolo e la funzione del soggetto all'interno dell'organizzazione).

“Io per 5/6 anni non ho mai impugnato il 41 bis perché tanto non ne valeva la pena, il DAP continuava a mandare automaticamente il rinnovo e io avrei dovuto portare prove a mia discolpa per fare ricorso! Io per togliermi il 41 bis ho dovuto mostrare le posizioni giuridiche dei membri della mia famiglia, che non hanno fatto nemmeno un avviso di garanzia ai miei famigliari, ma ci sono voluti 10 anni.” (A.L.)

Se l'informativa dichiara che “non si può escludere la possibilità di collegamenti”, il provvedimento non è revocato. Di solito la proroga raggiunge i detenuti diverse volte, tanto che delle persone da me intervistate nove hanno trascorso più di dieci anni sottoposti al regime del 41bis e due addirittura più di vent'anni.

“Ogni anno ho fatto ricorso (...) ma non mi è stata mai approvata. Solo nel 2013 ho trovato un giudice che mi ha revocato il 41. Ogni anno mi hanno detto sempre che il mio gruppo camorristico era sempre attivo e non me toglievano mai...” (E. C.)

Le caratteristiche del meccanismo di proroga emergono in modo chiaro leggendo i testi dei rigetti che molto spesso riportano le stesse identiche formule. I testi di revoca sono speculari: il magistrato di sorveglianza, nell'accogliere il reclamo, fa presente l'assenza di elementi concreti, autonomi, specifici e attuali nell'informativa dalle agenzie investigative tali da ipotizzare l'attualità dei legami.

“Vista la nota del 15 dicembre 1999, (...) con la quale la Procura Distrettuale della Repubblica di Lecce ha segnalato di non ritenere più attuale il collegamento del D.G. con l'ambiente criminale associato di appartenenza (...) il Ministro revoca il decreto ministeriale del 23 dicembre 1999 con il quale era stato disposto nei confronti del detenuto il regime detentivo speciale di cui all'art.41 bis, 2° comma, dell'Ordinamento Penitenziario”. (Dall'ordinanza di revoca di G. D.)

“La prima volta mi respingono il ricorso perché le informative dicono che c'è un grande latitante nel suo gruppo, dal 1978 che è latitante. Io sono nato nel 1963... Quando rientro in sezione c'era un anziano “paesano mio” gli dico che mi avevano rinnovato il 41-bis perché dicono che c'è latitante un certo Giuseppe S. dal 78. Lui mi dice, ‘ma vedi che c'è gente che ha preso l'ergastolo per la sua morte’. Chiamo l'agente e gli dico che mi deve portare di nuovo dal giudice, è una cosa urgente. Davanti al giudice gli dico, vedete questa persona è stata uccisa. Ora la stessa Procura dice che l'hanno ammazzato, e per me dice che è latitante? Mi risponde “ma è impossibile R. ti sei sbagliato”. Il procedimento viene rimandato di due mesi, quando arriva l'informativa in effetti... mi tolgono il 41 e arrivo qui a Padova.” (T.R.)

Uscire dal 41 bis non significa tornare ad essere considerato un detenuto *normale*. Il marchio di pericolosità permane ed è confermato dal modo in cui l'istituzione gestisce i detenuti provenienti dal 41 bis. Oggetto del diritto penale del nemico non è tanto il reato ma continua ad essere l'autore del medesimo: finché non dimostrerà una qualche ‘fedeltà all'ordinamento’, non sarà in grado di ‘offrire simile garanzia in modo credibile’ l'autore continuerà ad essere ‘combattuto come un nemico’ (Jacobs, 2003).

All'interno del carcere la popolazione detenuta viene divisa in categorie cosiddette "omogenee" in termini di pericolosità. Salvo indicazioni particolari i detenuti sono generalmente collocati nelle sezioni di media sicurezza. Al contrario, per le categorie considerate maggiormente pericolose, sono istituiti dei circuiti¹¹ che garantiscono elevati livelli di sicurezza¹².

Lo stesso circuito di Alta Sicurezza (A.S.) ha al proprio interno tre differenti categorizzazioni che separano anche fisicamente i detenuti per impedire ogni comunicazione tra loro. All'interno dell'A.S. 3 sono assegnati automaticamente tutti i detenuti imputati o condannati per i reati cosiddetti associativi configurati nel 1° periodo del 1° comma dell'art. 4bis dell'O.P.. In A.S. 2 sono inseriti automaticamente i soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico. Mentre il circuito A.S. 1 contiene i detenuti usciti dal regime di 41bis. Questo significa che, anche dopo la revoca del 41bis, gli stessi detenuti si ritrovano ancora tra di loro. A questo punto essi potranno usare liberamente il fornellino per cucinare e magari andare tutti insieme all'aria o in saletta. Inoltre dovranno riabituarsi a condividere la cella con altri detenuti. Tuttavia, la permanenza in una sezione separata dal resto della popolazione detenuta continuerà a precludere la loro partecipazione alla maggior parte delle attività di lavoro e di studio pensate per i detenuti comuni. La revoca del 41bis, di fatto, comporta il ripristino di una parte soltanto del diritto al trattamento, mentre rimangono in vigore importanti deroghe alle comuni norme penitenziarie insieme allo stigma dell'essere "un 41bis", un pericolo collettivo, un *nemico* da combattere.

¹¹ Circolari n° 606895 del 20.1.1991, n° 3359 del 21.4.1993, n° 3449 del 16.1.1997, n° 3479 del 9.7.1998 ed infine n° 20 del 9.1.2007

¹² Art. 32 del regolamento penitenziario approvato con D.P.R. 230 del 2000.

9. Conclusioni

Il *carcere duro* è uno spazio di sospensione dei diritti, uno spazio in cui la presunta dimensione securitaria finisce per prevalere su qualsiasi altra considerazione relativa alle finalità della pena. Quali strumenti del diritto penale del nemico, l'abrogazione o la limitazione delle garanzie del giusto processo, l'ammissione di prove o testimonianze raccolte attraverso procedure sommarie, la creazione di giudizi speciali e la limitazione del diritto di presenziare di persona al processo (per esempio garantendo solo la partecipazione attraverso video conferenza) o di comunicare con il proprio legale, conducono l'apparato processuale e di esecuzione della pena ad assorbire funzioni di polizia (Donini, 1999). L'opinione pubblica si convince che il fine giustifica i mezzi, che lo stato di emergenza - dovuto alternativamente al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla tratta di esseri umani, all'immigrazione - è tale da legittimare l'introduzione e l'applicazione di regimi di detenzione che si avvicinano a vere e proprie forme di tortura.

Il nemico è identificato introducendo figure di reato intangibili come il reato associativo; è custodito in carcere in deroga all'ordinamento penitenziario sospendendone il trattamento e precludendogli l'accesso ai benefici, indipendentemente dal comportamento intramurario per cui normalmente vengono concessi (il che per gli ergastolani significa morire in carcere); i divieti puramente afflittivi che gli vengono inflitti configurano il 41bis come una forma di tortura, un trattamento inumano e degradante utilizzato per costringerlo a collaborare con la giustizia, anche quando la condanna è ormai definitiva. Le finalità rieducative su cui l'ordinamento si legittima soccombono investendo la credibilità del diritto penale (Mosconi, 2001).

Inoltre, a distanza di venticinque anni dalla sua introduzione, il regime di 41bis non può più essere considerato una misura d'eccezione; esso è diventato uno strumento di difesa sociale che cerca di reintrodurre la natura meramente punitiva e neutralizzante del diritto penale senza dover pagare il costo di una sua crisi di legittimazione. La nuova circolare del D.A.P. sul regime del 41bis, tentando oggi di dare un'immagine di cambiamento alla natura afflittiva del regime, rischia in realtà di configurare per lo stesso uno status di "normalità". La sua definizione come *circuito detentivo* lo situa alla stregua di altri circuiti, offuscandone la presunta natura d'eccezione e rendendolo un elemento familiare all'in-

terno dell'armamentario penitenziario, come d'altro canto confermato dal trattamento riservato agli attivisti del movimento *No Tav* sottoposti alla medesima forma d'isolamento¹³. La macchina bellica messa in campo per combattere i fenomeni del terrorismo e della criminalità organizzata può essere indirizzata ad altri nemici e ad altri fenomeni¹⁴ in continua deroga alle garanzie formalmente previste dal diritto penale.

Bibliografia

Agamben Giorgio (2003), *Stato di eccezione*, Bollati Boringhieri, Torino.

Anastasia Stefano, Corleone Franco, Zevi Luca (2012) (a cura di), *Il corpo e lo spazio della pena. Architettura, urbanistica e politiche penitenziarie*, Ediesse, Roma.

Cavalla Francesco e Todescan Franco (2000), *Pena e riparazione*, CEDAM, Padova.

Clemmer Donald (1940), *The Prison Community*, The Christopher Publishing House, Boston.

Cohen Stanley, Taylor Laurie (1972), *Psychological Survival, the experience of long-term imprisonment*, Penguin Books, London.

Conde F. Munoz (2008), *Es el Derecho penal internacional un «Derecho penal del enemigo»?*, in *Revista Penal*, n.° 21, Enero.

Corleone Franco, Pugiotto Andrea (2013) (a cura di), *Volti e maschere della pena*, Ediesse, Roma.

¹³ Si veda per esempio: “Quasi un 41bis per i sette anarchici in cella dal 6 settembre”, 15 ottobre 2016, http://www.ildubbio.news/stories/carcere/29424_quasi_un_41_bis_per_i_sette_anarchici_in_cella_dal_6_settembre/, “Carcere duro e isolamento per gli anarchici” Stefania Andreotti, 15 Mar 2015, <http://www.ferraraitalia.it/il-fatto-carcere-duro-e-isolamento-per-gli-anarchici-manifestazione-di-solidarieta-38467.html>, “Isolamento in carcere per un No Tav salentino: detenuti in sciopero dell'aria”, 10 settembre 2014, <http://www.lecceprima.it/cronaca/quattro-detenuti-no-tav-in-sciopero-dell-aria-per-mazzarelli-e-in-isolamento.html>. “Gli anarchici “No Tav” alle Vallette in isolamento per scabbia”, 08.5.2015, <http://www.lastampa.it/2015/05/08/cronaca/gli-anarchici-no-tav-alle-vallette-in-isolamento-per-scabbia-3Iz2QgcwQAnlEkL7D3cwGM/pagina.html>. “Prigionieri No Tav – Claudio in isolamento in AS2 a Ferrara”, 22 feb 2014, <http://machorka.espivblogs.net/2014/02/11/prigionieri-no-tav-claudio-in-isolamento-in-as2-a-ferrara/>; “No TAV: ultima lettera dal carcere prima dell'isolamento, Cuneo 16 marzo 2012, <http://www.informarexresistere.fr/2012/03/16/no-tav-ultima-lettera-dal-carcere-prima-dellisolamento/>.

¹⁴ Sul movimento, si segnala una tesi etnografica di Roberta Chirolì, costatale una condanna a due mesi di carcere per concorso morale in violenza aggravata, in quanto l'autrice descrive le manifestazioni utilizzando il “noi partecipativo”. Chirolì R., *Ora e sempre No Tav: identità e pratiche del movimento valsusino contro l'alta velocità*, Tesi di laurea, (2014), Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea.

Delmas-Marty Mireille, (2007) *Il paradigma della guerra contro il crimine: legittimare l'inumano?* in *Studi sulla questione criminale*, Anno II, n. 2, pp. 21-66.

Donini Massimo (1999), *Teoria del reato*, in *Digesto delle Discipline Penali*, XIV, UTET, Torino, pp. 221- 298.

Drake Deborah (2011) *The 'dangerous other' in maximum-security prisons*, in *Criminology & Criminal Justice*, vol. 11, Issue 4, pp. 367 – 382.

Ferrajoli Luigi (1984), *Delitto politico, ragion di Stato e Stato di diritto*, in AA.VV., *Il delitto politico dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri*, Sapere 2000, Roma.

Ferri Enrico (1921), *Relazione al progetto di Codice Penale Italiano*, Milano.

Foucault Michel (1998), *Bisogna difendere la società*, Feltrinelli, Milano.

Gramatica Filippo (1961), *Principi di difesa sociale*, Padova.

Grevi Vittorio, Giostra Glauco, Della Casa Franco (2006), *Ordinamento penitenziario commentato*, Cedam, Padova.

Haney Craig (2008), *A culture of harm taming the dynamics of cruelty in Supermax Prisons*, *Criminal Justice and behavior*, 35(8), pp. 956–984.

Jakobs Gunther (1997), *Norm, Person, Gesellschaft. Voriüberlegungen zu einer Rechtsphilosophie*, Duncker & Humblot, Berlin.

Jakobs Gunther (2005), *Individuum und Person*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*

Jakobs Gunther (2003), *Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo*, in Jakobs G., Ciancio Melià M., *Derecho penal del enemigo*, Madrid, pp. 19-56.

Jakobs Gunther (2005), *Terroristen als Personen im Recht?*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*.

Jeffreys Derek S., (2013) *Spirituality in dark places: the ethics of solitary confinement*, Palgrave Macmillan.

Johnson Robert, Vezzadini Susanna (a cura di) (2015), *Ultimate sanctions: life sentences, death sentences and solitary confinement*, in *Sicurezza e Scienze sociali*, numero monografico, anno III, n. 2.

Kalica Elton (2011), *Jeffrey Ross e Stephen Richards, Convict Criminology*, in *Antigone*, anno V, n. 2.

Liebling Alison (1999), *Doing prison research: Breaking the silence?* in *Theoretical Criminology*, 3, pp. 147-173.

Lovell David, Johnson L. Clark, Cain Kevin C. (2007), *Recidivism of Supermax Prisoners in Washington State*, in *Crime and Delinquency*, 53(4), Washington.

Margara Alessandro, *Carcere duro, per sempre. Il Senato vara il nuovo 41bis: rende ordinario uno strumento d'emergenza*, in *Fuoriluogo*, 25 ottobre 2002.

Mcgunigall-Smith Sandra, Johnson Robert (2008), *Escape from death row: study of "tripping" as an individual adjustment strategy among death row prisoners*, in *The death penalty*, Franklin Pierce Law Center.

Mears D. P. & Reisig M. D. (2006) *The theory and practice of Supermax Prisons*, in *Punishment & Society*, SAGE.

Mosconi Giuseppe (1994), *La pena e la crisi*, in *Dei delitti e delle pene*, n. 3, Gruppo Abele Periodici, Torino.

Pavarini Massimo (1996), *I nuovi confini della penalità. Introduzione alla sociologia della pena*, Ed. Martina, Bologna.

Richards Stephen, Ross Jeffrey I. (2003), *A convict perspective on the classification of prisoners*, in *Criminology & Public Policy*, 2, pp. 243–252.

Richards Stephen, Ross Jeffrey I. (2003), *Beating the perpetual incarceration machine: overcoming structural impediments to re-entry*, in Shadd Maruna, R. Immarigeon, *After crime and punishment: pathways to offender reintegration*, Cullompton, Scotland, pp. 201-232.

Richards Stephen (2008), *USP Marion. The First Federal Supermax*, in *The Prison Journal*, V, n. 88, SAGE.

Riveland Chase (1999), *Supermax Prisons: Overview and General Considerations*, in <http://static.nicic.gov/Library/014937.pdf>.

Romano Santi (1909) *Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione dei terremoti di Messina e Reggio Calabria*, in *Rivista di diritto pubblico* (ora in Id., *Scritti minori*, vol. I, Giuffrè, Milano 1990, p. 362).

Rose David (2004), *Guantanamo: America's War on Human Rights*, Faber and Faber, London.

Ross Jeffrey I., Richards S. (2003), *Convict Criminology*, Series on Contemporary Issues in Crime and Justice, Wadsworth Publishing,

Ross Jeffrey I. (2007), *Supermax Prisons*, in *Social science and public policy*, Volume 44, Number 3.

Ross Jeffrey I. (2013), *The globalization of supermax prisons*, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Scardocchia G., *Cinque fortezze da cui non si evade. Verso un doppio sistema carcerario?*, in *Corriere della Sera*, 22 agosto 1977.

Schmitt Carl (1972), *Il concetto del politico*, in *Le categorie del "politico"*, Il Mulino, Bologna.

Sykes Gresham (1958), *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison*, Princeton University Press, Princeton.

Vianello Francesca (2015), *"Never say never": against the life sentence, in favor of an unsettled penalty*, in *Sicurezza e scienze sociali*, 2, pp. 79-95.

Migrazioni e carcere: riflessioni su pena e diritti

Simone Santorso

Abstract: *L'articolo vuole proporre alcuni spunti di riflessione sul tormentato rapporto tra migranti e detenzione penale evidenziando, attraverso l'articolazione di concetti quali 'doppio binario, come tale relazione si sviluppi spesso attraverso una negazione di diritti. L'articolo mira a sottolineare come l'esecuzione della pena sia un momento delicato del processo penale, in cui molti principi che lo legittimano si traducono di fatto in azioni e pratiche finalizzate ad infliggere sofferenza. Dopo una inquadratura normativa generale sulle migrazioni che fa dell'esclusione la sua chiave di volta, l'articolo descrive, avvelendosi di stralci di intervista e note etnografiche, l'esperienza detentiva di un migrante e le ripercussioni della sua condizioni sulla detenzione mettendo in luce alcuni discrepanze tra principi, norme e pratiche. Il concetto di circuito diviene il filo rosso che guida e lega la narrazione.*

Keywords: *Criminalizzazione dei migranti, detenzione, esclusione sociale, doppio binario, carcere, diritti*

Introduzione

Il seguente articolo si pone l'obiettivo di offrire alcuni spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività migranti e detenzione penale, sottolineando come tale relazione si concretizzi in sistematiche forme di negazione di diritti. L'esecuzione della pena rappresenta un momento particolarmente delicato del processo penale, in cui molti principi che lo legittimano si traducono di fatto in azioni e pratiche finalizzate ad infliggere sofferenza. In questo scritto cerco di descrivere, a fronte di un quadro normativo generale sulle migrazioni che fa dell'esclusione la sua chiave di volta, l'esperienza detentiva di un migrante e le ripercussioni della sua condizioni su di essa, mettendo in luce alcuni aspetti della discrepanza tra principi, norme e pratiche.

Questo articolo vuole sottolineare la complessità del rapporto tra migranti e sistema penale, prendendo in considerazione una serie di dati sia di natura qualitativa che quantitativa. È opportuno sottolineare che

il corpo di dati utilizzati sono stati raccolti durante ricerche mirate ad altri obiettivi. Nello sviluppare un discorso sulle migrazioni in carcere il concetto di circuitazione, ovviamente non nell'accezione riconosciuta nell'ordinamento penitenziario, rimane una chiave di lettura che ritengo particolarmente suggestiva: da un lato la collocazione dei migranti in carcere, per ragioni che altrove ho descritto in maniera più articolata e completa, definisce l'organizzazione spaziale degli istituti producendo sezioni etnicamente connotate (Santorso, 2016); dall'altro il carcere è definito dalla lettura criminologica sulle migrazioni come una delle tappe di un percorso circolare di mobilità umana (Dal Lago, 2005; Vetrella, 2015). Assumendo questo come dato di base, prenderò in considerazione tre specifici momenti della detenzione: ingresso, adattamento e fine pena. L'intento è quello di offrire al lettore una panoramica generale e alcuni spunti di riflessione sul carcere come luogo di riproduzione di forme di divisione sociale, sottolineando come la pena non sia uguale per tutti.

1. La legislazione italiana sulla migrazione

La produzione normativa sulle migrazioni in Italia, comincia a delinearsi come copro organico a partire dal 1986¹; successivamente, nel corso degli anni Novanta, si assiste al tentativo da parte del legislatore di definire un quadro normativo sempre più specifico e organico in materia di immigrazioni, attraverso la cosiddetta legge Martelli² e la legge Turco-Napolitano³. In questi anni l'obiettivo dei decisori politici è quello di regolare l'accesso e controllare l'integrazione degli immigrati. Di particolare rilievo è l'introduzione e l'utilizzo della detenzione amministrativa come strumento di contenimento finalizzato all'espulsione delle eccedenze che, in quanto tali, devono essere neutralizzate ed allontanate. La detenzione in questo scenario assume un ruolo sempre di maggior rilievo, diventano la principale strategia di gestione delle migrazioni, con-

¹ Legge n. 943 del 30 gennaio 1986, Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine

² Legge n. 39 del 28 febbraio 1990, misure di emergenza nel campo dell'asilo politico, ingresso e residenza di cittadini di paesi terzi e apolidi e regolarizzazione di cittadini extracomunitari già nel territorio dello Stato.

³ Legge n. 40, 6 giugno 1998.

figurandosi componente fondamentale di questa che retoricamente viene definita come ‘guerra all’immigrazione’⁴.

A partire dagli anni Duemila, in maniera crescente vengono utilizzati strumenti giuridici, che facendo perno sulla logica dell’ordine pubblico e della sicurezza, sviluppano forme di controllo dei flussi migratori che descrivono la figura del migrante attraverso il prisma della pericolosità sociale; alcuni esempi: pacchetti sicurezza, rimozione⁵, deportazione⁶ e sanzioni amministrative e penali contro l’immigrazione illegale⁷. In tale periodo, la produzione di ciò che la letteratura definisce come panico morale (Cohen, 1972) da parte di media e imprenditori morali ha alimentato sentimenti di insicurezza e giustificato l’adozione di misure repressive ‘straordinarie’ nei confronti del fenomeno migratorio. Il migrante da soggetto indesiderato ma tollerato perché funzionale si trasforma corpo estraneo, socialmente nocivo e che per tale ragione deve essere neutralizzato (Petrillo, 2010).

In questo contesto credo sia sufficiente ricordare come la produzione normativa in materia di sicurezza sovrapponga la figura del migrante con un’allarmistica definizione di criminalità. Si vedano ad esempio la così detta legge Bossi-Fini (L 189/2002), il Pacchetto Sicurezza (L 94/2009), la legge 24 luglio 2008 n. 125, il decreto di recepimento della Direttiva Rimpatri (L 129/2011) e la recentissima legge 46 del 13 Aprile 2017; tali norme sono accumulate da processi di criminalizzazione del corpo migrante e da un sempre più consolidato e diffuso utilizzo di strumenti penali.

Il legame tra migrazioni e deterrenza diviene stringente nel momento in cui la loro presenza nel territorio italiano si manifesta non solamente come evento temporaneo e contingente ma come progettualità stabile e in fase di progressivo consolidamento⁸, non più solamente finalizzata alle

⁴ Pastore introduce il concetto di logica binaria per descrivere questa legge, mostrando come crea una discriminazione nel trattamento penale: se sei cittadino puoi ottenere misure alternative e benefici, se non sei cittadino, spendi tutta la frase all’interno della prigione senza (Pastore F., 1998, p. 1047).

⁵ Legge n. 40, 6 giugno 1998. Articolo 8

⁶ Ibid., articolo 11-14

⁷ Ibid., Articolo 10

⁸ Questo può essere letto come il primo tentativo di superare il modello fino a quel momento adottato, denominato *Gastarbeiter*. Questa parola è tedesca per ‘lavoratore ospite’. Si riferisce ai lavoratori migranti che si sono trasferiti nella Germania Ovest (BRD)

necessità del sistema produttivo ma come tentativo di mobilità sociale ed umana: nel territorio italiano cominciano a comparire corpi e soggetti che nonostante non siano sempre riconosciuti istituzionalmente interagiscono, vivono e collaborano al funzionamento della società italiana in maniera sistematica e rilevante.

Tra fine degli anni Novanta e nella prima metà degli anni Duemila, il definitivo consolidamento della presenza migrante nel territorio, spinge i governi italiani a dover fare i conti con tale fenomeno⁹. Grazie alle retoriche politiche e sociali sopra brevemente accennate il migrante viene progressivamente considerato come elemento problematico e la sua integrazione una minaccia alla coesione sociale (Petrillo, 2010) proprio perché non più temporaneo, ma portatore di un progetto a lungo termine. In tal senso l'azione dei mass media, degli imprenditori morali e di buona parte della classe politica è stata di fondamentale importanza (Maneri, 2015). Senza dilungarmi eccessivamente su questo, che pur rimane a mio avviso di cruciale importanza per comprendere il ruolo della detenzione e delle politiche penali nella costruzione sociale delle migrazioni, basta dire che il risultato dei cambiamenti legislativi e delle relative politiche ha definito una linea di demarcazione, non sempre netta e chiara, tra soggetti legali\illegali, funzionali\pericolosi, costruendo il corpo del migrante come catalizzatore di una serie di disagi sociali le cui origini sono da cercare altrove. Questa distinzione multipla, anche se brevemente accennata, è ovviamente soggetta alla contingenza degli accadimenti sociali, politici ed economici, non solo nazionali ma anche internazionali.

1.2. Irregolarità, inclusione e pratiche detentive

L'innovazione più importante introdotta dalla controversa legge Bossi-Fini è proprio quella di iniziare un percorso di razionalizzazione manageriale dell'esclusione dei migranti (per approfondimenti si veda Brandariz & Palidda, 2010) e dell'utilizzo della detenzione nei confronti dei migranti, sia essa penale o amministrativa. Infatti, al pari della legge Martelli di inizio anni Novanta, della Turco- Napolitano (1998), la successiva

principalmente negli anni '60 e '70, cercando di lavorare come parte di un programma formale di lavoratori ospiti.

⁹In tal senso la prima definizione normativa del concetto di integrazione la si trova nel Testo Unico sulle Migrazioni del 1998, articolo 4-bis

Bossi-Fini conclude una ciclo di normalizzazione di pratiche e strumenti di gestione dei flussi migratori che coinvolgono anche il sistema penale (Ferrari, 2012). Emblematico in tal senso il testo della legge n. 4656, 11 ottobre 2000 - Modifiche del codice di procedura penale e nuove regole sulla espulsione degli stranieri e dei benefici penitenziari - ufficialmente progettata per affrontare la crisi di sovraffollamento, rappresenta in realtà un tentativo di razionalizzazione dei meccanismi e dei processi.

È necessario sottolineare che la legislazione prodotta sul controllo dei flussi migratori è spesso accompagnata da una serie di provvedimenti atti a regolarizzare chi era già presente nel territorio, provvedimenti conosciuti come ‘sanatorie di massa’¹⁰: delle vere e proprie ‘finestre’ che consentono a chi è in Italia e può dimostrare di avere un lavoro regolare di ottenere un permesso di soggiorno. Tali provvedimenti, dall’andamento spesso confuso e ondivago, sembrano essere legati al controllo del mercato del lavoro piuttosto che ad un pieno riconoscimento dei diritti di chi già si trovava nel suolo italiano; di fatto le norme contemplan tre ipotesi di regolarizzazione: per lavoro subordinato e/o autonomo, per iscrizione alle liste di collocamento e per ricongiungimento familiare (anche se in misura assai minore). Quindi le retoriche politiche che accompagnano tali provvedimenti non mirano ad includere corpi che fisicamente sono sul territorio e integrarli nel tessuto sociale, ma ad un dovuto supporto alle attività produttive. La regolarizzazione del 2002 sancisce addirittura che a poter far richiesta di permesso di soggiorno fossero solamente lavoratrici e lavoratori impegnati nel settore domestico, evidenziando come tali provvedimenti siano prevalentemente funzionali alle necessità del reclutamento della forza lavoro più che ad un pieno riconoscimento delle mobilità umane nel territorio. La ‘sanatoria’ diviene gradualmente parte integrate del progetto migratorio: non solo spesso diventa il modo più semplice per un migrante per ottenere un regolare permesso di soggiorno, ma viene messa in conto come una delle strade praticabili pianificando un periodo di irregolarità (Campani e Lapov, 2003:291). Parimenti il frequente utilizzo di tali provvedimenti da parte di governi, anche con indirizzi politici opposti, definisce una linea di continuità nelle pratiche

¹⁰ Secondo il rapporto OIM del 2011 ‘Le migrazioni in Italia. ScENARIO Attuale e prospettive’ le sanatorie sono state negli anni: 1986, 1990 (in corrispondenza della Legge Martelli), 1995, 1998 (in corrispondenza della legge Turco Napolitano), 2002 (in corrispondenza della legge Bossi-Fini), 2009 e 2012.

di gestione delle migrazioni: la clandestinità o l'irregolarità sembrano implicitamente essere riconosciute come passaggi quasi inevitabili. La sfida per un migrante in tale contesto è proprio quella di riuscire a definire traiettorie di permanenza nel territorio che possano evitare forme di controllo sociale istituzionale, aspettando il prossimo spiraglio per ottenere un permesso di soggiorno.

In particolare la condizione di clandestinità sembra essere uno dei fattori che potenzialmente può far cadere il migrante all'interno dei circuiti delle economie informali o addirittura illegali (Ambrosini, Colasanto, 1993). Quella del migrante diviene una vera e propria corsa ad ostacoli, una sfida con il mercato del lavoro e con le economie illegali rincorrendo la chimera di un riconoscimento temporaneo della propria presenza sul territorio. Ovviamente i periodi tra un permesso di soggiorno e l'altro o il limbo nell'attesa di una sanatoria espongono tali soggetti a forme di controllo sociale sempre più orientate all'uso della detenzione, sia attraverso istituzioni totali classiche (carceri) sia di nuova invenzione (centri di identificazione ed espulsione).


La prassi dei differenti governi nella gestione dei flussi di essere umani che attraversano i confini dello stato, giustificata da un continuo ricorso a retoriche emergenziali (rifugiati, terrorismo, crisi umanitarie, eccetera), si caratterizza per alti livelli di discrezionalità e per avere pesanti ricadute sui diritti dei migranti e sulla percezione di sicurezza della cittadinanza (Greblo, 2016: 401-2). In questo scenario sono particolarmente emblematici i cambiamenti nella denominazione dei centri di detenzione per migranti. Inizialmente denominati Centri di Permanenza Temporanea (CPT) vengono ribattezzati Centri di Identificazione e Espulsione (CIE) nel 2008, e recentemente Centri Permanenti per il Rimpatrio (CPT); tali istituzioni vengono legittimate da un cambiamento nelle retoriche sia delle politiche che accompagnano la legge sull'immigrazione: ora il migrante è implicitamente costruito come corpo estraneo socialmente nocivo, e per tale ragione devono essere create delle istituzioni permanenti per il suo contenimento ed espulsione.

2. Contenere la mobilità, imprigionare migranti

L'idea di mobilità ben descrive la densità del fenomeno migratorio: flussi di persone che attraverso i loro spostamenti varcano confini alla ricerca di un riscatto sociale. La gestione da parte dei governi di questa realtà magmatica ha reso più acuta l'asimmetria tra il diritto universale alla mobilità e il diritto all'autodeterminazione di collettività sovrane (Greblo, 2016: 392). Da un lato la corsa ad ostacoli definita da un assetto normativo e da pratiche sempre più escludenti, dall'altro lato un ricorso sempre più esteso a forme di controllo penale e para-penale per il contenimento dei flussi di mobilità umana caratterizzano la realtà migratoria italiana. Il processo di gestione delle presenze sul territorio sembra sostenuto da una logica pseudo darwinista: solo chi riesce a superare clandestinità, irregolarità e ad evitare la detenzione può sperare di riuscire ad ottenere il riconoscimento dei propri diritti da parte dello stato italiano, evitando quindi l'espulsione e il completo fallimento del proprio progetto migratorio. In tale contesto il carcere emerge come una delle istituzioni atte a produrre controllo sociale sui migranti, riflesso di politiche orientate al contenimento e incapacitazione dei flussi di mobilità umana (Santorso, 2013).

In questo senso, il carcere può offrire un punto di osservazione di particolare interesse per raccontare il rapporto tra migranti e sistema sociale. A fronte delle trasformazioni legislative sopra accennate, la presenza di cittadini non italiani all'interno degli istituti di pena negli ultimi 25 anni è stata contraddistinta da un costante incremento. Dagli anni Novanta ad oggi la percentuale di migranti detenuti è pressoché raddoppiata, passando dal 15,3% del 1991 all'attuale 34,14%. In particolare nel decennio 1991-2001 la percentuale di detenuti non italiani raddoppia, come emerge chiaramente dal Grafico 1. Dall'inizio degli anni duemila tale dato sembra essersi stabilizzato variando tra 29,5% del 2001 e il 37,5% del 2007, con un valore medio del 34% (rielaborazione di dati DAP).

Grafico 1 – Detenuti non italiani presenti il 31 dicembre – serie storica 1991-2016



Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria

Tale dato, che negli ultimi 17 anni ha rappresentato una caratteristica specifica e consolidata della popolazione detenuta italiana (Santorso, 2015), è ancora più significativo se lo si confronta con l'andamento della popolazione detenuta nel medesimo arco temporale. A fronte di un tendenza altalenante, anche se marcatamente in crescita, del numero di detenuti presenti nelle carceri italiane a partire dall'inizio degli anni Novanta la percentuale di detenuti non italiani sembra avere un trend incredibilmente costante (Santorso, 2015). A questo è necessario aggiungere che il numero di ingressi in carcere vede percentuali di migranti altrettanto costanti ma ancora più elevate: nel 2016 il 44,6% delle persone entrate in carcere non aveva passaporto italiano (DAP). Nonostante un drastico calo degli ingressi, si è infatti passati dai 92.800 del 2008 ai 47.342 del 2016 con una diminuzione del 48,9%, la percentuale di migranti rimane un dato costante e sempre più caratterizzante le carceri italiane.

I fattori che definiscono questi dati possono a mio avviso essere ricondotti a tre aree tematiche. Innanzitutto le statistiche fornite dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria descriverebbero un maggior coinvolgimento dei migranti in attività criminali oggetto del maggior nu-

mero di condanne definitive, come ad esempio reati contro il patrimonio e traffico di sostanze stupefacenti (Melossi, 1998; Dolcini, 2006). Questo dato è spiegabile attraverso le condizioni esistenziali di precarietà giuridica e marginalità sociale in cui versano i migranti in Italia, costretti a periodi di irregolarità e spesso proprio per questo preda di economie irregolari e illegali. L'informalità a cui fin troppo spesso sono costretti i migranti, frutto delle altalenanti vicissitudini dei permessi di soggiorno, funge fin troppo spesso da ponte di congiunzione con l'illegalità. Di fatto l'esclusione sociale generata dalla mancanza di regolari documenti mette il migrante nelle condizioni di dover accedere alle economie informali per poter sopravvivere (Quassoli, 1999; Sbraccia, 2007; Brandariz, 2012). Ciò che ne consegue è che a fronte da una esclusione dall'azione delle classiche agenzie del controllo sociale, il migrante diviene sempre più oggetto delle attenzioni del sistema penale.

In secondo luogo, la mancanza di elementi stabili, quali la presenza sul territorio di una famiglia, la mancanza di un domicilio e spesso di un lavoro regolari, fanno del migrante una 'preda' facile dei meccanismi di discrezionalità che definiscono il sistema penale: maggiori probabilità di essere fermati dalle forze dell'ordine e subire condanne, difensori d'ufficio poco preparati o interessati, una maggior probabilità che venga disposta una misura cautelare in carcere.

In terzo luogo, le medesime condizioni verosimilmente incidono negativamente sulla possibilità che il migrante possa usufruire di forme sostitutive della pena carceraria in fase dibattimentale o di misure alternative alla detenzione in fase di esecuzione della pena. In sintesi le porte delle carceri si aprono più facilmente e più frequentemente per un detenuto straniero anche con condanne brevi (inferiori ai 2 anni), dato che le condizioni di marginalità sociale e la mancanza di riferimenti sul territorio incidono sostanzialmente sulla possibilità di accedere alla sospensione condizionale della pena (art. 163 codice penale).

Nella fase di esecuzione della pena la discrepanza tra principi, norma e prassi sembra essere piuttosto ampia, condizionando sostanzialmente l'esperienza detentiva del migrante. Infatti nonostante la riforma introdotta con la legge 354/1975 preveda che tutti i detenuti debbano essere trattati allo stesso modo, potendo accedere alle medesime garanzie, tutele e benefici a parità di regime detentivo, la condizione di migrante sembra definirsi come un'aggravante, come poc'anzi accennato. Di fatto

solamente con il 'Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà', DPR 30 giugno 2000, il legislatore introduce alcune specifiche per i detenuti con passaporto non italiano. Nel dettaglio: l'articolo 35, al comma primo, sostiene che nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Devono inoltre essere agevolate possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese. Al comma secondo sostiene la necessità che si debba favorire l'intervento di operatori di mediazione culturale. Vengono inoltre introdotte le diciture "detenuti e internati stranieri" oppure "popolazione detenuta italiana e straniera" anche negli articoli: 18, comma 2 (diritto all'assistenza sanitaria gratuita in caso di indigenza); 42, comma 1 (formazione professionale); 69, comma 2 (consegna regolamento tradotto nel momento dell'ingresso). A fronte di un riconoscimento della peculiarità della loro condizione, i migranti sono soggetti unici di una sanzione penale ad essi riservata, cioè l'espulsione dal territorio, che può essere ordinata come misura di sicurezza, ai sensi dell'articolo 235 del codice penale nel momento in cui il migrante sia ritenuto in concreto socialmente pericoloso e in caso di condanna per superiore ai due anni. Inoltre il migrante irregolare con una pena detentiva anche residua non superiore ai due anni può chiedere l'espulsione come misura alternativa alla detenzione. Senza dilungarmi eccessivamente, mi interessa sottolineare che l'articolo di cui sopra prevede che l'espulsione dal territorio sia eseguita successivamente all'espiazione della pena, ponendo un problema di cruciale rilevanza: come è possibile conciliare le presunte finalità rieducative della pena con l'espulsione? La risposta più immediata e ovvia è che tale procedura espliciti le istanze retributive del carcere, in particolare per i detenuti non italiani.

2.2. La colpa di essere migranti

“Quello di essere immigrato è un reato latente, camuffato, di cui il soggetto in questione non ha alcuna responsabilità ma che il reato commesso, oggettivato, e su cui la giustizia deve indagare, permette di portare alla luce. Ogni processo a un immigrato delinquente è un processo all'immigrazione, concepita essenzialmente come delinquenza in sé e secondariamente come fonte di delinquenza”

(Sayad, 2002: 372).

La citazione tratta da ‘La doppia Assenza’ di Abdelmalek Sayad (2002) allude al complicato e controverso rapporto tra processi migratori e sistema di giustizia penale: il migrante catalizza sul proprio corpo la colpa della propria volontà di mobilità e per tale motivo deve essere controllato attraverso la neutralizzazione e l’esclusione. Sayad offre spunti di riflessione di particolare interesse soprattutto per leggere e comprendere i provvedimenti e le politiche di regolazione dei flussi migratori che fanno dell’irregolarità (se non della clandestinità) un passaggio quasi inevitabile: i “pacchetti sicurezza” che colpiscono in maniera consistente migranti e marginalità sociale, la creazione di centri di detenzione per migranti e la sovra rappresentazione di migranti nella popolazione detenuta ben descrivono il sempre più cospicuo ricorso a strumenti penali e para-penali nella gestione dei flussi migratori.

L’incontro con le forze di controllo del sistema penale diventa uno dei segnali del naufragio del processo migratorio, frutto di un percorso che porta il migrante dall’irregolarità alle economie illegali (Vatrella, 2016). Assumendo tale prospettiva non vi è dubbio che, come già accennato, il carcere rappresenti un lente privilegiata per leggere il fenomeno migratorio e le modalità di controllo sociale attivate per la sua gestione.

In sostanza, l’esperienza detentiva del migrante sembra divergere da quella del detenuto italiano, creando quello che la letteratura ha definito, in vario modo, come doppio binario penitenziario (Walker, 1989; Scomparin, 2005), vale a dire una disparità sostanziale nel trattamento a fronte di una uguaglianza formale prevista dalla legge (Ciappi, 2006: 5). Per offrire alcuni elementi di riflessione anche sulla dimensione micro sociale e di interattiva di tale fenomeno sono a mio avviso indispensabili due elementi. Innanzitutto, nell’analizzare la fase di esecuzione delle pena, è indispensabile considerare il trattamento rieducativo sia nei suoi aspetti normativi che in quelli sostanziali: indubbiamente in tale processo il peso del passaporto ha un ruolo fondamentale. In secondo luogo è fondamentale ricordare come il processo di prigionizzazione sia di cruciale importanza nel comprendere la realtà detentiva (non solo dei migranti). Infatti come sottolineato da Vatrella (2016) il processo di prigionizzazione deve essere letto in maniera ampia, considerando le sue estensioni spaziali e soprattutto temporali; la lettura di tale processo deve comprendere l’esperienza per-detentiva, caratterizzata da marginalità e spesso da irregolarità/clandestinità, oltre che da ‘invisibilità’ sociale del migrante (Ambrosini, Colasanto, 1993).

La carcerazione può essere descritto come percorso diacronico e spazialmente circolare (Gill et al. 2016) che trascende le materialità fisica delle mura che la definiscono come realtà fisica. Spesso il migrante viene socializzato al carcere proprio perché costretto a frequentare spazi sociali caratterizzate da irregolarità e da economie illegali. Tale processo indubbiamente continua nel post detenzione creando un continuum dai cui spesso è difficile riuscire a sfuggire (Wacquant, 2001).

Nel comprendere come il migrante debba affrontare dinamiche detentive simili ma al contempo differenti rispetto agli italiani l'articolo prendiamo in esame tre momenti critici: l'ingresso in carcere, l'adattamento alla realtà detentiva e il fine pena.

2.2.1. Dentro! Ingresso in carcere e legami con l'esterno

“Io di quando sono entrato mi ricordo tre cose: l'inchiostro che non viene via, sai sulle mani che ti prendo le impronte, che mi urlavano perché non capivo e che mi hanno messo nudo e che piangevo... è successo 4 anni fa, no qua, e non sapevo tanto l'italiano, sapevo dove andavo ma perché facevano le cose, e tutti mi urlavo cose e mi spingevano”

(Intervista etnografica, K, CR Padova, 21-12-2013)

Il breve stralcio offre uno spaccato soggettivo e emozionale del primo ingresso in carcere di un ragazzo di 25 anni originario del Maghreb. Il momento del distacco dall'esterno viene descritto come momento particolarmente critico, non solamente dai detenuti ma anche dagli operatori. Esso segna inesorabilmente una fase di particolare stress sia per l'organizzazione formale del carcere sia per quella informale. Di fatto, l'arrivo in un carcere da parte di un migrante è sempre un evento che nel complesso è percepito come traumatico rispetto all'arrivo di un italiano: barriere linguistiche, mancanza maggiormente di risorse materiali e sociali segnano tale passaggio.

“Quando entrano è sempre difficile, tanti nemmeno capiscono quello che gli dici... ci servirebbero mediatori linguistici, ma ovviamente non ci sono, gli dai l'opuscolo con il regolamento che è tradotto anche in arabo, ma non ad esempio in rumeno o altre lingue... Poi dobbiamo fare il colloquio di primo ingresso, però spesso è difficile con gli immigrati... molti nemmeno capiscono ciò che gli sta succedendo, non rispondono alle domande, dovremmo in qualche maniera calmarli, rassicurarli ma non è

sempre possibile. Quello che facciamo è di solito chiamare un detenuto della stessa nazionalità o almeno che parla la stessa lingua così gli spiega un po' dove si trova e come funziona, questo aiuta noi e anche lui [...]"
(Conversazione con operatore, 12/07/2016- CC Venezia)

Le parole riportate in questo stralcio, ricavato da un'intervista etnografica con un operatore, sottolinea come la gestione della separazione dallo mondo esterno diventa per i detenuti migranti, oltre che per chi in carcere ci lavora, particolarmente problematica e trova nell'informalità la sua chiave di volta. Tale passaggio segna una perdita, cioè la spogliazione di quanto si possiede (materialmente e socialmente), perdita che l'istituzione dovrebbe provvedere a colmare con nuovi beni, regole e forme di socialità (Goffman, 2002). Tuttavia per i migranti in particolare i beni che vengono meno sono più difficilmente rimpiazzabili dall'istituzione, i rituali di degradazione che segnano l'ingresso in carcere sono spesso non chiari e non comprensibili dal migrante (a causa di barriere linguistiche e culturali) ed infine tale momento segna anche la definitiva deriva del proprio progetto migratorio.

Inoltre la precarietà, se non assenza, di contatti sociali e famigliari sul territorio, che possano permettere al detenuto migrante di mostrare all'istituzione forme valide di capitale sociale, ostacolano il trattamento rieducativo, così com'è definito dalla riforma del 1975. In concreto sono pochi i detenuti migranti che possono godere di contatti costanti con l'esterno, come ad esempio famigliari (spesso non presenti sul territorio o se presenti privi di regolari permessi di soggiorno), come raccontato da questo stralcio di conversazione avuta con un operatore penitenziario:

"In particolare quelli che arrivano dal Maghreb o dall'Africa non fanno quasi mai colloqui... non hanno nessuno qui. Al massimo telefonano [...] Sì, anche se hanno famiglia, spesso non hanno i documenti... Se riescono chiedo ad un volontario... ogni tanto anche a noi... di fare una telefonata alla famiglia, di entrare in contatto con la famiglia, per sapere dei figli, della moglie o di qualche parente... a magari per far avere informazioni o chiederle, se hanno bisogno di ricevere qualcosa, eccetera"
(conversazione trascritta, 03/04/2016 – CC Verona)

Il brano mette in evidenza un elemento di particolare rilievo per comprendere la realtà detentiva dei migranti: la discrepanza tra la previsione

normativa e realtà carceraria viene colmata (quando e se capita) attraverso percorsi e dinamiche informali che consentono al detenuto migrante di sopperire alle privazioni dell'istituzione carceraria. Il rapporto tra formale e informale diventa una delle chiavi di lettura che contraddistingue la realtà carceraria, producendo ambivalenti e funzionali processi di etnicizzazione degli spazi carcerari (Santorso, 2016).

2.2.2. La socializzazione con il carcere: marginalità e adattamento

L'adattamento di un detenuto alla realtà di un'istituzione totale, descritto da Goffman (2002), passa attraverso il processo di socializzazione all'ambiente carcerario, conosciuto come prigionizzazione (Clemmer, 1941). Tale processo diviene, nel caso dei detenuti migranti, un percorso connotato. Questo è determinato dalle dinamiche di informalità che regolano tale istituzione, come raccontato nello stralcio che segue:

“Conoscendo che c'è solidarietà tra i detenuti, dicono,” sei fuori dai soldi?! I tuoi compagni si prenderanno cura di te! “Ora l'amministrazione della prigione usa questo modo di fare: dicono che non hanno soldi, ma non ti preoccupare, gli altri prigionieri ti aiuteranno ad arrivare!”

(Intervista, Detenuto- Maghreb, CR – 23/03/2013)

Il condannato che entra nel istituto in cui espierà la pena si affaccia in una nuova realtà sociale e spaziale di cui si deve creare una mappa cognitiva delle relazioni. Questo processo gli permette di comprendere quali sono le dinamiche d'interazione che caratterizzano l'istituto e conseguentemente con chi è più opportuno/conveniente relazionarsi (Phillips, 2001:15). In tal maniera il detenuto potrebbe sopperire alle deprivazioni del carcere e riuscire a garantirsi un livello minimo di sicurezza. Nel caso di detenuti migranti sono spinti dalle contingenze a cercare legami di solidarietà e reciprocità tra connazionali, determinando nei processi di socializzazione quello che altrove ho definito come costruzione delle differenze etniche nella realtà carceraria (Santorso, 2016).

Il processo di stabilizzazione, o meglio il pieno compimento del percorso di prigionizzazione, prevede la capacità da parte del detenuto di riconoscere e rispettare le norme che regolano il carcere (siano esse formali o informali). Tale obbedienza svolge spesso una funzione rituale atta a

mantenere le apparenze o a riaffermare il valore dell'organizzazione formale (Scott, 1998: 168). Tuttavia la complessità e l'intensità delle interazioni in carcere fanno sì che al rispetto formale delle norme si affianchino sempre pratiche informali di gestione della quotidianità. Queste ultime permettono di gestire le privazioni facendo leva sull'accumulo di capitale sociale, materiale e soprattutto sulla capacità di aggirare il controllo, vale a dire forme di capitale di sorveglianza (Mc Callhil, 2010).

I detenuti migranti, partendo da una situazione svantaggiata dall'ingresso, riescono più difficilmente ad accumulare capitale sociale e di sorveglianza, avendo quindi maggiori difficoltà nell'affrontare la privazione carceraria.

“Arrivi qui e se sei fortunato hai qualcuno del tuo paese o almeno che parla al tua lingua, però non va sempre così ... io qui non ho molti del mio paese ad esempio, è difficile [...] se hai qualcuno è più facile perché ti aiuta e supporta, sennò ti arrangi [...] per le attività ti dicono che devi aspettare... aspettare... ma sai che sei ultimo della lista... e mai per buoni lavori, di solito noi stranieri ci mandano a fare le pulizie e roba così”

(Intervista detenuto - Sud America - CR Padova, 2016)

Questo stralcio di intervista evidenzia come l'accesso alle attività sia emblematico delle difficoltà di un detenuto non italiano. Parecchi migranti detenuti svolgono lavori che sono categorizzati tra i cosiddetti servizi domestici, vale a dire le pulizie degli spazi comuni, la preparazione e distribuzione del vitto, dato che generalmente per loro burocraticamente molto più difficile riuscire ad ottenere un lavoro presso cooperative di detenuti o l'accesso ai lavori all'esterno del carcere (Margara, 2004).

“Lavoro e faccio le cose per la sezione, sai lo scopino [...] Almeno quello ci serve dove siamo, in sezione, perché siamo tutti stranieri, capisci? Però non basta i soldi che mi danno, la mia famiglia sa che sono qui... prima mandavo soldi ora come faccio? Non mi bastano neanche per le sigarette”

(Intervista, Detenuto- Maghreb, CR Padova – 23/03/2013)

L'adattamento al carcere da parte dei migranti rispecchia a pieno il loro status subalterno: spazio, attività, contatti con l'esterno non sono sempre accessibili e pienamente riconosciuti loro come diritti imprescindibili, marcando un scollamento tra il dover essere della norma e la realtà carceraria.

2.2.3. Fine pena: quali prospettive?

La fase finale della detenzione, quella in cui il detenuto si prepara al rilascio, è una fase emozionalmente intensa per il detenuto. E' un momento fortemente atteso e caricato di aspettative, ma anche un momento di preoccupazione ed ansie:

“Per me [fine pena] non arriva mai, come per tutti... però io mi sono fatto tutta la galera senza sconti o permessi vari. Sempre dentro, come un animale, capisci? [...] Adesso l'anno prossimo mi mancano due anni e chiedo di essere mandato via, al mio paese, tanto qui esco e sono come ero prima, capisci? Solo che non ho i soldi quindi non lo so se mi mandano via. [...] Senza documenti, permesso se sono fortunato mi mandano subito via, e se non mi mandano via cosa faccio? Quello che facevo prima! Meglio tornare a casa, almeno lì ho famiglia... tanto sanno come sono finito... ho provato per un po' a fare finta, appena arrivato qui, ma non è durata molto”

(Intervista etnografica, detenuto Maghreb, CR – 17/10/2'14)

La delusione espressa dell'intervistato, detenuto di origini Magrebine, evidenzia come l'esperienza carceraria venga presentata come segno inesorabile del fallimento del proprio progetto migratorio. Questo stralcio di intervista evidenzia almeno due elementi cruciali: il tentativo da parte del migrante di celare ai propri cari il fallimento del progetto migratorio, attraverso una narrazione idilliaca e artificiale della propria esperienza; e le dinamiche del rimpatrio volontario assistito. In particolare quest'ultima procedura può essere attivata 24 mesi dal fine pena e permette al detenuto migrante di scontare il residuo pena nel proprio paese. Tuttavia le condizioni di indigenza, oltre alle difficoltà burocratiche, lasciano pochi margini di successo.

L'uscita dal carcere, la conclusione della pena non determinano per il migrante un processo di reintegrazione e reinserimento sociale (o meglio di inserimento sociale) come vorrebbe la retorica trattamentale. All'uscita dal carcere per un migrante si aprono tre opzioni possibili: l'espulsione diretta, l'espulsione preceduta da un periodo di detenzione amministrativa o il ritorno alla realtà sociale che ha portato il migrante in carcere. In qualunque caso il migrante si configura come 'corpo nudò (Agamben, 1995), soggetto fisicamente presente nel territorio ma a cui viene negata

ogni possibilità di essere socialmente e politicamente riconosciuto (Santorso, 2011).

“Sono in carcere da 3 anni e mi mancano altri 4 per finire [...] Anche se poi mi buttano fuori, io ho la misura di sicurezza, poi torni... cosa credi che io sono arrivato qua con permesso e tutto in regola? No! Ma come me anche tutti gli altri. [...] L'unica cosa è che non posso mandare soldi a casa se sto qui. Io quando esco, mi buttano fuori, ma tanto prima o poi rientri”

(Intervista etnografica, detenuto del Maghreb, CC - 12/10/2014)

Il ragionamento che articola il detenuto in questa conversazione ben illustra come la dimensione del confinamento: ‘entrare’ e ‘uscire’ diventano (involontariamente) elementi retoricamente costruiti attraverso la sovrapposizione concettuale di detenzione e confini. L'uscita dall'istituto di pena obbliga il migrante a fare i conti con il proprio progetto migratorio: in questo processo il confine che separa e segrega il migrante può essere una chiave duttile ed efficace. Il confine viene descritto come linea da varcare che si iscrive inesorabilmente nella figura stessa del migrante marcando la sua esistenza e il suo percorso di vita. La progettualità migratoria sembra svilupparsi attorno alla capacità di varcare le linee artificiali poste in essere dal contesto politico, sociale, economico e culturale che lo ospita. In tal senso l'uscita dal carcere, la fine della pena, per un migrante non significa reinserimento sociale, ma il dover fare i conti con la propria condizione e con il desiderio di poter veder riconosciuta la propria soggettività di essere umano.

3. Alcune conclusioni

L'esperienza carceraria per un migrante è emblematica di un percorso esistenziale accidentato e fortemente marcato da processi di esclusione e mancato riconoscimento. La letteratura ben descrive queste dinamiche attraverso concetti quali doppia assenza o doppio binario, come illustrato nei paragrafi precedenti. Quello che questo articolo vuole sottolineare è che il migrante porta sul proprio corpo e nel proprio percorso biografico la costruzione sociale del confine.

Fin dall'ingresso in carcere risulta evidente che il corpo del migrante esperisce un 'carcere diverso' rispetto a quello degli altri detenuti, perché corpo nudo, presente fisicamente ma spogliato di riconoscimento formale. La presenza di migranti in carcere evidenzia le tensioni particolarmente accentuate tra informale e formale che caratterizzano tale istituzione: a fronte di principi di uguaglianza, regolamenti e norme conducono a pratiche di informali e formali differenziate tra migranti e autoctoni. Questa differenza si traduce nella definizione di una realtà parallela, un doppio binario, che accompagna i detenuti migranti nel corso della loro permanenza condizionando le loro modalità di adattamento al carcere. Questo processo evidenzia alcune criticità nell'idea di trattamento che definisce la moderna concezione di pena: le finalità di rieducative, intese come funzione di integrazione sociale, si scontrano sia con la natura precaria del migrante, sia con ciò che lo attende a fine pena, in cui nel caso estremo si concretizza la possibilità di essere espulsi, nel migliore dei casi si prospettano forme di inclusione subordinata.

Bibliografia

- Agamben, G. (1995) *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino: Einaudi
- Ambrosini M., Colasanto M. (1993), *L 'integrazione invisibile*, Milano: Vita e pensiero.
- Brandariz, A., Palidda S., (2010) (a cura di), *Criminalización racista de los migrantes en Europa*, Editorial Comares SI
- Brandariz, A., *Controllo dei migranti e diritto (penale) del nemico. Note su esclusione e inclusione in Spagna*, in *Studi sulla Questione Criminale VII*, n. 2, 2012 pp. 31-54
- Burgio, A. (2001) *La guerra delle razze*, Roma: Manifestolibri.
- Campani, G., Lapov, Z. (2003) *L'immigrazione albanese ed il mercato del lavoro in Toscana*. Melchionda U., a cura di. cit.
- Ciappi, S. (2006), *Vuoti a perdere, ovvero sulla condizione giuridica e sociale dello straniero in carcere*, *Quaderni di Sociologia*, 40, pp. 43-63.
- Cohen, S. (1972), *Folk devils and moral panics the creation of the mods and rockers*, New York: Routledge.
- Dal Lago, A. (2005), *Non Persone*, Milano: Feltrinelli
- Dolcini, E. (2006), *La pena in Italia, oggi, tra diritto scritto e prassi applicativa*, in Dolcini E., Paliero C.E., *Studi in onore di G. Marinucci*, vol. 1: *Teoria del diritto penale, criminologia e politica criminale*, Milano, Giuffrè, pp. 1073-1107
- Ferraris, V. (2012), *Immigrazione e criminalità*, Roma: Carrocci
- Gill N., Conlon D., Moran D., Burrige A., (2016) *Carceral circuitry: New direc-*

tions in carceral geography, in *Progress in Human Geography*, 3 Nov., pp. 1-22

Goffman, E. (1961), *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*, New York, Anchor Books / Doubleday

Maneri, M. (2015), L'immigrazione nei media. La traduzione di pratiche di controllo nel linguaggio in cui viviamo, in S. Palidda, (a cura di) (2009), *Razzismo democratico. La persecuzione degli stranieri in Europa*, Milano, Agenzia X, 66-87

Margara, S. (2004), *Bozza di riforma del nuovo codice dell'esecuzione penale*, consultabile nel sito www.ristretti.it.

Melossi, D. (1998), Multiculturalismo e sicurezza, in *Quaderni Città Sicure*, Bologna, Regione Emilia Romagna, pp. 28-35.

Palidda, S. (2008) *Mobilità umane. Introduzione alla sociologia delle migrazioni*, Milan: Cortina Editore.

Petrillo, A. (2010), Quel sillogismo pericoloso smentito dai fatti, in *Libertà Civili*, 3/2010, pp. 126-130

Phillips, J. (2001), Cultural Construction of manhood in prison, in *Psychology of men & masculinity*, 2/1, pp. 13-23.

Quassoli, F. (1999), Lo straniero escluso: Sistema giudiziario e criminalità degli immigrati, in G. P. Cella (a cura di), *Disuguaglianze e differenze. Costruzione sociale e culturale in un passaggio d'epoca*, Milano: Guerini, pp 81-106

Santorso, S. (2012), Migration and Detention: Changes in Italian legislation in Emma Bell (2012) *No Borders: exclusion, justice and the politics of fear*, Sep 2011, Chambery, France, *Sociétés Religions Politiques* (22), Université de Savoie

Santorso, S. (2015), Gestire la popolazione detenuta: mutamenti e continuità nelle politiche di governo dei flussi carcerari, in *Sociologia del Diritto*, vol 2, 2015, pp.87-122

Santorso, S. (2016) *La città carceraria: spazio, comunità e processi di etnicizzazione*, in *Etnografia e Ricerca Qualitativa* 2, pp. 227-247

Sayad, D. A. (2002), *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Milano: Cortina Editore

Sbraccia, A. (2007), *Migranti tra mobilità e carcere. Storie di vita e processi di criminalizzazione*, Torino: FrancoAngeli

Scomparin, L. (2005), *Stranieri e carcere tra diritto e realtà*, in *Legislazione penale*, n. 1, pp. 32-41

Vatrella, S. (2016), *Penitenti educati. Migranti in una etnografia carceraria*, Torino: Franco Angeli

Walker, M. (1989), The court disposal and remands of white Afro-Caribbean, and Asian men in London, in *British journal of criminology*, 28, 4, pp. 353-367

Wacquant, L. (2001), *Deadly Symbiosis: When Ghetto and Prison Meet and Mesh*, in *Punishment & Society*, Vol 3, Issue 1, pp. 95 - 133

Geografie post-manicomiali? La circuitazione psichiatrica tra Carcere e REMS

Luca Sterchele

Abstract: *L'articolo si propone di descrivere in via generale l'assetto istituzionale che risulta dall'applicazione della legge 81/2014: la chiusura degli OPG ha portato a delle forti mutazioni all'interno del "campo giuridico del penitenziario", nonché ad una parziale riconfigurazione dei rapporti tra questo e il sapere psichiatrico. Incentrando la riflessione attorno al concetto di territorializzazione delle cure (asse portante di tutto il processo di riforma), l'autore propone in primo luogo alcune considerazioni circa l'attuale funzionamento delle nuove Residenze per l'Esecuzione della Misura di Sicurezza (REMS); per passare poi ad individuare alcuni contraccolpi imprevisti che la riforma potrebbe aver prodotto sull'istituzione carceraria. Da queste osservazioni emerge il successo soltanto parziale della territorializzazione, che se da un lato ha permesso il ritorno dei soggetti alle regioni di appartenenza, dall'altro non ha potuto superare in maniera definitiva il ricorso a misure fortemente custodiali.*

Keywords: *Territorialisation, Mental Illness, Prison, OPG, REMS*

Introduzione

Nel parlare di psichiatria e di istituzioni per l'assistenza psichiatrica, in Italia, si rischia sempre di essere ridondanti: il richiamo storico e teorico al movimento anti-istituzionale, sorto agli albori degli anni '60 ed evolutosi nel corso del successivo ventennio, sembra essere una costante in tutti quei contributi che intendono gettare uno sguardo critico alle prassi istituzionali contemporanee. È però un rischio che vale la pena correre: questo confronto emerge infatti come una necessità teorica e politica a seguito dell'approvazione della legge 81/2014, la quale, decretando il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (da qui OPG), ha determinato una profonda riorganizzazione delle geografie istituzionali relative al trattamento del disturbo psichico.

Nel tentativo di fornirne una mappatura generale, le diverse istituzioni coinvolte vengono qui individuate nel loro diverso posizionarsi all'interno

del medesimo “campo” (Bourdieu, 2010): questa collocazione analitica consente di tratteggiare il circuito di continuità all’interno del quale queste si trovano inserite, permettendo di dar conto non solo delle interdipendenze che le caratterizzano, ma anche dei mutamenti periferici che la riforma ha prodotto in istituzioni che non vi erano direttamente coinvolte. È nelle continuità tra Centri di Salute Mentale (da qui CSM), Residenze per l’Esecuzione della Misura di Sicurezza (da qui REMS) ed istituti penitenziari che mi sembra possibile individuare una parte importante della rinnovata circuitazione istituzionale che interessa i malati psichici autori di reato: l’intento di questo contributo è quello di ripercorrere questo circuito, nel tentativo di analizzarne alcune criticità particolarmente pressanti.

Come già anticipato in apertura, assumerà una certa importanza una prospettiva diacronica che mira ad instaurare un dialogo continuo con il movimento anti-istituzionale, interrogandone i principi e le prassi. Questo confronto è orientato a cogliere le difficoltà che sottostanno all’attuale applicazione di alcuni principi “fondativi”, ma anche, di contro, ad individuare le possibilità di rilettura alla quale questi possono essere sottoposti per poter ripensarli e attuarli nel presente. Ad assumere centralità in questo senso sarà l’idea di *territorializzazione* delle cure, concetto che farà da filo conduttore del discorso che qui si propone: da sempre centrale nelle elaborazioni teoriche e nelle pratiche del movimento anti-istituzionale, mi sembra che questo concetto sia stato applicato in maniera soltanto parziale, influenzando così su molte delle problematiche attualmente riscontrabili.

A seguito di questo esercizio di rilettura si andranno quindi ad analizzare, nel circuito di continuità sopra menzionato, alcune inadeguatezze riscontrabili nelle soluzioni custodiali attualmente adottate: in primo luogo in riferimento alle REMS, inizialmente pensate come risposta residuale che consentisse la realizzazione dei criteri di territorialità; in secondo luogo rispetto ai penitenziari, i quali si configurano come nodo particolarmente problematico nell’attuale geografia istituzionale.

1. Sul “Territorio”

Verso la fine degli anni ’60, in un clima di contestazione che si faceva sempre più denso, l’intenso lavoro di studiosi e attivisti portò alla realizzazione e diffusione di una serie di fotografie scattate all’interno di alcuni

manicomi italiani (Basaglia e Basaglia Ongaro, 1969): la durezza di quelle immagini, che testimoniavano la natura oppressiva e “di classe” della scienza praticata all’interno delle istituzioni psichiatriche (Basaglia, 1975), contribuì a scatenare delle profonde reazioni di protesta in un pubblico sempre più vasto, che cominciava a vedere nella “negazione” del manicomio l’unica alternativa possibile a quel presente violento (Basaglia, 1968)¹. Quasi cinquant’anni più tardi, in una situazione radicalmente differente, delle videoriprese registrate nel corso di un’inchiesta condotta all’interno degli OPG italiani sono state trasmesse in prima serata da un’emittente televisiva nazionale. L’esito è stato però prevedibilmente differente: pur contribuendo a rendere “pubbliche” le condizioni di vita all’interno degli OPG, concorrendo così ad una loro forte delegittimazione e riaprendo di fatto la prospettiva volta al loro superamento (Miravalle, 2015), queste immagini non sono riuscite a produrre un coinvolgimento sufficientemente denso ed eterogeneo, con conseguenze significative nel processo di applicazione della riforma.

Le circostanze storiche, come risulterà evidente, hanno giocato in entrambi i casi un ruolo determinante (Foot, 2014a; Jervis e Corbellini, 2008), soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento di ampi settori della società nel processo di cambiamento: guardando al movimento anti-istituzionale degli anni ’60 e ’70, infatti, una cosa che si nota immediatamente è l’enorme partecipazione di gruppi sociali eterogenei. Il lungo elenco comprendente alcuni dei protagonisti del movimento che portò alla chiusura dei manicomi, riportato da Franco Rotelli in un almanacco che ripercorre la storia del movimento triestino (Rotelli, 2015), non cita che una parte estremamente ridotta del numero di medici, infermieri, malati, attivisti che furono parte attiva di un movimento ibrido, in continua intersezione con altre lotte (quella operaia e studentesca in primis)². Questo orizzonte sociale ampio al quale si faceva riferimento era indubbiamente il frutto di contingenze storico-sociali ben note, e sarebbe quantomeno ingenuo lamentare la mancanza di una simile convergenza

¹ Sull’orizzonte “rivoluzionario” del movimento anti-istituzionale, oltre che sulle storture e i conflitti che questo ha implicato, ha scritto dettagliatamente Foot (2014b).

² Va segnalata però la gravosa mancanza di riferimenti alla componente femminile del movimento: significativa a questo proposito è la critica femminista mossa da Signorelli (2016).

nella situazione attuale³. Non è altrettanto scontata invece la mancanza di un riferimento continuo alla dimensione sociale del “territorio”: nelle pratiche del movimento anti-istituzionale italiano, così come in quelle sperimentate dalla psichiatria radicale inglese (Laing, 1985), si nota con estrema chiarezza il ruolo attivo di un territorio inteso come “materia sociale” prima ancora che come dimensione geografica. Il coinvolgimento di ampi settori della società nella lotta ai manicomi era elemento fondamentale non solo per dar forza al movimento, ma anche, e forse soprattutto, per dar vita ad un processo terapeutico che stava assumendo forme completamente nuove. Con Basaglia si cominciò a riconoscere infatti il carattere duplice della malattia, che oltre ad essere un problema psicopatologico del quale si dovevano occupare i tecnici, era una categoria sociale (Rovatti, 2000) che determinava un’esclusione contrastabile solo attraverso il coinvolgimento attivo dei territori: ecco quindi che l’azione terapeutica non poteva limitarsi all’intervento psichiatrico, ma doveva aprirsi in un continuo scambio con le comunità che permettesse di superare i limiti e le paure che costituivano la base di questa esclusione. È in questo senso che il “territorio”, nelle elaborazioni teoriche del movimento, appare essere non solo l’entità geografica alla quale il percorso terapeutico avrebbe dovuto condurre; ma anche la realtà sociale attraverso la quale la “cura” del malato sarebbe stata possibile.

Mi sembra che questo riferimento complesso si sia andato perdendo nel processo di superamento degli OPG, nel corso del quale, pur nel continuo richiamo ad un principio di “territorializzazione delle cure”, si è ristretto notevolmente il suo orizzonte semantico, riducendolo alla semplice (per quanto fondamentale) nozione di “prossimità”. Se da un lato questa riduzione può esser ricondotta alla natura “tecnica” che sembra aver assunto il processo di deistituzionalizzazione, orientato principalmente alla necessaria riorganizzazione istituzionale, dall’altra è frutto di un’implementazione regionale distorta di alcune direttive contenute nella riforma. Non solo infatti le REMS, previste come soluzione custodiale di extrema ratio, sono state avviate (e riempite) in quasi tutte le regioni italiane, a scapito di un potenziamento massiccio e deciso dei servizi

³ Oltre alle scontate differenze relative alla dimensione partecipativa, dal punto di vista scientifico/accademico il pensiero psichiatrico “critico” sta vivendo un periodo di particolare oscuramento (Saraceno, 2017)

territoriali⁴; ma anche le caratteristiche geografiche e strutturali che le contraddistinguono sembrano esacerbare, in molti casi, l'impermeabilità rispetto al territorio. Questo è evidentemente il caso anche per quanto riguarda il carcere, nodo problematico che viene ad assumere un'ambigua centralità per quel che riguarda il trattamento psichiatrico di quei detenuti per i quali la patologia è sopravvenuta nel corso della pena detentiva.

2. Le REMS...

È piuttosto difficile e delicato proporre delle riflessioni su un sistema che presenta delle enormi differenze regionali e che si trova ancora in continua evoluzione: la (relativa) rapidità con la quale il processo di riforma è stato implementato ha spesso portato all'adozione di soluzioni che si discostano notevolmente dai principi contenuti nella legge, in parte accettate in virtù della loro provvisorietà. Benché scettico circa la temporaneità di queste soluzioni "eccezionali", non mi dilungherò in osservazioni critiche relative a tutta una serie di aspetti che, per quanto importanti e rappresentativi di un certo modo di recepire il cambiamento, sono stati già ampiamente ripresi altrove⁵. Il mio sforzo si situerà quindi su un piano più generale, nell'intento di riflettere, come già anticipato, sul concetto di "territorializzazione": sarà in relazione a questo che si andranno ad evidenziare alcune criticità che non mi sembra possano essere declassate al livello di "eccezioni temporanee", ma che sono piuttosto da considerarsi quali problematiche strutturali destinate a riprodursi.

Nel territorio nazionale si contano complessivamente 30 Residenze per l'Esecuzione della Misura di Sicurezza: di dimensioni diverse, ospitano un totale di 596 ospiti, numero pari a quello dei posti letto disponibili; il numero di questi, fissato dalla legge ad un massimo di 20 per ogni residenza, varia da struttura a struttura, passando dai 2 posti disponibili per ciascuna delle tre REMS del Friuli Venezia Giulia, fino ad arrivare ai 120 posti del "sistema polimodulare" di Castiglione delle Stiviere, già sede

⁴ Particolarmente significative in questo senso le differenze territoriali: mentre alcune regioni hanno optato per un effettivo potenziamento dei servizi, altre si sono mosse più timidamente in questo senso.

⁵ Per una disamina si consulti il sito www.stopopg.it (ultima consultazione il 16/10/2017)

di uno dei 6 OPG (il quale veniva spesso descritto come “polo d’eccellenza”). Nonostante il numero di degenti sia piuttosto fluttuante, data la relativa frequenza delle dimissioni (molto più numerose rispetto a quelle registrabili nel vecchio sistema), sembrerebbe riscontrabile una netta diminuzione nel numero di ricoverati, sensibilmente diminuito rispetto a quello relativo ai vecchi OPG: questi infatti vedevano, nel 2010, la presenza di circa 1500 internati, numero destinato a scendere rapidamente negli anni successivi, mano a mano che l’ipotesi di una riforma orientata alla loro chiusura si faceva sempre più concreta⁶.

Ciononostante mi sembra avventato proclamare il successo del nuovo sistema sulla base di queste cifre: è necessario considerare infatti che il numero di pazienti, per quanto diminuito, copre la totalità dei posti disponibili, e che le liste di attesa⁷ per il ricovero (che secondo un recente articolo pubblicato su *La Stampa* vedono in attesa ben 289 persone⁸) presentano dei numeri tutt’altro che confortanti. A questo si aggiunge il fatto che, contrariamente a quanto disposto dalla riforma, più di un terzo degli internati è sottoposto a misura di sicurezza provvisoria, con un trend che sembra essere in crescita nel 2017⁹. Questi numeri, pur delineando una situazione nella quale si “interna” di meno, ci suggeriscono di procedere con cautela nel proclamare il successo del sistema REMS, e di rilevare che, nonostante si possano registrare dei notevoli miglioramenti sul piano del trattamento istituzionale, la tendenza a ricorrere a soluzioni custodiali nell’applicazione delle misure di sicurezza non sembra aver subito flessioni definitive. Il carattere residuale che nell’ottica della riforma doveva contraddistinguere le nuove strutture residenziali appare così in parte disatteso: le REMS si stanno configurando come un circuito

⁶ Al 31 dicembre 2013 gli internati risultavano essere poco più di 1000.

⁷ Un aspetto degno di nota, relativamente alle nuove REMS, è la ferma indisponibilità da parte dei direttori di ospitare un numero di pazienti maggiore a quello previsto dai posti disponibili, nonostante le pressioni in questo senso prevedibilmente non manchino. Il risultato di quest’opposizione, che di fatto è uno dei fattori fondamentali nel garantire il relativo successo della riforma, è una lista d’attesa piuttosto lunga di pazienti destinati ad avere futuro accesso alle strutture. D’altro canto la stessa (non problematica) presenza in libertà di questi soggetti, per i quali si attende la liberazione di posti, solleva dei dubbi sull’effettiva necessità di molti ricoveri in REMS.

⁸ <http://www.lastampa.it/2017/09/18/italia/cronache/il-lato-oscuro-de-le-rems-met-dei-pazienti-inchiusi-prima-ancora-del-giudizio-cfmaRTAXSa44EQkPALScJ/pagina.html> (ultima consultazione il 16/10/2017)

⁹ *Ibidem*.

tutt'altro che secondario nel rispondere alla chiusura degli OPG, mentre la scommessa sul potenziamento delle soluzioni "aperte" è stata accolta soltanto da alcune regioni.

Questa centralità delle REMS non deve però portare fuori strada, dando l'impressione di essere di fronte a dei "mini-OPG": l'analogia è facile, e sotto alcuni aspetti motivata, ma mi sembra nel complesso fuorviante. Non solo infatti le dimensioni delle strutture, ma il rapporto che i degenti riescono ad instaurare con il personale (esclusivamente sanitario, perlomeno negli spazi interni), gli spazi puliti e inclini al favorire situazioni di socialità, le attività che si svolgono all'interno, tutto sembra suggerire un netto miglioramento della qualità della vita dei soggetti che erano internati negli OPG¹⁰. Esistono tuttavia alcune criticità che - pur essendo forse dovute alla natura provvisoria del sistema - meritano di essere affrontate.

2.1 Spazi ed Estetiche

La collocazione spaziale delle REMS nel territorio nazionale è un elemento di particolare importanza nel tracciare i percorsi dei malati psichici autori di reato all'interno delle nuove geografie istituzionali: ciò che si nota immediatamente, guardando al posizionamento delle strutture nei vari contesti, è un loro scollamento (più o meno deciso) rispetto al tessuto urbano. Questo isolamento rispetto alle città non è certo cosa nuova: Michel Foucault descrive in maniera efficace quel processo di esclusione spaziale che storicamente confina ai margini della comunità gli indesiderati, in un processo che lega in una significativa continuità i lebbrosari del XIV secolo e i moderni manicomi (Foucault, 1978). Anche Franco Basaglia non mancava di sottolineare questa emarginazione della malattia, ribadendo che "i manicomi sorgono abitualmente alla periferia delle città, in zone isolate, cintate da mura che diano il senso preciso della separazione, della frattura, del limite" (Basaglia, 1965: 283). Questa separazione, approfondita oggi in molti studi geografici (per una breve rassegna si vedano Philo et al., 2003), si riproduce parzialmente anche nella distribuzione delle REMS nei territori: pur non essendo dovuta ad un

¹⁰ Anche in questo caso, purtroppo, le differenze regionali sono particolarmente significative.

tentativo di isolare i pazienti, la collocazione extraurbana delle residenze rende spesso difficoltoso e improbabile il contatto tra chi vi è ricoverato e la comunità esterna. L'inserimento delle REMS in centri abitati di piccole dimensioni, oltre a determinare possibili difficoltà relative alla mobilità dei visitatori, impedisce il contatto con l'urbano e con tutte le potenzialità che questo porta con sé (Lefebvre, 1970; Daconto, 2012).

A rendere difficoltoso il continuo scambio con il territorio non è solo l'isolamento spaziale delle strutture: è superfluo ribadire che queste, oltre ad essere istituzioni sanitarie miranti alla cura del disagio psichico, sono anche degli apparati di difesa sociale volti a rispondere alla supposta "pericolosità" dei soggetti che vi sono ricoverati. Questo "doppio mandato" che le caratterizza impone la predisposizione di alcuni dispositivi di sicurezza volti a garantire che gli "ospiti" non si allontanino: telecamere di videosorveglianza, filo spinato lungo il perimetro esterno e guardie giurate a presidiarlo, sono alcuni provvedimenti che inevitabilmente implicano degli ostacoli e delle difficoltà relativamente alle connessioni interno/esterno. Anche in questo caso le disposizioni contenute nel DM 1-10-2012 (che dispone i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei quali le strutture si devono dotare) sono state contrattate e recepite in maniera estremamente eterogenea nei vari contesti regionali: se alcune REMS hanno soddisfatto con discrezione questi criteri, limitandosi alla videosorveglianza di alcune aree particolarmente significative, in altre si presentano tangibili i segni del mandato custodiale. È evidente come l'irrigidimento degli apparati di sicurezza si risolva inevitabilmente in una rottura netta dei rapporti con l'esterno, spesso già difficili sin dall'instaurarsi della struttura. È significativo infatti che, in alcuni casi, questo inasprimento si sia verificato proprio in quei luoghi nei quali maggiore è stato il rifiuto delle strutture da parte della popolazione: questo esito, pur non essendo sorprendente, rappresenta una soluzione semplicistica, per quanto emergenziale, ad un problema che richiederebbe una strategia risolutiva di avvicinamento decisamente più complessa. La predisposizione di sbarre e filo spinato per rendere la struttura impermeabile verso l'esterno contribuisce a produrre una sorta di "estetica punitiva" (Jewkes, 2013) che autoalimenta il senso di insicurezza e il rifiuto del contatto, limitando ulteriormente i già delicati rapporti con la comunità. Un progetto meno frettoloso e più attento al coinvolgimento degli attori locali avrebbe forse permesso di raggiungere compromessi migliori sia per i ricoverati che per gli abitanti della zona:

l'isolamento di stampo securitario, oltre a trasmettere un senso di sicurezza ambivalente, rende impossibile immaginare una dinamica di effettivo inserimento territoriale.

È inevitabile poi che anche il percorso terapeutico sia influenzato dalle limitazioni imposte dalle misure custodiali, oltre che dalla natura stessa della misura di sicurezza: l'identificazione della figura del medico con quella del giudice non è rara tra i pazienti ("quando mi fai uscire?") e del resto la valutazione psichiatrica raramente è percepita dai degenti come separata da delle considerazioni relative alla loro condotta ("sono speranzoso di poter uscire il più presto possibile con una buona condotta...qui l'unica cosa che conta è avere una buona condotta, comportarsi bene")¹¹. Le attività terapeutiche che implicano l'uscita dei pazienti dalla struttura, inoltre, essendo subordinate ai permessi del magistrato di sorveglianza, devono spesso sottostare a lunghe tempistiche incompatibili con un percorso dinamico e in continua evoluzione.

Trovare una risposta a queste criticità non è impresa semplice. La misura di sicurezza, in quanto strumento per eccellenza di difesa sociale, funziona attraverso un'opposizione netta tra quelli che sono i soggetti da difendere e quelli che li minacciano: in questo quadro mi sembra impossibile riuscire a trovare delle modalità che permettano di mettere in atto un percorso propriamente terapeutico. La cura del malato "non è possibile se si muove nel clima di paura, di repressione, nel bisogno di difesa, di tutela in cui la società, e quindi lo psichiatra stesso, continuano a vivere" (Basaglia, 1965: 284).

2.2 Il rapporto con i servizi territoriali

Un aspetto cruciale relativo alla territorializzazione delle cure è il rapporto che le REMS intrattengono con i servizi psichiatrici presenti sul territorio. La situazione è anche qui piuttosto eterogenea: se da un lato infatti la presenza dei CSM all'interno delle nuove strutture residenziali sembra essere molto più frequente rispetto a quanto avveniva negli OPG, dall'altro le comunicazioni tra le due istituzioni non sono sempre

¹¹ Spezzoni di intervista tratti dal video-documentario "Viaggio attraverso le REMS" realizzato da StopOPG: <https://www.youtube.com/watch?v=6jupavDta3c&feature=youtu.be> (ultima visualizzazione il 02/10/2017)

semplici: alcuni operatori riportano infatti la necessità di continue sollecitazioni affinché i servizi territoriali si attivino nella predisposizione di progetti volti alla dimissione dei pazienti, e riconducono questa difficoltà ad una sorta di *habitus* operativo consolidatosi a seguito della relativa (e puramente informale) indipendenza che esisteva tra questi e gli OPG¹². Nonostante il ruolo dei servizi fosse centrale anche in questi ultimi, il meccanismo era spesso ostacolato dalla macchinosità del loro funzionamento e dal carattere fortemente custodialistico che li caratterizzava: l'idea che i pazienti si trovassero al loro interno, e che l'OPG si occupasse interamente della loro gestione, consentiva frequentemente una sorta di auto-assoluzione da parte delle ASL.

Non erano rari, infatti, i casi in cui queste erano totalmente inconsapevoli di avere a carico dei pazienti internati in OPG: queste asperità, riconducibili solo in parte a dei difetti comunicativi, permettono forse di comprendere l'origine dei famosi "ergastoli bianchi"¹³.

La risoluzione di quest'impasse, fissata come uno degli obiettivi principali della nuova legge, era dunque volta a consentire il consolidarsi di relazioni più dinamiche e solide tra le strutture residenziali e i servizi territoriali: un riaggiustamento così profondo di un modello operativo ben radicato nelle prassi istituzionali richiederà sicuramente del tempo, ed è lecito supporre che nel trambusto della riorganizzazione alcune regioni incontrino delle complicazioni. Vi sono tuttavia delle difficoltà strutturali che interessano i servizi di salute mentale, le quali contribuiscono nell'alimentare questa difficoltà: la riorganizzazione in chiave aziendalistica del servizio pubblico, unita ad una frequente indisponibilità di risorse, crea una serie di ostacoli nell'implementazione di piani terapeutici complessi e attenti alle molteplici necessità dei singoli. Queste problematiche incontrate sul piano territoriale, che hanno sicuramente costituito ulteriori barriere nella già difficoltosa interazione con l'OPG, si ritrovano ora riproposte nei rapporti con le REMS. Tenere il respiro nella passiva attesa di un riaggiustamento dei rapporti tra le due istituzioni potrebbe

¹² Anche in questo caso è utile far riferimento al già citato video-documentario diretto da StopOPG.

¹³ Termine frequentemente usato nel linguaggio giornalistico, ma non solo, per indicare quei soggetti che, sottoposti ad una misura di sicurezza, si vedono perpetuamente prorogata la scadenza di questa: il risultato è, per l'appunto, la permanenza a vita all'interno delle strutture.

quindi dimostrarsi insufficiente: il potenziamento e la riorganizzazione dei servizi territoriali, già auspicati nel progetto di riforma, costituiscono delle priorità non eludibili nell'ottica di migliorare il coordinamento tra i vari organismi coinvolti.

Il rafforzamento dei servizi territoriali appare come una necessità non solo per garantire dei percorsi di reinserimento efficaci, ma anche per risolvere alcune discrasie alla base di numerosi ricoveri già dal tempo degli OPG. Riporto di seguito un breve stralcio tratto da un'intervista condotta ad uno psichiatra nel 2014, nella quale si discuteva dei differenti profili criminologici che caratterizzavano i soggetti presenti negli OPG:

“Nella sua storia l'OPG ha accolto anche un'altra popolazione [oltre a quella dei folli rei ritenuti effettivamente pericolosi], quella cioè di soggetti affetti da malattia mentale che avevano compiuto reati non gravi, ma rispetto alla cui “presa in carico” (cioè al fatto di poterli curare in modo costante ed efficace), i servizi psichiatrici ordinari erano in difficoltà, e fallivano, sia per caratteristiche dei soggetti, che per varie ragioni tendevano a sottrarsi alla cura, sia per caratteristiche dei servizi, che ovviamente come tutte le cose umane non sono sempre in grado di funzionare al massimo dell'efficacia, e a volte anzi presentano (sia per risorse insufficienti sia per carenze organizzative e/o tecniche) vistose lacune” (Intervista ad A.M., Psichiatra CSM, 2014).

Quanto riferito dal dottor A.M. nel corso dell'intervista rappresenta in parte l'apice di un fenomeno di lungo corso che interessò in primis il processo di superamento delle istituzioni manicomiali.

La legge 180 del 1978 sull'assistenza psichiatrica, approvata al culmine di anni di lotte e profondi mutamenti sociali, è stata caratterizzata infatti da un'implementazione piuttosto lunga, terminata solamente alla fine degli anni '90: nata in un periodo caratterizzato da forti mobilitazioni sociali e da un sistema di welfare piuttosto generoso, viene quindi applicata con lentezza nel corso di due decenni che vedono un forte ridimensionamento di entrambe queste componenti. Gli effetti che queste trasformazioni producono sull'applicazione della legge in termini qualitativi non sono trascurabili: al progressivo smantellamento degli Ospedali Psichiatrici, infatti, non è sempre abbinato un adeguato potenziamento dei servizi territoriali, i quali erano previsti come necessaria controparte per far fronte alle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie. In questi scenari gli OPG rappresentavano delle utili “valvole di sfogo” per rilas-

sare dei sistemi di assistenza sempre più tesi, assieme ai penitenziari che in quegli anni cominciano ad assistere ad un crescente flusso in entrata di detenuti affetti da disturbi psichici (Verde, 2011).

La legge 81, auspicando il rafforzamento dei servizi psichiatrici ordinari e prevedendo le REMS come risorsa residuale nell'applicazione delle misure di sicurezza, si proponeva proprio di risolvere questo aspetto critico: il ricovero andava ridotto allo stretto necessario rendendo i CSM capaci di lavorare, in rete con altre istituzioni, anche con i pazienti in situazioni di elevata "marginalità sociale". Sarebbe nei confronti di questi ultimi infatti che spesso vengono implementate risposte di tipo custodiale: nell'operare con soggetti senza fissa dimora, privi di reti di supporto significative e spesso con problemi di dipendenze, non sempre i servizi riescono a garantire un'adeguata e completa assistenza, e rischiano a volte di lasciare scoperti dei vuoti. È in queste falle, oltre che nei rimbalzi tra servizi psichiatrici e SerT dei sempre più numerosi pazienti in "doppia diagnosi", che si potrebbero individuare non solo l'origine di una parte dell'utenza delle REMS, ma anche il bacino di provenienza di una parte della popolazione penitenziaria quantitativamente difficile da individuare.

2. ...e il Carcere

"Eh, negli ultimi anni ce ne arrivano parecchi": questa è la risposta standard che viene spesso fornita quando, nel corso delle visite agli istituti penitenziari, si chiedono dei pareri relativamente ai detenuti affetti da disturbi psichici. Effettivamente il fenomeno è sufficientemente documentato nella letteratura di riferimento (Buffa, 2003; Mills e Kendall, 2016), nonostante sia difficile fornire una stima quantitativa della portata del fenomeno: la mancanza di criteri chiari ai quali fare affidamento e la frammentarietà dei dati disponibili fanno sì che ci si debba affidare principalmente alle percezioni e ai resoconti degli operatori. Poco male: il riferimento a impressioni e pareri circa queste trasformazioni nella popolazione detenuta riesce a restituire un resoconto efficace di come questo cambiamento sia percepito, al di là dei processi di definizione particolari ed eterogenei che dipendono in larga misura dalle diverse "culture professionali" e dalle procedure informali che caratterizzano l'ambiente penitenziario (Sarzotti, 2010).

Le impressioni raccolte finora suggeriscono dunque una rinnovata centralità del carcere nella gestione di alcune forme di disagio psichico, che ci permettono di collocarlo in una linea di continuità rispetto ai servizi psichiatrici e alle REMS. Individuando le diverse istituzioni all'interno del medesimo "campo" possiamo tracciarne, sia pur sommariamente, le linee di interdipendenza: in questo modo, come già accennato in chiusura del precedente paragrafo, si potrebbe ipotizzare l'attivazione del penitenziario laddove vi è un ritiro o una mancanza di specifiche forme di assistenza (Wacquant, 2006). Non vorrei però avventurarmi in un maldestro tentativo eziologico, racchiudendo in una spiegazione lineare e sicuramente non esaustiva un fenomeno che mi sembra decisamente sfaccettato e complesso. Certamente questa spiegazione di carattere "esogeno" si rivela particolarmente interessante, individuando nel deperimento della legittimità dei dispositivi manicomiali, oltre che nelle mancanze dei servizi psichiatrici territoriali, degli elementi esplicativi fondamentali per dar conto della cospicua presenza di detenuti affetti da disagi psichici (Verde, *op.cit.*).

A loro volta però, spiegazioni di natura più "endogena" possono suggerire elementi altrettanto importanti: queste, cercando l'origine dei disturbi nelle caratteristiche della vita quotidiana all'interno del penitenziario, vedono nel carcere una "fabbrica di handicap" (Gallo e Ruggiero, 1989) che produce continuamente sofferenza fisica e psichica al suo interno (Gonin, 1994; Moore e Scraton, 2009). Una terza ipotesi, infine, si situa in qualche modo tra le due già menzionate, riconducendo al momento traumatico dell'incarcerazione (Goffman, 2010; Fassin, 2016) l'evento scatenante della patologia psichiatrica in soggetti ritenuti in qualche modo ad essa "predisposti" (Mills e Kendall, 2016).

Evidentemente questi tentativi di interpretazione, che mi sembrano tutti dotati di un certo potenziale esplicativo, non si escludono a vicenda e non sono nemmeno da ritenersi esaustivi: l'intento non è tanto quello di trovare l'origine del problema, quanto piuttosto quello di delinearne le caratteristiche, al fine di andare poi a guardare alle strategie istituzionali implementate per gestirlo.

Lo spazio carcerario ha subito negli ultimi decenni dei profondi processi di segmentazione, che hanno portato alla creazione di alcune aree "specializzate": tra queste si possono individuare delle sezioni, più o meno formali, dedicate alla custodia di soggetti ritenuti essere affetti

da diverse forme di disagio psichico. Il consolidarsi, ormai strutturale, di una popolazione sempre più interessata da tali disturbi, ha imposto la necessità di predisporre dei reparti volti all'osservazione e valutazione dello stato di salute psichico dei detenuti¹⁴: sono stati così creati gli 8 Reparti di Osservazione Psichiatrica (da qui ROP) presenti in altrettanti istituti penitenziari italiani.

In queste sezioni, di dimensioni diverse (la più grande consta di 28 posti letto), i detenuti che presentano problemi di salute mentale vengono sottoposti ad un periodo di osservazione della durata massima di 30 giorni, a seguito del quale verrà espresso un giudizio circa la loro compatibilità con il regime carcerario: la predisposizione di aree apposite si rende necessaria in quanto non sempre la permanenza dei soggetti all'interno delle sezioni ordinarie rende possibile, per gli psichiatri, un'attività diagnostica precisa ed adeguata, la quale richiede invece, in molti casi, degli ambienti più specificamente "sanitarizzati". I ROP si configurano in questo senso come degli spazi penitenziari che vengono ad assumere una connotazione "clinica", la cui presunta "asetticità" consente al sapere psichiatrico la produzione di enunciati circa la salute dei soggetti (Foucault, 2010). È impossibile però ignorare l'ambivalenza che li contraddistingue, essendo questi intrinseci del portato disciplinare del penitenziario: non solo per gli specifici dispositivi "ortopedici" (Foucault, 1976) dei quali a volte sono forniti, ma anche per la collocazione funzionale che in alcuni casi questi reparti vengono ad assumere all'interno della geografia complessiva degli istituti: non è raro infatti che queste sezioni ospitino informalmente dei detenuti che, pur non essendo affetti da particolari disturbi psichici, sono considerati in qualche modo "indesiderati" presso altre sezioni o addirittura altri istituti¹⁵, ricalcando una prassi di "delocalizzazione" già diffusa al tempo dei Manicomi Criminali e degli OPG (Valcarengi, 1975).

¹⁴ Nel momento in cui un detenuto presenta una sintomatologia tale da non poter essere correttamente interpretata all'interno delle sezioni ordinarie, è possibile predisporre l'invio negli appositi reparti di Osservazione: qui il detenuto è sottoposto ad una continua sorveglianza medico-specialistica, volta ad individuare e diagnosticare eventuali patologie presenti e, di conseguenza, predisporre dei piani di trattamento infra o extra-murari.

¹⁵ Per un approfondimento al riguardo si veda la Scheda dedicata ai Reparti di Osservazione Psichiatrica redatta dall'Associazione Antigone (2016), consultabile al link: http://www.associazioneantigone.it/upload2/uploads/docs/REPARTI_DI_OSSERVAZIONE.pdf

Il circuito psichiatrico formalmente predisposto all'interno degli istituti penitenziari non si risolve esclusivamente nei ROP, i quali, pur ricoprendo una funzione centrale nei confronti della gestione del disagio psichico, sono vincolati (per quanto poi questi vincoli siano nella pratica facilmente aggirabili) a dei requisiti di temporaneità.

A svolgere un ruolo più strutturale vi sono le "articolazioni per la salute mentale", spazi carcerari adibiti al trattamento dei disturbi psichici insorti tra la popolazione detenuta che al momento possono ospitare fino a 200 detenuti all'interno di 34 articolazioni diverse. Queste aree specializzate vengono istituite a seguito della legge 81/2014, nel momento in cui si decreta l'impossibilità di esternalizzare nelle REMS i detenuti con infermità mentale sopravvenuta in fase di esecuzione della pena (art.148cp): la misura, predisposta per evitare un congestionamento delle REMS tale da vanificarne il portato terapeutico, prevede quindi che i soggetti ai quali venga diagnosticata un'infermità psichica tale da comprometterne la compatibilità con il regime detentivo ordinario vengano gestiti internamente agli istituti penitenziari. Le Articolazioni per la salute mentale in carcere rappresentano dunque la risposta del sistema carcerario a questa nuova necessità, costituendosi come un tentativo di inserire all'interno degli istituti di pena degli spazi che si declinino per quanto possibile come "reparti" sanitari. Nonostante la diffusa inadeguatezza delle strumentazioni utilizzate e la generale carenza di personale specializzato (Miravalle, 2017), la differenza di queste aree rispetto alle sezioni detentive ordinarie sembra degna di nota (anche qui in maniera differenziale a seconda degli istituti considerati). Riporto di seguito un breve appunto etnografico raccolto nel corso di una visita ad un istituto nel 2016:

"Passiamo per la prima sezione dedicata all'articolazione, completamente "sanitarizzata": le uniche persone esterne all'equipe sanitaria siamo noi e i nostri accompagnatori, due agenti di polizia penitenziaria che normalmente non vi accedono. I detenuti (mi risulta comunque difficile chiamarli "pazienti") sono decisamente silenziosi, molti sono all'interno delle celle, alcuni deambulano con fare perso per i corridoi. Il clima generale richiama un po' il silenzio e il tedio tipici della quotidianità di un reparto d'ospedale, se non fosse per il rumore continuo di un pesante cancello che sbatte" (Diario Etnografico, 2016).

Il clima che si respira è quello di una zona tutto sommato sanitarizzata, per quanto le dimensioni relative al controllo si facciano qui let-

teralmente “sentire”. Non è da escludere però, date le caratteristiche dei soggetti che popolano le articolazioni, che questo clima “pacificato” sia dovuto ad una distribuzione di psicofarmaci particolarmente consistente, la quale plasma in maniera sensibile l’impatto sensoriale che si viene ad avere con la sezione.

La questione relativa alla distribuzione farmacologica all’interno degli istituti di pena sembra essere di particolare rilevanza anche al di fuori di questi spazi nei quali vi è una specializzazione in senso sanitario. Si stima infatti che circa il 50% dei detenuti assuma psicofarmaci con regolarità (Miravalle, 2017): la percentuale, pur restituendo un’idea complessiva piuttosto significativa, rischia però di trarre in inganno, suggerendo che vi sia una sorta di uniformità nel trattamento psico-farmacologico tra i vari istituti. Questo invece si configura come elemento estremamente variabile, oscillante tra i due estremi di una distribuzione generosa, la quale potrebbe involontariamente assumere la valenza di strumento disciplinare volto alla pacificazione della vita in sezione (Cipriano, 2015); e di un’attenta e cauta somministrazione, volta ad evitare lo svilupparsi di dipendenze che creerebbero circoli viziosi difficilmente risolvibili. Emerge chiaramente, in entrambi i casi, la delicata ambivalenza che caratterizza la questione farmacologica negli ambienti penitenziari, che suggerisce una certa cautela nell’uso indiscriminato di categorie interpretative come quella di “disciplina farmacologica”. Il discrimine netto tra “uso terapeutico” e “uso disciplinare” sembra fondato su quella che è spesso un’erronea polarizzazione degli interessi materiali delle parti in causa: può essere vero infatti che una massiccia distribuzione di sostanze risulti in una facilitazione del compito di amministrare e governare la popolazione reclusa (anche se, come riferito da diversi operatori, può diventare un’arma a doppio taglio); d’altro canto, però, sono spesso i detenuti stessi a richiedere con insistenza tali sostanze, per porre rimedio a disturbi e problemi derivanti dalle caratteristiche stesse della vita detentiva (Gallo e Ruggiero, *op. cit.*) e per superare il tedio e l’immobilità che la caratterizzano. In questo senso una condanna decisa nei confronti di queste pratiche mi sembra sterile, se non addirittura controproducente, se non viene mossa sulla base di una radicale critica alle fondamenta strutturali che sottostanno alla vita quotidiana nel contesto penitenziario.

Conclusioni

Purtroppo la necessità di muoversi su un piano generale, unita al carattere composito che caratterizza le geografie istituzionali prese qui in considerazione, può aver condotto a delle critiche a volte ingiuste. Il lavoro si è inoltre focalizzato esclusivamente sulle istituzioni più classicamente “custodiali” che compongono il sistema delineantesi in questo primo periodo post-riforma, lasciando fuori una parte cospicua di soluzioni “aperte” attraverso le quali viene gestita una fetta consistente degli autori di reato con problemi psichiatrici.

Il risultato delle considerazioni proposte è dunque da considerarsi come un contributo estremamente parziale, focalizzato in maniera particolare su una singola dimensione ritenuta rilevante: quella della “territorializzazione”.

L'analisi di alcune criticità presenti nelle varie istituzioni ha evidenziato in maniera chiara come questo concetto, pur essendo centrale negli obiettivi della riforma, si ritrovi ad essere realizzato solo in parte: il mandato “securitario” che caratterizza sia le REMS che ancor di più il carcere, rende problematica l'instaurazione di un programma terapeutico che si compenetri veramente con il territorio, subordinando questa necessità ai molteplici vincoli giuridici e istituzionali di custodia.

Un margine di cambiamento è intravedibile solamente se l'istituzione, anziché nascere come strumento di difesa per i sani, sorgesse e si sviluppasse in relazione ai bisogni e alle necessità di coloro che la vivono e vi sono ricoverati. Le REMS non sono sicuramente la soluzione ottimale (e tantomeno lo sono i penitenziari), e una prospettiva tendente ad una completa de-istituzionalizzazione deve mirare necessariamente al loro superamento o alla loro radicale trasformazione: solo immaginandole come dei servizi temporanei e attraversabili, totalmente immersi nella dimensione territoriale, è possibile concepirle come punti di appoggio costruiti per dei soggetti che ne possono avere bisogno.

È chiaro che questo richiederebbe delle fondamentali modifiche al codice penale e la decostruzione dell'idea stessa di misura di sicurezza come base necessaria alla trasformazione in senso sanitario dell'intero sistema di presa in carico: è proprio nel rivolgersi a questo obiettivo, condividendone l'urgente necessità, che queste pagine hanno preso forma.

Riferimenti bibliografici

- Basaglia F. (a cura di), 1968, *L'istituzione negata*, Einaudi, Torino
- Basaglia F., 1965, *Potere ed istituzionalizzazione: dalla vita istituzionale alla vita di comunità* in Basaglia F., 1980, *Scritti I. Dalla psichiatria fenomenologica all'esperienza di Gorizia: 1953-1968*, Torino, Einaudi
- Basaglia F., Basaglia Ongaro F. (a cura di), 1969, *Morire di classe: la condizione manicomiale fotografata da Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin*, Einaudi, Torino
- Basaglia F., Basaglia Ongaro F. (a cura di), 1975, *Crimini di pace: ricerche sugli intellettuali e sui tecnici come addetti all'oppressione*, Einaudi, Torino
- Bourdieu P., 2010, *Sul concetto di campo in sociologia*, Armando, Roma
- Buffa P., 2003, *Il disagio psichico in carcere. Un'esperienza presso la casa circondariale di Torino*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, Fascicolo 1, Aprile 2003
- Cipriano P., 2015, *Il manicomio chimico: cronache di uno psichiatra riluttante*, Eleuthera, Milano
- Corbellini G., Jervis G., 2008, *La razionalità negata: psichiatria e anti-psichiatria in Italia*, Bollati Boringhieri, Torino
- Daconto L., 2012, *Le potenzialità dell'urbano in Henri Lefebvre*, in Solano G., Sozzi F. (a cura di), 2012, *I maestri delle scienze sociali*, Limina Mentis, Villasanta
- Fassin D., 2016, *Prison Worlds: an Ethnography of the Carceral Condition*, Polity Press, London
- Foot J., 2014a, *La repubblica dei matti: Franco Basaglia e la psichiatria radicale in Italia 1961-1978*, Feltrinelli, Milano
- Foot J., 2014b,
- Foucault M., 1976, *Sorvegliare e punire: nascita della prigione*, Einaudi, Torino
- Foucault M., 1978 (1961), *Storia della follia nell'età classica*
- Foucault M., 2010a (2004), *Il potere psichiatrico: corso al College de France 1973-1974*, Feltrinelli, Milano
- Foucault M., 2010b (2000), *Gli anormali: corso al College de France 1974-1975*, Feltrinelli, Milano
- Gallo E., Ruggiero V., 1989, *Il carcere immateriale: la detenzione come fabbrica di handicap*, Sonda. Torino
- Goffman E., 2010 (1961), *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino
- Gonin D., 1994, *Il corpo incarcerato*, Edizioni Gruppo Abele, Torino
- Jewkes Y., 2013, *The Aesthetics and Anaesthetics of Prison Architecture* in Simon J., Temple N., Tobe R. (a cura di), *Architecture and Justice: Judicial Meanings in the Public Realm*, Ashgate, Farnham
- Laing R.D., 1985, *Wisdom, madness and folly: the making of a psychiatrist 1927-1957*, MacMillan, London
- Lefebvre H., 1973 (1970), *La rivoluzione urbana*, Armando, Roma
- Mills A., Kendall K., 2016, *Mental Health in Prisons*, in Jewkes Y., Bennett J., Crewe B. (a cura di), 2016, *Handbook on Prisons*, Routledge, London
- Miravalle M., 2015, *Roba da matti: il difficile superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari*, Edizioni Gruppo Abele, Torino

Miravalle M., 2017, *Senza OPG: la fine di una storia e il futuro incerto*, in Associazione Antigone, "Torna il carcere: XIII rapporto sulle condizioni di detenzione"; consultabile al link: <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>

Moore L., Scraton P., 2009, *The imprisonment of Women and Girls in the North of Ireland: a "Continuum of Violence"*, in Scraton P., McCulloch J. (a cura di), *The Violence of Incarceration*, Routledge, London

Rotelli F. (a cura di), 2015, *L'istituzione inventata: Almanacco Trieste 1971-2010*, Alpha Beta Verlag, Merano

Rovatti P.A., 2000, *La follia, in poche parole*, Bompiani, Milano

Saraceno B., 2017, *Sulla povertà della psichiatria*, DeriveApprodi Editore, Roma

Sarzotti C., 2010, *Il campo giuridico del penitenziario: appunti per una ricostruzione*, in Santoro E. (a cura di), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino

Signorelli A., 2016, *Mule matte. Voci e volti dall'ospedale psichiatrico di Trieste*, in Zaprunder, *Pazza Idea: genere, salute mentale, controllo*, n.41, set-dic 2016.

Valcarenghi M., 1975, *I manicomi criminali*, Mazzotta Editore, Milano

Verde S., 2011, *Il carcere manicomio: le carceri in Italia tra violenza, pietà, affari e camicie di forza*, Sensibili alle foglie, Roma

Wacquant L., 2006, *Punire i poveri: il nuovo governo dell'insicurezza sociale*, DeriveApprodi, Roma.

Il focus su di una ricerca empirica

“La banalità dell’uso della forza” in carcere: *peacemaking* e/o violenza istituzionale? Note a margine di un’etnografia

Luigi Gariglio

“The role of the prison officer is a difficult one to explain accurately. Most of the work is ‘low visibility’ and staff work to overall goals that may be in conflict with each other” (Liebling et al. 2011, p. 45).

Abstract: *Nel saggio viene affrontato il tema dell’uso della violenza da parte della polizia penitenziaria nell’ambito delle istituzioni totali a partire dai risultati di una ricerca etnografica condotta presso l’Istituto Penale di Reggio Emilia. L’Autore descrive i due principali approcci teorici con cui tale tema è stato affrontato nella letteratura di matrice sociologica: quello istituzionale e quello critico. Pur propendendo per il primo, l’Autore riconosce che l’attuale stato della ricerca, in particolare in Italia, è troppo povero di osservazioni empiriche per poter approdare a conclusioni univoche, anche se l’attività di peacemaking cardine del lavoro svolto dalla polizia penitenziaria, correttamente inteso, sembra adattarsi meglio al modello istituzionale. E peraltro l’approccio critico non deve essere abbandonato anche nella sua capacità di stimolare una maggiore apertura dell’istituzione carceraria allo sguardo esterno dell’etnografo e del militante dei diritti umani. Il saggio si conclude con alcune osservazioni di carattere metodologico e con alcune domande che dovrebbero guidare la ricerca empirica in un campo d’indagine, come detto, largamente inesplorato.*

Keywords: Carcere, polizia penitenziaria, uso della forza, attività di peacemaking, metodologia della ricerca

Premessa

A partire dagli anni Settanta, una vivace ed eterogenea compagine di comunità accademiche, scientifiche e di *advocacy* di matrice critica ha prodotto importanti riflessioni teoriche circa il campo del penitenziario¹,

¹ Oltre alle riflessioni teoriche qui al centro del discorso si devono ricordare il lavoro di monitoraggio della condizione carceraria (Gonnella 2013; Marietti 2013) e gli inter-

spesso in netto contrasto con la criminologia accademica *mainstream* (Sim 2008) (da qui denominata approccio o *coté* istituzionale). Quest’ultima era accusata di produrre una rappresentazione “imbellettata”² del mondo carcerario incapace di dar conto della complessità dei rapporti di potere (di violenza e di negazione dei diritti) che lo costituivano; un mondo carcerario che Patrizio Gonnella ha definito “ai confini della dignità” (2014; si veda anche Sbraccia e Vianello 2016). L’approccio istituzionale era anche ritenuto incapace di mostrare empatia verso le persone recluse, di tener adeguatamente conto della privazione di diritti a cui quelle persone erano esposte e di tematizzare lo stato di assoggettamento e di deprivazione (Scott 2008) in cui le persone recluse (soprav)vivevano. Inoltre, l’approccio critico riteneva quello istituzionale “reo” di guardare con favore alle persone in divisa. Persone, queste ultime, che erano viste dal primo con un certo sospetto. Inoltre, rispetto al focus di questo contributo, l’approccio critico denunciava la dimensione strutturalmente violenta dell’istituzione totale (e dell’uso della forza) in contrapposizione alla retorica delle “mele marce” e del capro espiatorio che caratterizzava invece i discorsi dell’approccio istituzionale focalizzati per lo più su specifici episodi violenti e sulle cosiddette malpratiche (Sim 2008; Scott 2008; Bosworth 1999, 2014).

Le riflessioni prodotte dall’approccio critico e le argomentazioni adottate per difenderne pubblicamente la plausibilità hanno gettato luce su un ampio spettro di temi generali riguardanti il campo del penitenziario; esse hanno tra l’altro esaminato sia le ragioni teoriche e sia quelle pragmatiche (e talvolta persino su di quelle utilitaristiche) che soggiacciono alla proposta del superamento del carcere (l’abolizionismo) (Manconi et al. 2015), a quelle relative all’abolizione dell’ergastolo ostativo e alla critica del regime di 41bis, il cosiddetto “carcere duro”. Le prospettive critiche e le relative argomentazioni, hanno poi anche permesso di illustrare all’opinione pubblica alcuni episodi – talvolta presunti, talaltra accertati – di malpratiche, di abusi, e persino di reati, commessi dalle

venti di carattere politico volti a stimolare il dibattito pubblico su particolari politiche (*policies*) o su prospettive più radicali come quelle dell’abolizionismo. In taluni casi il ruolo delle associazioni ha avuto l’esito di incoraggiare l’emergere di nuovi attori istituzionali, qual è ad esempio il caso di Antigone e del Garante nazionale delle persone private della libertà.

²Joe Sim la definisce “theoretical sanitized penology” (Id. 2008, p. 189).

agenti e dagli agenti della polizia penitenziaria, che metterebbero in luce la dimensione strutturale soggiacente a tali pratiche.

La locuzione *violenza istituzionale*, che Joe Sim definisce come “il riconoscimento della natura istituzionale della violenza della [polizia penitenziaria]” (2008: 190), ha preso forma nel contesto culturale degli anni Sessanta. In Italia, l’analisi critica delle pratiche pubbliche di controllo sociale – che attengono ai contesti detentivi di natura penale, amministrativa e sanitaria – e in particolare di quelle che riguardano l’uso della forza hanno radici lontane nel tempo. Già nell’incipit dell’introduzione de *Il carcere in Italia* (Ricci, Salerno 1971, p. 11)³ si legge: “Questo libro è il risultato di una ricerca sulla violenza delle istituzioni carcerarie italiane”.

La tesi della violenza istituzionale, in particolare in riferimento all’oggetto di questo articolo, offre spunti di riflessione davvero interessanti – benché non sia sempre adeguatamente corroborata da una adeguata metodologia fondata su adeguati materiali empirici⁴ – poiché è capace di superare la posizione di matrice psicologica che appunta l’attenzione esclusivamente sulla responsabilità individuale del soggetto (la cosiddetta “mela marcia”) nei comportamenti illegali. La tesi della violenza istituzionale pone invece al centro dell’analisi (anche) le dimensioni della cultura professionale, degli aspetti organizzativi, di quelli ideologici (se è ancora permesso usare questa parola) e di altri fattori sociali ed economici che influenzano sia l’agire individuale sia quello di gruppo e che, almeno a livello informale, contribuiscono alla legittimazione delle pratiche violente. Uno dei tratti distintivi della tesi della violenza istituzionale è il suo carattere fortemente politico e di *advocacy*, come già detto, particolarmente attento ai bisogni e ai diritti delle persone più vulnerabili; un’attenzione già diffusa tra i sociologi appartenenti alla cosiddetta prima scuola di Chicago. Malgrado le critiche di carattere metodologico (o politico) che si potrebbero avanzare, si deve riconoscere che il contributo di quella prospettiva ha sollecitato una proficua e feconda riflessione sui temi della violenza la cui portata si è estesa ben al di fuori del *coté* critico diventando

³ *Il carcere in Italia* fu una delle prime pubblicazioni che hanno mappato la condizione carceraria italiana; si trattava della pubblicazione del risultato di una tesi di laurea che adottava un approccio critico con una matrice ideologica esplicita.

⁴ Si tratta spesso di raccolta della documentazione empirica realizzata in modo “coperto” senza cioè la consapevolezza dei partecipanti e con un accesso al campo condizionato dal ruolo ricoperto dal ricercatore.

parte anche del senso comune. Inoltre, si deve ricordare che la plausibilità delle posizioni espresse dagli studiosi che adottano un approccio critico – ad esempio rispetto alla tesi della violenza istituzionale messa in atto dalle agenti e dagli agenti della Polizia penitenziaria – è stata almeno in parte rafforzata negli anni dal reiterato tentativo di parte dei rappresentanti delle forze dell’ordine e di parte del mondo politico di ostacolare l’approvazione della legge contro la tortura che solo di recente è stata promulgata⁵. Il fatto che una legge volta alla difesa della legalità e dei diritti umani che intende punire comportamenti palesemente criminali di dipendenti pubblici in divisa, fosse vista da una parte cospicua di questi ultimi come un attacco alla loro categoria, e alla loro autonomia professionale, ha sollevato non pochi dubbi in più di un osservatore⁶, incluso chi scrive.

Questo articolo, riconoscendo il contributo teorico e politico della tradizione critica dalle cui posizioni prende abbrivio, intende porre all’attenzione dei lettori e delle lettrici – come già fatto da Drake (2015) – su di alcune riflessioni a margine di un percorso di ricerca empirica a cui si rimanda (Gariglio 2018 a) che ha visto coinvolto chi scrive e che ha contribuito ad esaminare il tema, i discorsi e le pratiche dell’uso della forza nel campo penitenziario adottando un approccio interazionista (non critico) appuntando l’attenzione proprio su alcune *dimensioni quotidiane e di routine dell’uso della forza* legale all’interno delle nostre carceri.

Le principali domande sensibilizzanti (*sensu* Blumer) che hanno guidato il lavoro di ricerca qualitativo⁷ a cui si fa cenno attengono, in estre-

⁵ Come noto una legge, molto controversa, è stata di recente approvata; l’Italia così recepisce e attua la “Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti” che aveva firmato a New York il 10 dicembre 1984 e che era entrata formalmente in vigore già nel 1987. I fatti relativi all’episodio della caserma Diaz sono noti e non si pensa sia necessario riprenderli qui.

⁶ In una nota congiunta dei sindacati della Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo forestale dello Stato e Cocer Guardia di Finanza del 15 luglio 2016 intitolato *Tortura: Sindacati e Cocer Forze Polizia. No a reato che inibisce azione tutela sicurezza e difesa dei cittadini e del paese*. La chiusa della lettera è la seguente: “Si rischia così di legare le mani [non virgolettato, sic] a che è impiegato quotidianamente nella tutela dell’ordine pubblico nelle carceri e nel contrasto al crimine organizzato e diffuso per assecondare demagogie ideologiche che guardano con sospetto l’operato delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate dimenticando che esse sono a presidio della democrazia e del principio di legalità del nostro paese”.

⁷ Come di norma avviene nella ricerca qualitativa, l’etnografia non prevedeva una ipotesi di ricerca, cosa ben più usuale nel campo della ricerca quantitativa, ma solo la volontà di individuare risposte plausibili a una serie domande interessanti (Cardano 2011).

ma sintesi: a) alla dimensione processuale e discrezionale con cui alcune condotte, azioni o interazioni, e non altre, sono definite - e costruite (*sensu* Berger e Luckman) - da chi ne ha facoltà come eventi critici e trattate di fatto di conseguenza; b) alla comprensione delle forme di negoziazione e conflitto tra staff e detenuti che si creano durante le cosiddette situazioni critiche; c) alla descrizione e analisi dei diversi tipi di minaccia di uso della forza; d) infine alla descrizione di alcune contingenze di uso della forza.

Più nello specifico alcune domande a cui si è tentato di dare risposta sono le seguenti: nella pratica cos'è un evento critico? Come viene costruito? Cosa succede di fatto quando un agente minaccia di usare la forza contro un detenuto in carne e ossa? Cosa accade attorno a quell'evento, cosa fanno gli spettatori e i *bystanders*? (*sensu* Collins 2008). Inoltre, esistono e quali sono le fasi in cui la minaccia e/o l'uso della forza prendono forma in pratica? Possono essere individuati dei punti di svolta? Quali caratteristiche socio culturali degli attori possono influire sul corso della definizione di un evento critico e sull'uso della forza? Qual è il ruolo del contesto emozionale (*emotional context*) (*sensu* Crawley 2011) del carcere oggetto di studio e delle interazioni in oggetto⁸?

Il contesto empirico selezionato per offrire risposte plausibili ad alcune domande ritenute interessanti riguardanti le pratiche di negoziazione e conflitto e i discorsi sull'uso della forza è stato quello dell'Istituto Penale di Reggio Emilia che nel 2014 ospitava due istituzioni: da un lato, l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario e, dall'altro, una Casa circondariale. In quel contesto è stato possibile sia osservare alcune pratiche di uso e di minaccia della forza (in seguito ad eventi definiti come critici) ricostruendo i corsi d'azione e le dinamiche di interazione che caratterizzavano gli interventi del gruppo degli agenti penitenziari definiti "disponibili" (Gariglio 2016b) – spesso chiamato dai detenuti "la squadretta" – sia i discorsi sull'uso e la minaccia della forza prodotti dagli agenti, dallo staff medico e psichiatrico, dai detenuti e dai pazienti durante le interviste videoregistrate⁹. Il contesto carcerario italiano, caratterizzato in massimo

⁸ Si tenga presente dell'importanza delle emozioni nella teoria interazionista.

⁹ Ho lavorato in sezione per un anno e mezzo, coprendo tutti i turni, normalmente per 12 ore al giorno, tre o quattro volte alla settimana. Circa il novanta per cento del

grado da ciò che è stato definito come individualismo penitenziario, e cioè la grande eterogeneità dei contesti e dei regimi carcerari, suggerisce una grande cautela nel definire l’area di autenticità (Cardano 2011) dell’etnografia prodotta a Reggio Emilia; una cautela necessaria al fine di ponderare con cura la plausibilità e la specificità dei risultati a cui si è pervenuti in quello studio (Gariglio 2018a) al fine di valutarne l’estensione della portata (di quegli stessi risultati) ad altri ambiti istituzionali accomunati da un certo grado di somiglianza in merito alle dimensioni qualificanti dell’oggetto in studio.

A prescindere dalla singola e necessariamente parziale ricerca sul campo (in una parte di esso), questo contributo intende porre l’attenzione sulla necessità di cominciare ad allargare le basi empiriche e le prospettive teoriche, o detto altrimenti di produrre conoscenza, capaci nell’insieme di gettar (maggior) luce su quella che si può definire una pratica caratterizzante uno specifico del lavoro degli agenti della polizia penitenziaria durante i cosiddetti eventi critici¹⁰: l’uso della forza.

È una convinzione di chi scrive, infatti, che per meglio comprendere analiticamente le pratiche violente di dubbia legalità o palesemente abnormi che possono talvolta prodursi – e che si sono prodotte – nell’ombra delle mura carcerarie (delle Questure, dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi

tempo ho osservato una sezione, il cinque per cento i cortili di passeggio, e il restante tempo negli altri spazi del carcere e dell’OPG. Durante il corso di tutta l’etnografia ho sempre tenuto a portata di mano il taccuino e la penna prendendo note visibilmente alla presenza dei partecipanti che erano a conoscenza del mio lavoro. Ho anche spesso avuto a disposizione una piccola fotocamera, una videocamera e un cavalletto per fare riprese etnografiche e per registrare le interviste. L’età degli agenti variava da 21 anni a più di cinquanta. Solo due erano del Nord Italia; la maggior parte veniva dal sud d’Italia e dalla Sardegna. Il titolo di studio più comune era la licenza media e quella superiore. Un agente “anziano” si vantava di avere la terza elementare “abusiva” ma non mai capito fino in fondo che cosa ciò volesse dire. Due agenti erano impegnati in studi universitari. La formazione professionale di cui avevano goduto era definita da molti piuttosto elementare e quasi nessuno aveva partecipato a corsi di aggiornamento. Oltre al materiale empirico raccolto prendendo nota degli eventi a cui si è partecipato, sono state raccolte: 47 interviste con foto-stimolo (Gariglio 2010, 2016a), di cui 27 a agenti in servizio in sezione, poi alcuni ufficiali, due educatori, un direttore un provveditore e ben 10 partecipanti dello staff psichiatrico (tutti gli psichiatri in servizio meno uno, gli psicologi e i medici di guardia). Sono inoltre state realizzate 37 interviste discorsive con i partecipanti sui temi in oggetto. Su richiesta di alcuni detenuti sono anche state raccolte 14 interviste aperte ancora non utilizzate.

¹⁰ Non si intende sostenere che l’uso della forza sia il lavoro più rilevante degli agenti, ma che esso sia uno dei tratti distintivi del loro lavoro rispetto ad esempio a quello di chi una volta si chiamava “educatore”.

e Cura, dei Centri di Identificazione ed espulsione, ecc.) sia necessario cominciare ad osservare sia le pratiche legali della minaccia e dell'uso della forza nel loro concreto realizzarsi in precisi corsi di azione (attraverso l'osservazione esperta), sia i discorsi in cui i diversi attori danno conto, criticano o giustificano quelle pratiche (Cardano 2011). Si pensa infatti che solo osservando e cercando di comprendere con maggiore rigore metodologico e da più prospettive analitiche ciò che definiamo come la "banalità dell'uso della forza" – un uso routinario della forza intesa da chi la pone in essere come se si trattasse di una qualunque prassi organizzativa consuetudinaria di natura tecnica – si possa cercare di comprendere il contesto culturale che vede gli agenti e le agenti della polizia penitenziaria operare, nell'interpretazione della componente istituzionale, come *peacemaker* e, in quella critica, come agenti della violenza istituzionale.

Servono cioè analisi empiriche adeguate ed accurate di natura etnografica ed autoetnografica (Gariglio 2018a; Gariglio 2018b) che sappiano dare conto del carattere processuale del fenomeno, delle ragioni e delle critiche al suo uso, e della natura discrezionale, se non talvolta discriminante verso qualcuno e favorevole verso qualcun'altro, delle scelte operative che ne giustificano l'utilizzo. Queste analisi richiedono però, sull'esempio della Gran Bretagna, di una maggiore diritto dei ricercatori e delle ricercatrici, sia indipendenti e sia accademici, di fare ricerca scientifica scoperta¹¹ in carcere per contribuire con il proprio lavoro a fornire risposte parziali plausibili a domande interessanti che aiutino a gettare luce su un fenomeno – quello dell'uso della forza – che produce effetti su migliaia di persone e che, tuttavia, rimane ancora per la maggior parte negato alla conoscenza pubblica a causa della difficoltà dell'accesso in carcere ben noto alle ricercatrici e ai ricercatori.

In questo saggio, quindi, si presentano, prima, alcune riflessioni tipiche dell'approccio istituzionale, poi si illustrano alcune posizioni critiche, infine si offrono alcune riflessioni e domande aperte utili a riflettere sul *gap* di conoscenza che attiene all'uso della forza.

¹¹ La ricerca "scoperta" è quella condotta sul campo rendendo edotti i partecipanti e l'istituzione ospitante non solo del proprio ruolo ma anche dell'ambito di interesse della ricerca. La ricerca "coperta" è quella fatta all'insaputa dei partecipanti e/o dell'istituzione ospitante.

1.1. Il lavoro in sezione: *peacemaking*

Dar conto accuratamente del lavoro del personale della polizia penitenziaria è davvero difficile sia perché quel lavoro prevede fini istituzionali e organizzativi talvolta in conflitto gli uni con gli altri (Liebling et al. 2011), sia per le implicazioni etiche, politiche e morali – particolarmente rilevanti in un campo etnografico caratterizzato da così marcate disuguaglianze di potere – che caratterizzano la ricerca sul campo. Nell’approccio della ricerca istituzionale il tema dell’uso della forza e della violenza, che è un tratto distintivo e analiticamente distinguibile del lavoro degli agenti e delle agenti, e ancor di più la ricerca empirica su quel tema, sono di fatto assenti. Infatti, in questa prospettiva di ricerca la violenza in carcere è esclusivamente la violenza agita e/o subita dalle persone recluse (Edgar, O’Donnell, Martin 2003) e non interpella mai in modo compiuto il ruolo giocato dal personale in divisa nell’interazione violenta. Persino la violenza legittima e legale agita dal personale resta un tabù, rimane al più sullo sfondo e non è mai tematizzata adeguatamente e men che meno studiata empiricamente come nel presente caso di Reggio Emilia.

Si intende precisare fin da subito che le persone che lavorano in divisa nelle carceri italiane – e si fa riferimento a quelle conosciute da chi scrive sia durante l’etnografia di Reggio Emilia, sia durante il decennale progetto fotografico europeo sulle carceri (Visser, Vroege 2007) su cui è stato impegnato in passato – hanno compiti i cui confini sono elastici e complessi e che non si riducono certamente al *management* degli eventi critici e all’uso della forza (Liebling et al 2011; Crewe 2009; Fassin 2015). Il più delle volte, quello che appare essere il ruolo principale delle forze dell’ordine si risolve nel mantenimento di uno *status quo* definito come più o meno tollerabile ma sempre come fortemente iniquo nella gestione degli imprevisti, nella risposta più o meno pronta ed adeguata alle molteplici esigenze di chi vive in stato di detenzione attraverso un bouquet di *tool of negotiation* che lascia spazio solo di rado sia a un vero dialogo tra esseri umani, sia all’uso della forza (Gariglio 2018a).

L’esperienza di ricerca sociologica di chi scrive ha avuto corso in un luogo dove il ricorso alla minaccia dell’uso della forza da parte delle forze dell’ordine del penitenziario era tutt’altro che raro; pur in tali condizioni, è risultato evidente che gli agenti (in sezione erano solo uomini) sono spesso più propensi a “chiudere un occhio” che a abusare del loro potere

(Gariglio 2018a; si veda Liebling et al. 2011, p. 146), quanto meno di fronte all'occhio vigile del ricercatore. Non si intende qui negare che si siano potute raccogliere denunce generiche e non circostanziate di "abusi di potere" perpetrate da parte degli agenti, sia dai detenuti e sia, e ciò non era atteso, da agenti che hanno richiesto l'anonimato. Nell'esperienza di chi scrive – e ciò è dipeso anche in parte dalla *perturbazione osservativa* e da quella *interattiva* (si veda: paragrafo "Note metodologiche") che ha prodotto la presenza di un ricercatore sulla scena dell'azione – una forte propensione alla negoziazione è stata (quasi) sempre perseguita anche durante la gestione di eventi critici severi che si ha avuto molte volte l'occasione di osservare¹². La negoziazione si è spesso protratta a lungo come è descritto nel dettaglio altrove e non è certo qui possibile sintetizzare adeguatamente (Gariglio 2018a). Al fine di comprendere i corsi d'azione posti in essere durante i processi di interazione l'approccio etnografico è risultato essere quello più adeguato¹³.

Nel raffigurare il lavoro della polizia penitenziaria nelle sezioni carcerarie, la letteratura del *coté* istituzionale ha adottato due metafore: quella del *peacekeeping* e quella del *peacemaking*. Sono entrambe di natura bellico-diplomatica, e ciò ci pare di un certo interesse poiché dà conto, seppur in modi diversi, della consapevolezza anche in tale *coté* della natura conflittuale del sistema carcere e di molte delle interazioni, azioni e condotte che lo costituiscono e che lo riproducono.

La metafora del *peacekeeping* (Toch 1976) adotta una prospettiva che, volendone dare una interpretazione critica, pare presupporre una lettura di matrice pseudo-funzionalista dell'istituzione totale; una lettura

¹² Alcuni esempi in cui la negoziazione ha prodotto l'esito di risolvere la criticità senza l'intervento dell'uso della forza hanno riguardato: il rifiuto di fare entrare in cella il proprio compagno, il rifiuto di rientrare in cella, la violenza praticata contro un compagno, atti di autolesionismo, distruzione di una cella, allagamento di una cella, incendio di un materasso, ecc.

¹³ È interessante notare che, come la letteratura ha già mostrato più volte, esiste una distanza significativa tra le descrizioni etnografiche di una situazione prodotte dal ricercatore o della ricercatrice e le descrizioni della stessa situazione prodotte dai partecipanti, e ciò anche alla luce della desiderabilità sociale dei comportamenti e della volontà dei partecipanti di salvare la faccia (*sensu* Goffman). Molto rilevanti sono poi i vissuti soggettivi raccolti grazie alle interviste discorsive o etnografiche poiché incorporano i diversi motivi e le diverse giustificazioni dei diversi individui che danno conto, a partire dalle proprie categorie e dei propri scopi, di ciò di cui hanno fatto esperienza incorporata o sono anche solo stati spettatori.

ra ingenuamente valorizzante che la descriverebbe come un network di interazioni tra detenuti, e tra detenuti e staff, di carattere precipuamente consensuale e pacifico, interrotto saltuariamente da micro conflitti e dalla violenza. Riportare l’*ordine* momentaneamente interrotto dai comportamenti inadeguati di uno o più detenuti, sarebbe il compito a cui le forze dell’ordine, appunto, sarebbero chiamati a far fronte. Il ruolo della polizia penitenziaria sarebbe quindi, in questa prospettiva, quello di gestire la quotidianità in modo negoziale, di prendersi cura dei detenuti (Tait 2011), e di riportare all’ordine la situazione interna al carcere ogni qualvolta essa deviasse, per un momento, dalla sua condizione di normalità caratterizzata appunto in questa prospettiva da un basso grado di conflittualità (o detto altrimenti dall’ordine) e da relazioni pacifiche, benché non necessariamente di carattere consensuale. La metafora del *peacemaking* è solo apparentemente simile a quella appena esposta; Liebling e colleghi, infatti, adottano *peacemaking* (Id. 2011, p. 146) in una accezione che di fatto ribalta il significato di *peacekeeping*. La differenza tra le due prospettive (e tra le due etichette) non si riduce ad una questione di natura nominalistica, che pure ha una sua rilevanza in quanto tale. Al contrario, come è stato descritto più estesamente altrove (Gariglio 2018a), l’approccio della direttrice del *Prison Research Center* della Università di Cambridge (Regno Unito) presuppone una natura conflittuale delle interazioni intramurarie; la conflittualità sarebbe cioè un elemento costitutivo della situazione carceraria e non un elemento di carattere eccezionale. La pace, usando questa parola come metafora, non costituirebbe il tratto distintivo della quotidianità della condizione carceraria; essa, al contrario andrebbe costruita proattivamente giorno per giorno, in modo cooperativo, dialogico, empatico e interattivo attraverso un *bouquet* di strumenti di negoziazione. Liebling oggi, soprattutto nelle sue conferenze e lezioni più che nei suoi scritti, non risparmia critiche al contesto carcerario del Regno Unito pur rimanendo convintamente all’interno di un approccio riformista e pragmatico che persegue un lento processo di miglioramento dell’istituzione totale piuttosto che un suo superamento. Certo, sia il tono della sua scrittura e del suo eloquio, soprattutto quelli degli esordi, avevano tratti distintivi propri di un riformismo ingenuo che non trovava corrispondenza nelle situazioni osservabili qui in Italia (ma neanche in quelle osservabili in Gran Bretagna). Sebbene quello di Alison Liebling sia un approccio valorizzante (*appreciative*)

spesso descritto dalla criminologia critica solo appuntando l'attenzione sul suo presunto carattere "imbellettato" e istituzionale¹⁴, la figura retorica del *peacemaker* ci pare essere adeguata a descrivere il campo osservato e in particolare il lavoro degli agenti penitenziari.

La figura retorica del *peacemaker* ci pare essere quella più adeguata perché descrive meglio sia il ruolo degli agenti penitenziari e i compiti istituzionali e professionali che essi sono chiamati ad assolvere giorno dopo giorno (e che spesso ma non sempre assolvono), sia la natura conflittuale delle interazioni sociali che prendono forma nel carcere (e/o che sono importate da fuori). Tali interazioni vedono contrapposti, da una parte e dall'altra del blindo, di volta in volta attori impegnati nella soluzione dei conflitti endemici che caratterizzano il rapporto tra reclusi e custodi (e dei nuovi conflitti che intermittenemente prendono corpo) e attori, viceversa, impegnati nella produzione e riproduzione di conflitti, provocazioni (talvolta anche dette, adottando un punto di vista opposto, pratiche di resistenza), e aggressioni che trovano come un esito possibile, talvolta probabile, dopo i diversi tentativi di negoziazione quello del conflitto corpo a corpo, dell'uso della forza e della violenza.

Come noto, e come ci ricorda Liebling nell'incipit scelto per questo articolo, i compiti volti alla rieducazione (comunque li si intenda e li si giudichi) e quelli volti a garantire "ordine e sicurezza" spesso confliggono gli uni con gli altri quanto meno nelle pratiche concrete. E non si dice nulla di nuovo se si ricorda che gli agenti di polizia penitenziaria praticano (o dicono di praticare) più di frequente le arti marziali e di difesa di quanto non pratichino (o dicano di praticare) lo yoga. Lo squilibrio numerico a vantaggio della presenza degli agenti rispetto a quella dei cosiddetti "educatori" mostra in modo palese la matrice disciplinare, e la cultura del controllo (*sensu* Garland) che caratterizzano ancor oggi le istituzioni totali in Italia.

La letteratura dà conto di alcuni strumenti di negoziazione adottati dagli agenti per costruire, ricostruire o recuperare una parvenza momentanea di ordine nel corso delle interazioni con i detenuti (Kauffman 1988;

¹⁴La prospettiva valorizzante (*appreciative inquiry*) adottata dalla studiosa riduce la capacità critica di quella prospettiva. La critica diretta ha luogo soprattutto allorché si prospettino soluzioni possibili. Tuttavia, solo una lettura superficiale della mole di pubblicazioni prodotta dal gruppo di ricerca della Liebling può omettere il potenziale critico che quella mole ha prodotto negli anni.

Crewe 2009). Di seguito si accenna per sommi capi solo ad alcuni *tool of negotiation* di cui ha fatto esperienza chi scrive durante la ricerca di Reggio Emilia¹⁵.

1.2. Il lavoro in sezione del peacemaker: gli strumenti di negoziazione

Due strumenti di negoziazione, a cui se ne può aggiungere un terzo, sono parsi quelli più frequentemente utilizzati nel campo osservato da chi scrive¹⁶: il primo, la persuasione; il secondo, gli incentivi (*inducement*), a cui appunto si può aggiungere la manipolazione. Nessuno di questi strumenti presuppone l’adozione della minaccia dell’uso della forza né, tanto meno, l’uso della forza. Al contrario i cosiddetti *strumenti di negoziazione* si fondano: 1) sulla capacità umana degli attori sociali coinvolti di pensare e agire razionalmente, nel doppio significato di azione razionale secondo lo scopo o secondo il valore (*sensu* Weber); 2) su di una minima dose disponibile di empatia tra le parti, o quanto meno sul riconoscimento reciproco dei ruoli (un riconoscimento che non necessariamente induce cooperazione) e sulla volontà di prendere in considerazione la possibilità di giungere ad un compromesso possibile data la situazione; 3) sull’*emotion management* e sull’*emotional labour* (*sensu* Hochschild); e infine 4) con Crewe (2009, p. 83, enfasi nell’originale) sull’«*abitudine, la routine, o la rassegnazione fatalistica*» alla condizione della vita intramuraria.

La persuasione e gli incentivi sono spesso adoperati nella gestione quotidiana dei conflitti, mentre nella nostra esperienza di ricerca la manipolazione è stata adottata meno di frequente. Essi sono però adoperati e danno risultati che variano al variare delle situazioni, dei contesti organizzativi e delle relative culture in cui sono applicati. Gli agenti e le agenti, come già mostrato da Sykes, lavorano adottando ampi margini di discrezionalità (*sensu* Lipsky; vedi anche Gariglio 2018b). Spesso il

¹⁵ Qui di seguito una sintetica e parziale rassegna di questi strumenti di negoziazione originariamente organizzati in una tabella 3x3 che vede su un asse la legalità certa, dubbia o assente della pratica durante la quale viene adottato lo strumento e dall’altro il grado di coercizione dello stesso (si veda tab. n. 3.1 in Gariglio 2018a, p. 44).

¹⁶ Si tratta di strumenti analitici adottati al fine di dare senso e forma ad alcuni tipi di interazione in una forma idealtipica. Nel corso delle interazioni quotidiane, esse difficilmente assumono i tratti distintivi dell’una o delle tre forme qui proposte, ma si configurano piuttosto come un insieme sfocato e ibrido di interazioni.

lavoro degli agenti esprime un *habitus* (*sensu* Bourdieu) appreso durante la socializzazione professionale (e durante la minima formazione che ricevuta); l'*habitus* e le routine lavorative attorno a cui è organizzato il singolo turno dell'operatore non necessariamente, purtroppo, tengono conto delle esigenze del soggetto recluso, che in certi contesti può finire per rimanere inascoltato, o ascoltato inadeguatamente.

L'attenzione massima e costante verso i bisogni dei reclusi prevista e richiesta dal ruolo di operatore penitenziario non sempre trova una applicazione adeguata nella pratica, anche a voler osservare il lavoro delle e degli agenti con un occhio benevolo. Accade persino che un agente interpreti le legittime richieste dei detenuti come domande inaccettabili, intempestive o a cui prestare attenzione solo in modo intermittente.

[I detenuti] dicono sempre le stesse cose e fanno sempre le stesse domande: 'hai una sigaretta? Beh sai cosa ti dico, io faccio che non andare più [quando mi chiamano]. Se davvero hanno bisogno di te, te ne accorgi subito dal loro tono di voce [...] non puoi sbagliarti (Nota etnografica).

Se, da un lato, le peggiori prassi dei soggetti inadempienti, come quella descritta sopra, non si possano certo dire isolate e sono persino talvolta tollerate dai superiori (e ciò meriterebbe una ricerca a sé e un atteggiamento professionale meno omertoso), dall'altro, le peggiori prassi non devono però essere considerate la norma dell'operato degli agenti poiché, in tutta onestà, ciò sarebbe una assoluta esagerazione; inoltre, è vero, ma ciò non giustifica in nessun modo i dipendenti in divisa, che i poliziotti carcerari sono quotidianamente chiamati ad operare in condizioni di lavoro, contesti organizzativi e ambientali non sempre adeguati e che ciò, a detta degli stessi agenti e delle stesse agenti, influisce talvolta nell'emergere della sofferenza mentale dei custodi che non può che recare danno alla qualità del servizio prestato ai reclusi.

Nei contesti carcerari più aperti e interattivi, come ad esempio nei laboratori, nelle cucine, negli ambienti dedicati alla didattica, è ragionevole pensare, e così si è osservato, che lo strumento della negoziazione sia non solo quello più praticato, ma anche quello più efficace ed efficiente a redimere le dispute tra le parti. In altri termini, nei contesti caratterizzati da minore deprivazione e da maggiore dialogo possono crearsi dei tipi di relazione non caratterizzati principalmente dalla coercizione o dall'indif-

ferenza, ma piuttosto da una forma di cooperazione capace di produrre esiti che usando il vocabolario della *Rational choice* possono essere definiti *win-win*, sia per i detenuti, sia per gli operatori, che in questo modo possono anche dare un senso al proprio lavoro di operatori penitenziari in carcere.

Con il termine *persuasione* si definisce (Gariglio 2018a) lo strumento di negoziazione utilizzato dagli agenti per risolvere una disputa riguardante una *issue* con uno o più detenuti attraverso il dialogo e l’argomentazione. La persuasione può avere corso laddove i conflitti e le divergenze di posizione siano sufficientemente noti, chiari e riconosciuti da entrambe le parti e vi sia un atteggiamento volto alla risoluzione negoziale. Tutto ciò assume un tratto più problematico quando i soggetti (da un alto o dall’altro del blindo) siano marcati da differenze linguistiche, culturali, o di sofferenza psichica, o da dipendenza da alcool; tutte caratteristiche non rare nella popolazione in esame. La persuasione implica il riconoscimento dell’altro (*sensu* Pizzorno), riconosciuto in quanto essere umano simile a sé. Un riconoscimento che appare essere quasi del tutto assente nell’agente a cui si fa riferimento nella nota etnografica riportata più sopra e in altre inaccettabili locuzioni di cui ho fatto esperienza¹⁷. Gli atteggiamenti impliciti in quelle locuzioni sono molto problematici poiché fanno trasparire sia un grave senso di impunità (in quanto proferite ad un ricercatore universitario che in modo scoperto era autorizzato dal Ministero a studiare il lavoro di chi parlava), sia un totale disinteresse per l’altro (considerato come un tutto indistinto) ben distante dal normativo e auspicato “prendersi cura” (Tait 2001) della persona privata della libertà e della sua individualità sofferente.

Gli *incentivi*, come già detto, sono il secondo strumento di negoziazione e sono capaci di mettere al centro della negoziazione la risposta ai bisogni materiali e/o simbolici del detenuto (dalla sigaretta alla telefonata extra, o alla richiesta visita urgente). In tale funzione gli incentivi sono più apprezzati della persuasione che si basa solo sul riconoscimento reciproco e non risponde ai bisogni materiali o simbolici dei detenuti. Con l’uso degli incentivi, il dialogo assume un carattere più strumentale rispetto a quello che caratterizzava la persuasione, e può produrre gli esiti

¹⁷ “Non ho più tempo da perdere per ascoltare le loro storielle; faccio il mio lavoro e basta” (nota etnografica).

desiderati anche con un dispendio di tempo e di risorse ben più limitato. Nella esperienza sul campo di chi scrive l'incentivo è uno strumento di negoziazione diffuso e ben accetto da entrambe le parti soprattutto nella gestione quotidiana discrezionale della sezione. Come noto, gli incentivi hanno anche un carattere istituzionalizzato che prende forma nella pratica premiale di *stick and carrots* (bastone e carota) che caratterizza, seppur in modi diversi, molti sistemi penali, incluso quello italiano. Gli incentivi informali sono un modo pragmatico di gestire le dispute e le negoziazioni che però presenta alcune criticità ben note da tempo¹⁸.

Infine, il terzo strumento è la manipolazione. È uno strumento che solo impropriamente può definirsi di negoziazione, sebbene Crewe (2009) lo definisca così. In realtà la manipolazione, come suggerisce il termine, si fonda sul differenziale di conoscenza e di potere che caratterizza le parti coinvolte nell'interazione. Benché richieda anch'esso un certo grado di cooperazione (Collins 2008), rimane una pratica problematica dal punto di vista etico. Se ci fosse un minore differenziale di conoscenza e di potere tra le parti, la manipolazione non funzionerebbe allo stesso modo, o cesserebbe addirittura di funzionare. Inoltre, tale problematicità è rafforzata dal fatto che visto i tratti distintivi che la caratterizzano, la manipolazione è usata dagli e dalle agenti proprio nella gestione quotidiana delle molte persone recluse più vulnerabili (e talvolta traumatizzate) – ad esempio quelle che sono nel “circuito” delle “porte girevoli” – sulle

¹⁸ Innanzitutto, “inducement is nearly always a double-edged sword: I get what I want in exchange for your getting what you want” (Kauffman 1988, p. 54). Si dice che questo scambio possa favorire l'emergere della corruzione del personale in divisa. In secondo luogo, i detenuti possono tendere a dare per scontato - come se fossero dei diritti - ciò che avevano ricevuto una sola volta come favore. Precedenti scambi informali, inoltre, potrebbero occasionalmente “be used as blackmail by inmates wishing to ensure that those rewards are granted repeatedly, in which case inmates end up controlling officers at least as much as officers are controlling inmates” (ivi, p. 55). Terzo, sempre secondo Kauffman, una distribuzione disuguale dei privilegi, nel contesto di risorse molto limitate, potrebbe anche portare a una diminuzione dell'ordine e della sicurezza, e non necessariamente all'obiettivo perseguito. In quarto luogo, la discrezionalità dell'applicazione informale degli incentivi potrebbe produrre dispute tra gli operatori che adottassero “stili” diversificati di gestione della sezione e atteggiamenti diversificati nei confronti dei detenuti. Da un lato, un agente in divisa potrebbe essere visto in modo favorevole da alcuni detenuti perché considerato più “generoso” dei suoi colleghi. Dall'altro, l'incentivo potrebbe spingere alcuni detenuti a richiedere un servizio o un favore da parte di alcuni agenti, giustificando tale richiesta con la motivazione che “altri” in situazioni analoghe li eseguirebbero.

quali non si ritiene sempre essere utile, o pragmaticamente opportuno, investire tempo proprio perché si tratta di una popolazione volatile di passaggio della quale non ci si dovrà occupare a lungo. È importante però tener conto del fatto che proprio i detenuti appena arrivati – i cosiddetti “nuovi giunti” - quelli in transito, quelli appena arrestati e/o in via di imminente trasferimento sono spesso tra le persone più vulnerabili e traumatizzate. Esse meriterebbero, proprio per questo, un trattamento di particolare riguardo. Della criticità dello strumento della manipolazione dà conto in modo eloquente Kauffman (1988, p. 58):

[e]ven their ability to use other forms of power suffered: their authority was eroded, their ability to persuade undermined, their offers of inducement suspected. Moreover, each recourse to manipulation served to erode the credibility of officers as a group.

Un tratto distintivo della maggior parte delle ricerche che adottano un approccio istituzionale – non critico – è quello di non mettere a tema, di ignorare, ma si potrebbe anche dire negare (*sensu* Cohen) la minaccia e l’uso della forza, la scarsità di empatia e i problemi che attengono alla scarsa formazione di molti agenti e di altrettante agenti, appuntando piuttosto l’attenzione sulla violenza posta in essere dai detenuti sui detenuti, su se stessi e sugli operatori.

Uno dei tratti distintivi dell’approccio critico è invece proprio quello di appuntare l’attenzione (dal proprio punto di vista) sulle pratiche di uso della forza ritenute spesso una dimostrazione palese della cosiddetta violenza istituzionale a cui si è già sopra accennato. Passiamo quindi ora a illustrare alcuni aspetti rilevanti del fenomeno in studio visti dal coté critico.

2. Il lavoro in sezione: l’agente della violenza istituzionale

La letteratura criminologica critica fin dagli esordi si oppone con forza alla visione “utopica” riformista inscritta nella figura retorica del *peacemaker*; ad essa contrappone quella qui definita distopica dei poliziotti descritti come “braccio armato” della violenza istituzionale. Certo quest’ultima descrizione dell’approccio critico non è che un’etichetta approssimativa (e distorta), parziale e di parte che lascia intuire la prospetti-

va a cui si sente più vicino chi scrive che è quella istituzionale; si sostiene qui che altrettanto approssimativo, parziale e di parte sia anche la lettura che il *coté* critico fornisce delle posizioni di quello che abbiamo chiamato la prospettiva istituzionale. A parere di chi scrive, i contributi critici più innovativi ed interessanti rispetto al tema in oggetto sono quelli che sono stati capaci di individuare analiticamente e mettere in luce pubblicamente la dimensione sociale delle pratiche *illegali* di uso della forza a danno dei detenuti, che hanno avuto luogo ad opera dei loro custodi durante e talvolta persino, fuori dall'orario di servizio¹⁹.

In un articolo intitolato in modo eloquente *‘Mi raccomando, non fategli del male’*. *La violenza del carcere nelle pratiche decisionali degli operatori*” di Giovanni Torrente (2016), sociologo del diritto e già “educatore penitenziario” con una certa esperienza diretta professionale delle sezioni detentive (anche per il ruolo che da tempo svolge nell'associazione Antigone) scrive:

Il binomio carcere/violenza richiama alla mente i numerosi episodi di maltrattamenti recentemente giunti agli onori delle cronache, per i quali solo in rare occasioni si è giunti all'individuazione dei colpevoli e alla loro condanna. L'emersione di tali casi fa pensare all'apertura di uno squarcio sul velo di omertà su cui si fonda l'impenetrabilità delle istituzioni totali. Tuttavia, è purtroppo logico supporre che i casi emersi siano la punta di un iceberg di pratiche violente su cui troppo spesso si fonda il mantenimento dell'ordine all'interno delle prigioni (Id. 2016, p. 268, corsivo è mio).

In linea con la posizione di Torrente enunciata in questa citazione in cui egli appunta l'attenzione sull'uso illegale della forza e denuncia una certa istituzionalizzazione dell'omertà, si dà conto qui di seguito di un episodio accaduto a chi scrive – attraverso l'adozione della tecnica autoetnografica dell'*emotional recall*²⁰.

Durante una “pausa pranzo” nella mensa degli Istituti penali di Reggio Emilia venni a conoscenza di un processo che vedeva im-

¹⁹ Per una rassegna aneddotica si veda Lanza di Scalea (2013) e il contributo critico del giornalista Chiarelli (2011).

²⁰ Come consuetudine nelle ricerche autoetnografiche, in questa porzione di testo l'Autore scrive in prima persona e evidenzia il brano autoetnografico adottando il corsivo (Gariglio 2017; 2018b; 2018c).

putati un certo numero di agenti accusati di pestaggio. Anche quel processo si concluse, come molti agenti parevano fin da subito aspettarsi, con l’archiviazione. Ricordo lo stupore e il disagio con cui per la prima volta inciampai su quella issue di cui mai nessuno nei mesi precedenti mi aveva parlato. La scoperta è avvenuta fuori dalla mensa agenti, dove mangiavo saltuariamente; ricordo abbastanza nettamente di aver mangiato piuttosto bene, e di aver bevuto un po’ di birra. Avevo appena preso un caffè allo spaccio e mi ero recato giù dai tre scalini antistanti l’uscio per fumarmi una sigaretta. Come spesso accadeva in situazioni analoghe, mi aveva accostato uno degli agenti con cui avevo una certa confidenza per fare due chiacchiere nell’attesa dell’inizio del suo turno di lavoro in sezione. Mi trovavo nel piazzale antistante all’edificio in cui alloggiavano i semiliberi e nel quale aveva sede il Nucleo traduzioni. Alcuni agenti che non conoscevo stavano discutendo animatamente dell’assurdità di una certa situazione, ma non sapevo a quale situazione essi si riferissero. Invitato ad avvicinarmi a loro dalla persona con cui stavo fumando che probabilmente aveva intuito il mio interesse, fu subito palese che l’oggetto del contendere, meglio, ciò che veniva ritenuto assurdo, era come mi fu spiegato “un altro processo penale in corso a carico di colleghi”. Non mi furono subito chiari i contorni della faccenda, ma non feci domande non essendo in confidenza con gli interlocutori. Se non fossi di lì a poco stato in grado di comprendere l’oggetto della discussione avrei potuto comunque contare su alcuni informatori tra i partecipanti della mia etnografia che mi avrebbero permesso di farmi un’idea dell’oggetto della discussione ex post. Forse il mio stupore e la mia incomprendenza era palese agli astanti; tuttavia compresi alcuni tratti della discussione animata che stava avendo luogo di fronte a me: erano le irragionevoli conseguenze che le denunce di “due marocchini rompicoglioni” (così ricordo che qualcuno li aveva definiti in quella occasione o, forse, nei giorni seguenti in cui ho parlato dell’episodio con alcuni dei partecipanti) parevano avere su alcuni colleghi che a causa loro si trovavano “inguaiati” in un processo penale.

Ma ciò che era ritenuto ancora più assurdo, ciò si era assurdo per loro, era che la denuncia delle persone recluse nei confronti de-

gli agenti avesse avuto seguito, poiché era noto che i due avessero persino nei giorni precedenti l'arresto, cercato di uccidere un poliziotto e così facendo avevano perso la propria affidabilità e la propria rispettabilità. Inoltre, i discorsi sembravano lasciar trasparire anche che "quei due se le erano cercate". Forse che il loro status poteva, o doveva, diventare un lasciapassare, per qualunque atto di violenza fosse perpetrato nei loro confronti in quanto "meritato"? Il non detto potrebbe essere interpretato come segue: "a fare così se le sono cercate; e poi se anche se le sono prese, vuol dire che se le sono meritate".

Tuttavia, ciò che veniva ritenuto davvero assurdo, del tutto incomprendibile, per quanto ricordo, era il fatto che la comandante di allora non si fosse operata al meglio nel "difendere" i "suoi" agenti dalle accuse infamanti che venivano mosse loro e che anzi, addirittura, ella si fosse spesa per agevolare il lavoro "infame" dei colleghi inquirenti che indagavano sui colleghi. La comandante era accusata di aver tradito i suoi ragazzi; un agente mi disse che "una cosa così una volta, con i comandanti e i direttori di allora, non la si vedeva neanche nei film".

Diventare consapevole di questo apparente senso di impunità e di diritto di usare violenza - a prescindere da come le cose siano andate davvero e di cui io non ho notizia - su persone ritenute non meritevoli del rispetto è stato per me un momento importante in cui ho rafforzato la consapevolezza della necessità di appuntare l'attenzione sulle pratiche di uso della forza legittima e legale che già avevo avuto modo di vedere nel corso dell'etnografia ma che non ne erano ancora divenute l'oggetto di studio principale. Da quel momento, sia per l'episodio di cui si è detto, sia per una serie di altre ragioni, di cui do conto altrove, la mia etnografia ha cominciato a focalizzarsi sull'uso della forza con la convinzione che comprendere il modo "normale" e legittimo di usare la forza può aiutare a gettare luce e a comprendere anche la cultura professionale e le pratiche che rendono possibile, che negano e che giustificano episodi di uso della forza ambigui o palesemente criminali.

È forse qui utile ricordare il caso poi archiviato a cui si fa riferimento nel breve testo autoetnografico riportato qui sopra, in cui quattro (e non

due) persone di nazionalità tunisina (e non marocchina) hanno accusato ben 14 agenti penitenziari (a detta dei media) con l’accusa di continue e reiterate percosse. Il titolo dell’articolo sulla cronaca della *Gazzetta di Parma* che annunciava l’esito del procedimento a carico degli agenti recitava: “Violenza in carcere: scagionati 14 agenti. L’accusa di lesioni partì dai quattro fratelli tunisini Rhimi rinchiusi alla Pulce: il caso è stato archiviato”²¹.

3. Note metodologiche

La letteratura metodologica qualitativa dimostra che la presenza di chi fa ricerca influenza necessariamente il campo in studio; questo è un assunto dell’etnografia che assume un particolare statuto nella pratica autoetnografica; detto altrimenti, l’etnografia non si può fare senza perturbare il campo, l’autoetnografia si fa grazie a quella perturbazione. Esistono due tipi principali di perturbazione (Cardano 2011) ed è necessario tenerne conto evitando approcci etnografici ingenui. La *perturbazione interattiva* è quella che deriva dalla presenza di un ennesimo partecipante all’interno di un contesto interattivo. La sua presenza o la sua assenza influisce in un modo o nell’altro sul corso dell’interazione. La *perturbazione osservativa* è, invece, quella che deriva proprio dalla consapevolezza degli astanti di essere sotto osservazione e che evidentemente influenza la presentazione di sé dei partecipanti (*sensu* Goffman).

L’agente penitenziario durante i cosiddetti eventi critici adotta le pratiche urgenti consuetudinarie inscritte nel suo *habitus* (*sensu* Bourdieu) che fanno parte della sua “cassetta degli attrezzi” e che ha incorporato nel corso della sua socializzazione professionale. Tuttavia, non si può escludere che l’agente penitenziario possa perseguire innanzitutto una performance che risponda adeguatamente alla desiderabilità sociale, modificando in un modo o nell’altro il proprio corso d’azione tendo conto della presenza del ricercatore (perturbazione osservativa). Egli, o ella, potrebbe infatti decidere di salvarsi la faccia mostrando una empatia “rinforzata” che ne metta in scena la propria umanità. Al contrario,

²¹ Cfr. http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2015/11/30/news/violenza-in-carcere-scagionati-14-agenti-1.12541579?refresh_ce (visitato il 17/10/2017).

potrebbe anche accadere che un certo grado di condivisione del codice di mascolinità tra chi fa ricerca e partecipanti (e anche di ciò si è fatto esperienza) influenzi l'adozione (o la "messa in scena") di performance violente maschiline *ad hoc* al fine di evitare di perdere la faccia risultando più simili ad una "badante che a un poliziotto" (nota etnografica parafrasata).

La perturbazione esistente va quindi compresa e indagata con attenzione adottando un alto grado di riflessività che tenga conto del ruolo dell'osservatore nella costruzione del dato che "raccolge". La scarsissima reputazione abbinata al lavoro del poliziotto penitenziario (Fassin 2015) e il suo carattere contaminato (*sensu* Douglas) dalla vicinanza e convivialità con il mondo dei reclusi, suggerisce ancor di più la necessità di pesare con attenzione il materiale empirico acquisito grazie all'osservazione dei comportamenti, e/o alla raccolta delle narrazioni raccolte grazie alle interviste discorsive prestando particolare attenzione all' "area di autenticità" (Topolski 1975) – o, detto altrimenti, a qualificare il "grado di incertezza" (King, Keohane, Verba 1994)²² – che insiste su ciascuna risposta alle domande di ricerca in studio ottenute attraverso un certo metodo e una certa tecnica di ricerca.

È noto che molte questioni etiche intervengono nella ricerca su soggetti vulnerabili e sulle pratiche invisibili; l'uso della forza è agito in modo scarsamente visibile su soggetti che sono massimamente vulnerabili se non addirittura traumatizzati. A questo proposito, si ritiene particolarmente utile fare ogni tipo di pressione affinché l'accessibilità della ricerca in carcere sia garantita in modo trasparente e democratico e "aperto", anche allo scopo di ridurre la ricerca "coperta" ai soli nativi che non possono fare altrimenti, evitando che la ricerca sociologica in carcere assomigli più ad una investigazione di polizia che ad un lavoro di ricerca condiviso di costruzione di senso, basato su un certo grado di fiducia tra le parti e da un certo grado di consapevolezza e di riconoscimento dei reciproci ruoli.

Per quanto riguarda l'esperienza di chi scrive caratterizzata da un approccio etico in cui tutte le parti in causa conoscevano il ruolo del ricercatore, l'accorgimento ulteriore adottato per cercare di ridurre al minimo l'impatto della ricerca sulla vulnerabilità dei partecipanti è stato

²² Entrambe i concetti sono presentati in Cardano (2011).

quello di mostrarsi e dirsi sempre disposto a lasciare il campo in qualunque momento tutte le volte nelle quali fosse richiesto di farlo. Ciò di fatto è accaduto in poche occasioni all’inizio dell’etnografia, quando il focus della ricerca non era ancora l’uso della forza, e mai più in seguito.

4. Alcune domande critiche aperte

Sul piano analitico, lo strumento della dicotomia – o forse meglio quello del *continuum* – che vede ad un estremo l’uso della forza come *dovere di un peacemaker* e, dall’altro, l’uso della forza come strumento dell’attore che incorpora e mette in atto la violenza istituzionale, dà meglio conto della complessità e dell’eterogeneità delle pratiche che attengono, in un modo o nell’altro, all’uso della forza sulle persone detenute per come sono state osservate da chi scrive e raccontate dai partecipanti. In particolare, a parere di chi scrive, risulta opportuno ampliare lo sguardo adottando più prospettive di ricerca capaci nel loro insieme di fornire un quadro più complesso di quanto non sappiano (o non abbiano voluto) fare le due principali prospettive a cui si è fatto cenno: quella cosiddetta istituzionale, con cui chi scrive è più in sintonia, e quella cosiddetta critica. Ciò che pare davvero urgente è uscire dal ciclo omertoso rispetto all’analisi delle *pratiche* di uso della forza, non tanto e non ancora per emettere giudizi politici o di responsabilità soggettiva e/o istituzionale, quanto piuttosto per porre ulteriori interrogativi circa le tante questioni aperte del tutto inesplorate dal punto di vista empirico inerenti alle pratiche di negoziazione e di conflitto e all’uso della forza intesa come pratica istituzionale legittima.

- a) *La risposta discrezionale agli eventi critici è sempre il frutto di una costruzione sociale di carattere istituzionale.*
- b) *E’ davvero solamente violenza istituzionale?*

Pur in un contesto marcato da rigidi tratti di carattere fisico e materiale (i muri di cinta, le celle, le manette, l’uso della forza, ecc.) che suggeriscono un’attenzione massima alle derive postmoderniste, facendo esperienza dell’etnografia, si ritiene che sia utile appuntare l’attenzione sulla dimensione socialmente costruita (*sensu* Berger e Luckman) sia degli eventi critici, sia delle diverse forme di risposta agli stessi. Un aspetto particolarmente significativo a tal proposito assume la dimensione neces-

saria, ma non per questo meno problematica, della *discrezionalità* (*sensu* Lipsky) della definizione di un accadimento come un accadimento critico (Gariglio 2018b); una discrezionalità per lo più caratterizzata come il combinato disposto della discrezionalità formale (la premialità su cui si basa l'ordinamento penitenziario) e di quella informale che talvolta può avere tratti di favoritismo a vantaggio di taluni o di discriminazione a svantaggio di altri; si pensi, in tal senso, alla reputazione dei mafiosi e, all'estremo opposto, a quella dei nomadi, per non citare che gli estremi di una popolazione carceraria che mostra un grado di eterogeneità simile a quello presente nella società nel suo complesso.

Alla decisione discrezionale di definire, oppure no, un particolare evento come "evento critico", segue un'altra serie di decisioni, anch'esse necessariamente discrezionali che attengono al tipo di risposta più adeguata per "risolvere il problema".

Alcune domande critiche, allora, possono suggerire aree che necessitano di maggiore approfondimento: perché comportamenti simili hanno come conseguenza in un caso la registrazione di un nuovo evento critico e in altri no? Perché a volte all'evento critico informale (o formale, cioè non registrato ma definito come tale dagli operatori nelle discussioni tra loro) segue un consiglio di disciplina (preceduto dalla registrazione dell'evento), e altre volte no? Quali fattori incidono sul Consiglio di disciplina nel decidere di sanzionare o meno? A tal proposito, e in tutta onestà, perché, come mi è stato detto informalmente più volte, risulta poco plausibile che ad un consiglio di disciplina non seguano sanzioni per il detenuto o la detenuta?

Detto altrimenti, e più in generale, perché ad uno stesso comportamento può accadere che segua un trasferimento, una sanzione disciplinare, formale, un rimprovero informale di un ufficiale, un urlo di un agente o dei colleghi o di altri detenuti, o il disinteresse dell'operatore e dei pari?

Che ruolo gioca la reputazione del detenuto? Che ruolo ha la sua storia criminale? Che ruolo ha la sua appartenenza alla criminalità organizzata? Che ruolo ha la sua posizione sociale esterna: l'essere un barbone, un *gipsy*, o un "figlio di papà"? Che ruolo ha la maggiore o minore docilità nei comportamenti inframurari di questa o quella persona privata della libertà?

La costruzione (sociale e professionale) degli eventi critici (anche *ex post*) è un aspetto di massima importanza su cui si pensa sia utile appun-

tare l’attenzione per meglio comprendere sia il contesto delle pratica di minaccia e di uso della forza legali alla cui legittimità concorrono, sia per cercare di indagare gli effetti che l’*habitus* professionale degli agenti costruito anche attorno all’esercizio di tali pratiche può produrre nella riproduzione di pratiche violente e/o omertose di carattere illegale che prendano corpo tra le forze in divisa. L’eterogeneità delle domande e la loro generalità ed indeterminatezza mostrano bene il carattere cumulativo della ricerca etnografica e, allo stesso tempo, mostrano anche quanto ci sia ancora da fare in questo campo di studi.

b) *L’uso della forza* è sempre una pratica originata da una costruzione sociale di carattere istituzionale. E’ davvero solamente violenza istituzionale?

L’”uso della forza” è una locuzione che insiste su di un insieme composito di pratiche inscritte in una cultura del controllo che prende forma di volta in volta in modi diversi all’interno di un contesto o di un altro. Esistono però, e di quello ci si è occupati prima di tutto, alcuni tratti distintivi di alcune pratiche *legali* di uso della forza, o della violenza, poste in essere dagli agenti o dalle agenti a partire da decisioni gerarchiche (o basate sul concetto di emergenza) che hanno ritenuto l’uso della forza una risposta adeguata alla definizione sociale di un certo evento critico posto in essere da un certo detenuto in un contesto dato.

In questo contributo si è adottato un approccio interazionista e pragmatico che ha cercato di illustrare come il carcere sia non solo, e non principalmente, violenza istituzionale agita da personale in divisa contro persone detenute, ma anche, o forse soprattutto, un luogo in cui agiscono una serie di pratiche di negoziazione che hanno lo scopo di fare *peace making*. In conclusione, ciò che preme qui sottolineare è che lo studio empirico qualitativo dell’uso della forza è un “nuovo giunto” della ricerca sociale. Come tale è vulnerabile e necessita di tutte le nostre cure e della nostra comprensione. È necessario che ci sia molta più ricerca su questi temi, ma perché ciò possa avvenire è necessario che vi sia, innanzitutto, come già detto, un grado ben maggiore di apertura delle istituzioni a chi intenda fare ricerca “dentro”, e forse dall’altra parte una maggior volontà di dialogo e di lettura della realtà in studio.

Questo contributo non intende certo fornire risposte generali e astratte alle tante domande sensibilizzanti a cui si è accennato più sopra. Per ottenere risposte parziali e contestuali e descrizioni dettagliate del

contesto empirico studiato a Reggio Emilia si rimanda al mio volume *Doing Coercion* (2018a). Questo contributo si configura piuttosto come una riflessione teorica di carattere più autoetnografico che etnografico che intende invitare ad una riflessione sull'uso della forza a partire da una rilettura ex-post del contesto in studio.

Si ritiene che sia necessaria la collaborazione tra ricercatori, partecipanti e istituzioni al fine di espandere la conoscenza e per poter cercare di offrire risposte plausibili a domande rilevanti che necessitano di maggiore riflessione. Il mondo della ricerca, dell'*advocacy* e del volontariato italiano è già da tempo pronto a questo scopo e impegnato in tal senso.

Riferimenti bibliografici

Bosworth M. (1999), *Engendering Resistance: Agency and Penal Power in Women's Prisons*. Aldershot, Ashgate.

Bosworth M. (2014), *Inside Immigration Detention*, Oxford, Oxford University Press.

Chiarelli A. (2011), *Malapolizia*, Roma, Newton Compton Editori.

Collins R. (2008), *Violence: A Micro-Sociological Theory*. Princeton, NJ, Princeton University Press.

Crewe B. (2009), *The Prisoner Society*, Oxford, Oxford University Press.

Drake D. H. (2015), "Finding secrets and secret findings: confronting the limits of the ethnographer's gaze", in D. H. Drake, R. Earle, J. Sloan (eds), *The Palgrave Handbook of Prison Ethnography*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, pp. 252–270.

Edgar K., O'Donnell I., Martin C. (2003/2012), *Prison Violence: The Dynamics of Conflict, Fear and Power*, Abingdon, Routledge.

Fassin D. (2015), *L'ombre du monde: une anthropologie de la condition carcérale*, Paris, Seuil.

Gariglio Luigi. (2016a), "Photo-elicitation in Prison Ethnography: Breaking the Ice in the Field and Unpacking Prison Officers' Use of Force", *Crime, Media, Culture*, 12(3), pp. 367–379.

Gariglio Luigi. (2016b), "Threats of Force by Prison Officers in a Male Custodial Institution: An Ethnographic Account", *Etnografia e Ricerca Qualitativa*, 2, pp. 287–305.

Gariglio L. (2017), "L'autoetnografia nel campo etnografico", *Etnografia e Ricerca Qualitativa*, 3, pp. 467–484.

Gariglio L. (2018a), *'Doing Coercion' in male custodial setting: An Ethnography of Italian Prison Officers Using Force*, Londra, Routledge.

Gariglio L. (2018b), "Challenging prison officers' discretion: "Good reasons" to treat courteously mafiosi in custody in Italy", *Journal of Contemporary Ethnography* (online first).

Gariglio L., Ellis C. (2018c in press), "Good Ethnography is Autoethnographic and

good Autoethnography is ethnographic: A Dialogue with Carolyn Ellis”, *Rivista Italiana di Sociologia*, 3.

Gonnella P. (2013), “I dieci Rapporti di Antigone”, *Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, 2, pp. 13-16.

Gonnella P. (2014), *Carceri. I confini della dignità*, Milano, Jaka Book.

Kauffman K. (1988), *Prison Officers and Their World*, London, Harvard University Press.

King G., Keohane R.O., Verba S. (1994), *Designing Social Inquiry. Scientific Inference in Qualitative Research*, Princeton, N.J., Princeton University Press.

Lanza di Scalea I. (2013), “Eventi Critici”, *Antigone Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, 2, pp. 98-108.

Liebling A., Price D., Shefer D. (2011), *The Prison Officer* (2^a ed.), Abingdon, Willan.

Manconi L., Anastasia S., Calderone V., Resta F. (2015), *Abolire il carcere*, Milano, Chiarelettere Editore.

Marietti S. (2013), “Per un carcere trasparente. Quindici anni di lavori dell’ Osservatorio sulle condizioni di detenzione”, *Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, 2, pp. 17-24.

Sbraccia A., Vianello F. (2016), “Introduzione. Carcere, ricerca sociologica, etnografia”, *Etnografia e Ricerca Qualitativa*, 2, pp. 183–210. Scott D. (2008), *Creating ghosts in the penal machine: prison officer occupational morality and the techniques of denial*, in J. Bennett, B. Crewe, A. Wahidin (eds), *Understanding Prison Staff*, Abingdon, Routledge, pp. 168–186.

Sim J. (2008), *An inconvenient criminological truth: pain, punishment and prison officers*, in J. Bennet, B. Crew, A. Wahidin (eds), *Understanding Prison Staff*. Abingdon, Routledge, pp. 187–209.

Tait S. (2011), “A typology of prison officer approaches to care”, *European Journal of Criminology*, 8(6), pp. 440–454.

Topolski J. (1975), *Metodologia della ricerca storica*, Bologna, il Mulino.

Torrente G. (2016), «Mi raccomando, non fategli del male». La violenza del carcere nelle pratiche decisionali degli operatori, *Etnografia e Ricerca Qualitativa*, 2, pp. 267-283.

Valentino A. (2014), “Violazione del divieto di tortura e obbligo per l’Italia di inserire uno strumento ad hoc per punire i responsabili”, *Antigone Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, 3, pp. 153-158.

Rubrica giuridica*

* **Rubrica giuridica:** Il diritto rappresenta tradizionalmente il quadro formale entro il quale si muovono tutti gli operatori del sistema penale e penitenziario. Questa accezione formalistica, tuttavia, rischia di far passare in secondo piano quegli elementi sociali, economici, culturali e politici che fanno del fenomeno giuridico un aspetto essenziale per comprendere la società stessa e le sue trasformazioni nel corso del tempo. In tale prospettiva, questa rubrica vuole dare spazio a letture giuridiche delle questioni trattate che tengano ben presente quello che i sociologi del diritto hanno chiamato diritto vivente, al preciso scopo di interessare una cerchia di lettori che vada al di là del ristretto pubblico dei giuristi.

In Italia la tortura esiste. Lo dichiara anche la Corte europea dei diritti dell'Uomo.

Commento alle sentenze sui casi di Asti e Bolzaneto

Michele Miravalle

Abstract: *Il 2017 si chiude con rilevanti censure nei confronti dell'Italia in tema di divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti. Ad ottobre la Corte EDU pronuncia tre importanti sentenze sui casi di Bolzaneto e Asti, che chiudono una travagliata vicenda processuale, a novembre il Comitato ONU contro la tortura richiama l'Italia per l'inadeguatezza del nuovo reato ex art. 613 bis c.p.*

Il 26 ottobre 2017 è stato un “giorno nero” per l'Italia dei diritti. La prima sezione della Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo ha infatti pronunciato tre durissime sentenze di condanna del nostro Paese per violazione del divieto di tortura di cui all'art. 3 CEDU.

Si tratta anzitutto delle sentenze *Azzolina e altri c. Italia* (ric. n. 28923/09 e n. 67599/10) e *Blair e altri c. Italia* (ric. n. 1442/14, 21319/14 e 21911/14), che riguardano i fatti avvenuti all'interno della caserma Bolzaneto durante il G8 di Genova, trasformata da struttura temporanea di detenzione per le persone arrestate durante le manifestazioni no-global a “macelleria messicana”, controllata dagli uomini del G.O.M. (Il Gruppo operativo mobile della Polizia Penitenziaria). A Bolzaneto, hanno accertato i giudici di merito italiani e confermato i componenti del collegio giudicante di Strasburgo, gli arrestati (tra cui molti dei fermati durante l'illegittima irruzione alla scuola Diaz) erano costretti a restare immobili con gambe e braccia aperte (anche se chiusi in cella), senza poter sollevare lo sguardo, marchiati con una croce con un oggetto appuntito sulla guancia, pestati e insultati, con la connivenza del personale sanitario, anche durante le visite mediche.

Nessuno dei quarantacinque imputati per quei gravissimi fatti subì un provvedimento disciplinare. Il procedimento penale dichiarò prescritti i reati per trentatré responsabili delle violenze, solo otto sono stati condannati in via definitiva per abuso di autorità, falso e lesioni volontarie.

Della drammaticità dei fatti di Bolzaneto e di quella “sospensione dei diritti democratici” che è stato il G8 di Genova molto si sa, anche grazie all’incessante lavoro di ricostruzione storica e processuale delle associazioni per la tutela dei diritti umani e per l’attenzione mediatica, anche internazionale, che quelle vicende hanno sollevato.

La decisione della Corte EDU dunque, attestata la gravità delle condotte e l’incapacità (o non volontà) della giustizia interna di dare il giusto ristoro alle doglianze dei ricorrenti, era attesa e in linea di continuità con la giurisprudenza della Corte (cfr. *Bouyid c. Belgio*, commentata da Cancellaro, 2015).

Le critiche mosse dalla Corte nei confronti dell’Italia riguardano, ancora una volta - come nel noto caso *Cestaro c. Italia* riguardante i fatti della Diaz, sempre durante il G8 di Genova (sent. 7 aprile 2015. Ric. n. 6884/11) - l’inadeguatezza della legislazione italiana in termini di prevenzione del rischio tortura e trattamenti inumani. Oltre alla mancanza all’epoca dei fatti, su cui torneremo, di una fattispecie incriminatrice specifica del reato di tortura, la Corte prende atto, ad esempio, della mancanza di segni distintivi sulla divisa che rendano possibile il riconoscimento degli agenti di polizia da parte delle vittime di maltrattamenti. Una norma di civiltà, che tuttavia, neanche nella legislatura appena terminata è stata approvata.

Meno attesa e certamente meno nota, è la terza sentenza qui presa in esame (*Cirino e Renne c. Italia*, ric. N. 2539/13 e 4705/13).

La decisione della Corte riguarda gli episodi di tortura avvenuti nel carcere di Asti tra il 2004 e il 2005 in danno di Andrea Cirino e Claudio Renne (deceduto nel gennaio 2017), detenuti nell’istituto piemontese all’epoca dei fatti, a cui va riconosciuto il coraggio (e la pazienza) con cui hanno affrontato il procedimento penale in qualità di parti civili costituite in giudizio, rifiutando, in ultimo, anche la cospicua somma di denaro offerta dallo Stato italiano a titolo di transazione amichevole per ottenere la rinuncia al ricorso dinnanzi alla Corte EDU.

Si tratta di una vicenda che l’associazione Antigone aveva contribuito a fare uscire dalle aule di un piccolo tribunale di provincia e far diventare episodio paradigmatico di un sistema penitenziario che presenta un intrinseco livello di violenza istituzionale (Gonnella, 2013).

Avevamo ricostruito, proprio dalle pagine di questa rivista, la fase dibattimentale dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Asti, Riccardo Crucioi (Miravalle e Vitello, 2011, pp. 253-261). Una sentenza che

si concludeva con la laconica presa d'atto "se vi fosse un reato, questi episodi potrebbero agevolmente essere classificati come tortura".

Era il 30 gennaio 2011. Anche grazie a quella sentenza, si rinnovò l'urgenza di contemplare nel nostro ordinamento una specifica fattispecie che punisca la tortura e i trattamenti inumani, così come richiesto dal Protocollo addizionale della Convenzione ONU del 1984.

La corte EDU ripercorre i fatti, che, già dal dibattimento, erano stati accertati in tutta la loro crudezza. Ad Antigone fu riconosciuta la possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento. Le ottantuno pagine di quella sentenza astigiana continuano a rimanere, anche a distanza di alcuni anni, una descrizione paradigmatica delle dinamiche dell'istituzione totale e dello scontro tra *law in the books* e *law in action*, che nel contesto carcerario si mostra in maniera cristallina.

Le deposizioni testimoniali, di cui riportiamo fedelmente alcuni stralci, riportano che nelle dodici celle del "piano rialzato" (il reparto "isolamento") si sentono, a intervalli regolari rumori come «(...) cavalli lasciati in una stanza dove si scivola».

«La maggior parte li prendevano a botte la mattina alle otto, a mezzogiorno, alle quattro di pomeriggio, alla sera. (...). Più volte al giorno, poi infatti ci siamo un lamentati un po' tutti, perché neanche si poteva dormire più, era diventata un'ossessione» (deposizione Cirino). L'ossessione è quella descritta nei capi d'imputazione per maltrattamenti aggravati in concorso, che riguardano cinque agenti di polizia penitenziaria (le posizioni di altri otto sono state invece archiviate in sede di udienza preliminare) responsabili, secondo la pubblica accusa, di aver sottoposto almeno due detenuti «a un tormentoso e vessatorio regime di vita all'interno della struttura carceraria» fatto di pestaggi, celle lisce, privazione di cibo e del sonno, insulti e vessazioni. La condotta degli imputati, secondo la ricostruzione del Pubblico ministero, si inquadrerebbe giuridicamente nell'ipotesi prevista dall'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli), aggravati dall'abuso di poteri inerenti la funzione di poliziotto penitenziario (ex art. 61, n. 9 cp). La scintilla che aveva acceso il fuoco di sanzioni disciplinari "informali" era stato l'oltraggio a un agente: un'aggressione nei corridoi durante la socialità. L'aggressione all'agente, nel codice della quotidianità detentiva, è fatto grave: «Mi hanno portato sotto, al pianterreno, che c'era il comandante. Però io non volevo scendere, perché, giustamente, sapevo che tanto nelle scale mi aspettavano. Erano tutti schierati

là, sicuramente. È arrivato un ispettore, dicendomi “no, ti do la mia parola che non ti succede niente”. Ma alla fine erano solo parole. Io, quando sono sceso (...) mi sono partiti una ventina di agenti, chi da una parte, chi dall'altra, calci e pugni. (...) Il comandante mi ha detto, “guardi, io la devo mettere in isolamento”. Gli ho detto “e va beh, mi metta in isolamento, però mi faccia pagare la punizione, ma civilmente. Non è giusto che mi alzano le mani”. E lui “io non ho visto niente, non so niente, se le hanno alzato le mani non lo so” (...). La prima volta che mi hanno picchiato, va beh, pensavo che ci stava pure, però sono arrivati a un punto che mi picchiavano tutti i giorni». «Sì, ho fatto l'errore, ma mi punisci diversamente, non che mi punisci maltrattandomi con le botte, torture» (deposizione Renne).

I giudici di Strasburgo si concentrano proprio sulla “sistematicità” dei comportamenti in violazione dell'art. 3 CEDU. Tali comportamenti, rileva la Corte sono riconducibili a una «pratica generalizzata di maltrattamenti riservata a detenuti considerati problematici e maturata in un clima di impunità, dovuto anche alla tolleranza degli alti livelli dell'amministrazione del carcere».

Ed infatti la conferma che esistono relazioni di causa-effetto, ormai interiorizzate dal sistema carcerario e dai detenuti stessi, arriva nel corso del dibattimento: «È ormai una prassi che quando un detenuto crea disordine all'interno di una sezione, o aggredisce personale di polizia penitenziaria, viene poi portato in isolamento. Quando succedono fatti un po' più gravi, vengono chiamati dal capo posto di sorveglianza alcuni agenti, che generalmente sono sempre gli stessi, ossia quelli che non hanno problemi ad alzare le mani».

Una prassi appunto, che pare contagiare il sistema nel suo complesso, dove “voci” e “storie” scavalcano sezioni e posizioni gerarchiche, «perché il carcere è una struttura chiusa, nel senso che ogni volta che si dice qualcosa rimbalza e comunque va a finire un po' di dominio pubblico».

Ma se è vero che «nessuno fa niente senza che nessuno sa niente» allora urge chiedersi chi sapeva e non ha detto e qual è stato l'apporto causale di tale silenzio omertoso all'eccessivo prolungamento di un'indagine arrivata a dibattimento dopo sei anni dai fatti, quando la ghigliottina della prescrizione era in agguato?

È questo l'interrogativo che sembrano porsi i giudici europei.

Nelle vicende di Asti, a differenza dei fatti di Bolzaneto la giustizia disciplinare aveva spiccato nei confronti dei sei agenti coinvolti provve-

dimenti di licenziamento (per due di loro, uno successivamente reintegrato) e sospensioni dal servizio di quattro e sei mesi per gli altri.

Tuttavia, nota la Corte, per nessuno era stata prevista la sospensione cautelare dal servizio nel corso delle indagini e del processo, con il rischio di compromissione dell'attività di raccolta delle prove e concrete possibilità di reiterazione del reato.

Sullo sfondo di entrambe le vicende censurate dalla Corte EDU vi è la mancanza all'epoca dei fatti del reato di tortura nel nostro ordinamento.

La Corte censura tale mancanza aggiungendo un'argomentazione interessante alle tante già formulate da dottrina e giurisprudenza: la mancanza del reato di tortura rende ineffettivo ogni sforzo delle autorità giudiziarie nazionali, le quali, nei casi di specie, si erano effettivamente prodigate nell'accertamento dei fatti e nell'individuazione dei responsabili, superando anche reticenze e omertà.

In altre parole, la Corte pare voler rilevare il paradosso di un sistema giudiziario efficiente che tuttavia si ferma davanti alla fragilità dell'architettura normativa. Esattamente quello che aveva rilevato il giudice del caso Asti.

Oggi quel reato esiste, introdotto dalla l. 110/2017 all'art. 613 bis c.p., pur controverso nella sua formulazione e non aderente ai principi fissati dalla già citata Convenzione ONU.

Poche settimane dopo le tre pronunce della Corte EDU, si è riunito infatti il Comitato ONU contro la tortura (C.A.T.), che si occupa di monitorare la corretta applicazione della Convenzione del 1984. Durante la sua sessantaduesima seduta tenutasi a Ginevra il 14 e 15 novembre 2017, nell'analizzare il comportamento dello Stato italiano, ha censurato proprio la non aderenza del nuovo art. 613 bis c.p. rispetto agli standard internazionali delle Nazioni Unite. In particolare, il Comitato ha rilevato come la definizione di tortura inserita nel codice penale italiano aggiunge elementi che ne rendono difficoltosa la prova (la crudeltà, il verificabile trauma psichico, le condotte plurime), il reato è stato concepito come generico e dunque commettabile da chiunque e non solo da pubblici ufficiali, non è imprescrittibile e non è stato previsto un fondo per risarcire le vittime.

In conclusione, le decisioni della Corte EDU e le osservazioni del Comitato ONU sembrano voler sottolineare, ancora una volta, come non basti una nuova previsione normativa (per di più maldestra nella sua for-

mulazione) per provocare un cambio delle dinamiche penitenziarie e, in generale, nel rapporto custodi-custoditi. I maltrattamenti, le violenze, gli atti di tortura rischiano di essere direttamente proporzionali al clima di impunità, di connivenza dei vertici gerarchici, nella mancata prevenzione. Per questo i passaggi più significativi delle decisioni dei giudici di Strasburgo sono quelli che riguardano l'inadeguatezza dei provvedimenti disciplinari, la mancanza di segni identificativi che facilitano il riconoscimento degli autori delle violenze, la difficoltà di scalfire lo "spirito di corpo" che porta a coprire comportamenti criminali. L'approvazione del reato di tortura è insomma solo un traguardo di un percorso ancora tortuoso.

Bibliografia

Aa.Vv. (2006), *Onorare gli impegni. L'Italia e le norme internazionali contro la tortura*, Sinnos, Roma.

Angelini Niccolò Guido (2010), *Detenzione e divieto di tortura*, in Responsabilità civile e previdenza, LXXV, 1, pp. 89-108.

Cancellaro Francesca (2017), *A Bolzaneto e Asti fu tortura (...)*, in Diritto penale contemporaneo, consultabile all'indirizzo <https://www.penalecontemporaneo.it/d/5724-a-bolzaneto-e-ad-asti-fu-tortura-tre-nuove-condanne-inflitte-dalla-corte-di-strasburgo-all-italia-p> (ultimo accesso in data 27 dicembre 2017).

Cancellaro Francesca (2015), *Tolleranza zero contro gli abusi delle forze di polizia (...)*, in Diritto penale contemporaneo, consultabile all'indirizzo <https://www.penalecontemporaneo.it/d/4319-tolleranza-zero-contro-gli-abusi-delle-forze-di-polizia-per-la-grande-camera-anche-uno-schiaffo-puo> (ultimo accesso in data 27 dicembre 2017).

Gonnella Patrizio (2013), *La tortura in Italia*, DeriveApprodi, Roma.

Lanza Giulia (2011), *Obblighi internazionali d'incriminazione penale della tortura e ordinamento interno*, in Indice penale, XIV, n. 2, pp. 737-765.

Marchesi Antonio (1999), *L'attuazione in Italia degli obblighi internazionali di repressione della tortura*, in Rivista di diritto internazionale, LXXXII, 2, pp. 463-475.

Mazza Caterina (2010), *La tortura in età contemporanea. Un sistema relazionale di potere*, Bonanno Editore, Acireale-Roma.

Miravalle Michele e Giuseppe Vitello (2011), *"Come cavalli che scivolano": il caso-Asti e le torture nelle carceri italiane*, in Antigone, anno VII, n. 2-3, EGA, Torino.

RECENSIONI*

Francesca Cerbini, *La casa del sapone. Etnografia del carcere boliviano di San Pedro*, Milano, Mimesis, 2016.

Il titolo del libro è il nome dato da un recluso al carcere boliviano di San Pedro, *ché* – lui spiega – chi entra a San Pedro rischia di scivolare. Ed una volta scivolati è difficile rialzarsi. È precisamente di loro, di quelli che quotidianamente cercano di stare in piedi, che scrive, dopo aver trascorso parecchi mesi all'interno del carcere nel 2006 e nel 2008, l'Autrice, giovane antropologa. “Quando arrivò il mio turno d'ingresso – scrive – uno di questi uomini ‘taxi’ (reclusi che “trasportavano nomi”, che cioè, per racimolare qualche soldo, si premuravano di andare a cercare all'interno una determinata persona, n.d.r.), con pochi capelli e pochi denti, mi disse gentilmente: entri pure signorina [...], via non si preoccupi. Qui come a casa propria, non abbia paura [...] e mentre parlava il cancello principale si chiuse alle mie spalle e di colpo mi resi conto che all'interno nulla mi separava da tutti loro: *intorno a me non v'erano né sbarre né polizia*. Cominciai a muovermi lentamente, a guardare tutto con estrema attenzione e al contempo con discrezione non conoscendo ancora le regole dei ‘padroni di casa’, che vivevano in questo spazio di reclusione senza vigilanza, camminando liberamente tra le celle, trasformate in ambiente lussuosi o in tuguri, a seconda della ricchezza o della povertà dei proprietari” (corsivo mio, p. 21). Un ingresso dove il nuovo arrivato doveva pagare una “tassa di soggiorno”. Una somma a persona per entrare e per afferire ad una sezione. S. Pedro era infatti diviso in otto sezioni, che andavano dalla più povera dal punto di vista della strutture e dei servizi, alla più lussuosa, come quella denominata Posta. Lì, pagando, si otteneva qualsiasi facilitazione e lusso, oltre che la sicurezza e la tranquillità.

Lì una cella poteva costare fino a 10.000 dollari. Non a caso, i suoi “abitanti” erano i politici, i narcotrafficcanti, i dirigenti. Ma il nuovo arrivato, se non disponeva di danaro - perché non c'era una famiglia o perché la famiglia non era in grado di pagare -, non aveva altra scelta se non quella di sobbarcarsi, per tre mesi, i servizi di pulizia degli spazi comuni, lavando i bagni, smaltendo l'immondizia. I soldi della “tassa” venivano poi dati ai delegati che li usavano per assicurare i vari bisogni della sezione.

* **Recensioni:** La rubrica recensisce lavori teorici e ricerche empiriche che affrontano il tema del carcere, della giustizia penale e, più in generale, del controllo sociale. In conformità con i principi che ispirano l'associazione Antigone, particolare attenzione verrà riservata a testi in grado di promuovere un dibattito sui modelli di legalità penale e sulla loro evoluzione; sull'evoluzione delle realtà carcerarie e giudiziarie nel nostro e negli altri Paesi; sulle trasformazioni dei modelli del controllo sociale nella società contemporanea. A fronte dell'estesa produzione su questi temi, verranno privilegiate opere che, di qualsiasi ispirazione e provenienza, collettive o monografiche, si dimostrino aperte al confronto e ispirate da una visione critica della realtà.

Antigone n. 2 2017, pp. 185-198
Editoriale Scientifica srl

A S. Pedro, si poteva liberamente circolare quasi ovunque -fatta eccezione per tre sezioni, in teoria previste per la riabilitazione delle persone tossicodipendenti -ché le guardie non erano presenti all'interno, bensì all'esterno, dove esse svolgevano prevalentemente un altro "compito", vale a dire assicurare che i traffici di droga ed alcol procedessero senza intoppi. Il loro intervento all'interno avveniva soltanto in caso di denuncia di gravi incidenti, aggressioni, omicidi. Nella quotidianità, questa comunità di reclusi funzionava come la società all'esterno. Non soltanto infatti vi vivevano donne - le mogli dei detenuti -, e nascevano e crescevano bambini. Lì un certo numero di reclusi lavorava e, se c'erano i soldi, si andava pure al "ristorante" e, all'occasione, si poteva comprare un'abitazione. Scrive l'Autrice: "il controllo statale si dispiegava in maniera perversa e apparentemente paradossale, attraverso *l'abbandono sistematico dei detenuti* che, una volta dentro, erano obbligati all'autodeterminazione come metodo di sopravvivenza della specie, ognuno secondo le proprie capacità e le proprie possibilità; allo *sfruttamento reciproco* come metodo di soggiogamento che sedava la massa e favoriva i privilegiati; alla distruzione delle proprie vite come maniera di ingannare il tempo della reclusione ancora da scontare. Qui il controllo, che si esercitava anche distogliendo lo sguardo, come in una sorta di *antipanopticon*, esprimeva una forma alternativa di potere, ugualmente profonda e capillare, che da una parte si fondava sulla violenza esplicita generata dalla necessità, e dall'altra costituiva meccanismi di sottomissione che andavano ben oltre il concetto di disciplina" (p. 79). Pertanto, "il quadro di situazioni e di assenza di diritti, al pari delle drammatiche condizioni lavorative appena descritte, annientava la rassicurante sensazione che l'organizzazione interna dei reclusi, in assenza di sbarre, fosse riuscita a produrre un modello penitenziario nuovo [...]" (p. 98). Prendiamo ad esempio un diritto fondamentale come il diritto alla salute. "Le decisioni del personale sanitario (un medico carcerario ed un infermiere ausiliario per 1500 reclusi, dalle 8 alle 5, cinque giorni alla settimana, e quindi bisognava ammalarsi di giorno!) relative ai pazienti erano subordinate alla volontà dei giudici che, consigliati dai medici forensi e attenendosi alle sottigliezze delle leggi in materia di sicurezza, avevano l'ultima parola sulle modalità di cura del malato [...]. Vi era dunque una grande quantità di permessi negati e di pratiche per ottenere l'uscita per la visita medica specialistica che neanche arrivavano ad essere visionate in maniera utile" (p. 23). Anche per questo ci si recava dal medico all'ultimo "e chi ancora poteva camminare o riusciva a tenersi in piedi non era considerato un caso grave o urgente e dunque bisognoso di assistenza" (p. 24). Per uscire poi dal penitenziario, bisognava trovare la guardia disposta ad accompagnare i detenuti e a sorvegliarli durante la visita. Quando poi, trovata la guardia che li accompagnasse, naturalmente ammanettati, in un taxi (ma quanti avevano i soldi per poterselo permettere?), venivano condotti in ospedale, "si rischiava di trovare il medico con pregiudizi che diceva: 'questo signore è pericoloso, non possiamo ricoverarlo per fornirgli il trattamento appropriato'. [E] quando il paziente rientrava in prigione era molto difficile che tornasse in ospedale per un controllo [...]. Così, dopo la degenza, i pochi che erano ancora in vita non potevano intraprendere nessun trattamento e nemmeno seguire le prescrizioni del medico" (ivi).

La presenza delle donne a San Pedro era quasi sempre dovuta a ragioni economiche. Fatta eccezione per chi si prostituiva e chi scontava una pena, per molte

di loro la decisione di trasferirsi dentro al carcere costituiva la soluzione meno costosa – perché così si risparmiava sull'affitto di una stanza fuori – o l'unica perché con l'internamento del marito, era venuta meno l'unica fonte di reddito. Margarita Quispe, ad esempio, aveva scelto di dividere la cella con marito e figli, visto che all'esterno non possedeva né un'abitazione, né i mezzi per sopravvivere. Quando Cerbini l'incontra “ha appena partorito il quinto figlio con l'aiuto del marito che, prima di entrare in carcere, aveva già avuto diverse esperienze come *partero*, una figura professionale tradizionale di assistenza alle partorienti” (p. 83). Inoltre, la presenza della donna poteva implicare per il recluso taluni vantaggi economici e lavorativi: “Molte coppie si dedicavano allo smercio di alimenti, improvvisavano la vendita di cibarie di vario genere, aprivano chioschetti per vendere i piatti tipici oppure veri e propri ristoranti con tavolini e sedie [...]” (p. 85).

Ma, di là da gli eventuali commerci, il miglior investimento lavorativo consisteva nel fabbricare *autitos*, mezzi di trasporto in miniatura, fedeli riproduzioni in latta: dai furgoni ai taxi, dagli autobus ai camion che venivano poi venduti nelle varie fiere del Perù e della Bolivia. Lo era al punto tale che per alcuni di loro non c'era più convenienza ad uscire: “Ho un amico che possiede tre celle e ho visto che fa *autitos*. Gli deve andar bene perché il tipo ha già la libertà ma non vuole andarsene” (p. 92). Questo per quanto riguarda i “padroni”. Per gli *empleados*, dopo un tirocinio gratuito di tre mesi, si incominciava a percepire un seppur misero salario per 8-10 ore di lavoro al giorno. Un lavoro che, a detta di tutti, portava malattie e significava per molti la morte. Erano i fumi delle saldature fatte con lo stagno e l'acido muriatico, erano i fumi estremamente tossici respirati da coloro che fabbricavano le gomme delle automobili, quando ponevano la gomma in stampi incandescenti. E tutta la lavorazione si svolgeva in celle con poca o nessuna aerazione.

I detenuti cercavano di affrontare “la crisi della presenza” in due modi principali. Una prima era il ricorso allo *yatiri* (in lingua aymara il saggio), lo “specialista del rituale”. A lui molti, a cominciare dal nuovo arrivato, ricorrevano perché “[...] nella cosmologia andina la giustizia e la sfera extraumana non sono mai state separate ed il recluso che credeva nell'efficacia di talune pratiche rituali considerava lo *yatiri* il veicolo di una corretta osmosi di principi e norme tra il mondo sovrannaturale e quello degli umani, perché interprete e garante della legge” (pp. 104-105). Lo *yatiri*, che serviva senza pregiudizi sia colpevoli sia innocenti, “agiva in genere tramite la lettura delle foglie di coca e confezionava offerte rituali secondo le necessità stabilite all'interno della sessione rituale, ed era in grado di affrontare problemi di natura molto diversa, dalla cura di una malattia sino alla ricerca di oggetti perduti, smascherando coloro che avevano commesso infrazioni” (p. 105). Al centro i problemi “legali” dei reclusi che lo *yatiri* provava a risolvere in veste di “avvocato”, con l'impiego di una varietà di offerte rituali atte a fronteggiare le specificità di ogni caso. Ecco come, ad esempio, Julio Duran, un autorevole *yatiri*, lavorava: “Non giudico [...] no, giudicare no, è difficile. ‘Uscirò, non uscirò?’ Vengono a farsi vedere [leggere le foglie di coca], insomma. Con questo avvocato può funzionare o non può funzionare? ‘Devo dargli i soldi o non devo?’. Così, per uno che crede è la verità. Peraltro, era un impegno difficile e delicato perché in un luogo come la prigione un insuccesso aveva molta eco e poteva pregiudicare la credibilità dello *yatiri*. Pertanto, per limitare i rischi, egli non accettava qualsiasi cliente ma soltanto quelli che aveva-

no fede: Io lo dico sempre: se hai fede lo faccio, se non ce l'hai, allora perché vuoi spendere i soldi?" (p. 112).

La seconda risorsa era la religione: chiese, chiese ovunque. Che si succedevano l'un l'altra, perché "quando una congregazione non riusciva a conquistare molti proseliti e a generare le entrate necessarie per il mantenimento degli incarichi e del 'tempio', abbandonava il penitenziario lasciando spazio ad un'altra chiesa" (p. 140). La scena era largamente dominata dalle congregazioni evangeliche che fornivano non soltanto una nuova "famiglia", ma anche benefici ricavati dagli oboli e dalle donazioni caritative. Per farne parte, bisognava, naturalmente, smettere di bere alcol e masticare coca. Una volta convertiti, le domande cruciali del "perché io", di "quando sarò libero", di "come andrà l'udienza", trovavano tutte risposta nella Bibbia. Invece di consultare le foglie di coca attraverso lo *yatiri*, ognuno poteva rivolgersi direttamente al Signore. Un "ognuno" che non si sentiva più solo con il suo tormento ché la congregazione a differenza della chiesa cattolica con le sue porte quasi sempre chiuse, offriva l'opportunità di condivisione della propria pena con gli altri fratelli che erano "caduti". Cosa che avveniva, ad esempio, attraverso la testimonianza: "I fratelli cristiani erano soliti narrare il proprio vissuto, fornendo a coloro che prestavano ascolto consigli su come intendere l'esperienza della reclusione, lasciando intravedere i vantaggi che il cambio di vita poteva offrire alla persona" (p. 147).

Tuttavia, non tutti gli 'abitanti' di San Pedro erano perdenti. Non lo erano i delegati per il ruolo fondamentale che svolgevano attraverso il controllo su cibo. Costoro, riuniti in consiglio, sceglievano i fornitori e dal fornitore scelto ricevano una "commissione". In pratica, il cibo che entrava in carcere "veniva selezionato nelle parti peggiori per i prigionieri della *poblacion*, di modo che il meglio andasse nelle cucine del personale amministrativo della polizia e dei reclusi che occupavano un qualche posto di comando, come delegati di sezione" (p. 217).

A S. Pedro, si ritrovano, *mutatis mutandis*, tratti propri di quell'universo concentrazionario che abbiamo conosciuto attraverso gli studi sui *lager* nazisti e stalinisti. Anche qui, seppure in forma meno estrema e meno clamorosamente evidente, incontriamo sia i carnefici sia le vittime. Anche qui troviamo la "zona grigia", quella "realtà ambigua, dai contorni mal definiti, che insieme separa e congiunge i due campi dei padroni e dei servi", dove abita "la classe ibrida dei prigionieri funzionari" (P. Levi, *I sommersi e i salvati*, Torino, Einaudi 1986, p. 77). A S. Pedro l'equivalente dei funzionari (scopini, scrivani, ecc.) del *lager*, erano il delegato, gli imprenditori, i datori di lavori *sui generis*, tutti tesi, in un modo o nell'altro, a sfruttare i compagni più poveri. Come nel *lager*, anche a S. Pedro, il discrimine fondamentale stava nel tipo di rapporto che l'individuo riusciva ad instaurare con il sistema, con l'istituzione. Dunque, da un lato il "carnefice"-vittima (il delegato) e dall'altro lato la vittima. Quest'ultima che era, per eccellenza, il derelitto, l'uomo taxi. Colui che, a somiglianza del *muselmann* (termine comune a tutti i *Lager*, attribuito al prigioniero "irresistibilmente esausto, estenuato, prossimo alla morte", *ibidem*) cadeva in apatia. Era il detenuto colpito dall'*amartelo* (la sofferenza provocata dal fatto che la famiglia non veniva più a trovare il recluso) o dal *cartelazo* (il profondo malessere che compariva a causa della solitudine). Ed allora, scrive Cerbini, "come effetto del deterioramento della propria dimensione interiore, dell'impossibilità di avere una compagna, dell'incapacità di lavorare e di salvaguardare l'essenza fondamentale

dell'essere umano, la sostanza morale del recluso si decomponeva" (p. 273).

Il "prodotto finale" di questo universo concentrazionario lo troviamo nella figura di Mamani, un recluso condannato a trent'anni senza possibilità di indulto. Mamani non soltanto aveva perso la salute - era affetto anche da una cecità che gli impediva ormai di leggere - cecità causata dal fumo del lavoro di saldatore quando costruiva automobili - ma anche la fede. Dopo cinque anni di reclusione i parenti erano scomparsi definitivamente. Il padre non lo cercava da due anni perché troppo anziano; non si sentiva di compiere il lungo cammino - abitava alla frontiera con il Cile - per raggiungere la prigionia e la madre era morta da poco. Era morta di "bile", ché nella vescica biliare si era accumulata tutta la sofferenza per la reclusione del figlio e l'ingiustizia della condanna. E gli altri parenti avevano paura di entrare in carcere. Mamani voleva uccidersi: "la gente non capisce. È una pena troppo lunga. Sono salito in cima alla lamiera e volevo prendere quello con cui saldano gli *autitos*; è acido, vedi? Volevo prendere questo, e la gente mi ha detto: 'no... no... trent'anni passeranno' [...] Anche i familiari ti dimenticano [...] venivano, non vengono più [...] mi hanno tolto tutta la casa, le mie cose, non ho più nulla" (p. 168).

Lo sguardo etnografico dell'Autrice non si esaurisce con il "dentro". O meglio, il "dentro" va visto nel suo interscambio con il "fuori". La popolazione carceraria infatti è, in larghissima misura, l'effetto della guerra alla droga, il programma statunitense fintamente etico e libertario sotto il quale si nascondeva e neppure tanto la politica di rapina delle economie locali, e che trovava la sua espressione servile nelle leggi del governo boliviano. Su pressione statunitense, si era proceduto allo sradicamento delle piante di coca in vaste aree del Paese provocando in tal modo il collasso dell'economia contadina ed il venir meno della possibilità di lavorare nell'ambito della legalità. Con la criminalizzazione della foglia di coca, i produttori di coca boliviani venivano equiparati ai narcotrafficienti e la grande maggioranza dei detenuti nella Casa del Sapone erano le vittime di quella politica. Il Governo aveva assunto l'impegno di sostituire progressivamente le coltivazioni di coca attraverso indennizzi, facilitazioni finanziarie e assistenza tecnica ai danneggiati dallo smantellamento delle loro fattorie. Ma non mantenne l'impegno. A questo punto la popolazione locale, soprattutto attraverso i circoli sindacali, si organizzò per difendere i propri diritti ed il proprio territorio ed uno dei leader della resistenza fu Evo Morales, il futuro presidente della repubblica. Morales sosteneva che la "guerra alla droga" aveva come unico risultato l'aumento del prezzo della foglia di coca sul mercato nazionale ed internazionale. Sconfiggere il narcotraffico doveva avvenire invece lottando contro le reti che introducevano in Bolivia i prodotti chimici necessari per la produzione della droga. La risposta del Governo, anche attraverso squadre di paramilitari, fu violentissima: incursioni nelle abitazioni, minacce di morte, arresti arbitrari, insomma tutto il repertorio della violenza senza freni culminata in un massacro di contadini nel 1988. Il giudizio di Cerbini su quella stagione è netto: "pretendere lo sradicamento di questa coltivazione ancestrale era solamente una dimostrazione di forza del governo nordamericano. Di fatto, gli interventi degli Stati Uniti delegittimarono il potere decisionale libero ed autonomo del governo boliviano, che ratificò tutte le misure imposte" (p. 68).

Concludo con un commento a margine. Chi conduce ricerca qualitativa, e soprattutto chi la conduce in un contesto come quello carcerario, sa quanto sia

difficile coniugare lo “sguardo da vicino” e lo “sguardo da lontano”. Quanto sia problematico assicurare un relativo equilibrio tra la necessaria distanza e l’assunzione del punto di vista dell’Altro. Quanto cioè la legittima esperienza di sentimenti come l’empatia o la compassione o l’indignazione, possa rendere difficile quel passo indietro che, secondo la lezione di Lévi Strauss, il buon ricercatore è tenuto fare. Ebbene, l’Autrice è riuscita magnificamente in questo compito. A partire da questo rigore metodologico, la ricerca di Cerbini, questo “gioiello” nel panorama degli studi etnografici dei contesti carcerari - così la definisce nella prefazione Ivo Quaranta - costituisce l’esempio concreto di un’analisi che, avendo dilatato il proprio orizzonte di osservazione, è in grado di ricomprendere fattori che, sia spazialmente sia temporalmente, trascendono l’immediatezza del contesto. Con ciò intendo dire che, in questa prospettiva, il carcere, pur nella sua centralità come produttore di violenza e di sofferenza, non diventa la sola “variabile” che ci fa capire la miseria dell’ultimo degli ultimi, di Mamani. Compaiono, sull’orizzonte dell’analisi causale, inchiodati alle loro responsabilità, Governi nazionali e stranieri. Governi responsabili in ultima istanza di “quella violenza sottile, [di] quella vigilanza invisibile e capillare di ciascun prigioniero, che gli impediva, proprio come succede nel mondo esterno, di alzare la testa, migliorare la propria situazione, avere speranze [...]” (p. 37). Però, come sappiamo, sulla “scena della violenza” (cfr. A. Cottino, *C’è chi dice di no*, Frankfurt, Zambon, 2016) questi mandanti non compaiono mai.

Amedeo Cottino

Martha C. Nussbaum, *Rabbia e perdono. La generosità come giustizia*, il Mulino, Bologna, 2017, 28 €.

L’aspetto che qui forse più interessa dell’indagine di Nussbaum è l’apertura della prospettiva di studio delle emozioni alle teorie della pena. Infatti, dopo aver rivolto la sua attenzione ad emozioni come il dolore, la compassione, l’amore, il disgusto e la vergogna, la studiosa statunitense, con quest’ultimo lavoro, è giunta a tematizzare il sentimento della rabbia e i meccanismi del suo funzionamento in quel settore della sfera pubblica che riguarda i crimini e le sanzioni penali.

Il percorso si snoda partendo dal richiamo mitologico alla figura delle Erinni (anche dette Furie), le dee della vendetta, nella trilogia dell’*Orestea* di Eschilo, e mettendo in luce la duplice trasformazione per la quale, dopo aver aderito alla proposta di Atena di unirsi alla città con la promessa di un posto d’onore sulla terra e il riconoscimento da parte dei cittadini, le Erinni mutano identità (p.13): diventano le benevole, le Eumenidi, essendo il loro spirito rabbioso della vendetta imbrigliato e moderato dalle istituzioni della città e dell’amministrazione della giustizia. “Le Erinni sono ancora necessarie – scrive Nussbaum – perché il mondo è imperfetto e ci saranno sempre reati da giudicare. Ma non devono mantenere la loro forma originaria. Non sono più le stesse: sono infatti divenute strumenti di giustizia e di benessere. La città (lo Stato) è liberata dal flagello della furia vendicativa, che produce disordini civili e morti premature. Al posto della rabbia, la città ottiene la giustizia politica” (p. 15).

Per ottenere ciò, è essenziale che la responsabilità per le azioni criminali commesse non sia rivolta al passato, come avviene per qualunque tipo di teoria retributiva della pena, ma al futuro, cioè “alla deterrenza piuttosto che alla rivalsa” (*ibidem*). La prospettiva adottata deve emanciparsi dalla logica privatistica del conflitto vittima-reo, per ampliarsi a quella del benessere collettivo, e dalla altrettanto improduttiva *via della restituzione*, ovvero “l’errore di pensare che la sofferenza del colpevole in qualche misura ripari, o contribuisca a riparare, ciò che di importante è stato danneggiato” (p. 17). Idea diffusa, questa, ma che chiede di essere rimessa in discussione, come sottolineano gli studi di vittimologia (cfr. per tutti M. Bouchar, G. Mierolo, *Offesa e riparazione: per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Mondadori, Milano, 2005, p. 9 ss.). Il comportamento desiderabile della vittima, rileva Nussbaum, dovrebbe essere improntato al progressivo abbandono delle “passioni retributive”: essa dovrebbe “piangere la perdita, ma poi staccarsi da un ulteriore coinvolgimento personale verso il perpetratore, lasciando che la giustizia imparziale faccia il suo corso” (p. 250). Per favorire questo atteggiamento da parte della vittima, tuttavia, occorrerebbe offrire delle condizioni che spesso l’amministrazione della giustizia statale non garantisce: queste possono trovare la loro sintesi in una “adeguata combinazione” di un sistema penale che garantisca imparzialità nel giudizio, un discorso pubblico che diffonda il riconoscimento condiviso della dannosità dell’illecito commesso, un atteggiamento da parte del legislatore improntato ad una “generosità empatica” nei confronti del reo e della stessa vittima del reato. È evidente che si tratta di condizioni fattuali che vengono quotidianamente smentite da sistemi giudiziari in cui le condizioni di censo degli imputati fanno spesso la differenza in termini di garanzie processuali e vengono quindi percepiti come profondamente iniqui; da dibattiti mediatici sul crimine che, allo scopo di ampliare l’*audience*, privilegiano narrazioni giornalistiche che stimolano, anziché moderare, le passioni retributive del pubblico dei lettori/spettatori/internauti, ponendo quindi in secondo piano un autentico riconoscimento pubblico dell’ingiustizia subita dalla vittima; da un sistema politico che non soltanto mostra totale estraneità verso l’atteggiamento di generosità empatica auspicato dall’Autrice, ma che, attraverso vere e proprie strategie di comunicazione, cerca di recuperare consenso elettorale alimentando “l’ossessione e il perdurare della rabbia” (*ibidem*). Anzi, si potrebbe aggiungere rispetto a quest’ultimo aspetto, che, nella deriva populistica che, segna ormai da alcuni anni molti sistemi democratici occidentali, la rabbia che viene rappresentata pubblicamente rispetto al crimine ne esorcizza altri tipi suscitati da fenomeni socio-economici strutturali e non controllabili dal sistema politico (si pensi alla rabbia che suscita nel cittadino della classe media l’assistere al progressivo deteriorarsi delle proprie condizioni di benessere economico senza che questo possa essergli in qualche modo imputato). Nussbaum è così consapevole di tale deriva da porsi la domanda di come questa sua dottrina della non-rabbia possa essere “venduta” (le virgolette sono sue) ai cittadini delle nostre democrazie tardo-moderne. “Oggi, tanta gente che vive nella maggior parte delle società moderne ha una concezione della competizione, della ricerca di status, dell’onore maschile e della vendetta che non solo non si accorda con le idee della rabbia e la retribuzione che ho sostenuto, ma addirittura le deride considerandole deboli e poco virili” (p. 257).

Cercando di rispondere a tale domanda, che potrebbe definirsi di politica criminale, l'Autrice delinea una vera e propria teoria del diritto penale che denomina "welfarismo filosoficamente informato". Per segnarne i contorni, dapprima cita alcuni esempi storici nell'ambito della cd. giustizia rivoluzionaria, con la cui espressione intende i modelli di giustizia proposti da quei movimenti politici che intendono mutare radicalmente l'esistente: se si prendono in considerazione le strategie poste in essere da leader politici come Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela possiamo notare "che la critica della rabbia che qui presentiamo può essere persuasiva non solo per il pubblico degli intellettuali (...), ma anche per grandi masse popolari, e, spesso, per persone che non accettavano queste idee prima che si affermasse il potere persuasivo di tali movimenti, o non pensavano che questi ultimi le avrebbero accettate nelle loro file" (*ibidem*). La storia di tali movimenti ci insegna che talvolta le passioni retributive della folla sono meno radicate di quanto si possa credere ad un primo esame. L'abilità di sollecitare le tradizioni religiose più diffuse dei leader appena citati mostra ad esempio come a volte risorse culturali apparentemente in contrasto con le conquiste della modernità possano giocare invece un ruolo positivo nel diffondere una cultura della benevolenza e della generosità e possano rappresentare antidoti efficaci contro la politica della rabbia.

Nell'ambito della giustizia quotidiana, la Nussbaum individua alcune aree in cui il diritto può e deve resistere alle credenze popolari più retrive in tema di crimine e di pena. Un primo elemento da tenere in considerazione è quel "rifiuto dell'umiliazione e della crudeltà nel castigo" che si può far risalire sino alla predicazione dei riformatori illuministi che denunciavano la vergogna delle pene corporali e la necessità della loro abolizione. È un sentimento di compassione e di empatia nei confronti del condannato che non è scomparso del tutto nella nostra cultura popolare soprattutto quando la prospettiva della narrazione pubblica si sposta dalla fase del reato a quella dell'esecuzione della pena. Se si prende come esempio il *frame* narrativo più diffuso nel genere cinematografico chiamato *prison movies*, si possono scorgere tracce di questo atteggiamento nella tendenza a disegnare la figura del protagonista recluso come vittima delle ingiustizie del sistema e nell'enfasi con la quale vengono rappresentate le inaccettabili crudeltà a cui il sistema carcerario lo sottopone.

Un'altra area a cui la giustizia quotidiana deve interessarsi è quella relativa alla serietà da attribuire pubblicamente alla gravità dell'offesa arrecata alla società dal reato. Le istituzioni devono essere molto attente nel distinguere i danni prodotti da eventi naturali o fenomeni sociali complessivi da quelli provocati intenzionalmente da singoli individui. "Se il sistema trattasse un assassino come una tigre che ha appena sbranato la sua preda (...) defrauderebbe la vittima stessa, e tutti noi, mancando di riconoscere l'importanza dei valori umani che la legge garantisce" (p. 261). Qui Nussbaum riprende temi durkheimiani senza citarli quando sostiene che la pena ha come principale funzione quella di ripristinare e rafforzare la fiducia nelle istituzioni che il crimine ha intaccato. "Anche in una comunità che funziona bene, la fiducia nella correttezza delle istituzioni politiche sarebbe erosa se quelle istituzioni non prendessero seriamente le ingiustizie e non ne riconoscessero pubblicamente la rilevanza" (p. 262). Questo prendere sul serio il crimine rappresenta una seria critica a quelle politiche criminali del "diritto penale del rischio" che considerano il reato

un mero evento da prevenire e da trattare come un elemento moralmente neutro ed estraneo ad ogni censura sociale. “La maggioranza del diritto penale è oramai extracodicistico ed è prevalentemente composto da incriminazioni contravvenzionali (e di conseguenza per effetto della natura artificiale delle stesse è assente ogni percezione sociale di disvalore delle condotte così tipicizzate)” (M. Pavarini, *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, Bononia University Press, Bologna, 2013, p. 153). Trattare il reato come un evento che si può contabilizzare e neutralizzare per mezzo di tecniche assicurative, così come avviene per molte fattispecie della criminalità dei colletti bianchi, ne fa scomparire il disvalore etico, impedendo alla sanzione penale di svolgere il suo ruolo di consolidamento della coscienza collettiva intorno ai valori condivisi intaccati dal reato stesso.

La sanzione penale, peraltro, pur sancendo il disvalore dell’atto criminoso, deve guardare al futuro e non al passato. Deve essere mossa non dalla passione retributiva, ma da un utilitarismo temperato che consenta di sviluppare la sua capacità di deterrenza e di prevenzione del crimine. L’Autrice, a tal proposito, auspica addirittura un mutamento radicale del linguaggio. “In realtà io sono incline a pensare che la cosa più razionale sia rifiutare del tutto e per parecchi decenni l’uso del termine «pena», visto che restringe la mente, inducendo a pensare che il solo modo idoneo di rapportarsi al crimine sia attraverso qualche «guaio», come dice Bentham, inflitto al reo” (p. 263). Nussbaum cita come esempio le ricerche statunitensi, in particolare quella del premio Nobel dell’economia James Heckman, che hanno dimostrato come interventi precoci per garantire il diritto all’educazione primaria nei ceti disagiati abbiano ridotto la probabilità che in quei contesti prendano avvio e si consolidino carriere criminali.

Un’altra area della penalità sulla quale il diritto penale deve svolgere una funzione essenziale di governo della rabbia è quella che riguarda la reazione della vittima al reato. Tema, in Italia, di grande attualità considerato il dibattito senza fine sull’istituto della legittima difesa e che, negli Stati Uniti, si lega al diritto di possedere armi da parte del cittadino che voglia proteggersi dalla criminalità. Su questo argomento l’Autrice riprende il pensiero di Seneca che ricordava come i cittadini siano propensi a reagire in misura eccessiva anche per futili motivi, soprattutto per affronti all’onore, mentre è alla giustizia della città che spetta il giudizio imparziale sulle modalità della reazione. Possono essere tollerati quegli istituti giuridici che negli ordinamenti democratici prevedono “che le persone vadano giudicate meno severamente per aver ceduto alla rabbia, anche solo per poco, prima di riprendere la calma e rivolgersi alla legge” (p. 259). Ma questa tolleranza non deve mai far dimenticare che “l’uso di violenza illegale contro un aggressore non è mai scusabile, come l’attenuante stessa ammette – attenua, infatti, e non scusa – e questo stesso tipo di difesa mi sembra un deprecabile arcaismo, che crea uno spiraglio attraverso il quale le vecchie idee dell’oltraggio e lo status si insinuano nel diritto penale” (*ibidem*). Uno spiraglio che, nel confuso dibattito mediatico italiano, diventa una breccia quando in Parlamento si avanzano proposte che dilatano la giustificazione della legittima difesa con lo slogan “la difesa è sempre legittima” (v. Seduta alla Camera del 4 maggio 2017 in occasione della discussione del disegno di legge sulla legittima difesa).

Anna Maria Campanale

Giovanni Ziccardi, *L'odio online, violenza verbale e ossessioni in rete*, Raffaele Cortina Editore, Milano, 2016, 17 €

“L'odio *online*” è un saggio indispensabile per comprendere il fenomeno dell'*hate speech*. L'Autore dà il giusto spazio all'analisi tecnologica, delineando degli strumenti di contrasto efficaci, non solo di carattere giuridico. Inoltre, l'utilizzo dei casi concreti consentono al lettore di avere una visione attenta e completa della effettiva gravità del fenomeno, coinvolgendolo attraverso uno stile di scrittura chiaro e divulgativo.

L'hate speech è un tema di estrema attualità in tutto il mondo occidentale. Per fare un solo esempio, si pensi alla recentissima legislazione contro l'odio *online* che è entrata in vigore in Germania. Si tratta della prima legge specifica al mondo contro minacce, commenti offensivi, diffamazioni ed incitazioni all'odio perpetrati *online*. La volontà del legislatore tedesco di emanare una disciplina *ad hoc*, per arginare le nuove manifestazioni di odio, dà l'idea di quanto questo fenomeno sia preoccupante nella moderna società dell'informazione. Infatti, secondo Giovanni Ziccardi, “il modo attraverso cui l'individuo si esprime è, infatti, il modo attraverso il quale vive in società” (p. 18).

L'odio *online* è un tema estremamente delicato poiché richiede un corretto bilanciamento tra più diritti in contrasto: la libertà di manifestazione del pensiero e la cittadinanza digitale, da un lato, la dignità della persona o del gruppo offeso, il diritto alla riservatezza, all'onore e alla reputazione e il diritto all'oblio, dall'altro. Inoltre, è un fenomeno strettamente connesso a quello delle cd. *fake news* in quanto la retorica dell'odio spesso strumentalizza le notizie false per accrescere l'*audience* e la diffusione dei contenuti di odio.

La rivoluzione tecnologica ha mutato il quadro dei tradizionali reati di diffamazione e *stalking*, in quanto ogni tecnologia altera il quadro sociale e le relazioni. In questo contesto, le tradizionali forme di repressione di queste condotte si rilevano spesso inadeguate, poiché ancorate al mondo analogico. L'aspetto tecnico, dunque, assume un ruolo essenziale e alcune nozioni informatiche diventano centrali, soprattutto quando si riflette sulle possibili soluzioni al problema. Ziccardi, in questo libro dedicato all'odio *online*, pone la riflessione tecnica come componente necessaria di analisi del fenomeno, nella convinzione che lo studio del tema non possa allontanarsi dagli aspetti tecnologici, dall'analisi dei comportamenti delle persone che utilizzano quella tecnologia e dagli approcci personali correlati alla presenza in Internet. L'Autore evidenzia fin da subito le differenze tra l'odio tradizionale e l'odio *online* perpetrato nel cd. cyberspazio.

L'hate speech tradizionale è ricollegato dall'autore “ad ogni forma di incitamento all'odio, connesso in maniera stretta all'idea di danno, discriminazione o violenza, anche se poi l'atto violento non viene portato a compimento” (p. 21). Quando si parla di *hate speech online*, invece, cambia il mezzo con cui la manifestazione del pensiero viene veicolata: la rete. Se dunque l'*hate speech online* non è intrinsecamente diverso, per quanto riguarda i temi, da espressioni simili trovate *offline*, ci sono sfide uniche legate al contenuto *online* e alla sua regolamentazione. L'utilizzo della rete per veicolare manifestazioni di odio, dunque, non muta la forma di quest'ultime, ma gli effetti. Infatti, l'offesa non è più confinata, poiché in rete vi è una pubblicità della stessa, ma è “esposta” a tutti gli utenti e quindi in grado di cre-

are un maggior danno diffuso. La possibilità di avviare azioni ossessive e ripetitive è facilitata in modo esponenziale- si pensi alla possibilità di inviare migliaia di messaggi al giorno- l'individuazione del destinatario è agevolata dal facile reperimento di informazioni diffuse, spesso anche volontariamente, dalle vittime stesse. Ulteriore novità è la persistenza dell'espressione, ossia la possibilità per l'odio *online* di rimanere attivo, e il suo ritorno imprevedibile, poiché il contenuto anche se rimosso può riapparire. In questo senso, risulta evidente la forte correlazione tra l'*hate speech* e la tutela del diritto all'oblio. I disequilibri tra vittima e offensore accrescono, poiché molto spesso quest'ultimo è maggiormente competente della prima nell'utilizzo delle tecnologie. Gli *haters* sono difficilmente identificabili, poiché le tecnologie consentono di rimanere anonimi, di utilizzare pseudonimi o nomi falsi o addirittura di scambiare la propria identità, ad esempio, con quella della vittima. Infine, il carattere di transnazionalità della rete aumenta l'effetto dell'odio *online*, complicando l'individuazione dei meccanismi legali per combatterlo, considerate inoltre le notevoli differenze tra l'approccio di contrasto statunitense e quello europeo, aspetto a cui l'autore dedica particolare attenzione.

Le sfide poste dalle nuove tecnologie richiedono dunque uno studio attento di carattere interdisciplinare, partendo *in primis* dalla comprensione della rete e della sua struttura, per poter poi delineare gli strumenti efficaci in grado di arginare il fenomeno e di tutelare le vittime, evitando di sottoporre la "libera rete" a forme sproporzionate di censura e/o ad un suo pregnante controllo liberticida. Non a caso, i primi commenti alla novella legge tedesca sottolineano il pericolo che la vaghezza del dettato legislativo possa in realtà tramutarsi in una eccessiva compressione della libertà di espressione, lasciando inoltre l'applicazione della normativa in mano a società private come quelle che gestiscono i *social network*.

L'idea che la rete Internet vada ulteriormente regolamentata, trasformando i fornitori di servizi in controllori dei contenuti, è considerata dall'Autore errata. L'autore si sofferma sulla necessità di considerare la rete come strumento neutrale e non come strumento facilitatore di odio. Secondo Ziccardi, "il non criminalizzare appositamente la rete ai fini di suggestione popolare o per reclamare una nuova normativa, spesso liberticida, ma il mantenere ferma l'idea della sua neutralità, consente un approccio più corretto ai veri problemi". Se non si mantiene salda la convinzione della *net neutrality*, un approccio diverso può portare a conseguenze sociali e legislative di grande conflitto.

Posta questa fondamentale premessa, l'autore parte dalla ricerca di una nozione condivisa di *hate speech*, delineando così il confine di legittimità delle varie manifestazioni del pensiero, in un quadro sicuramente ricco di tensioni e di difficoltà interpretative. Dopo aver ricostruito la storia e le origini delle espressioni di odio nel quadro politico europeo ed internazionale- con particolare attenzione alle differenze di approccio tra Europa e Stati Uniti- il testo propone una classificazione delle diverse tipologie di odio *online*: politico, razziale, religioso, omofobico o discriminatorio, il cyberterrorismo e, infine, l'odio *ad personam* o terrorismo interpersonale. Tutte queste forme di odio *online* sono analizzate, anche da un punto di vista storico, e arricchite da interessanti casi concreti.

Si passa così all'ultima parte del saggio: gli strumenti di contrasto. Un punto su cui l'autore si sofferma molto è la prevenzione di questi fenomeni, attraverso

l'educazione e la formazione degli utenti: "serve consapevolezza, soprattutto, e le condanne che si stanno diffondendo sono le prime a dimostrare che ciò che non è in discussione sono le regole già esistenti". Non è dunque solo un problema di tecnologia e di regolamentazione, ma soprattutto di educazione degli utenti nel conoscere lo strumento tecnologico e le conseguenze delle loro azioni perpetrate *online*. Molto spesso, infatti, il problema non si riduce alla educazione dei cd. *haters*, ossia gli offensori, ma anche delle vittime nella gestione della propria identità digitale.

Il secondo punto di estremo interesse è l'idea di utilizzare la rete stessa come strumento di contrasto grazie alla sua capacità di autoregolamentazione. Infatti, "è vero che Internet è lo strumento più potente oggi disponibile, ma lo è anche per la diffusione di informazioni positive, di verità, di controinformazione, che possono aiutare a combattere la presenza di manifestazioni di odio" (p. 216).

Francesca Palmiotto

Grazia Mannozi, Giovanni A. Lodigiani, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 410, € 40.

La giustizia riparativa è un tema di cui si è spesso parlato recentemente, ma che probabilmente necessitava di una trattazione analitica come quella realizzata dagli autori di questo libro, in modo da non rimanere esclusivamente "*l'oggetto di esperienze e pratiche diffuse ed episodiche*" (p. XIV). Questa considerazione, effettuata da Francesco Palazzo nella prefazione del libro, mette in luce il carattere manualistico dell'opera considerata. Nell'Introduzione viene esplicitata dagli autori l'ambizione a che questi divenga il primo *handbook* di giustizia riparativa (o *restorative justice*, secondo la denominazione anglosassone) pubblicato in lingua italiana.

L'opera si articola in tre parti. Nella prima parte viene esaminata la nozione di giustizia riparativa, ponendo altresì l'accento sui formanti culturali che hanno contribuito all'origine della stessa. Gli Autori pongono al centro di tale modello di giustizia la riparazione della sofferenza che il reato ha prodotto nelle vittime, senza tralasciare le "esigenze di risocializzazione e riaccoglienza" (p. 9) dell'autore del reato. Spesso, infatti, le istanze di tutela delle vittime di reato si sono tradotte in "*nuove o più severe forme di criminalizzazione*" (p. 23), perpetrando l'idea che i bisogni della vittima vengano tutelati prevalentemente attraverso l'afflizione del reo, scaturita dalla punizione di quest'ultimo. Al contrario, gli Autori ritengono che la tutela delle vittime venga maggiormente promossa attraverso l'attribuzione alle stesse di uno spazio, diverso da quello processuale, in cui sentirsi libere di raccontare la verità sul proprio conflitto e, allo stesso tempo, in cui poter ascoltare il racconto dell'autore di reato sul conflitto. Un aspetto particolarmente interessante ed innovativo che emerge dalla lettura della prima parte del libro concerne l'indagine sull'origine del termine *restorative justice*, il quale viene fatto risalire non solo alla cultura e alla lingua anglosassone, ma altresì al pensiero giuridico italiano del '900. Gli Autori effettuano inoltre una ricognizione storica degli istituti a base riparativa comparsi in alcuni codici preunitari e nel Codice Zanardelli, assegnando "ai giuristi

italiani una sensibilità in anticipo sui tempi eppure sorprendentemente matura” (p. 34) in riferimento a questo tema.

Nella prima parte vengono inoltre analizzati i formanti culturali che hanno dato origine, in tempi e luoghi diversi, alla giustizia riparativa: la teologia, l'antropologia, la criminologia e il diritto. Nell'esaminare la matrice criminologica della giustizia riparativa, gli Autori si soffermano sul contributo della vittimologia e dell'abolizionismo penale. In riferimento a quest'ultimo, viene valorizzato il contributo di Nils Christie, nel momento in cui auspica una restituzione del conflitto alle parti, che, storicamente, sarebbero state deprivate dei propri conflitti dallo Stato e dalle istituzioni adibite al controllo penale. La giustizia riparativa potrebbe quindi giocare un ruolo importante nella restituzione dei conflitti agli individui che ne sono protagonisti.

Nella seconda parte del volume gli Autori propongono un'analisi dei significati di cinque parole chiave, ritenute importanti per una maggiore comprensione della giustizia riparativa. Vengono quindi esaminate, sotto il profilo filosofico, culturale, antropologico e sociologico, le parole ascolto, empatia, riconoscimento dell'altro, vergogna e fiducia. Al termine dell'analisi di ciascuna di queste parole viene inserito un paragrafo finalizzato a mettere in luce i risvolti applicativi della parola analizzata nell'ambito dei programmi di *restorative justice*.

L'ultima parte del libro è dedicata alla sistematizzazione delle diverse metodologie utilizzate nell'applicazione dei programmi di giustizia riparativa. Vengono infatti descritte puntualmente le modalità operative dei programmi di *restorative justice*, prestando attenzione alle diverse declinazioni di un medesimo programma in contesti socio-culturali differenti. E in quest'ambito non poteva mancare una parte dedicata alla metodologia della formazione degli operatori che si muovono nell'ambito della giustizia riparativa. Sotto questo profilo, gli Autori non si limitano ad occuparsi della formazione alla mediazione, ma espongono le ragioni giuridiche, filosofiche e culturali che, a loro avviso, sostengono l'inserimento dell'insegnamento della giustizia riparativa nell'università italiana. Il loro auspicio non nasce da una mera speculazione, bensì è la conseguenza di un'esperienza ormai settennale come docenti del corso “Giustizia riparativa e mediazione penale”, istituito presso l'Università degli Studi dell'Insubria. La formazione del giurista potrebbe essere arricchita dall'insegnamento della giustizia riparativa, in quanto quest'ultima “consente di riportare l'attenzione su un concetto di giustizia visto nella sua integralità giuridico-filosofica, senza che vengano fatte indebite riduzioni della giustizia al diritto” (p. 332).

Se è vero che il volume si concentra maggiormente sullo svolgimento di riflessioni multidisciplinari sulla giustizia, esso non cessa mai di dialogare con il diritto penale, processuale penale e penitenziario. Nel corso della trattazione vengono individuate le norme nazionali e internazionali che consentono l'ingresso della giustizia riparativa e della mediazione penale nell'ordinamento giuridico. Tuttavia, per “evitare che il richiamo costante alle norme distolga dalla comprensione dei formanti” (p. XVIII), delle parole e dei metodi della *restorative justice*, gli Autori hanno scelto di compendiare le disposizioni citate in alcune schede normative, curate da Ramona Elena Balaban.

Un pregio del volume è altresì quello di mettere in evidenza non solo gli aspetti positivi, ma anche le criticità che potrebbero emergere da un'applicazione diffusa dei metodi riparativi, nonostante gli Autori sostengano dichiaratamente l'implemen-

tazione dei programmi di *restorative justice*. Nelle Conclusioni del libro vengono inoltre esposti i risultati di alcune ricerche empiriche condotte su alcuni programmi riparativi, per dare concretezza alle riflessioni teoriche sulla giustizia riparativa e sull'interazione di quest'ultima con il sistema penale.

Infine, sembra opportuno porre l'accento su di una forma espositiva che caratterizza il volume: ogni parte di esso è introdotta mediante la presentazione di un'opera d'arte. La stessa scelta è stata effettuata a più riprese anche in altri punti del volume, come introduzione ad un singolo capitolo o a sequenze di capitoli. L'intenzione degli Autori è quella di "avviare il lettore ai diversi contenuti teorico-giuridici del volume per il tramite della percezione di un'immediatezza di significati" (pp. XVIII-XIX) di cui le opere d'arte sono portatrici. Mi pare che questa scelta sia particolarmente significativa in un manuale che, pur essendo di grande interesse filosofico e culturale, rimane pur sempre un "*un libro di diritto*" (p. XIII). Talvolta, infatti, sembra che gli studi giuridici riservino un interesse limitato alla dimensione artistica, prestando quasi esclusiva attenzione alla sua dimensione formalistica e, meno frequentemente, socio-politica. Il fatto che un manuale di diritto dedichi un'attenzione particolare all'arte e ai suoi contenuti carichi di significati culturali e valoriali conferma, a mio giudizio, come l'approccio multidisciplinare adottato dalla giustizia riparativa possa apportare grandi benefici allo studio del diritto positivo.

Costanza Agnella

NOTE SUGLI AUTORI

Costanza Agnella, laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Torino

Anna Maria Campanale, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia

Marco Colagiovanni, laureato in Giurisprudenza ed esercita la professione di avvocato.

Amedeo Cottino, professore ordinario di Sociologia del diritto presso l'Università di Torino (attualmente collocato a riposo)

Alessandra Frenza, Coordinatrice del CAM - Centro per Uomini Maltrattanti di Ferrara

Luigi Gariglio, dottore di ricerca presso il Dipartimento Politiche Culture e Società dell'Università di Torino

Elton Kalica dottore di ricerca presso l'Università di Padova

Claudia Mantovan, docente a contratto di Sociologia della devianza presso l'Università di Padova

Michele Miravalle, dottore di ricerca e assegnista in Sociologia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

Giuseppe Mosconi, già professore ordinario di Sociologia del Diritto presso l'Università di Padova

Francesca Palmiotto, laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Torino

Caterina Peroni, dottoressa di ricerca in Sociologia del diritto presso l'Università di Milano e Michele Poli, Coordinatore del CAM - Centro per Uomini Maltrattanti di Ferrara

Simone Santorso, Lecturer in Criminology at the University of Hull

Luca Sterchele, dottorando in Scienze sociali presso l'Università di Padova

Francesca Vianello, ricercatrice di Sociologia della devianza presso l'Università di Padova

